

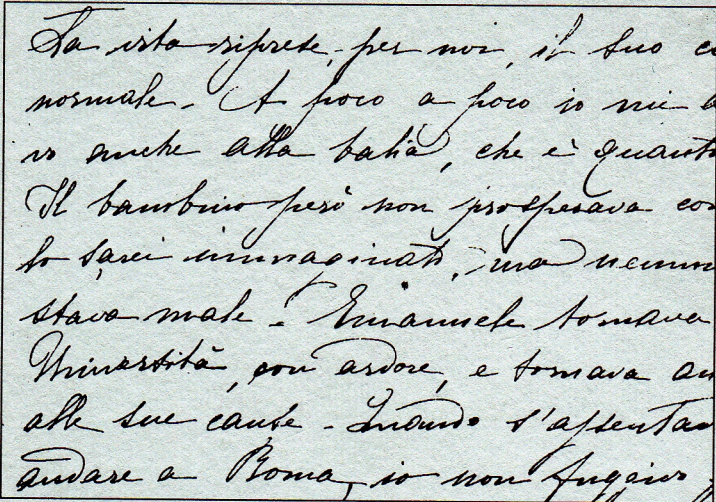
CITTÀ DI AVIGLIANO
FONDAZIONE EMANUELE GIANTURCO - AVIGLIANO

EMANUELE GIANTURCO NUOVI STUDI PER I CENTENARI

Parte prima

a cura di

FERDINANDO TREGGIARI



La vita riprese, per noi, il suo corso
normale. A poco a poco io mi
ritornai anche alla baba, che è quanto
il bambino forse non prosperava con
lo svariato immaginario, ma nessuno
stava male. Emanuele tornava
l'Università, con ardore, e tornava an-
che sue cause. Quando s'aspetta
andare a Roma, io non fuggirò.



Pisani Teodosio Edizioni - 2013

L'immagine di copertina è tratta dal diario di famiglia scritto a partire dal 1890 da Remigia Guariglia, moglie di Emanuele Gianturco. Il manoscritto del diario, suddiviso in quattro tomi, è stato donato alla Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano (SOMS) da Paola Gianturco, in nome e per conto della famiglia dell'illustre statista, giurista e musicista (che della Società di Mutuo Soccorso di Avigliano fu eletto Presidente onorario nell'ottobre 1883), con atto sottoscritto in Roma il 5 luglio 2007 insieme al Presidente e legale rappresentante pro-tempore del Sodalizio aviglianese, Luciano Sabia.

Si ringrazia il Comitato organizzatore delle Celebrazioni gianturchiane, coordinato dal Dott. Antonio Guglielmi, per la preziosa collaborazione fornita in occasione delle manifestazioni tenutesi a Roma, Napoli, Avigliano e Potenza nel marzo-novembre 2007.

ISBN 978-88-904725-4-1

2013 Pisani Teodosio Edizioni
85021 Avigliano (Pz) - Via L. Sturzo - Tel. 0971.700693
e-mail: tipografia.pisani@tiscali.it - www.tipografiapisani.it
Printed in Italy

PRESENTAZIONE

La pubblicazione degli atti del convegno di studi tenutosi ad Avigliano nel novembre 2007 costituisce il momento conclusivo dell'intenso programma di celebrazioni, organizzato dall'Amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Basilicata, per ricordare Emanuele Gianturco in occasione del 150° anniversario della sua nascita e del 100° anniversario della sua morte.

Il più illustre cittadino nella storia di Avigliano è stato celebrato ripercorrendo le varie tappe del suo itinerario di uomo e di studioso, partendo da Avigliano nel mese di marzo, anniversario della sua nascita, per proseguire all'Università degli Studi di Napoli, continuare a Roma alla Camera dei Deputati, tornare a Napoli nella biblioteca "De Marsico" a Castel Capuano e concludersi ad Avigliano nel mese di novembre, anniversario della sua morte.

Non è mancata l'attenzione ad un aspetto meno noto della personalità di Emanuele Gianturco, la sua dimensione artistica. Per la prima volta sono state incise, su un doppio compact disc, alcune delle sue migliori composizioni, poi eseguite dal vivo in un concerto tenutosi nella Basilica Pontificia Minore "Santa Maria del Carmine" di Avigliano.

La celebrazione dei "Due centenari", come titola il saggio di Pietro Rescigno, ha rappresentato un momento importante per l'intera comunità cittadina, stimolandola ad una rivalutazione delle proprie radici e della propria tradizione culturale e ponendo le basi per costruire il proprio futuro con maggiore consapevolezza.

In tale contesto potrà recitare un ruolo importante la "Fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici economici e socio-politici", strumento essenziale per creare occasioni di crescita e di confronto culturale, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni.

Al neoeletto Sindaco Vito Summa e all'intero Consiglio Comunale di Avigliano il compito di scrivere un altro capitolo del libro che narra la lunga storia della "terra" di Emanuele Gianturco.

Avigliano, 30 marzo 2010

Il Sindaco
Domenico Tripaldi

INTRODUZIONE

Si raccolgono in questo volume i contributi degli studiosi che parteciparono al convegno celebrativo dei centocinquant'anni dalla nascita e dei cento anni dalla morte di Emanuele Gianturco, organizzato ad Avigliano dal 15 al 17 novembre 2007. La tenace sollecitazione degli organizzatori – e in particolare di Nicola Summa, a cui vanno i miei personali ringraziamenti – ha consentito di preservare la testimonianza di quell'evento in un libro, che pur non riproducendo tutte le relazioni ascoltate nel corso di quelle giornate, con gli scritti qui pubblicati riprende degnamente il filo degli atti del convegno aviglianese dell'aprile 1986¹, che segnò la ripresa della riflessione storiografica sull'opera di Gianturco.

Vent'anni dopo, il convegno del 2007 chiudeva un ciclo ben più articolato di manifestazioni occasionate dal doppio anniversario gianturchiano. Prima che nella città lucana, nel corso di quell'anno si erano infatti svolte iniziative commemorative a Roma e a Napoli, le altre due città che hanno fatto da sfondo alla vicenda accademica, professionale e politica di Emanuele Gianturco. Nel conclusivo appuntamento aviglianese, le nuove riflessioni sulla figura del celebre lucano si erano poi sommate ad altri significativi eventi ricostruttivi delle sue «molte anime» e di aspetti inediti della sua biografia: l'incisione su disco delle sue composizioni musicali, le cui partiture, pubblicate a stampa sin dal 1912, non avevano ancora ricevuto una edizione musicale; e il restauro del manoscritto del diario di Remigia Guariglia, moglie di Gianturco, che gli eredi, nell'occasione dell'«anno gianturchiano» (come avevano voluto definirlo gli organizzatori), hanno generosamente donato alla neo-costituita biblioteca “Tommaso Claps”, sorta nella sede della Società operaia di mutuo soccor-

¹ *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1987; *L'esperienza politica di Emanuele Gianturco*, a cura di C.D. Fonseca, Napoli 1987.

so di Avigliano anche per raccogliere i documenti e le opere del suo più illustre cittadino. Scampato all'incendio della casa napoletana, anche se con molte ferite purtroppo inguaribili, il diario di Remigia Gianturco meriterà ora attenta lettura, offrendosi come nuova fonte per le ricerche sull'opera del parlamentare e del ministro dell'Italia liberale.

A queste nuove ricerche danno oggi impulso i saggi compresi nel presente volume: rivisitando e analizzando il ruolo di cerniera giocato da Gianturco tra gli schieramenti politici e focalizzando gli aspetti salienti del suo conservatorismo riformatore (Mario Belardinelli); rivalutando l'originalità della sua proposta politica contro il *cliché* che vorrebbe relegarla nell'area dell'opportunismo trasformista (Paolo Carusi); rileggendo i valori ideologici della sua visione istituzionale alla luce della concreta operosità del parlamentare e del ministro (Francesco Bosetti).

La persuasiva panoramica sul civilista offerta in apertura del volume da Pietro Rescigno, con i suoi accenni alla qualità del pensiero «privato-sociale» di Gianturco e all'effettiva laicità del suo approccio ai temi etico-giuridici, insieme al breve profilo biografico tracciato da chi scrive, introducono ai saggi che rivisitano gli aspetti forse più salienti della riflessione del giurista di Avigliano: il rapporto con la tradizione, che emerge dalla sua originale opera didattico-casistica (Emanuele Stolfi), come pure dalla riflessione del giurista e dall'attività del ministro in tema di rapporto fra studi giuridici universitari e professioni legali (oggetto del secondo contributo di chi scrive al presente libro); e la riflessione sugli istituti giuridici nuovi, primo fra tutti il contratto di lavoro subordinato, che la nascente società industriale italiana reclamava al codice civile e alla legislazione speciale (Lorenzo Gaeta).

Ben compresa della necessità di dotare la scienza e l'università di solidi strumenti per l'insegnamento, la proposta didattica di Gianturco fu lontana da derive concettualistiche. Le finalità pratiche

dell'educazione al diritto e il senso della storia (testimoniato dal ricorso alla lezione degli antichi *prudentes* romani e dei grandi interpreti dell'età medievale) innervano il suo pionieristico libro di casi giuridici, additando nella convergenza tra la dimensione casistica del diritto e i suoi principi ordinanti l'orizzonte ideale dell'impegno scientifico e pedagogico del giurista nell'età del codice civile.

Sul terreno della politica del diritto, l'invocazione delle riforme sociali più urgenti, necessarie a sollevare la classe lavoratrice dalla soggezione alle crude regole del liberismo economico, ma al contempo a preservare l'ordine sociale da pericolosi traumi, spinse Gianturco da un iniziale "socialismo della cattedra" verso posizioni favorevoli ora a composizioni arbitrali, ora a soluzioni decisamente autoritarie dei conflitti di classe, preconizzando alcuni futuri sviluppi del diritto delle relazioni industriali.

Al contributo di Gianturco al diritto e al processo penale, sino ad oggi mai indagato, è dedicato infine il saggio di Elisabetta Rosi. Dall'intervento parlamentare in difesa di Giolitti in occasione dello scandalo della Banca Romana, alle iniziative riformatrici del ministro della giustizia in materia di procedura penale (a Gianturco si deve l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della grazia condizionale), all'attività penalistica dell'avvocato, rivisitata attraverso il parere *pro veritate* che Gianturco fu chiamato a rendere nel celebre processo Murri, emerge un profilo inedito, che arricchisce la già prismatica figura del giurista aviglianese, stimolando a proseguire le indagini.

Ferdinando Treggiari

PIETRO RESCIGNO

DUE CENTENARI

Sono lieto di tornare ad Avigliano, il paese che tra i tanti pregi ha quello di aver dato i natali a giuristi significativi della cultura italiana, Coviello, Stolfi, Ianfolla, Grippo (ricordati anche nelle pagine introduttive di Francesco Saverio Nitti alle opere di Gianturco), e ad Emanuele Gianturco che oggi celebriamo. Ho avuto in passato un'altra occasione di incontro con gli amici di Avigliano e ringrazio per il rinnovato invito il Comune e gli enti che hanno contribuito ad organizzare questa manifestazione.

La figura di Gianturco riguarda la politica del nostro paese, oltre che la cultura giuridica e il progresso sociale dell'Italia e in particolare del Mezzogiorno, e dunque tutti gli aspetti della vita italiana; si avverte perciò una certa familiarità con lui, a distanza di tempo dalla sua presenza nel nostro mondo di studi.

Quest'anno si celebrano i cento anni dalla morte e i centocinquanta dalla nascita (Gianturco visse un'esistenza breve ma intensissima); la vicinanza che avverto è dovuta a tanti motivi, non ultima la conoscenza che ho avuto modo di instaurare in questa occasione con i suoi nipoti, una circostanza di cui sono lieto e grato; decisivo è il ricordo della sua opera di giurista.

Quando ho voluto tentare l'esperienza di un manuale di diritto privato, e nelle poche notazioni ad apertura del libro ho evocato memorie strettamente personali, i maestri, la scuola, la mia famiglia, ho indicato due opere come i manuali della giovinezza e dell'impegno di studio di mio padre, ed erano i libri di Venzi e Gianturco. Mia madre era scomparsa da breve tempo, ed io formulai il voto che mio padre nel dono del manuale potesse ritrovare un segno della sua gioventù: perciò menzionavo Emanuele Gianturco ed il libro noto alle persone di quell'età come il "Gianturchino".

In un'altra iniziativa editoriale, non clandestina ma certamente non largamente pubblicizzata, la ristampa di classici visti come 'momenti del pensiero giuridico moderno' per le cure dell'editore Forni di Bologna, uno dei libri scelti grazie anche ai suggerimenti ed al sostegno di Severino Caprioli, storico sensibile a quei 'momenti', è stata la "Crestomazia dei casi giuridici" di Gianturco, introdotta da una 'lettura' critica di Treggiari, anch'egli attento cultore dei giuristi di quell'età.

Per legare ancora la mia presenza, oggi dovuta prevalentemente se non esclusivamente alla cortesia del Comune e degli altri organizzatori, al nome di Gianturco, dirò che ho avuto modo di citarlo pochi giorni or sono, quando a Napoli abbiamo reso omaggio a Gerardo Marotta fondatore dell'Istituto di studi filosofici; la bontà di un altro gruppo di amici ha voluto che pronunciassi brevi parole introduttive del seminario dedicato all'Europa ed alla cultura come suo fattore unificante al di là del profilo economico e di quello politico che sono, rispettivamente, l'uno meno rilevante, l'altro di difficile attuazione.

Di Gianturco ho ricordato allora un passaggio, tra i tanti veramente significativi, della sua opera, vale a dire la denuncia dei limiti della cultura giuridica italiana e della stessa nostra cultura generale, pur nell'anticipazione di posizioni che sarebbero poi maturate nel futuro. Con riguardo alle istituzioni giuridiche ed al difetto degli italiani di non coltivare istituzioni ricche di pregi, diceva Gianturco che i grandi italiani quali Machiavelli, Vico, Campanella e Giordano Bruno, a differenza di ciò che era accaduto in Germania con Kant, Hegel e Humboldt, non avevano avuto allievi né continuatori; e delle istituzioni giuridiche nate da antiche tradizioni, relativamente alla nostra incapacità di svilupparle e mantenerle e migliorarle, esprimeva un giudizio politico che dovremmo raccogliere e meditare a distanza di anni. Queste considerazioni non esauriscono il discorso, ma con il grande personaggio rivelano un

minore distacco, nel confronto con altri nomi del pensiero giuridico italiano.

Ho avuto già modo, sia pure con un breve intervento, di occuparmi di Gianturco per la celebrazione del centenario della morte e dei centocinquanta anni dalla nascita, nel luglio scorso, nella sala del refettorio della Camera dei Deputati, ed ho ricordato come a lui sia toccato un privilegio unico nella storia dei giuristi italiani, quando le sue opere sono state oggetto di una pubblicazione di cui ha preso l'iniziativa lo Stato italiano: certamente un onore a lui dovuto, ma che le affidava ad una forma di diffusione non destinata a garantirne una larga circolazione. Ed invero consegnare la riedizione di un autore alla Libreria dello Stato quasi sempre significa seppellirne anziché divulgarne l'opera scientifica; rimane tuttavia testimonianza di grande significato il fatto che lo Stato Italiano abbia ritenuto di assumere l'iniziativa, quasi a ravvisare negli scritti di Gianturco una sorta di monumento del pensiero giuridico, da visitare con reverente devozione. In tale prospettiva Guido Alpa, nel dirmi che non poteva partecipare a questa commemorazione, mi ha comunicato il proposito del Consiglio nazionale forense, in collaborazione con gli Enti locali, di realizzare rapidamente una ristampa di tutta o parte della produzione scientifica di Gianturco.

La raccolta del dopoguerra ha un pregio ulteriore nelle pagine di prefazione di Francesco Saverio Nitti, uomo dalla prosa generalmente fredda, arida, distaccata, e che invece ha dedicato a Gianturco, e il dato non è privo di rilievo, le pagine letterariamente più belle da lui scritte. Uomo dell'economia e della politica, e quindi non abituato ad un linguaggio raffinato, Nitti scrive su Gianturco pagine che meritano di essere lette; fuori di ogni retorica accosta alla figura di Gianturco ed alla propria quella di Giustino Fortunato al di là delle diverse origini, Gianturco di estrazione povera, Fortunato di famiglia ricca, Nitti di condizione che aveva incontrato alterne fortune e cadute.

Vi si trova il segno efficace della società italiana in quell'epoca; e per mettere in luce l'estrema versatilità di Gianturco e la capacità di dialogo Nitti ricorda la dedica che D'Annunzio ebbe a fargli di un suo dramma, e quindi l'interesse per un versante sempre presente alla sensibilità ed all'impegno di Gianturco, la musica e l'arte.

L'altra introduzione ha carattere più tecnico, dettata come è da un giurista che porta un nome celebre, e credo legato sia pure alla lontana alla importante famiglia dei Ferrara; Luigi Ferrara, meno noto degli altri giuristi che portano questo nome, era autore di un manuale di diritto privato 'attuale', come egli amò chiamarlo. Era infatti uomo certamente acuto e sensibile alla modernità; il suo saggio appare in verità segnato da toni retorici, di una solennità estranea al momento commemorativo, ma si rivela utile per ripercorrere l'*iter* scientifico e accademico di Gianturco. Ferrara ascrive una serie di meriti ad Emanuele Gianturco nel tracciare l'evoluzione della dottrina civilistica e della legislazione, mettendo in luce quanto Gianturco abbia contribuito a modificare il nostro sistema su punti nevralgici per la società civile e per le aspettative delle classi più umili.

Di Gianturco, come ebbi modo di accennare nella ricordata occasione di incontro, in ragione di talune impostazioni che pur restano valide e sulle quali dobbiamo ancora e sempre riflettere, vi fu (ed è forse il motivo per il quale si era pensato all'edizione nazionale delle sue opere all'inizio del secondo conflitto mondiale) un tentativo maldestro di 'appropriazione' da parte del regime politico del tempo. Il tentativo fu compiuto in ragione di nozioni ed anzi di un'impostazione generale che non ha nulla a che fare con il fascismo e che si riporta a ben diverse concezioni della società. Conviene restituire alla luce il senso e la prospettiva che Gianturco attribuiva alla formula del 'privato sociale', tra le più ricorrenti e felici del suo disegno.

La formula divenne, se non abituale, frequente presso i giuristi, soprattutto in quelli sensibili allo studio dei fenomeni di organiz-

zazione collettiva degli interessi; ma essa appare in Gianturco come una felice anticipazione del tutto originale e distinta dall'uso che con una diversità di accenti e di significato volle talora farne l'elaborazione fascista del diritto e dello Stato.

Il privato sociale di Gianturco non ha nulla da spartire con l'ideologia corporativa; tocca problemi allora attuali, e non tutti e non sempre definitivamente risolti nella società italiana. Nelle pagine di Gianturco vi sono intanto riflessioni assai profonde sul tema dell'eguaglianza; egli scrive che ha un senso relativo, se non a drittura offensivo e provocatorio, dire che tutti gli uomini sono uguali, nel senso che hanno eguale capacità, se poi l'eguaglianza proclamata viene fatta accettare come tale dal più povero degli individui come dal grande banchiere del mondo capitalista.

Gianturco è un anticipatore dei discorsi sul contratto di lavoro, ma egli non propone soluzioni che poi finiranno nella burocratizzazione e nella veste pubblicistica proprie del corporativismo; il suo è un discorso veramente innovatore, e persino eversivo rispetto al silenzio della legge del tempo a fronte di un fenomeno sociale così importante come il rapporto di lavoro.

Gianturco si occupa dei rapporti agrari, uno dei settori in cui si rinvenivano patti chiaramente lesivi della parità sostanziale e formale, e sottolinea l'esigenza di equilibrio nelle relazioni tra i soggetti, dopo aver denunciato l'assoluta negligenza di istituti preordinati a garantire un minimo di giustizia distributiva.

Gianturco si occupa, ed è un altro dei temi ricorrenti nella sua produzione, della tutela dei figli nati fuori del matrimonio. Certamente registriamo accenti che riproducono il modo di comportarsi e di reagire della società del suo tempo, e quindi ingenuità di linguaggio e talvolta asprezze di stile rispetto alla situazione delle donne sedotte ed abbandonate, per riprendere l'immagine del fenomeno che spesso ricorre nella sua prosa. Ciò che importa è che venga sollevato un tema che soltanto a distanza di molti decenni la riforma italiana

del diritto di famiglia affronterà in termini senza dubbio avanzati, per fornire finalmente appaganti risposte ad un vecchio problema della società italiana.

In realtà, rispetto alle vedute del suo tempo egli non ha la preoccupazione di essere 'classificato' nelle grandi ideologie che nel discorso politico servivano allora, e talvolta in maniera semplicistica e sbrigativa, a qualificare gli studiosi: su alcuni temi esplicitamente dichiara che non gli interessa ricevere una definizione in termini puramente politici. Così avviene quando studia gli istituti per i quali il principio dell'eguaglianza sostanziale è il motivo conduttore dell'indagine; e parimenti l'essere tacciato di cattolicesimo o a dirittura di clericalismo non lo spaventa quando conduce la sua convinta battaglia contro l'istituto del divorzio.

Se gli viene rivolta, sia pure in maniera garbata, la censura di antisemitismo, egli chiarisce che non vi è in lui intenzione alcuna di ragionare in termini di discriminazione razziale. Ma egli riteneva che molti giuristi ebrei fossero allora favorevoli al divorzio perché la risolubilità del vincolo apparteneva alla costruzione giuridica dell'istituto nell'ebraismo: una visuale fondata in verità su una discutibile comparazione del ripudio (presente anche nel mondo musulmano) col divorzio delle nostre civiltà.

È interessante notare, rispetto alle due posizioni socialista e cattolica, che egli si veda attribuire ora l'una ora l'altra, e tuttavia non le respinga con sdegno, disposto come è a riceverle e ad accettarle: che su certi temi si possano assumere posizioni che coincidono con quelle proprie di una ideologia non interessa ad un giurista che vuole parlare con sincerità, al di là degli schemi del suo tempo o di sempre.

In realtà Gianturco, credente sul piano delle convinzioni individuali, è però giurista di profonda laicità, come dimostra l'orientamento favorevole a che anche in Italia si proceda all'obbligatoria precedenza del matrimonio civile rispetto al matrimonio religioso, in una società e in un tempo in cui i due istituti erano

separati e destinati a realizzarsi in ordinamenti e realtà nettamente distinte.

Tra le cose rilette o scoperte di lui, vi è una pagina da non trascurare oggi che parliamo di Darwin e di evoluzionismo: si tratta di un discorso sull'evoluzione applicato al diritto. Riferendosi a quei giuristi che della legge dell'evoluzione vogliono fare applicazione al diritto, egli scrive in termini che in via di principio non sono di critica alla teoria, né al tentativo di trasporre sul piano delle scienze sociali il discorso degli evoluzionisti, ma ammonisce circa i limiti di una impostazione che pure ha tanti aspetti convincenti se non decisivi nel disegnare la nostra vicenda di uomini e il formarsi dell'intero universo.

Leggiamo in Gianturco: «È lecito notare che gli evoluzionisti cadono in una flagrante contraddizione, allorché pensano di poter accelerare o ritardare di un momento il fatale andare degli uomini, delle istituzioni e della natura. Essi possono soltanto intendere e spiegare l'evoluzione compiuta, ma non mai scemar le forze o darle più vigoroso impulso, se esse sono ancora sulla via del divenire. La riforma della nostra legislazione civile accadrà in quel momento che le è segnato dalle leggi fatali dell'evoluzione storica e il richiederla prima che l'evoluzione sia compiuta è per i discepoli di Darwin la più aperta contraddizione».

La frase è scritta nella tipica prosa di Gianturco, generalmente di estrema intelligibilità: forse non è una delle proposizioni di cui sia possibile penetrare a pieno il significato, ma non è privo di senso che egli prendesse posizione su un tema allora non avvertito con l'intensità e con il furore ideologico con cui oggi spesso viene proposto e trasferito alle scienze sociali in maniera semplificatrice. Il tema trova in Gianturco, nella sua cultura e nella sua umanità, uno sguardo sensibile nel valutarlo, ma altresì un principio di intelligente e profonda risposta.

UN PROFILO BIOGRAFICO*

SOMMARIO: 1. La vita. – 2. La formazione scientifica. – 3. Il socialismo giuridico. – 4. L'attività politica.

1. *La vita.*

In un'età in cui l'avvocatura e la cattedra giuridica costituiscono le vie maestre della formazione del ceto dirigente, la figura di Emanuele Gianturco offre gli elementi identitari più riconoscibili del giurista della “nuova Italia”, oltre a raccogliere in sé le vocazioni più caratteristiche del giureconsulto meridionale del suo tempo: privato docente di diritto civile nella Napoli patria delle scuole giuridiche private, professore universitario nella fase del rinnovamento della scienza civilistica italiana, prestigioso avvocato e abile statista di fronte all'aggravarsi della questione sociale.

Emanuele Gianturco nasce ad Avigliano, in provincia di Potenza, il 20 marzo 1857. Alla sua prima educazione provvede il fratello maggiore Giuseppe, insegnante e biografo di famiglia¹. Nel 1875 si trasferisce a Napoli e s'iscrive alla Facoltà di giurisprudenza e al Conservatorio musicale di S. Pietro a Maiella. Nella stessa setti-

*Con l'aggiunta dell'apparato di note, si riproduce il profilo pubblicato in *Contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto* (VIII Appendice dell'*Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*), a cura di P. Cappellini, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 413-416. Si ringrazia l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana per la cortese concessione. Alla bibliografia gianturchiana di seguito citata deve oggi aggiungersi il profilo di A. MAZZACANE, *Emanuele Gianturco avvocato, professore e statista*, in *Rileggere i Maestri*, 2, a cura di M. Tedeschi e A. Mazzacane, Cosenza 2012, pp. 29-57.

¹ G. GIANTURCO, *La mia famiglia dal 1840 al 1890*, Napoli 1916, rist. Venosa 1987.

mana del luglio del 1879 consegue sia il diploma in composizione² sia la laurea in giurisprudenza, con la dissertazione *Sulle fiducie nel diritto civile italiano*, sotto la guida di Giuseppe Polignani e di Diego Colamarino. Dal Polignani viene avviato alla pratica forense e alle prime prove scientifiche: recensioni, note a sentenze e saggi, pubblicati nella rivista napoletana «Il Filangieri».

La pubblicazione nel 1882 della tesi di laurea gli vale il titolo di privato docente di diritto civile, ottenuto nello stesso anno a Napoli grazie anche all'aiuto di Giustino Fortunato. Il titolo gli consente di aprire, come era tradizione nella città partenopea³, una scuola privata di diritto civile, destinata a diventare tra le più frequentate di Napoli e nella quale si formeranno, tra gli altri, Vincenzo Simoncelli, Nicola Stolfi, Nicola e Leonardo Coviello. Tra il 1885 e il 1887 vince, ma rifiuta, le cattedre di diritto civile nelle università di Perugia, Macerata e Messina, preferendo continuare l'insegnamento privato a Napoli, città a cui è legato da sempre più assorbenti impegni di avvocato.

Tra il 1884 e il 1886 pubblica i testi didattici e scientifici per i quali andrà celebre e che gli valgono nel 1889 la nomina alla cattedra di diritto civile nell'Università di Napoli, che dal 1892 terrà da ordinario.

Il 1889 è anche l'anno della sua elezione alla Camera dei deputati, nel seggio del III collegio di Basilicata lasciategli libero da Francesco Crispi e conquistato anche col sostegno del giovane Francesco Saverio Nitti, che nell'autunno di quello stesso anno

² Dopo la morte saranno raccolte le sue *Opere musicali*, Firenze 1912.

³ Sulle scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento cfr. A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa in età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli 1994, pp. 79-113; Id., *A jurist for united Italy: the training and the culture of Neapolitan lawyers in the nineteenth century*, in *Society and professions in Italy 1860-1914*, a cura di M. Malatesta, Cambridge 1995, pp. 80-110.

entrerà a collaborare nel suo studio legale. Gianturco sarà in seguito sempre rieleto deputato e ricoprirà numerosi e importanti incarichi di governo: sottosegretario di Stato alla Giustizia nel primo governo presieduto da Giovanni Giolitti (15 maggio 1892-15 dicembre 1893), ministro dell'Istruzione pubblica (10 marzo 1896-18 settembre 1897) e poi di Grazia e giustizia e dei culti (18 settembre-4 dicembre 1897) nel secondo governo di Antonio Di Rudinì, vicepresidente della Camera dei deputati dal giugno 1899, nuovamente guardasigilli nel governo di Giuseppe Saracco (24 giugno 1900-15 febbraio 1901) e infine ministro dei Lavori pubblici nel terzo governo Giolitti, dal 29 maggio 1906 alla morte, avvenuta a Napoli il 10 novembre 1907, all'età di cinquant'anni.

Già all'indomani della morte e poi, più intensamente, negli anni del regime fascista, in cui prende avvio il progetto di edizione nazionale delle sue *Opere giuridiche* (realizzato nel 1947)⁴ – si sviluppa una fitta letteratura d'intonazione celebrativa e apologettica⁵, indirizzata, da un lato, a esaltarne l'opera scientifica all'insegna del «primato» della tradizione giuridica italiana sul «praticismo» della dottrina francese e sull'«astrattismo dogmatico» della scuola tedesca; dall'altro, a cogliere nel suo solidarismo «precursore» e nella sua sollecitazione del «compito sociale dello Stato» una valenza ideologica, che la dottrina del fascismo non esiterà a sfruttare per alimentare retoricamente il suo progetto di composizione autoritaria dei conflitti sociali⁶.

⁴ E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, 3 voll., Roma 1947. Gli scritti minori erano stati raccolti, quando Gianturco era ancora in vita, nel volume di *Scritti vari (1880-1905)*, Napoli 1906. Poco dopo la morte erano stati pubblicati i *Discorsi parlamentari*, Roma 1909.

⁵ F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1987, pp. 47-61.

⁶ A. ROCCO, *Emanuele Gianturco* [1926], in *Id.*, *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, II, Roma 1933, pp. 389-404.

2. La formazione scientifica.

All'esempio del maestro Giuseppe Polignani – avvocato e professore di diritto romano a Napoli dal 1863 al 1882, fra i primi traduttori ottocenteschi di manuali tedeschi di Pandette, già allievo della scuola privata di Roberto Savarese e di Giuseppe Pisanelli⁷ – possono essere ricondotte le principali attitudini scientifiche di Gianturco: l'attrazione verso la cultura giuridica tedesca, che fascinerà la sua e le generazioni accademiche successive; l'«invenzione» del binomio scientifico-didattico costituito dal libro istituzionale e dalla raccolta di casi pratici, inteso simultaneamente ad irrobustire la preparazione teorica dello studente e a gettare un ponte tra mondo dell'università e mondo delle professioni; l'osmosi tra l'avvocatura e la cattedra giuridica, che, grazie anche all'esperienza formativa delle scuole private di diritto, ancora fiorenti a Napoli dopo l'Unità, quel ponte contribuiva costantemente a sostenere⁸.

Frutto di queste convergenti inclinazioni sono i tre libri che Gianturco pubblica in rapida successione. Il primo è il volumetto di esercitazioni didattiche su casi pratici, la *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*⁹, primo libro di casi giuridici ad uso didattico pubblicato in Italia nell'età del codice civile unitario, ideato e redatto sulla

⁷ F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento*, cit., pp. 83-88; ID., *Itinerari della casistica. La Crestomazia di Emanuele Gianturco fra modelli illustri e nuove istanze*, in E. GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* [1884], rist. anast. Bologna 1989, p. XX.

⁸ F. TREGGIARI, *Il ruolo degli avvocati nella formazione del giurista (secoli XVIII-XIX)*, in «Rassegna forense», 1998, pp. 99-117.

⁹ Napoli 1884; 1885; 1892. Su quest'opera cfr. F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit.; E. STOLFI, *Il sistema e il caso. La civilistica lucana dell'Ottocento fra modello pandettistico e tecniche giurisprudenziali romane*, in L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*. Con una Introduzione di G. CIANFEROTTI, Avigliano 2007; ID., *Quaestiones iuris: casistica e insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento*, in *Studi in onore di Generoso Melillo*, Napoli 2009, pp. 1239-1275; oltre al saggio dello stesso Stolfi contenuto in questo volume.

traccia dei celebri esempi offerti in Germania da Rudolf von Jhering¹⁰, a cui la *Crestomazia* è entusiasticamente dedicata.

La raccolta di casi (58 in tutto: accanto ad alcune *quaestiones* di giuristi medievali, vengono ripresi casi giudiziali e formulati casi fittizi; ma il piano dell'autore, poi non realizzato, era di far seguire a questa ulteriori raccolte) era stata progettata da Gianturco per essere coordinata con il contenuto delle sue *Istituzioni di diritto civile italiano* «esposte sistematicamente», pubblicate in quegli stessi mesi¹¹. Anche questo libro – che resterà limitato alla *Parte generale* e al diritto di famiglia e che nell'edizione del 1892 cambierà titolo in *Sistema del diritto civile italiano* – è dedicato da Gianturco ad un giurista di lingua tedesca, Josef Unger, al cui *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*¹² l'opera italiana si rifà dichiaratamente, nella concezione e nei contenuti¹³.

Il modello euristico e didattico risultante dal binomio tra la teoria «dommaticamente esposta» nel manuale istituzionale e la pratica dell'esercizio sui casi, intesa come riprova e necessario «complemento» della teoria, si manteneva sostanzialmente fedele ai canoni pandettistici, sebbene l'invocazione della «felice unione della teoria con la pratica, come nei bei tempi della giurisprudenza romana»¹⁴ e la condanna delle astrazioni concettuali e delle «vuote

¹⁰ R. JHERING, *Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen*, Leipzig 1847; Jena 1870²; ID., *Die Jurisprudenz im täglichen Leben*, Jena 1870. Cfr. F. TREGGIARI, *Sistematica e metodo del caso come tecniche complementari d'istruzione giuridica: maestri tedeschi ed epigoni italiani dell'Ottocento*, in *Per una riflessione sulla didattica del diritto*, a cura di V. Cerulli Irelli e O. Roselli, Milano 2000, pp. 105-131 e in *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, a cura di N. Picardi, B. Sassani, F. Treggiari, Napoli 2001, pp. 431-457.

¹¹ Napoli 1885; 1892².

¹² 6 voll., Leipzig 1856-1864.

¹³ In F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., pp. XL-XLVI, l'edizione del carteggio tra Gianturco e Unger.

¹⁴ E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia. Consi-*

categorie» della scienza giuridica – ribadita sulla scia delle pagine polemiche del *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz* (1884) di Jhering, lette nella copia che lo stesso autore tedesco aveva sollecitamente trasmesso al suo ammiratore italiano¹⁵ – manifestavano un prudente approccio al dato costruttivo e un non retorico richiamo all’esperienza della prassi, intensamente vissuta dal Gianturco avvocato e docente privato¹⁶.

Se la coppia didattica costituita dal libro sistematico e dal complementare libro di casi non sarebbe riuscita ad inaugurare un metodo e un genere in Italia, il manuale giuridico «elementare» per la scuola troverà invece nell’opera di Gianturco il suo esempio precorritore. Nel 1886, a un anno dall’introduzione nel piano di studi delle facoltà di giurisprudenza del nuovo insegnamento di Istituzioni di diritto civile, Gianturco pubblica, nella fortunata collana dei *Manuali giuridici* dell’editore fiorentino Piero Barbera, una più agile e completa versione delle sue *Istituzioni di diritto civile*: un testo didattico – anzi un «capolavoro di chiarezza, di precisione, di brevità», ne scriverà Francesco Nitti¹⁷ –, che con le sue numerose edizioni e ristampe sarà tra i più fortunati manuali giuridici italiani, vigente il codice Pisanelli¹⁸.

derazioni [1881], in ID., *Opere giuridiche*, cit., I, p. 10; ID., *Sistema di diritto civile italiano* [Napoli 1885; 1892], in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, p. 29.

¹⁵ E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., II, p. 71.

¹⁶ F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit.; G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco: giuslavoristi e romanisti alla ricerca dell’identità*, in L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto*, cit.; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, p. 182; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, p. 73.

¹⁷ Nella sua prefazione a E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., I, p. XI.

¹⁸ G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 178 ss.

Con questi suoi tre sussidi didattici, di diverso spessore ma di convergente finalizzazione, Gianturco metteva in opera i propositi espressi anni prima dalle pagine de «Il Filangieri»¹⁹, intervenendo sulle condizioni della scienza civilistica italiana a sedici anni dalla promulgazione del codice civile unitario. Ritenuto quasi uno spartiacque nella storia giuridica del nostro Ottocento – per via della condanna dei troppi «commentari esegetici, infarciti di citazioni» circolanti in Italia e l'auspicio di una trattazione sistematica del diritto civile idonea a «colmare le lacune dei nostri codici sui principii fondamentali del nostro diritto» –, questo scritto sullo stato degli studi italiani di diritto privato, più che additare astratte opzioni metodologiche, invitava a considerare le esigenze concrete dell'insegnamento, a rimediare alla mancanza di una buona manualistica per la scuola e a rimarcare la necessità per la scienza giuridica di mantenere uno stretto rapporto con la pratica del diritto²⁰.

La dissertazione di laurea *Sulle fiducie nel diritto civile italiano*, licenziata per le stampe in quegli stessi mesi²¹, testimoniava, del resto – e proprio con riguardo alla trattazione di uno specifico e controverso istituto successorio assai diffuso nei secoli precedenti, ma che il codice civile del 1865 aveva pressoché espulso dal suo sistema –, l'ancoramento di Gianturco alla tradizione dottrinarica e forense pre-codici-

¹⁹ E. GIANTURCO, *Gli studii* [1881] cit., in Id., *Scritti vari*, cit., pp. 74-105; Id., *Opere giuridiche*, cit., I, pp. 3-19.

²⁰ A. MAZZACANE, *Emanuele Gianturco*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, VI, Milano-Roma 1989, p. 468; F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento*, cit., pp. 101 ss.; P. BENEDEUCE, *Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della «scienza italiana»*, in *L'esperienza giuridica*, cit., pp. 297-364; G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, ivi, pp. 155-165; cfr. a riguardo le osservazioni di L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), p. 218 s.

²¹ Napoli 1882; rist. nel 1884 in appendice alla traduzione italiana dei *Principes de droit civil* del belga François LAURENT.

stica. In questa stessa chiave può trovare spiegazione anche la sua ferma difesa delle tradizioni giudiziarie locali contro il progetto di Cassazione unica²².

All'impegno politico che caratterizza la seconda fase della sua vita (1889-1907) corrisponde una flessione della produzione scientifica. Di questi anni, oltre ad alcuni brevi studi, sono da segnalare soprattutto le raccolte delle lezioni universitarie di diritto civile, pubblicate a cura degli allievi²³.

3. *Il socialismo giuridico.*

Sebbene le opere civilistiche di Gianturco non siano del tutto impermeabili a considerazioni politiche e ad auspici di riforme²⁴, è soprattutto nei suoi interventi oratori come parlamentare e ministro che i temi della questione sociale si traducono nella critica, comune a non pochi altri giuristi della sua generazione, del liberismo economico e dell'individualismo del codice civile.

La critica 'sociale' del diritto privato codificato è già nella breve *Lettera agli elettori* del 20 aprile 1889, che prepara la sua elezione alla Camera²⁵; ma ispira soprattutto la prolusione accademica napoletana del 1891 su *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*²⁶, un discorso che gli farà guadagnare la fama di precursore del 'socialismo giuridico'²⁷. La critica dell'«individualismo

²² F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento*, cit., pp. 79-80.

²³ E. GIANTURCO, *Dei diritti reali*, Napoli 1892; ID., *Del diritto delle successioni*, Napoli 1893; ID., *Diritto delle obbligazioni*, Napoli 1894; ID., *Contratti speciali*, 3 voll., Napoli 1904-06; poi in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, pp. 315-563; III, pp. 237-626.

²⁴ E. GIANTURCO *Opere giuridiche*, cit., II, pp. 12 ss.

²⁵ E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, cit., pp. 1-2.

²⁶ E. GIANTURCO *Opere giuridiche*, cit., II, pp. 262-269.

²⁷ M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», III-IV (1974-75), 2, pp. 957-962; C. VANO, *Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e*

astratto e disorganico» e delle «crudeli leggi della concorrenza» gli fanno invocare il «compito sociale dello Stato» e «la sua missione di protettore dei deboli»²⁸ e sollecitare le novità legislative più urgenti: il contratto di lavoro, la riforma dei patti agrari, la repressione dell'usura.

Nel 1893 contribuisce all'istituzione dei collegi dei probiviri dell'industria²⁹, a cui nel 1902, in occasione della conferenza tenuta presso il Circolo giuridico di Napoli, riconoscerà il merito d'essere una «giurisprudenza *progressiva* [...], che supplisce e conforma ai nuovi bisogni la legge [...], compiendo veri miracoli di intuizione giuridica», ma insufficiente da sé sola a risolvere i problemi del lavoro, a cui solo una organica legislazione sul contratto di lavoro avrebbe potuto provvedere³⁰.

Tra il 1893 e il 1894 promuove la costituzione della Commissione governativa per la riforma dei contratti agrari e del contratto di lavoro, i cui risultati esporrà nella citata conferenza napoletana del 1902, commentandone i punti salienti: la definizione generale di lavoro subordinato (da cui restavano esclusi il lavoro domestico

Novecento: alle origini del contratto collettivo di lavoro, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1986, pp. 127-132; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 44; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I. *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano 2006, pp. 112-126; L. GAETA, *Emanuele Gianturco, il lavoro e il codice mancato*, in L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto*, cit., pp. 41-48.

²⁸ Vedi già E. GIANTURCO, *Sistema* [1885], in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, p. 17.

²⁹ Sull'opera di queste magistrature cfr. E. REDENTI, *Sulla funzione delle Magistrature industriali. Introduzione*, in ID., *Massimario della giurisprudenza dei Probi-viri* [Roma 1906], a cura e con un'Introduzione di S. CAPRIOLI, Torino 1992; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I, cit., pp. 355-413; C. LATINI, *L'«araba fenice». Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 35 (2006), pp. 680 ss.

³⁰ E. GIANTURCO, *Sul contratto di lavoro* [1902], in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, p. 271.

e l'impiego pubblico); l'obbligo del datore di lavoro di «vigilare, con la diligenza del buon padre di famiglia», sulla salute del lavoratore; la contrattualizzazione dell'obbligo di garantire i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro (obbligo introdotto dalla legge 17 marzo 1898, che aveva istituito il regime dell'assicurazione obbligatoria); il recesso dal contratto, che coinvolgeva «la grave questione degli scioperi», lasciando però alla giurisprudenza il riconoscimento delle sue giuste cause³¹.

Il riformismo sociale propugnato da Gianturco – un riformismo ‘dall’alto’, governato da uno Stato non più «indifferente», ma ostile al socialismo, definito «minaccioso», «della cattedra, della Chiesa e della piazza, inneggiante allo Stato onnipotente, monopolizzatore e distributore degli strumenti di lavoro»³² –, seguiva le linee tipiche del conservatorismo riformatore, che nella risposta legislativa alle più urgenti questioni sociali coglieva piuttosto la finalità di prevenzione dei radicalismi e delle sovversioni dell'ordine costituito, affidando allo Stato il compito di realizzare una «grande opera di *pacificazione sociale mercé il diritto*»³³, dichiaratamente ispirata al modello bismarckiano³⁴.

³¹ E. GIANTURCO *Opere giuridiche*, cit., II, p. 278; C. VANO, I “*problemi del lavoro*” e la civilistica italiana alla fine dell'Ottocento: il contributo di Emanuele Gianturco, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 169; L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano 1994, p. 285; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I, cit., pp. 203-227; L. GAETA, *Emanuele Gianturco, il lavoro e il codice mancato*, cit., pp. 48-57.

³² E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., II, p. 265.

³³ E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., II, p. 281.

³⁴ A. CARDINI, *Statualismo giuridico e riformismo conservatore nel liberalismo di Emanuele Gianturco ministro giolittiano*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 248; A. MAZZACANE, *Emanuele Gianturco*, cit., p. 468.

4. *L'attività politica.*

Numerose sono le riforme promosse da Gianturco nei diciotto anni del suo impegno di parlamentare e di ministro. Suoi sono, tra gli altri, i disegni di legge sulla ricerca della paternità (1892), sulla condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte (1897) e sulla repressione dell'usura (1900), mentre sempre decisa e appassionata è la sua opposizione ai progetti di legge sull'introduzione del divorzio, in difesa dell'«organismo etico della famiglia»³⁵.

Altri suoi disegni di legge riguardano istituti e ordinamenti legislativi particolari: la procedura dei piccoli fallimenti e del concordato preventivo (1897); la riforma del procedimento sommario (1897 e 1900); il domicilio coatto (1900), che proponeva di sostituire con le non meno pesanti misure restrittive della vigilanza speciale, della relegazione e della deportazione a tempo indeterminato; l'ordinamento giudiziario (1900); la pubblicità dei diritti immobiliari (1905); l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie (1907). Merita attenzione anche il suo disegno di legge di riforma universitaria (1897), con cui si proponeva di restituire alla docenza privata le libertà e le prerogative godute ai «bei tempi» degli antichi studi privati napoletani, caratterizzandone, rispetto alla docenza ufficiale, il ruolo di educazione alle professioni³⁶.

Gianturco manifesta favore nei confronti della sanguinosa repressione dei tumulti milanesi del maggio 1898 – circostanza nella quale viene violentemente contestato dagli studenti dell'Università di Napoli – sostenendo decisamente i provvedimenti restrittivi delle libertà di associazione, di stampa e di sciopero presi dal governo del generale Pelloux (1898-1900) e poi trasfusi nel d.l. 22 giugno 1899, n. 227. Schierato nelle file dell'opposizione conservatrice all'epoca del governo Zanardelli (1901), polemizza contro la politica liberale

³⁵ E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, cit., I, pp. 184-189; II, pp. 19-27.

³⁶ E. GIANTURCO, *Discorso pronunciato in Isernia dal Ministro della Pubblica Istruzione il 16 marzo 1897*, in ID., *Discorsi parlamentari*, cit., p. 25 s.

del governo nei confronti della grande ondata di scioperi agrari e industriali d'inizio secolo.

Poco felici sono anche i due provvedimenti censori presi come ministro dell'Istruzione pubblica: il primo, nell'aprile 1896, contro Maffeo Pantaleoni, che induce il collega della facoltà di Napoli a trasferirsi a Ginevra; il secondo contro Antonio Labriola, per il suo discorso all'università di Roma del novembre di quello stesso anno, poi stampato e presentato da Benedetto Croce come «uno dei più elevati che si sieno mai sentiti nelle aule universitarie»³⁷.

Dopo il tentativo dei primi mesi del 1906 di costituire a Napoli un'aggregazione politica di deputati meridionali di stampo liberal-conservatore³⁸, nel maggio di quell'anno Gianturco viene chiamato da Giolitti al ministero dei Lavori pubblici. Pur restando in polemica con alcuni indirizzi del governo, in particolare a proposito della delicata questione dell'insegnamento religioso, lavora alacremente ai complessi problemi giuridici ed economici della statizzazione delle ferrovie, conducendola in porto in pochi mesi d'intenso lavoro parlamentare e a prezzo di un enorme sacrificio fisico, già sofferente per il cancro alla gola che lo avrebbe portato di lì a poco alla morte.

³⁷ A. LABRIOLA, *L'università e la libertà della scienza*, a cura di S. Miccolis, Torino 2007, p. 5.

³⁸ U. GENTILONI SILVERI, *Conservatori senza partito. Un tentativo fallito nell'Italia giolittiana*, Roma 1999, pp. 74-79.

ALCUNE OSSERVAZIONI CIRCA METODO CASISTICO
E INSEGNAMENTO GIURIDICO
IN EMANUELE GIANTURCO

1. La *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* di Emanuele Gianturco, apparsa nel 1884 e meritoriamente ripubblicata nel 1989, è un'opera singolare quanto significativa, dalla quale continuano ad affiorare, a ogni lettura, spunti per riflettere su tecniche di ricerca e di insegnamento messe a punto, o almeno sperimentate, nella civilistica italiana di fine Ottocento. Dopo gli importanti studi che ad essa ha dedicato Ferdinando Treggiari – vi faremo riferimento più volte –, credo che una modalità di indagine capace di offrire prospettive (almeno in parte) nuove possa essere costituita solo da un minuzioso lavoro di scavo: un esame 'a campione', dedicato a un singolo caso, in grado però di gettare qualche luce anche su aspetti più generali.

Tale mi sembra, in effetti, la trentesima fattispecie¹ che incon-

* Questo contributo – col quale si proseguono ricerche su Gianturco e altri giuristi lucani dell'Ottocento, già sfociate nel volumetto L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco. Con una Introduzione di Giulio Cianferotti*, Avigliano 2007 – costituisce la puntuale trascrizione (pur con qualche approfondimento, e l'ovvia aggiunta di un minimo apparato bibliografico) della relazione tenuta ad Avigliano il 16 novembre 2007. Un particolare ringraziamento va da parte mia agli organizzatori di quest'incontro, e ai maestri e colleghi con cui, in quell'occasione, ho potuto discutere alcuni profili del lavoro qui edito, nonché all'amico Paolo Cappellini, la cui disponibilità a dialogare su qualsiasi problema storico-giuridico è pari solo alle sue sconfinite competenze. Il presente contributo è apparso, con un titolo lievemente diverso e alcune modifiche, anche negli *Studi in onore del Prof. Generoso Melillo* e nel primo numero della rivista *Teoria e Storia del Diritto Privato*.

¹ Mi occorrerà più volte, in queste pagine, di impiegare il vocabolo 'fatti-

triamo in quel testo, e che è così descritta:

Olga, passeggiando in un giardino in S. Canciano nel Veneto, nel luglio 1873, cadde in deliquio.

Una famiglia, che abitava lì vicino, l'accoglie in casa, e manda pel medico². Questi si accorge, che costei è colta dal colera. Quella famiglia fugge, e l'inferma rimane con la madre e con la sorella.

Ella guarì, ma le sue congiunte morirono per la detta malattia.

La Commissione sanitaria fece togliere l'intonaco alle mura, ed eseguire quant'altro giudicò opportuno per disinfettare le stanze. Anche i mobili furono distrutti.

Una certa Olivieri era proprietaria di quella casa, e l'aveva locata al Prof. Pick, il quale l'aveva sublocata a quella famiglia. Pick cita la locatrice, perché rimetta la casa in buono stato locativo. Ella si rifiuta.

specie' sostanzialmente come sinonimo di 'caso', pur consapevole che il primo termine indica, in senso proprio, un modello di fatto e non un concreto accadimento (così che dovremmo considerare tautologico il sintagma «fattispecie astratta» e contraddittorio quello «fattispecie concreta»: cfr. L. LANTELLA-M. DEGANELLO-E. STOLFI, *Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico*, Torino 2004 [rist. integrata e corretta 2007], p. 174 s.): oltre che adeguarmi a un uso linguistico corrente, intendo così anche alludere alla stilizzazione che, almeno in parte, i singoli accadimenti conoscevano nella rielaborazione ad uso didattico del Gianturco, e anche al valore esemplare che l'autore assegnava loro, quali occasioni di approfondimento e riscontro – ipotesi la cui analisi «dovesse essere il necessario complemento della teoria, dommaticamente esposta nelle mie *Istituzioni di diritto civile italiano*», ma «alla cui risoluzione bastassero i principi esposti nelle suddette mie Istituzioni», come leggiamo in E. GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* (Napoli 1884 [ristampa, con una *Lettura* di F. TREGGIARI, Bologna 1989]), p. 16.

² Significativa l'estrema vicinanza di questa prima parte della fattispecie con le battute iniziali di un caso che rinveniamo nella *Jurisprudenz im täglichen Leben jberinghiana* (apparsa, come vedremo, nel 1870 e tradotta in italiano, già l'anno successivo, da Filippo Serafini): precisamente l'XI, su cui già si è soffermato F. TREGGIARI, *Sistematica e metodo del caso come tecniche complementari d'istruzione giuridica: maestri tedeschi ed epigoni italiani dell'Ottocento, in Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, a cura di N. Picardi, B. Sassani, F. Treggiari, I, Napoli 2001, p. 446 s.

Chi deve ristorare codesto danno? L. 2 § 3 Dig. de lege Rhodia de jactu 14, 2³.

La nota a pie' di pagina avverte che non si tratta di un'ipotesi inventata, o rinvenuta nella prassi⁴, dallo stesso Gianturco, ma di uno di quei casi già raccolti dal suo maestro Giuseppe Polignani, la cui pubblicazione era stata impedita dalla morte di quest'ultimo⁵. Sin dalla *Prefazione*, in effetti, Gianturco avvertiva come nella sua *Cresto-*

³ Si veda E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 31 s.

⁴ Come avviene col caso XLIII (sentenza della Corte di Appello di Roma: E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 37) e XLVII (sentenza della Corte di Cassazione di Roma: E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., pp. 40 ss.). Circa la più che probabile provenienza giudiziale di altri casi, cfr. F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica. La Crestomazia di Emanuele Gianturco fra modelli illustri e nuove istanze: Lettura alla ristampa* di E. GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici*, cit., p. XXXIV s. e nt. 75 (il quale, peraltro, ricorda anche la convinzione del Simoncelli secondo cui ai casi «escogitati con abilità» da Jhering e Gianturco, a fini didattici sarebbero sempre da preferire ipotesi reali, desunte da sentenze di magistrati: *op. cit.*, p. XXXVII).

⁵ Cfr. E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 15 s. (ove peraltro si annunciava una pubblicazione, ad opera dei figli, dei casi raccolti dal Polignani, – cosa che però non sembra sia avvenuta: se ne dispiaceva più tardi N. STOLFI, *Crestomazia di casi giuridici* [Salerno 1911], p. 3 nt. 1; non si trova menzione di quella raccolta di casi anche nel necrologio di N. De CRESCENZIO, *Giuseppe Polignani*, in «Archivio Giuridico», 31 [1883], pp. 342 ss.; ne parla senz'altro come di una «raccolta ancor oggi inedita» F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., p. XXXV). Su Polignani (1825-1882) avremo occasione di tornare: nato a Monopoli e formatosi a Trani e poi a Napoli, romanista e civilista, allievo di Roberto Savarese, collaboratore nella professione forense di Giuseppe Pisanelli, traduttore di Marezoll e Thibaut, egli fu titolare a Napoli, dal 1863, della cattedra di Pandette, sulla quale gli succedettero prima Nicola De Crescenzo e poi Carlo Fadda. Su di lui, per tutti, F. CASAVOLA, *Professori di Napoli 1860*, in «Labeo», 7 (1961), p. 38 s.; F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1987, pp. 80 ss. (che vede nella «biografia intellettuale del romanista pugliese ... quasi un'anticipazione delle idee e dell'opera» di Gianturco: *op. cit.*, p. 80); A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica nell'Ottocento napoletano*, Bari 1999, spec. pp. 39 ss., 152.

maz̃ia confluissero, oltre a quelli da lui stesso creati e aggiunti, «casi giuridici, racchiusi nelle opere degli antichi glossatori e dei moderni insegnanti, purché fossero atti a servire all'insegnamento del diritto civile italiano»⁶. Così, accanto al nome di Polignani, compare fra gli altri quello di autori di *quaestiones* lontane di secoli, ma evidentemente stimate ancora utili per scopi didattici, quali Pileo (Pillio) e Roffredo⁷.

E tuttavia è proprio del romanista di origine pugliese il lascito più cospicuo: su cinquantotto casi sono infatti sette, compreso il nostro, quelli che Gianturco traeva dalla raccolta redatta da Polignani nei suoi ultimi anni di insegnamento⁸: questioni che fra l'altro si caratterizzano tutte (con la sola eccezione del caso XII) per essere fra le pochissime a chiusura delle quali vengano segnalati i riferimenti normativi dal cui esame desumere il principio applicabile alla fattispecie⁹, accompagnati talvolta da indicazioni bibliografiche¹⁰. Il caso (XXX) che abbiamo trascritto presenta però l'ulteriore particolarità di essere, fra quelli in cui siano menzionate solo le norme cui richiamarsi¹¹, l'unico in cui queste ultime siano esclusivamente costituite da un passo dei *Digesta* giustiniane¹².

⁶ Così E. GIANTURCO, *Crestomaz̃ia*, cit., p. 16.

⁷ Al primo risalgono i casi VI, XVI e XVII, XXI (cfr., rispettivamente, E. GIANTURCO, *Crestomaz̃ia*, cit., pp. 23, 26 e 27 s.); al secondo il caso VII (cfr. E. GIANTURCO, *Crestomaz̃ia*, cit., p. 23).

⁸ Oltre al XXX, risalgono a Polignani i casi I, II, XII, XVIII, XXIII e XXVI (cfr., rispettivamente, E. GIANTURCO, *Crestomaz̃ia*, cit., pp. 21, 22, 24 s., 26 s., 28, 29 s.).

⁹ Così nei casi II, XVIII, XXIII (oltre che, pur con la particolarità che segnaleremo fra breve, nel caso XXX).

¹⁰ Come nei casi I e XXVI.

¹¹ Qualcosa di analogo è infatti riscontrabile anche per il caso XXVI, per il quale gli allievi erano però indirizzati anche alla lettura di Vinnius, Pothier e Duranton: si veda E. GIANTURCO, *Crestomaz̃ia*, cit., p. 30.

¹² Richiamato, come abbiamo visto, quale *'lex'*, secondo una modalità di citazione dei passi digestuali che non appariva più scontata e che, in Germania, era già stata oggetto di disputa tra Savigny e Hugo (sul punto, per tutti, P. CAPPELLINI,

Il dato non è, di per sé, di quelli che possano troppo stupire¹³, e non sarebbe da solo sufficiente per giustificare l'interesse che, agli occhi dello studioso dei diritti antichi, può rivestire questa pagina della civilistica ottocentesca. Che i frammenti della letteratura giurisprudenziale romana, selezionati e assemblati come tasselli di un unico mosaico¹⁴ – voci di un discorso percepito come compatto e unitario, capaci di dar vita a una silloge (quasi un moderno codi-

Systema iuris. II. Dal sistema alla teoria generale, Milano 1985, pp. 45 ss.).

¹³ Addirittura, in alcune opere di tenore simile apparse in Germania (ove peraltro – giova ricordarlo – non era in vigore un codice civile) gli unici riferimenti normativi erano proprio al *Corpus iuris civilis*: penso in particolare alla raccolta di casi (su cui già si soffermava N. STOLFI, *Crestomazia di casi giuridici*, cit., p. 3 nt. 2, da cui traggio la citazione) di HESS, *Achtzehn Civilrechtsfälle mit Entscheidungen nach römischem Recht als Beitrag zum Pandekten-Practicum und Repetitorium für den Gebrauch beim academischen Studium und zur Einführung in die juristische Praxis*, Coburg 1874.

¹⁴ L'immagine – e il sotteso paragone con le tecniche musive di età giustiniana e bizantina – è assai risalente e diffusa: cfr., per tutti, A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, p. 9. Fra XVIII e XIX secolo proprio la struttura che, nel salvarne le testimonianze (stimate) più rilevanti, Giustiniano impresse al materiale degli antichi *prudentes*, avrebbe favorito il mito savignyano della fungibilità dei giuristi romani, asettici e interscambiabili artefici di un calcolo giuridico (così soprattutto in *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*⁸, Heidelberg 1840, rist. 1967, p. 157: al riguardo si veda la bibliografia che indicavo in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*. I. *Trasmissione e fonti*, Napoli 2002, p. 9 s.). Peraltro una prospettiva simile ricorreva – praticamente negli stessi termini, a parte il curioso riferimento al «reggimento di Calmucchi» – anche in N.T. VON GÖNNER, *Ueber Gesetzgebung und Rechtswissenschaft in unserer Zeit*, Erlangen 1815, p. 277 (ma si veda già il § 49 della *pars specialis* di G.W. LEIBNIZ, *Nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae* [1667], che consulto dal *Thesaurus iurisprudentiae iuvenilis opuscula et institutiones*, I, Neapoli 1754), così come affiora nella vecchia metafora ripresa da G. HUGO, *Lehrbuch der Geschichte des Römischen Rechts*², Berlin 1799, p. 352 s., che si riferiva ai *Digesta* come a una commedia il cui autore (Giustiniano) non parla mai direttamente, ma si nasconde dietro svariati personaggi, tutti però partecipi della stessa trama. In generale, circa il rapporto fra Giustiniano e i giuristi «classici», per tutti, G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, pp. 141 ss., e più di recente A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 6 ss.

ce) di immediata e diretta valenza normativa –, avessero conosciuto una vigenza lunghissima, ben oltre il mondo che ne aveva costituito l'originario contesto¹⁵, è cosa notissima. E lo è altrettanto la circostanza che, anche dopo la comparsa dei codici ottocenteschi¹⁶, la «Aktualisierung» delle fonti romane non aveva perduto tutto il suo significato, e che anzi proprio nel cuore della scienza giuridica (quella tedesca) che più compiutamente stava attuando questa «attualizzazione», si registrarono le svolte più rilevanti che, nel campo

¹⁵ Una seconda vita attendeva i materiali giuridici romani dopo il crollo del mondo antico: un'esistenza quasi in forma di fantasma, secondo l'immagine di P. VINOGRADOFF, *Il diritto romano nell'Europa medievale*, trad. it. Milano 1950, p. 16. Si trattava dunque di un diritto «morto» (come proprio nei decenni in cui lavorava Gianturco ebbe a chiarire V. SCIALOJA, *Sul metodo dell'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane*, in «Archivio giuridico», 26 [1881], pp. 486 ss., ripubbl. in «Index», 18 [1990], pp. 61 ss., da cui citeremo), ma del quale perdurava la validità, che ancora dettava regole di condotta per comunità nuove e diverse – così che appariva possibile scrivere una storia del diritto romano anche fuori dai confini dell'antichità: a questo erano dedicate opere, significative sin dai titoli, come quelle di F.K. von SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, trad. it. Torino 1854-1857 (ed. or. 1826), e di B. BRUGI, *Disegno di una storia letteraria del diritto romano dal medio evo ai tempi nostri con speciale riguardo all'Italia*, Padova 1888. Palesemente savignyana era l'impronta anche di opere quali il *Saggio di diritto privato romano attuale*, Pisa 1841-45, di Federico DEL ROSSO, su cui, per tutti, F. RANIERI, *Savigny's Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in «Ius commune», 8 (1979), p. 209. Circa il «diritto neo-romano» che avrebbe dominato la scena giuridica medievale, cfr. R.C. VAN CAENEGEM, *I sistemi giuridici europei*, trad. it. Bologna 2003, spec. p. 26.

¹⁶ Nel movimento che avrebbe condotto alla loro redazione un ruolo non marginale era stato svolto proprio dalla rilettura moderna, e modernizzante, delle testimonianze giuridiche romane, assunte fra XVII e XIX secolo quale autentica *ratio scripta*. Tuttavia, tra il movimento per la codificazione e le sue ideologie da un lato, e la scienza del diritto comune (sino all'estrema voce dello storicismo savignyano) dall'altro, si delinea un'autentica «incompatibilità epistemologica», su cui, per tutti, P. CARONI, *Il codice rinviato. Resistenze europee all'elaborazione e alla diffusione del modello codicistico*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano 2002, spec. pp. 273 ss.

del diritto, il XIX secolo abbia conosciuto¹⁷.

E tuttavia – come già ho avuto occasione di segnalare¹⁸, e

¹⁷ Su forme e tempi della «Aktualisierung» conosciuta dai testi del *Corpus iuris civilis* nella scienza giuridica medievale e moderna, la bibliografia è ovviamente vastissima: si sofferma su «i gradi progressivi di questo straniamento» (tale presentandosi, alla nostra sensibilità, questa ‘attualizzazione’: «un’autentica e sistematica distruzione della storicità») e sul faticoso superamento che se ne è avuto solo negli ultimi decenni, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 19 ss., 405 ove bibl. Sempre importanti sono anche le pagine che Franz WIEACKER (*Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, I, trad. it. Milano 1980, pp. 307 ss.) dedicava al cosiddetto *Usus modernus pandectarum*. Circa la controversa (ma a mio avviso non illegittima, purché impiegata con rigorosa consapevolezza storiografica) nozione di «tradizione romanistica», si vedano, E. STOLFI, *A proposito di un fondamentale momento della «tradizione romanistica». L’elaborazione medievale in materia di «pacta»*, in «Rivista di diritto romano», 2 (2002), pp. 441 ss. ove altra bibl.; P. CAPPELLINI, *Dal diritto romano al diritto privato moderno*, in, *Diritto privato romano. Un profilo storico*, a cura di A. Schiavone, Torino 2003, pp. 453 s. Sulla scienza giuridica tedesca dell’Ottocento, per tutti, K. LARENZ, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, trad. it. Milano 1966, spec. pp. 19 ss.; W. WILHELM, *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, trad. it. Milano 1974, pp. 17 ss.; F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, II, trad. it. Milano 1980, pp. 3 ss.; P. CAPPELLINI, *Systema iuris. I. Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Milano 1984; ID., *Systema iuris*, II, cit.; U. VINCENTI, *Metodologia giuridica*, Padova 2005, pp. 50 ss. Circa la mia convinzione che non solo si debba fuggire da ogni nuova versione, più o meno esplicita, di attualizzazione, ma che lo studio del diritto e delle istituzioni antiche (non solo romane, quindi, ma anche greche) possa rivelarsi maggiormente proficuo, e incisivo nel dialogo con le altre discipline, proprio laddove ne sia valorizzata la dimensione di «inattuale» – nel senso dell’«unzeitgemäß» nietzscheano, ma in una linea di pensiero che molto deve anche alla «grecoità inattuale» di Hannah Arendt e alla «estetica dell’esistenza» (soprattutto) dell’ultimo Foucault –, cfr. ora E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna 2010, spec. pp. 75 ss., ove bibliografia (cui si aggiungano, sul fronte della critica a certi odierni filoni neopandettistici o «storico-comparatistici», almeno le lucide osservazioni di G. FALCONE, *Ricerca romanistica e formazione del giurista (europeo)*, in *Europa e diritto privato*, 2 [2006], pp. 425 ss., spec. 431 ss.).

¹⁸ Si veda E. STOLFI, *Il sistema e il caso. La civilistica lucana dell’Ottocento fra modello pandettistico e tecniche giurisprudenziali romane*, in L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del*

come fra breve tenteremo di approfondire – nell’atteggiamento di Emanuele Gianturco nei confronti del lavoro degli antichi *prudentes*, mi sembra da individuare qualcosa di ulteriore e diverso, o comunque peculiare, rispetto agli orientamenti consolidati in gran parte della romanistica e della civilistica del suo tempo: un atteggiamento che questa pagina della *Crestomazia* aiuta forse a porre in luce.

2. La prima sensazione che suscita l’impostazione del caso trascritto in apertura, è indubbiamente quella di partecipare di un metodo in cui quasi non si dava cesura fra studio delle fonti antiche e costruzione di soluzioni e categorie giuridiche congeniali alle esigenze del proprio tempo¹⁹. Come il lavoro «sistematico» di

diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco, cit., pp. 65 ss., spec. 80 ss. Il medesimo contributo – ma con un titolo diverso (*La civilistica lucana fra Ottocento e Novecento: istanze sistematiche e metodo casistico. Alcune riflessioni*) e soprattutto integrazioni e approfondimenti ulteriori – è comparso anche nella «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile» e negli *Studi in onore di Marco Comporti*.

¹⁹ Secondo un’attitudine largamente dominante negli studi giuridici italiani (e non solo) dell’Ottocento: in questo periodo – come ha scritto M. TALAMANCA, *Diritto romano, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8 novembre 1981*, Milano 1982, p. 780 – ricerca giusantichistica e studio del diritto positivo «più che finitimi, apparivano le due facce di un fenomeno unitario». Secondo alcuni autori (penso soprattutto a P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano 2000, spec. pp. 25 ss., 39 ss., 130 ss.), l’impronta romanistica avrebbe segnato profondamente i nostri civilisti, ma come un greve e quasi paralizzante condizionamento, che comportava un eccesso di sistematica e un sovraccarico dogmatico, insensibile alle esigenze e alle trasformazioni della società: un atteggiamento che solo a cominciare dagli anni ottanta avrebbe conosciuto le prime incrinature, e poi, con la generazione di giuristi al lavoro attorno alla prima guerra mondiale, i primi radicali superamenti (ma di una «fase romanistica» negli studi di diritto civile altri parlano sino alla metà degli anni ’50 del XX secolo, quando si sarebbe aperta la «fase commercialistica»: così N. IRITI, *Una generazione di giuristi*, in *La civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative. Congresso dei civilisti italiani. Venezia 23-26 giugno 1989*, Padova 1991, p. 974). A me sembra, tuttavia, che alla base di un giudizio come quello di Grossi

alcuni romanisti stranieri e italiani era stato additato, sin dal 1881²⁰,

incida forse anche un'indebita assimilazione tra l'effettiva metodologia degli antichi *prudentes* e l'approccio che connotava la rivisitazione moderna dei materiali da loro provenienti, sino ad attribuire al diritto romano nel suo significato storico precipuo (di «diritto romano dei romani») quanto in realtà è imputabile ad esso solo se assunto nel diverso significato talvolta attribuito al medesimo sintagma «diritto romano», sino a identificarlo (già vi insisteva R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, pp. 457 ss.) con la «tradizione romanistica» o con la stessa «pandettistica»: cfr. E. STOLFI, *Il sistema e il caso*, cit., spec. pp. 77 s.

²⁰ A quest'anno risale l'intervento programmatico di Gianturco apparso su «Il Filangieri», intitolato *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia* (ora in *Scritti varii (1880-1905)*. Napoli 1906, pp. 74 ss.). Vi è apertamente espressa l'esigenza di una svolta nella scienza del diritto privato, la cui esposizione dovrebbe prima di tutto soddisfare un'istanza sistematica: non appagarsi della semplice esegesi del dato codicistico, ma dar vita a trattazioni organiche e rigorosamente strutturate, non diversamente da quanto ai romanisti era già riuscito di fare. Vi leggiamo, ad esempio, l'affermazione secondo cui «nessuno dubita della bontà e della efficacia del metodo sistematico, adoperato nella trattazione del diritto romano», o la domanda: «quale diversità v'è fra il diritto privato romano e il moderno, che giustifichi tanta diversità di metodi di esposizione e di ricerca? Evidentemente il diritto romano in moltissime sue parti, specialmente nella dottrina delle obbligazioni, è ancora vivo: è stato fino a non molto tempo addietro il diritto comune dei popoli civili d'Europa; ed io non so proprio capire, perché non dobbiam trar profitto pel diritto privato moderno degli studi e del metodo adoperato pel diritto romano» (così E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile*, cit., p. 94 s.; la persuasione che «l'ordine sistematico nell'esposizione del diritto romano è oggi universalmente adottato e credo che non vi sia professore in Italia che non lo segua», era espressa nello stesso anno anche da V. SCIALOJA, *Sul metodo dell'insegnamento del diritto romano*, cit., p. 65). Il nostro appare così, agli stessi contemporanei, come uno di quei giuristi – lo scriverà Vittorio Polacco proprio nel commemorarlo (*In memoria di Emanuele Gianturco*, Venezia 1907, p. 1) – che più contribuirono a «trar fuori il Diritto Civile dalla morta gora dell'esegesi»: sul punto, per tutti, P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 46; cfr. anche G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, pp. 183 ss. Il 1881 è del resto considerato un anno di svolte nella nostra scienza giuridica: vi risalgono, oltre all'intervento gianturchiano su «Il Filangieri», le prolusioni di Enrico Ferri ed Enrico Cimbali (a quest'ultima fa riferimento, con toni sostanzialmente adesivi, lo stesso E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto*

quale modello da seguire per un profondo rinnovamento della scienza giuridica nazionale, capace di uscire dalle strettoie della Scuola dell'esegesi e dar vita a quadri concettuali più organici, o il lavoro di Jhering poteva essere assunto come paradigmatico per la stessa redazione di una raccolta di casi²¹, così qui il richiamo a un passo del Digesto sembra avere la medesima funzione assolta in altri frangenti dalla menzione di un articolo del codice civile allora vigente.

A uno sguardo meno superficiale, tuttavia, le cose si rivelano decisamente più complesse, e più sottile e al contempo più profondo il legame che si cerca di rinsaldare rispetto al lascito dell'antica *scientia iuris*. Osserviamo più da vicino, per rendercene conto, il caso prospettato da Polignani e Gianturco, nonché il passo del Digesto che avrebbe dovuto condurre gli allievi alla soluzione. La prima ipotesi è quella di una sub-locazione di immobile ad uso abitativo: proprietaria ne è la Signora Olivieri, (conduttore e) sublocatore il Prof. Pick, subconduttore la famiglia che ha ospitato la Signora Olga dopo che questa «cadde in deliquio», e che, successivamente alla diagnosi del medico, ha abbandonato l'abitazione stessa, lasciandovi la Signora Olga assieme alla madre e alla sorella (poi decedute perché a loro volta contagiate dal colera). Il Prof. Pick ha dunque esercitato un diritto che espressamente il codice civile del 1865 riconosceva

civile, cit., p. 98 s. nt. 2; cfr. anche ID., *Sistema di diritto civile italiano*³, I, Napoli 1909, p. 66), la «lettera aperta di Scialoja» con la scandalosa affermazione circa il diritto romano come «diritto morto» (*supra*, nt. 15) e il programma delle lezioni di Brini dettate nello studio di Bologna: cfr. in proposito la bibl. indicata in E. STOLFI, *Il sistema e il caso*, cit., p. 81 s., cui si aggiungano almeno F. AMARELLI, *L'insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in «Index», 18 (1990), pp. 59 ss.; N. IRTI, *L'età della decodificazione*⁴, Milano 1999, spec. p. 172 s.; M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"», 105 (2001), pp. 56 ss.

²¹ Vi torneremo più avanti, nel § 3.

al conduttore, salvo divieto con «patto speciale» (art. 1573)²²: ma inutilmente – mi sembra – cercheremmo nel codice o in altra legge allora vigente una disposizione, o anche solo un principio immediatamente applicabile al fine di risolvere il quesito posto da Polignani e Gianturco, e cioè per stabilire su chi gravasse l'obbligo di riportare la casa a un buono stato locativo dopo l'intervento della Commissione sanitaria, con cui fu rimosso l'intonaco dalle pareti, distrutti i mobili e realizzate le altre operazioni stimate necessarie per disinfettare le stanze²³.

Proprio per questo i due giuristi optavano per un riferimento assai più risalente, come quello al frammento di Paolo (34 *ad ed.*) conservato in D. 14.2.2.3. Vi si legge:

*Si navis a piratis redempta sit, Servius Ofilius Labeo omnes conferre debere aiunt: quod vero praedones abstulerint, eum perdere cuius fuerint*²⁴ nec

²² Primo dei due articoli in materia di sublocazione, che così recitava: «Il conduttore ha diritto di sublocare e di cedere il suo affitto ad un altro, se tale facoltà non gli è stata vietata. Gli può essere vietata in tutto o in parte: ma il divieto non ha luogo senza un patto speciale». Cfr. oggi, al riguardo (e con un disposto sensibilmente diverso), gli artt. 1594-1595 c.c. 1942, nonché gli artt. 2 (e 36, ma relativamente agli immobili non ad uso abitativo) della L. 27.7.1978 num. 392.

²³ A questo fine – considerati anche i molti aspetti della nostra fattispecie che, come vedremo, Polignani e Gianturco lasciavano indeterminati – poco giovano anche le osservazioni che, in riferimento all'art. 1573 c.c. 1865, formulava un L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, IV.1, Torino 1878, p. 635 (secondo il quale il sublocatore «non abitando più la casa è tuttavia tenuto alle minori riparazioni, salve le sue azioni contro il subconduttore»).

²⁴ «*Fuerint*» è la parola leggibile nella *Florentina* e conservata nell'edizione di Mommsen, il quale nell'*editio maior* neppure segnalava le diverse restituzioni testuali precedentemente prospettate, mentre nell'*editio minor* ricordava almeno quella dell'Haloander (che, nell'edizione del 1529, sostituiva «*fuerint*» con «*fuerit*», al fine di legare il verbo al «*quod*» che precede: soluzione che rende senz'altro più piana la costruzione sintattica, sebbene anche nella versione mommseniana appare piuttosto evidente quale sia il soggetto di «*fuerint*», ossia le merci che «furono» di

conferendum ei, qui suas merces redemerit.

Se la nave sia stata riscattata dai pirati, Servio, Oflio e Labeone affermano che tutti devono conferire (i propri beni): tuttavia ciò che i predoni hanno sottratto lo perde colui del quale erano (tali beni), né deve essere conferito alcunché a colui che abbia riscattato le merci proprie.

Il tenore del passo e la sua collocazione nella silloge giustiniana (il titolo 14.2 è dedicato alla cosiddetta *lex Rhodia de iactu*)²⁵

colui che adesso ne sopporta la sottrazione ad opera dei pirati).

²⁵ Non è mancato in passato chi ha sospettato radicali alterazioni nelle testimonianze giurisprudenziali al riguardo (si veda, oltre a D. 14.2, anche P.S. 2.7) e ha posto in dubbio che si trattasse veramente di una norma del diritto rodio recepita a Roma: cfr. in tal senso – ancor più di H. KRELLER, *Untersuchungen zur Quellengeschichte des römischen Seerechts*, in «Zeitschrift für Handelsrecht», 85 (1921), pp. 258 ss. – F. DE MARTINO, *Lex Rhodia. Note di Diritto Romano Marittimo* (1937-1938), ora in *Diritto economia e società nel mondo romano*, I, Napoli 1995, pp. 285 ss. (ma si veda anche W. OSUCHOWSKI, *Appunti sul problema del «iactus» in diritto romano*, in «Iura», 1 [1950] 292 ss.). Maggiormente fiducioso l'approccio della storiografia più recente, semmai propensa a ritenere che la «legge» in questione fosse «in origine forse solo un complesso di usi marittimi rodi»: così R. CARDILLI, *L'obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C. – II sec. d.C.)*, Milano 1995, p. 263 nt. 87; ma si vedano anche, fra gli altri, F. WIEACKER, *Iactus in tributum nava salva venit (D.14,2,4 pr.)*. *Exegesen zur Lex Rhodia de iactu*, in *Studi E. Albertario*, I, Milano 1953, p. 515; A. ORMANNI, *Necessità (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Milano 1977, p. 835 s.; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town 1990, rist. 1992, p. 407 s.; H. HONSELL, *Ut omnium contributione sarciat quod pro omnibus datum est. Die Kontribution nach der Lex Rhodia de iactu*, in *Ars boni et aequi. Festschrift W. Waldstein*, Stuttgart 1993, p. 141 («vermutlich galt die lex Rhodia de iactu schon im Rom der späten Republik als Handelsusage oder Gewohnheitsrecht»); H. WAGNER, *Die lex Rhodia de iactu*, in «Revue internationale des droits de l'antiquité», 3^a serie, 44 (1997), pp. 357 ss.; G. PURPURA, *Ius naufragii, sylai e lex Rhodia. Genesis delle consuetudini marittime mediterranee*, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 47 (2002), pp. 275 ss.; P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino 2010, p. 258 (i quali parlano della nostra come di «una normativa che raccoglieva un com-

sono tali che il riferimento di Polignani e Gianturco potrebbe non apparire immediatamente comprensibile, e lontanissima la problematica contemplata da Paolo rispetto alla fattispecie illustrata nella *Crestomazia*. In realtà la testimonianza del giurista severiano proviene dall'esame che, nel commentario all'editto, egli conduceva sulle azioni relative alla locazione-conduzione²⁶, giacché proprio quella doveva essere la sede in cui – entro opere di quel tipo²⁷ – era affrontata anche la normativa in tema di ripartizione del rischio prevista per l'ipotesi in cui, nel contesto di una tempesta che rischiava di far naufragare l'intero carico, si era dovuto gettare a mare alcune merci

plesso di usanze marittime praticate dagli abitanti di Rodi, conosciute nel Mediterraneo orientale ed utilizzate poi anche nell'ordinamento romano»); M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*³, Palermo 2006, p. 472. Già faceva riferimento proprio alle citazioni di Servio, Ofilio e Labeone in D.14.2.2.3, da cui traeva conferma che la recezione della disciplina rodia era avvenuta a Roma sin dall'età tardorepubblicana, F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, XIV-XV, trad. it. Milano 1907, p. 20.

²⁶ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1888, cc. 1037 ss.: l'ultimo corposo frammento tratto dalla prima parte del XXXIV libro di Paolo (dedicata appunto alla previsione edittole «*locati conducti*», laddove nel prosieguo dello stesso libro era verosimilmente [cfr. O. LENEL, *op. cit.*, c. 1039 nt. 2] trattato l'*aestimatum*) è proprio D. 14.2.2: uno dei testi più significativi per ricostruire il regime della *lex Rhodia de iactu*. In merito ad esso, anche nella parte che qui non interessa direttamente, per tutti, M. MARRONE, *D. 14. 2. 2 pr.: «retentio» e «iudicia bonae fidei»*, in «*Dura*», 6 (1955), pp. 170 ss.; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations*, cit., p. 408; H. HONSELL, *Ut omnium contributione sarciatur*, cit., pp. 143 ss.; R. CARDILLI, *L'obbligazione di «praestare»*, cit., pp. 262 ss. Cfr. anche *infra*, nt. 28.

²⁷ Tuttavia, per quanto concerne il commentario all'editto di Ulpiano, non disponiamo di riscontri in tal senso, giacché dal suo XXXII libro (che trattava, fra l'altro, dell'azione «*locati conducti*»: O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig 1889, cc. 637 ss.) i compilatori di D. 14.2 non trassero alcun frammento. Comprensibilmente diversa era la *sedes materiae* della *lex Rhodia de iactu in libri digestorum* come quelli di Giuliano che, in conformità ai canoni di questo genere letterario, ne trattava nella parte conclusiva dell'opera, dedicata a leggi e senatori (cfr., a proposito di [Iul. 86 *dig.*] D. 14.2.6, O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 483).

onde salvare almeno quelle restanti²⁸.

Nel frammento in esame, peraltro, è diverso il tipo di pericolo che incombe sul buon esito del trasporto marittimo – pericolo altrettanto ricorrente nei traffici mercantili del Mediterraneo antico, e in altri contesti espressamente accostato, per connettervi le medesime conseguenze giuridiche, al naufragio²⁹ –, ossia la sottrazione dell'intera nave (o di parte del suo carico) ad opera di pirati³⁰. Anche

²⁸ Come noto, il collegamento con la disamina dei mezzi di tutela in materia di locazione era determinato dal fatto che non solo i proprietari delle merci andate perdute potevano agire, in quanto locatori d'opera (ossia del trasporto dei beni stessi), *ex locato*, ma che il *magister navis* poteva ripartire la sopportazione delle perdite sperando a sua volta un'*actio conducti* nei confronti dei locatori delle merci condotte a destinazione. Questo almeno al tempo di Paolo, laddove diverso sembra l'*iter* processuale con cui la medesima finalità era raggiunta da parte di Servio: cfr. (Paul. 34 *ad ed.*) D. 14.2.2.pr., sul quale, per tutti, M. MARRONE, *D. 14. 2. 2 pr.*, cit., spec. pp. 172 ss.; L. VACCA, *La responsabilità del nauta per il 'iactus mercium levandae navis gratia' nel diritto romano classico*, in *Studi D. Gaeta*, Milano 1984, spec. pp. 588 ss., 601 s.; R. RICHICHI, *Paul. D. 14.2.2.pr. e la contribuzione alle avarie comuni in diritto romano*, in «*Antecessori oblata*». Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi), Padova 2001, pp. 145 ss., spec. 151 ss. (con significative sfasature di vedute rispetto alle ricostruzioni precedenti, e in particolare all'esegesi di Marrone); R. CARDILLI, *L'obbligo di «praestare»*, cit., pp. 265 ss.; P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., p. 260.

²⁹ Penso soprattutto alla cosiddetta *exceptio Labeoniana*, suggerita dal giurista augusteo per mitigare l'estesa responsabilità di chi prendeva in carico le merci, quale delineata col *receptum nautarum*: se ne conserva memoria nella parte conclusiva di un passo importante e dibattuto quale (Ulp. 14 *ad ed.*) D. 4.9.3.1. Riguardo ad esso si vedano, per tutti, E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio* cit., I, pp. 399 ss. ove ampia bibl.; R. FERCIA, *Criteri di responsabilità dell'exercitor. Modelli culturali dell'attribuzione di rischio e 'regime' della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios*, Torino 2002, spec. pp. 186 ss.; P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., spec. pp. 272 ss.

³⁰ Circa la lotta che, contro i pirati, fu condotta con particolare vigore proprio dai rodiesi, cfr. V. ILARI, *Guerra e diritto nel mondo antico. I. Guerra e diritto nel mondo greco-ellenistico fino al III secolo*, Milano 1980, p. 289, ove indicazione delle principali fonti al riguardo.

in questa ipotesi vediamo operare, almeno nella prima parte, quello che è stato designato come principio della «compartecipazione di tutti i *vectores* ai pericoli della navigazione»³¹. L'ipotesi iniziale – contemplata da Paolo sulla scorta di una risalente tradizione giurisprudenziale, che vede allineati in ordine cronologico i tre commentatori dell'editto di età tardorepubblicana e augustea³², concordi nell'orientamento che appare poi condiviso dal referente severiano³³ – è infatti quella in cui l'intera nave sia finita nelle mani dei pirati, dai quali essa viene successivamente riscattata, ad opera (evidentemente) non

³¹ Così R. FIORI, *La definizione della 'locatio conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli 1999, p. 124 nt. 245. Peraltro, ancor più che di *vectores* (termine che comunque è impiegato dallo stesso Paolo in D. 14.2.2.pr.-2, e che evidentemente non allude ai soli passeggeri proprietari di merci) potremmo parlare di locatori di merci (consegnate al *magister navis* perché le trasportasse via mare). Nell'ipotesi al centro di D. 14.2.2.3 mi sembra infatti assai probabile che essi non si trovassero a bordo della nave quando essa era caduta nelle mani dei pirati. Parla del caso al centro del nostro passo come del primo «in dem man wohl nicht mehr von Aufopferung, sondern besser allein von Risikogemeinschaft spricht», H. HONSELL, *Ut omnium contributione sarciatur*, cit., p. 148.

³² Senza che peraltro Lenel fosse indotto da questa circostanza ad attribuire le tre citazioni ai rispettivi *ad edicta*: D. 14.2.2.3 era infatti da lui posto fra i «*loci incerti*» sia per Servio (*Palingenesia* cit., II, c. 325 num. 20) che per Labeone (*Palingenesia*, cit., I. c. 541 num. 279); mentre per Ofilio era collocato tra i frammenti «*ex incertis libris*», ma domandandosi almeno se non fosse da ricondurre all'*ad edictum* o a un *de legibus* (*ad legem Rhodiam*): cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I. c. 800 num. 40 e nt. 2.

³³ Le precisazioni successive (nel tratto «*quod vero praedones ... sua merces redemerit*», che in effetti già O. LENEL, *loc. cit.*, riportava anche nelle *palingenesi* dei tre *prudentes* citati) – con cui erano introdotte una o più varianti casistiche rispetto alla precedente formulazione e quindi, come vedremo, una deroga al regime in essa delineato – sembrano anch'esse da ricondurre già a Servio, Ofilio a Labeone: le frasi in questione si trovano infatti all'infinitiva, evidentemente retta da «*aiunt*». Sia nella prima che nella seconda parte del nostro frammento, Paolo si sarebbe quindi limitato a riportare l'orientamento dei tre giuristi precedenti e implicitamente aderirvi.

del *magister navis* ma di uno dei proprietari delle merci imbarcate³⁴.

Per i nostri giuristi non vi è dubbio, al riguardo, che anche gli altri soggetti che avevano concluso la *locatio operis* e che ora si vedono restituiti i propri beni, debbano condividere il sacrificio economico sofferto da chi ha riscattato la nave: su tutti loro grava perciò l'obbligo di «*contributio*». Sottesa alla previsione di questo regime è una *ratio* affatto evidente, alla cui stregua i detrimenti patrimoniali in cui si sia incorsi – tanto in caso di alleggerimento del carico in occasione di tempeste che in quest'ipotesi di sottrazione della nave da parte di pirati e sua conseguente *redemptio* – devono essere sopportati da tutti i proprietari delle merci, laddove tali sacrifici siano stati necessari a condurre in salvo gli altri beni o a recuperare l'intero carico³⁵. È pro-

³⁴ Così, ad esempio, H. HONSELL, *Ut omnium contributione sarcitur*, cit., p. 148; non diversamente, nella sostanza, R. CARDILLI, *L'obbligazione di «praestare»*, cit., p. 268. Ma in tal senso si veda già J. CUJACIUS, *In librum XXXIV Pauli ad edictum commentarii, seu recitationes solemnes* (1584), in *Opera*, V, Neapoli 1722, p. 536. È chiaro, del resto, che il maggior interesse a procedere in tal senso era proprio di chi aveva locato i beni da trasportare, e soprattutto che il regime previsto dai nostri giuristi (con l'immediato obbligo di contribuzione a carico di coloro che si vedevano restituite le merci) si spiega assai meglio se ricostruiamo così l'iniziativa per il riscatto della nave.

³⁵ Il punto è colto con lucidità, ad esempio, da R. CARDILLI, *L'obbligazione di «praestare»*, cit., p. 268. Assai puntuale, in riferimento all'ipotesi dell'*iactus mercium*, era già l'osservazione di J. VOET, *Commentariorum ad Pandectas libri quinquaginta*, Bassani 1827 (*editio quinta Veneta*; ed. or. 1698), p. 80: «Unde apparet, non ex iactu sed ex subsequuta ad jactum conservatione aliarum mercium natam esse contributionis obligationem» (vi si richiamano espressamente, ad esempio, F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, cit., p. XIV-XV.26, e più di recente A. ORMANNI, *Necessità*, cit., p. 837). Si veda anche L. VACCA, *La responsabilità del nauta*, cit., p. 594, secondo la quale «il fondamento giuridico del conferimento non è ... da ricercarsi in una *communio periculi*, ma in un comune interesse patrimoniale a che il *iactus* avvenga». Circa altre ipotesi che esorbitano dal caso tipico contemplato dalla *lex Rhodia* ma che, al pari della nostra fattispecie, vedono un sacrificio sopportato dalla nave o dalle merci per un comune interesse (cfr. in particolare D. 14.2.3; D. 14.2.4.pr.; D. 14.2.5.1), fra gli altri, F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, cit., p. XIV-XV.31 s.; A. ORMANNI, *Necessità*, cit.,

babile che al riguardo risultasse determinante anche l'operatività di un valore come la *bona fides*³⁶: criterio che del resto informava quelle azioni *ex locato* ed *ex conducto* tramite le quali abbiamo visto, almeno dopo l'età di Servio, attuarsi tecnicamente il disposto della *lex Rhodia de iactu*.

Ancor più evidente è poi come la *ratio* appena posta in luce non trovi applicazione nella casistica ulteriormente contemplata nel nostro passo, comunque si risolvano le incertezze relative all'esatta identificazione (della o) delle fattispecie ivi prospettate, e dei loro rapporti rispetto all'ipotesi di partenza. Paolo – e verosimilmente, come rilevato³⁷, già Servio, Ofilio e Labeone – ritenevano infatti che il regime della *contributio* non avesse luogo in riferimento alle singole cose sottratte dai pirati/predoni³⁸ (la cui perdita doveva essere sopportata dal relativo *dominus*), né qualora il riscatto avesse avuto ad oggetto non l'intera imbarcazione, ma esclusivamente i beni di proprietà di un solo soggetto.

Secondo una lettura diffusa presso gli autori più recenti³⁹, si

p. 836; C.A. CANNATA, *Le disavventure del capitano J.P. Vos*, in «Labeo», 41 (1995), p. 396; H. WAGNER, *Die lex Rhodia*, cit., p. 369.

³⁶ In tal senso, per tutti, R. CARDILLI, *L'obbligazione di «praestare»*, cit., p. 268.

³⁷ Si veda *supra*, nt. 33.

³⁸ Nella porzione di testo che ora ci interessa si parla in effetti di *praedones*, e non più di *piratae*: il punto era già colto e spiegato da J. CUJACIUS, *In librum XXXIV Pauli ad edictum commentarii*, cit., p. 537 (che ricordava analoghi usi del primo termine, quale sinonimo del secondo, in Plauto e Sallustio). Riteneva invece, coerentemente a una lettura d'insieme greve di congetture interpolazionistiche, che fra prima e seconda parte del nostro passo si delineasse una contrapposizione tra *redemptio a piratis* e *vis praedonum* («antitesi [che] non può essere genuina»), F. DE MARTINO, *Lex Rhodia*, cit., p. 364.

³⁹ Cfr. ad esempio H. HONSELL, *Ut omnium contributione sarciat*, cit., p. 148 (che parla di una sola «Ausnahme» che nella seconda parte di D. 14.2.2.3 sarebbe prospettata rispetto al principio precedentemente delineato: «keine Kontribution, wenn Räuber einzelne Sachen weggeschleppt haben und diese vom Geschädigten ausgelöst werden»), e R. CARDILLI, *L'obbligazione di «praestare»*, cit., p. 268 («mentre

tratterebbe in realtà di un'unica eventualità (interna, per così dire, all'ipotesi della nave sottratta dai pirati e poi riscattata): qualora, cioè, dal carico di questa stessa imbarcazione *redempta* da uno dei locatori d'opera fossero stati tratti, da parte dei pirati, alcuni beni, la relativa perdita graverebbe sul solo proprietario di questi ultimi: e laddove egli procedesse a riscattarli, non avrebbe luogo un'ulteriore condivisione, previa *contributio* da parte di tutti i *vectores*, della spesa sostenuta. Così intesa, la soluzione dei nostri giuristi non risulterebbe certo priva di logica, in quanto volta a precisare come la condivisione del detrimento patrimoniale sofferto da uno dei proprietari delle merci opererebbe solo nella fattispecie iniziale – laddove il sacrificio di uno consentiva anche agli altri di recuperare i propri beni –, ma non nel caso in cui un analogo sacrificio si risolveva a esclusivo vantaggio del suo autore.

E tuttavia a me sembra innegabile che, se interpretato in questi termini, il testo rivelerebbe una certa ridondanza e anche qualche incongruità, sia rispetto al suo tenore letterale che all'ipotesi che concretamente si verrebbe a delineare. Dovremmo in effetti identificare nella medesima persona colui che, a distanza di poche parole, viene dapprima indicato come «*is cuius fuerint* [*scil.* le merci sottratte dai pirati, oppure *is cuius fuerit quod praedones abstulerint*]», e poi come «*is qui suas merces redemerit*». Ma soprattutto saremmo costretti a immaginare che coi pirati si sia proceduto a una duplice *redemptio*: dapprima in riferimento all'intera nave e al suo carico e poi, dopo aver rilevato che quest'ultimo non era stato integralmente restituito, in relazione ai singoli beni ancora tratti. E così – anche a

il prezzo pagato per riottenere la nave ed il carico ... sarebbe oggetto di *contributio* da parte di tutti i locatori, il perimento della singola cosa che questi [*scil.* i predoni] abbiano deciso di tenersi, è a carico soltanto del proprietario di essa, e perciò la contribuzione non si deve fare rispetto al prezzo da questo pagato per recuperare le sue merci). In un ordine d'idee non dissimile sembra muoversi anche H. WAGNER, *Die lex Rhodia*, cit., p. 368.

escludere l'ipotesi-limite che a compiere il doppio riscatto fosse il medesimo soggetto, e pur tralasciando la scarsa probabilità che venisse operata la seconda *redemptio* dopo che la prima aveva sortito un effetto almeno parzialmente infelice – ci troveremmo dinanzi alla paradossale situazione di un locatore che partecipa, tramite *contributio*, alle spese da altri sostenute per il riscatto dell'intero carico, ma si vede poi di fatto privato della propria parte, e costretto a recuperarla con un ulteriore sacrificio economico, che stavolta non sarebbe condiviso con gli altri *vectores*.

In astratto, l'inconveniente da ultimo segnalato potrebbe essere evitato attribuendo tutt'altro significato alla frase «*nec conferendum ei qui suas merces redemerit*»: ove cioè si ritenga soggetto del (non) *conferre*, anziché gli altri locatori d'opera, il solo fra loro che non abbia ottenuto la restituzione delle proprie merci. In tal caso, però, occorrerebbe spiegare perché egli sarebbe liberato dalla *contributio* non a favore di chi ha riscattato la nave, ma di chi ha compiuto la *redemptio* esclusivamente dei propri beni. E al riguardo – a meno che non ci si affidi a qualche comodo sospetto di alterazioni o maldestre abbreviazioni compiute da copisti tardoantichi o da compilatori giustiniane⁴⁰ – a me parrebbe davvero molto tortuosa, sino a sconfinare nell'implausibile⁴¹, la congettura che potrebbe avanzarsi, alla cui stregua il «*suas merces redemere*»

⁴⁰ Soluzione esegetica che, sia in generale che in riferimento al passo in esame, io sarei propenso a valutare sempre con la massima cautela, e solo in presenza di riscontri univoci e puntuali – secondo un atteggiamento che pure mi ha procurato, da parte di taluno, anche reprimende veementi e piuttosto anacronistiche (cfr. E. STOLFI, *Plurima innovare instituit. Spunti esegetici attorno al confronto tra Labeone e Capitone in (Pomp. lib. sing. ench.) D. 1.2.2.47*, in *Studi G. Nicosia*, VIII, Milano 2007, p. 58 nt. 5) –, e non come semplicistico *escamotage* cui affidarsi per eludere le più aspre difficoltà interpretative poste da un testo.

⁴¹ Anche a non volerci soffermare, di nuovo, sulle oscure implicazioni che una tale lettura comporterebbe per il caso in cui i pirati abbiano trattenuto proprio (de)i beni appartenenti a colui che aveva provveduto a riscattare la nave e tutte le merci in essa imbarcate.

corrisponderebbe al «*navem redemere*» nel senso che chi è soggetto della seconda azione lo è sostanzialmente anche della prima, ossia che chi ha riscattato la nave ha in pratica compiuto la *redemptio* dei propri beni, dal momento che per il ristoro della spesa sostenuta può godere della *contributio* degli altri locatori (i quali è come se, a loro volta, riscattassero in tal modo le proprie merci)⁴².

Non possiamo quindi escludere un'interpretazione affatto diversa di questa porzione del nostro testo, così da scorgervi non una, ma due fattispecie che rileverebbero come eccezioni rispetto all'ordinario regime della *contributio*, gravante su tutti coloro che hanno caricato proprie merci sulla nave al fine di ottenerne il trasporto. Anche qui, tuttavia, si aprono almeno due possibili ricostruzioni. Innanzi tutto è ipotizzabile che il primo caso contemplato fosse ancora collegato alla fattispecie della nave sottratta dai pirati e riscattata da uno dei *vectores*, e che il secondo riguardasse invece la diversa eventualità in cui oggetto di *redemptio* fosse, non l'intero carico, ma le merci di un solo locatore. Si avrebbero dunque, da un punto di vista logico, due ipotesi poste su piani diversi, ma convergenti nel prevedere l'esclusione del *conferre* a carico degli altri proprietari⁴³.

⁴² Il testo acquisirebbe poi un significato estremamente banale e poco perspicuo ove accedessimo a un'ulteriore e diversa interpretazione (che appare quindi, proprio per questo, senz'altro da respingere), secondo cui il soggetto a cui sono stati sottratti i beni non dovrà *conferre* a beneficio di colui che ha provveduto a riscattare (solo) le proprie merci.

⁴³ La prima variante è, per così dire, interna all'ipotesi principale del riscatto dell'intera nave, ed evita che la logica della *contributio* venga dilatata sino a trovare applicazione anche laddove un detrimento patrimoniale vi sia stato, ma senza essere funzionale al recupero o alla salvezza delle merci degli altri *domini*. La seconda è invece una variante rispetto all'oggetto del riscatto: non più la nave col suo intero carico, ma solo le merci proprie di chi *a piratis redemerit*. Se un nesso può essere individuato fra le due fattispecie, e la relativa disciplina, mi sembra che al massimo esso sia da vedere nei termini di un ragionamento *a fortiori* (se *contributio* non deve esservi nel primo caso, a maggior ragione non deve aver luogo nel secondo).

Nel primo caso, infatti, non si dovrebbe procedere a una (ulteriore) *contributio*, in quanto la sottrazione di alcune merci in niente aveva inciso sulla sorte del rimanente carico⁴⁴; non diversamente, qualora la *redemptio* avesse interessato esclusivamente i beni di un soggetto, si escluderebbe che gli altri – i quali non hanno ottenuto la restituzione di alcunché – contribuiscano alla sopportazione della relativa spesa.

Anche questa lettura, peraltro, renderebbe poco chiaro quale fosse il trattamento riservato al proprietario che, dopo aver partecipato alle spese del riscatto della nave e del suo carico, si avveda che i propri beni non sono fra quelli restituiti. Un esito simile – decisamente iniquo – è possibile conoscesse dei correttivi, nel senso che non sono da escludere forme di tutela a favore del soggetto in questione: strumenti sui quali nel testo non ci si soffermava⁴⁵, oppure lo si faceva in un modo che, a seguito di qualche abbreviazione successivamente intervenuta, è divenuto per noi irrecuperabile⁴⁶. Dovremmo così immaginare che – subito dopo aver posto a carico di tutti i locatori il «*debere conferre*» – se ne prevedesse l'esclusione a beneficio di chi effettivamente non aveva ottenuto la restituzione dei propri beni. Si tratta, tuttavia, di congetture alquanto laboriose e pressoché indimostrabili, che non rendono questa lettura – mi sembra – più persuasiva delle altre che già abbiamo ripercorso.

Conviene così soffermarsi sulla seconda possibilità esegetica che, come accennavamo, si apre dinanzi a chi scorga in questo tratto del nostro passo due, e non una, fattispecie in cui era escluso il

⁴⁴ Quel sacrificio economico era dovuto, in effetti, solo al comportamento illecito dei pirati, ma non aveva giovato agli altri locatori d'opera, come invece il riscatto della nave.

⁴⁵ Giacché il problema principale era quello di escludere il regime della *contributio* anche per l'ulteriore detrimento patrimoniale costituito dalla sottrazione delle merci di uno solo dei locatori.

⁴⁶ Riguardo a questa possibilità esegetica – che praticerei solo quale *extrema ratio* – valgono peraltro le osservazioni formulate *supra*, nt. 40.

regime della *contributio*. Si tratta, in verità, di un'opzione ermeneutica già formulata, col consueto acume, da Cuiacio⁴⁷, e che – per la sua lineare chiarezza, che sfiora quasi la banalità – è probabilmente ancora da preferire. Semplicemente, il maestro tolosano riteneva che nel nostro frammento fossero delineate due ipotesi, tali da discostarsi dal caso del riscatto dell'intera nave, e di conseguenza non comportare alcuna condivisione nella sopportazione del sacrificio economico: o perché «*nave non expugnata piratae merces tantum unius abstulerint*»⁴⁸, oppure perché (abbiano i pirati sottratto l'intero carico o solo le merci di proprietà di un unico soggetto) quest'ultimo ha provveduto a riscattare unicamente i propri beni⁴⁹.

3. Comunque si risolvano le difficoltà esegetiche che pone la seconda parte di D. 14.2.2.3⁵⁰, trovo probabile (anche se in verità, come vedremo, nient'affatto certo) che ai fini del caso descritto da Polignani e Gianturco rilevi, ancor più della limitazione e precisazione che esso conosce nella casistica su cui ci siamo da ultimo soffermati, soprattutto il principio giuridico sotteso alla soluzione esposta all'inizio del passo.

Tale principio, per quanto non espressamente enunciato, si lascia ricostruire (come già rilevato)⁵¹ con assoluta evidenza: il detrimento patrimoniale (consistente nella perdita dei beni gettati a mare per alleggerire l'imbarcazione nel corso di una tempesta, o

⁴⁷ *In librum XXXIV Pauli ad edictum commentarii*, cit., p. 537.

⁴⁸ Al che – scriveva J. CUIACIUS, *loc. cit.* – «*nihil ei ceteri conferre debent, quod ei soli abstulerunt piratae, id eum perdere, domino suo quamque rem perire*».

⁴⁹ Nel qual caso – rilevava ancora J. CUIACIUS, *loc. cit.* – «*huic ceteri nihil conferre debent, quia rem suam tantum egit, non communem*».

⁵⁰ E quale che sia la valutazione da riservare alla ricostruzione già di Cuiacio, che a me sembra tuttora l'unica in grado di sciogliere i dubbi e le incongruenze che più recenti letture lasciano irrisolti.

⁵¹ Cfr. *supra*, § 2 e ntt. 35 ss.

nel pagamento del prezzo del riscatto di nave e carico sottratti dai pirati) deve essere condiviso e sopportato – in forza di evidenti considerazioni di equità⁵² – anche da coloro che, proprio grazie a tale sacrificio, hanno ottenuto che i propri beni fossero condotti a destinazione oppure restituiti. Ancor più in generale, può dirsi che fra più locatori d’opera si deve avere compartecipazione di perdite e spese che siano riuscite di comune vantaggio.

Se tuttavia ci volgiamo al caso della *Crestomazia* gianturchiana dal quale siamo partiti, e che veniva suggerito di risolvere sulla base di D. 14.2.2.3, dobbiamo constatare che l’applicazione del principio appena individuato è tutt’altro che agevole o immediata, e che ai discenti – proprio in questo consisteva l’obiettivo del giurista lucano – era richiesto un impegno non lieve per trarre da quella *regula* gli spunti necessari a risolvere il quesito formulato dal docente. Certo troviamo, anche in riferimento a quest’ultimo, un evento esterno (il contagio da colera e, di conseguenza, la rimozione dell’intonaco, la distruzione della mobilia e le ulteriori opere di sterilizzazione compiute dalla Commissione sanitaria), cui si collega un detrimento patrimoniale, a proposito del quale ci si interroga su chi debba sopportarlo.

Vi sono però anche rilevanti difformità, dal momento che si tratta non di *locatio operis* (come, con ogni probabilità, nell’ipotesi di D. 14.2.2.3)⁵³, bensì certamente di locazione di cosa – e di una cosa

⁵² Le stesse cui si richiamava Paolo per dar conto del disposto della *lex Rhodia* nel finale di D. 14.2.2.pr.: ...*aequissimum enim est commune detrimentum fieri eorum, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent* (è infatti estremamente equo che vi sia un comune detrimento patrimoniale di coloro che, a causa della perdita dei beni altrui, hanno ottenuto che le proprie merci fossero salve).

⁵³ Niente imporrebbe di escludere che, in realtà, fosse stata stipulata una *locatio rei* (e cioè che il proprietario delle merci fosse conduttore di una parte della stiva della nave) – secondo una possibilità che dobbiamo considerare concorrente e alternativa rispetto a quella della *locatio operis* (con cui, ovviamente, il propieta-

particolare quale un'abitazione, in riferimento alla quale il codice civile 1865 indicava minuziosamente su chi gravassero le spese per riparazioni e mantenimento in buono stato locativo⁵⁴ –, e inoltre la pluralità dei soggetti coinvolti è data dall'esistenza non di più locatori (d'opera), ma di una struttura verticale che prevede locatore (di cosa)-conduttore-subconduttore. In che termini, dunque, dovremmo qui adattare e applicare il principio che abbiamo visto sotteso alla soluzione di Paolo?

Ovviamente ogni risposta non può che essere ipotetica, dal momento che Gianturco – riprendendo una scelta già di Jhering⁵⁵, e che sarà poi mantenuta da Nicola Stolfi, nipote e allievo del nostro giurista⁵⁶ – lasciava volutamente privi di soluzione i casi raccolti nella *Crestomazia*, ed era quindi solo nella (per noi irrecuperabile) dimensione orale della discussione con gli allievi che poteva emergere la sua

rio-locatore consegnava le merci perché esse venissero condotte a una determinata destinazione): cfr., per tutti, P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., pp. 249 ss. A far configurare l'ipotesi di D. 14.2.2.3 in termini di *locatio operis* induce peraltro la circostanza che – a partire da quanto lo stesso Paolo scriveva in D. 14.2.2.pr. – le previsioni rodie in tema di *iactus mercium* vedono sempre il proprietario di queste ultime nella veste di locatore d'opera, e non di conduttore di *res*.

⁵⁴ Cfr. artt. 1576 e 1580, e soprattutto 1604, 1605 e 1606 cod. civ. 1865 (nei quali era prevista una disciplina anche più analitica rispetto a quella rinvenibile negli artt. 1576 e 1577 cod. civ. 1942).

⁵⁵ Sua l'opera (intitolata appunto *Civilrechtsfälle ohne Einteilungen*) che, nella veste assunta con la seconda edizione (del 1870), costituirà il modello della *Crestomazia* gianturchiana. Mi sono soffermato sul punto in *Il sistema e il caso*, cit., pp. 84 ss.; ma vi torneremo anche *infra*, § 4. «Mit Entscheidungen» («nach römischem Recht») erano invece i *Civilrechtsfälle* dell'HESS: cfr. *supra*, nt. 13.

⁵⁶ Autore a sua volta di una *Crestomazia di casi giuridici* cit., visibilmente legata ai modelli di Jhering e Gianturco, ma ancor più orientata sulle esigenze della prassi forense: su di essa, per tutti, F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto*, cit., p. 90 s., spec. nt. 100; ID., *Itinerari della casistica*, cit., p. VI s.; ID., *Sistematica e metodo del caso*, cit., p. 454.

opinione⁵⁷. Un'estrema cautela è poi imposta dalla circostanza che non tutto, di quella fattispecie, viene puntualmente descritto (così che, ad esempio, non sappiamo quali altre opere di sterilizzazione compì la Commissione sanitaria, e con quale danno per l'abitazione, né se dei mobili distrutti fosse proprietario il locatore, il conduttore o il subconduttore), e che comunque appaiono ben diverse le direzioni verso cui poteva condurre il raffronto col testo paolino.

Se infatti da quest'ultimo desumiamo l'indicazione generale secondo cui, nel contesto di una locazione, un detrimento patrimoniale deve essere condiviso da parte di tutti coloro che dallo stesso sacrificio abbiano tratto un vantaggio, potremmo ritenere che – considerato come tutte le operazioni tese a disinfettare la casa dal colera, si risolvono in un beneficio non solo per coloro che materialmente vi abitano (subconduttori), ma anche per locatore e conduttore – su tutti quanti gravi la sopportazione dei danni connessi alle predette operazioni. E così, pure se può immaginarsi che le relative riparazioni rientrino fra quelle cui, ex art. 1576 cod. civ. 1865, doveva far fronte il locatore, potremmo supporre che, col riferimento a D. 14.2.2.3, Polignani e Gianturco pensassero a qualcosa di simile a una *contributio* da parte degli altri soggetti coinvolti.

È evidente, peraltro, come soprattutto l'ultimo tratto del ragionamento possa essere sovvertito, in modo da ritenere che, poiché vivere in una casa disinfettata dal colera si risolve a vantaggio (se non esclusivo, largamente prevalente) del solo subconduttore, solo quest'ultimo dovrebbe essere chiamato a condividere la sopporta-

⁵⁷ Il metodo didattico seguito è puntualmente descritto dallo stesso E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 16: «io soleva assegnare in ciascuna domenica tre casi giuridici, la cui risoluzione doveva formar obbietto di discussione nella domenica successiva: udivo l'opinione di sette o otto fra essi, e li ponevo in contraddizione: quando la discussione mi pareva abbastanza compiuta, esponevo la mia opinione, adducendo le ragioni, che la confortavano e stavano contro a quelle dei giovani, che non convenivano nella medesima».

zione del danno. E neppure possiamo essere certi che l'obbligo delle riparazioni (sia pure col regime di *contributio* appena suggerito) debba necessariamente gravare sulla locatrice. Quest'ultima potrebbe infatti invocare – anche se, a mio avviso, sulla base di un'argomentazione non troppo stringente, e con scarsa probabilità di successo – il disposto dell'art. 1588 cod. civ. 1865, il cui secondo comma prevedeva che il conduttore fosse «obbligato pe' deterioramenti e per le perdite cagionate dalle persone della sua famiglia o da' suoi subconduttori»: poiché era stata la famiglia a cui il Prof. Pick aveva sublocato la casa, ad accogliere la Signora Olga e quindi a provocare il contagio, la proprietaria potrebbe invocare questa circostanza per chiedere che a ristorare il danno sia proprio il Prof. Pick, beneficiando eventualmente di una *contributio* da parte dei subconduttori.

Lo stesso D. 14.2.2.3 potrebbe essere richiamato, tuttavia, anche nel senso opposto, in riferimento alla casistica che nella sua seconda parte (peraltro, come rilevato, di interpretazione tutt'altro che agevole) veniva richiamata per escludervi l'operatività di tale *contributio*: in particolare, il riferimento all'ipotesi in cui dei beni fossero sottratti dai predoni (con la conseguenza che la loro perdita era sopportata dal solo *dominus*) potrebbe anche essere invocato per ritenere che, nel caso prospettato da Gianturco, non intervenisse alcuna condivisione del detrimento patrimoniale e che questo fosse tutto a carico della proprietaria dell'immobile. Ma neppure possiamo escludere che le diverse soluzioni adombrate in D. 14.2.2.3 (*contributio* per le spese; sopportazione della perdita di alcuni beni a carico esclusivamente del proprietario; spese cui non segue alcuna condivisione da parte di altri soggetti) potessero riproporsi, sia pure in altri termini, per il caso in esame, anche a seconda di come vengano concretamente intesi certi suoi aspetti non ben definiti (la titolarità dei mobili, l'entità degli altri danni procurati all'abitazione, il carattere di «piccola manutenzione» o meno da riconoscere ai necessari inter-

venti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1604 cod. civ. 1865)⁵⁸.

Come si vede, le direttive che dal passo di Paolo possono essere tratte ai fini della disciplina della nostra fattispecie sono numerose e divergenti, e altre ancora se ne potrebbero agevolmente desumere⁵⁹. In una situazione simile è forse più prudente lasciare senza risposta il quesito posto da Polignani e Gianturco: sarebbe troppo alta, in caso contrario, la probabilità di finire idealmente tra quegli allievi, appassionati ma incerti, per confutare le cui soluzioni doveva intervenire il maestro, con puntuali e più efficaci argomentazioni⁶⁰!

4. Piuttosto, preme – muovendo dalla fattispecie appena esaminata, per certi versi singolare e decisamente complessa tanto sul versante antico che su quello moderno – formulare qualche rilievo

⁵⁸ Se ciò fosse vero, nel nostro caso potrebbe venir meno anche una delle differenze che la casistica di Gianturco presentava rispetto a quelle che, come vedremo (*infra*, § 5), ne costituivano il principale modello, ossia le *quaestiones iuris* medievali. Al riguardo, scrive in effetti F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., p. XXXIII s.: «il metodo d'istruzione dei glossatori perdeva, coll'uso moderno», anche la sua più originale caratteristica: quella, cioè, di confutare il valore apodittico delle soluzioni attraverso la sottile tecnica delle 'distinzioni'; talché per casi analoghi si finiva spesso per ammettere più d'una soluzione possibile, o per escluderla affatto: ipotesi ovviamente non concepibili per il giurista moderno, educato al positivismo dei codici».

⁵⁹ Solo per illustrare qualche altro esempio, si pensi al diverso valore che, da parte dei protagonisti del nostro caso, poteva essere attribuito alla circostanza che il *conferre* di D. 14.2.2.3 gravasse sui (soli) locatori, in riferimento a spese sostenute (molto probabilmente) da uno di loro: argomento che però la nostra Signora Olivieri avrebbe potuto ribaltare obiettando che da parte di Paolo ci si riferiva a locatori d'opera, mentre il caso attuale verteva su una *locatio rei*, e che perciò la *contributio* doveva sempre realizzarsi fra coloro a beneficio dei quali era rispettivamente prevista l'attività di trasporto o la messa a disposizione dell'immobile – cioè fra quanti corrispondevano la mercede: i locatori nella fattispecie antica, conduttore (ed eventualmente anche subconduttore) in quella presente.

⁶⁰ Cfr. *supra*, nt. 57.

più generale circa struttura e finalità dell'opera in cui essa era contenuta. È stato osservato più volte come la *Crestomazia* gianturchiana riproponga tecniche didattiche ed espositive già attestate nell'Ottocento tedesco, da Puchta⁶¹ a Jhering⁶² – e con uno sguardo privilegiato

⁶¹ Gli riconosceva «il merito di aver fatto servire al moderno insegnamento accademico quella casistica, che pareva l'esclusivo e non invidiabile patrimonio dei pratici», lo stesso E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 13.

⁶² A lui, come noto, è dedicata l'opera gianturchiana (in apertura della quale troviamo riprodotta la corrispondenza intercorsa, al riguardo, fra i due studiosi), laddove a Joseph UNGER, autore di un *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*, saranno dedicate le *Istituzioni di diritto civile* che Gianturco pubblica quasi contemporaneamente alla *Crestomazia*, e che nella seconda edizione intitolerà *Sistema di Diritto Civile Italiano* (proprio, egli scrive, «per designarne, con maggiore precisione, l'intrinseco contenuto»: così nella *Premessa* alla seconda edizione, del 1892). Mi sono soffermato sul significato, in qualche modo emblematico – espressivo di una ricerca metodologica che media e compone fra due orientamenti decisamente difforni – in *Il sistema e il caso*, cit., pp. 83 ss. ove bibl. (ma assai incisiva appare già l'osservazione di P. BENEDUCE, *Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della «scienza italiana»*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 321: «sia l'Unger che lo Jhering, per quanto autori diversi l'uno dall'altro, divengono nel discorso di Gianturco materiali contigui di uno stesso ragionevole progetto – di compromesso metodologico, di adattamento costante ma anche, per così dire, di “fraintendimento” consapevole delle fonti – indirizzato ora a sanare la frattura tra la teoria e la pratica della scienza giuridica, tra l'università e il foro, ora a fronteggiare tendenze ritenute secondo i casi troppo estreme o troppo attardate; ora infine a formulare generi letterari nuovi, che utilizzassero sia l'esegesi sia il metodo costruttivo»). Significativa era poi, da parte di Jhering, la circostanza che i suoi *Civilrechtsfälle* fossero dedicati ad Heinrich Thöl, alle cui esercitazioni pratiche lo stesso Jhering aveva partecipato come studente: vi si sofferma opportunamente F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., p. XII ove altra bibl.; Id., *Sistematica e metodo del caso*, cit., p. 443 (che sottolinea peraltro la novità dell'opera jheringhiana, dal momento che Thöl non aveva mai raccolto in un libro i casi utilizzati nella didattica). Su ulteriori esempi del metodo casistico nella didattica giuridica tedesca dell'Ottocento, cfr. lo stesso F. TREGGIARI, *Sistematica e metodo del caso*, cit., pp. 436 ss. (il quale ritiene comunque che tali tecniche di insegnamento avessero una portata essenzialmente strumentale, lasciando «inalterata la sostanza del sapere trasmesso», secondo un'attitudine che – confermata

(è anch'essa cosa nota) a quest'ultimo, assumendo a modello quella seconda edizione dei suoi *Civilrechtsfälle ohne Eintscheidungen* in cui, rispetto alla prima edizione (maggiormente legata, appunto, all'insegnamento puchtiano), ben si colgono gli esiti della parabola scientifica di quest'autore sempre più solitario e inquieto⁶³, ormai lontano dalle pure speculazioni di una dottrina unicamente votata a erigere «piramidi di concetti», per la quale non si dava attenzione al caso giuridico, se già non fosse oggetto di un lavoro di formalizzazione e astrazione⁶⁴. Ma in verità il nome di Jhering – non a caso indicato, all'inizio della dedica cui accennavamo, come colui «che più addentro di ogni altro

in Germania anche coi giuristi impegnati in questa direzione dopo Jhering, quali Stammler e Lenel – lascia emergere una considerevole distanza rispetto al modello anglo-americano e al ruolo, ben più costitutivo, che lì è affidato alla dimensione casistica).

⁶³ Sul punto già F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., pp. XIII ss.; ID., *Sistematica e metodo del caso*, cit., pp. 444 ss., e ora E. STOLFI, *Il sistema e il caso*, cit., pp. 88 ss.

⁶⁴ Laddove invece l'interesse di Jhering viene sempre più concentrandosi proprio sulla *Jurisprudenz im täglichen Leben*: questo il titolo del contributo che compare nella seconda edizione dei *Civilrechtsfälle* e viene anche pubblicato in veste autonoma nello stesso 1870 (su quest'opera, fra gli altri, E. WOLF, *Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte*⁴, Tübingen 1963, spec. p. 657 s.). Ed è proprio sui casi raccolti in questa Appendice che ad esempio – lo ricorda lo stesso E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 15 – Filippo Serafini faceva esercitare i propri allievi pisani. Ma ancor più di quest'ultimo impiego della casistica jheringhiana, era la rielaborazione di quel modello nella prassi di insegnamento e ricerca da parte di Giuseppe Polignani ad apparire davvero decisiva a Gianturco, il quale scorgeva nel proprio maestro «quegli che più profondamente maturò il concetto di Ihering, e che volle farne il fondamento dell'avviamento alla pratica quotidiana dell'Avvocheria» (così in *Crestomazia*, cit., p. 15). Sul punto – con particolare riguardo all'ammonimento che Polignani formulava nella *Prefazione* alla sua *Sinopsi delle Pandette giustiniane*, circa la necessità di accompagnare allo studio sistematico e al lavoro esegetico l'esercizio su casi giuridici –, cfr. già F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., spec. p. XXI.

contemporaneo o predecessore intese il diritto dell'antica Roma»⁶⁵ – consentiva a Gianturco di richiamare tutta una risalente tradizione, percepita come pressoché ininterrotta dai *prudentes* romani ai grandi interpreti dell'età medievale, e ancora capace di offrire spunti decisivi sul piano delle tecniche di lavoro.

Da qui l'esortazione, nella *Prefazione* all'opera in esame, di un ritorno all'antico⁶⁶: ma con espresso riferimento, in verità, all'esperienza di glossatori e commentatori ancor più che a quella dei giuristi romani. A proposito di questi ultimi, in effetti, emerge per un verso qualche fraintendimento da parte di Gianturco⁶⁷, e dall'altro

⁶⁵ Altrettanto significativo, rispetto agli obiettivi perseguiti anche da Gianturco, è il prosieguo della dedica: «e nella conciliazione della scienza colla vita pose il fine ultimo e universale della giurisprudenza».

⁶⁶ Cfr. E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., spec. p. 8.

⁶⁷ Incline a ricostruire modalità e tecniche della formazione dei giuristi a Roma non sulla scorta delle scarse e controverse informazioni che ce ne sono pervenute (si cerca ora di fornirne un quadro in E. STOLFI, *Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat*, in C. BALDUS-T. FINKENAUER-T. RÜFNER [Heraus.], *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen 2008, pp. 9 ss., spec. 13 ss., ma sulla falsariga di quanto sappiamo per le scuole di retorica, come se fuori di esse non vi fosse modo di apprendere il *ius* e non vi fossero scritti a ciò destinati (mentre in realtà esistevano opere sia elementari che problematiche, dedicate appunto a diverse forme di raccolte e illustrazioni di casi). Cfr. E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., spec. p. 6, che ricorda come nelle scuole retoriche della tarda repubblica e del primo principato venissero artificialmente riprodotte «le lotte politiche forensi», in modo da ottenere «l'efficacia educativa, e l'indirizzo pratico, che fanno difetto alle scuole nostre». Tende forse a minimizzare questa sbrigativa assimilazione che Gianturco operava tra insegnamento retorico e formazione giurisprudenziale (intesa ovviamente in senso romanistico) A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica*, cit., p. 129. Nell'interpretazione di quest'ultimo, peraltro, «il tornare all'antico» auspicato dal nostro giurista è ridotto a ben poca cosa («questi riferimenti [*scil.* alle scuole di retorica romane e medievali] avevano il sapore della citazione colta, non la sostanza della proposta tecnica», così A. LOVATO, *loc. cit.*): quanto verificato a proposito dei casi confluiti nella *Crestomazia* dalle antiche raccolte di *quaestiones*, e le ulteriori considerazioni che svolgeremo *infra*, § 5, inducono probabilmente, sul punto, a una maggiore cautela.

una consonanza di scelte metodiche di fondo (a cominciare dallo stesso significato attribuito alla dimensione casistica) che va forse al di là delle esplicite enunciazioni, e ci consentirà comunque di rimeditare ancora sul ruolo delle fonti romane agli occhi di un civilista italiano di fine Ottocento⁶⁸. Al momento, però, interessa soprattutto soffermarsi su quale fosse il modello «antico» cui – alla luce delle più recenti modalità didattiche sperimentate in Germania e in Italia – Gianturco intendeva rifarsi. Espressamente, nella *Prefazione* alla *Crestomazia*, esso è individuato nelle esercitazioni su casi che venivano svolte dai giuristi medievali, e più specificamente in quelle che prendevano la forma di *quaestiones (iuris)*.

Esse – scriveva il nostro giurista⁶⁹ – «comprendevano *casi practici*, di cui i giovani dovevano cercare la risoluzione», e che perciò si distinguevano dalle *disputationes*, le quali «si aggiravano intorno ad argomenti di diritto controverso, ed avevano luogo fra professori e studenti, e fra i professori stipendiati e i loro *antagonisti*». La differenza fra queste due tipologie di lavoro casistico era in realtà ancora più antica e, come vedremo, appare rintracciabile (sia pure in forme non del tutto corrispondenti) già nella Roma imperiale, con due filoni di opere – appunto, *quaestiones* e *disputationes* – presenti in quella che Fritz Schulz denominava «letteratura problematica»⁷⁰.

Ma i termini in cui la contrapposizione in esame venne definendosi negli interpreti medievali dovevano risultare congeniali agli

⁶⁸ Si veda *infra*, § 5.

⁶⁹ *Crestomazia* cit. 8. Al riguardo, cfr. già F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., p. XXXIII s. Sullo schema tipico delle *quaestiones* medievali, il ‘*liberaliter disputare*’ e il ‘*disputare quaestionem*’ si veda tuttavia, per tutti, M. BELLOMO, *Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una ricerca sulle «quaestiones» civilistiche*, in *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle università medievali*. I. Le ‘*quaestiones disputatae*’, Reggio Calabria 1974, pp. 30 ss. ove bibl.

⁷⁰ Cfr. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze 1968, pp. 401 ss.

intenti di Gianturco soprattutto sotto un profilo: scopo delle sue esercitazioni non era quello di impegnare i discenti su problemi di *ius controversum* di vasta portata, ma piuttosto educarli al concreto ragionamento giuridico, insegnando a lavorare sulla soluzione della singola specifica fattispecie dopo aver convenientemente acquisito non solo i dati codicistici (in virtù dello studio esegetico delle norme vigenti), ma anche le linee di fondo di un ordinamento sistematicamente ricostruito⁷¹: soltanto in questo modo si sarebbe superata la difficoltà dei giovani «di veder chiara la quistione da risolvere e il principio di dritto, che conviene applicare nei casi singoli»⁷². Non la disciplina in sé – norma o principio che fosse – doveva essere ogget-

⁷¹ Gianturco – non diversamente dal proprio maestro Polignani: *supra*, nt. 64 – ribadiva con fermezza la necessità di entrambi questi momenti formativi, preliminari alle esercitazioni casistiche: era proprio in questa luce che riteneva insoddisfacente l'esperienza dei «Circoli giuridici» sorti a Napoli e in altri centri universitari, in cui a impersonare i vari protagonisti del confronto forense erano chiamati giovani che ancora non avevano completato la propria istruzione giuridica (si veda E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 17 s.; su questi «Circoli giuridici», e in particolare su quello partenopeo, per tutti, F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto*, cit., pp. 123 ss.; ID., *Itinerari della casistica*, cit., p. XXV; A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica*, cit., spec. p. 128; F. TREGGIARI, *Sistematica e metodo del caso*, cit., pp. 455 ss.; G. CIANFEROTTI, *Introduzione. Emanuele Gianturco: giuslavoristi e romanisti alla ricerca dell'identità*, in L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto*, cit., p. 16; E. STOLFI, *Il sistema e il caso*, cit., p. 90). Ma era nella stessa prospettiva che Gianturco poteva anche respingere, per la metodologia da lui suggerita, l'accusa di riproporre quanto già facevano i «casisti», ossia quei «decisionisti e causidici» che fra XVII e XVIII secolo continuarono a coltivare il genere delle *quaestiones*, ma col fine «anziché ... di servire alla scuola, ... di raccogliere le sentenze dei tribunali e venire in aiuto ai pratici» (così E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 13): ma chi gli muovesse ora quest'accusa – scriveva il nostro giurista (*Crestomazia*, cit., p. 18) – «mostrerebbe di aver l'intendimento corto al segno da non comprendere la profonda differenza, che corre fra chi non sa concepire, né esporre la teoria, se non come una raccolta di casi, e chi con questi fa la riprova della teoria e porge il più adatto mezzo di svolgimento alle facoltà analitiche e attive dell'ingegno giovanile».

⁷² Così E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 6.

to di discussione, ma le tecniche tramite le quali individuare quella più adatta a disciplinare i vari eventi della quotidianità giuridica, e ad essi applicarla nel modo più calzante e soddisfacente.

E tuttavia se il proposito è definito con chiarezza – e coerente con esso appare la predilezione del metodo delle *quaestiones* medievali rispetto a quello delle *disputationes* e dei «circoli disputatorii»⁷³, così come la scelta di esporre le fattispecie raccolte nella *Crestomazia* in un ordine diverso dalla successione delle materie nelle *Istituzioni*, perché un primo e non lieve impegno fosse proprio quello di ricercare «a quale istituto giuridico il caso si riferisca e quali siano i principi da applicare per risolverlo»⁷⁴ –, ipotesi come quella su cui ci siamo soffermati aiutano a comprendere come la distinzione fra *quaestiones* e *disputationes* poteva, di fatto, riuscire assai meno nitida che in teoria, e da un caso ricondotto all'ambito delle prime potevano affiorare profili, anche *de iure*, alquanto problematici, a cominciare dall'esatta comprensione della testimonianza romana che costituiva la sola norma di riferimento. Giova peraltro precisare come nel passo di Paolo fosse assente – e verosimilmente non a caso – ogni traccia di *ius controversum*, e vi sia anzi rinvenibile il concorde orientamento di ben quattro *prudentes*; né difformità di posizioni giurisprudenziali antiche emergono a proposito dell'altro caso della *Crestomazia* la cui soluzione è orientata sulla scorta di frammenti del Digesto⁷⁵.

Fra i tratti che più caratterizzarono il lavoro dei giuristi romani, non è dunque la controversialità che veniva valorizzata da

⁷³ Si veda ancora E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 9.

⁷⁴ Così E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 16.

⁷⁵ Si tratta – come rilevato *supra*, § 1 – del caso XXVI (cfr. E. GIANTURCO, *Crestomazia*, cit., p. 29 s.): i passi che vi vengono richiamati sono (Paul. 4 *ad Sab.*) D. 46.3.10 e (Ulp. 27 *ad ed.*) D. 13.5.7.1: brevi testimonianze che non recano tracce (almeno immediatamente visibili) di *ius controversum*, ché anzi nella seconda di esse troviamo una citazione di Giuliano cui, con ogni probabilità, Ulpiano implicitamente aderiva.

Gianturco, quanto piuttosto un aspetto per certi aspetti ancor più profondo e costitutivo – che nell’esperienza antica era stato certo connesso, almeno nel periodo scientificamente più fecondo, all’esistenza di *dissensiones prudentium*, ma che in realtà è rintracciabile anche prima e dopo quella stagione –, e cioè l’impianto casistico. Gianturco è certamente figlio del suo tempo, e la cultura del codice lo ha educato a riconoscere nella certezza del diritto uno dei valori preminenti⁷⁶, cui il metodo sistematico non può che giovare, ricomponendo in quadri più organici una sparsa messe di istituti e di regole⁷⁷. E tuttavia il generico soddisfacimento di quest’istanza di certezza non poteva appagare il pragmatismo del nostro giurista: ed ecco allora il momento del caso, lo sguardo dell’esperto di diritto

⁷⁶ Tanto che proprio con un riferimento al «bisogno di dare certezza e stabilità al diritto privato», quale «verso la secondo metà del secolo XVIII ... era vivamente sentito in tutti gli Stati continentali di Europa», si apre la lunghissima *Prefazione* (quasi un saggio a sé stante) alla prima edizione del suo *Sistema di Diritto Civile Italiano*. Il valore in questione appare invece non assente, e talora anche rilevante (basti pensare alle finalità perseguite con le XII Tavole), ma in genere assai meno determinante e nient’affatto centrale, nella storia giuridica di Roma: sul tema, fra gli altri, *La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana*, a cura di M. Sargenti e G. Luraschi, Padova 1987; U. VINCENTI, *L’universo dei Giuristi, Legislatori, Giudici. Contro la mitologia giuridica*, Padova 2003, spec. pp. 13 ss.; L. LANTELLA-E. STOLFI, *Profili diacronici di diritto romano*, Torino 2005, p. 47 s. Estremamente fugaci (forse non a caso) sono gli accenni all’esperienza romana in un classico su quest’argomento, quale F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, nuova edizione Milano 1968, p. 47.

⁷⁷ La pluralità delle possibili soluzioni non doveva, nella sua prospettiva, collocarsi ‘a monte’ – a livello di principii e individuazione di norme, come poteva accadere nel diritto giurisprudenziale di Roma, quale sistema giuridico «aperto» (su questa nozione, per tutti, U. VINCENTI, *L’universo dei Giuristi*, cit., pp. 73 ss.; circa le differenze tra il ragionamento del giurista in sistemi chiusi e aperti, cfr. anche ID., *La struttura argomentativa del diritto occidentale*, in U. VINCENTI-A. MARIANI MARINI-F. CAVALLA, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell’avvocato*, Pisa 2004, pp. 30 ss.) –, ma solo ‘a valle’, dinanzi all’esigenza di rinvenire la disciplina più congrua per una determinata fattispecie.

che si posa sulla materia viva degli eventi, brulicante di dettagli ora insignificanti ora ambigui ora decisivi, il sapersi muovere – come talora è stato detto per gli antichi conoscitori del *ius* – nella «selva della somiglianze»⁷⁸, e approdare così alla più congrua applicazione della previsione generale alla fattispecie concreta: e sviluppare nei giovani un eguale talento.

5. Ho già segnalato altrove⁷⁹ come questa contestuale, spiccata sensibilità verso le istanze sistematiche (sin dall'intervento programmatico del 1881 ne *Il Filangieri*)⁸⁰ e verso la casistica come occasione di perfezionamento della formazione giuridica, luogo della verità per qualsiasi metodologia del giurista (che si ridurrebbe solo a «scienza per la scienza»⁸¹, se incapace di sciogliere i nodi che di volta in volta pone la quotidianità), appaia cifra peculiare della produzione di Gianturco. Questa dialettica emerge già dal disegno che percorre, da un lato, la sua *Crestomazia* e dall'altro, pur incompiutamente, le *Istituzioni* e il *Sistema*⁸²: ma non si arresta, a mio avviso, a un aspetto estrinseco,

⁷⁸ L'immagine, coniata per la medicina greca di età ippocratica, è di C.A. VIANO, *La selva delle somiglianze. Il filosofo e il medico*, Torino 1985, spec. pp. 169 ss. Vi si richiama, per un confronto col coevo sapere dei pontefici a Roma, ad esempio, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 69 e 416, ove altra bibliografia.

⁷⁹ Cfr. E. STOLFI, *Il sistema e il caso*, cit., pp. 65 ss., spec. 92 ss.

⁸⁰ Ove peraltro si faceva riferimento anche alla possibilità di integrare e comporre insieme «il metodo sistematico e l'esegetico», e completare entrambi con esercitazioni che avvicinassero i discenti alla prassi del diritto, proponendo loro «la risoluzione di quistioni pratiche, come si usa nelle Università della Germania»: cfr. E. GIANTURCO, *Gli studi di Diritto civile*, cit., p. 94 s.

⁸¹ Tale, letteralmente, si configurava invece il diritto nella prospettiva di un Gian Pietro Chironi – prospettiva evidentemente inconciliabile con la posizione di Gianturco (sul punto, per tutti, P. BENEDEUCE, *Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco*, cit., p. 323 s., e G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p. 182).

⁸² Cfr. *supra*, nt. 62: il *Sistema di diritto civile italiano* rimarrà in realtà limitato alla sola Parte Generale e al diritto di famiglia, e la trattazione gianturchiana che conoscerà maggior fortuna presso intere generazioni di studenti e operatori giu-

non si riduce a mero accorgimento didattico che faciliti la memorizzazione di nozioni e la loro comprensione, in quanto proiettata sul vivido sfondo di problemi pratici⁸³. La stessa scelta di evitare ipotesi di *ius controversum* può assumere, in questa luce, una valenza assai precisa: come espressiva di un progetto di ricerca e insegnamento che vuole sempre concentrare nel caso, e nella sua peculiare logica, il fulcro dell'attenzione – senza essere 'distratti' dal possibile carattere incerto e dibattuto della norma da applicare.

Nel momento stesso in cui guardava alla Pandettistica e alle trattazioni sistematiche dedicate al diritto romano (in Germania come pure in Italia)⁸⁴, e ne auspicava un'applicazione nell'ambito del dirit-

ridici, sarà quella posteriore delle più concise *Istituzioni*, edite la prima volta nel 1886 (su queste ultime, il loro durevole successo e la loro autonoma fisionomia – «né un sunto del *Sistema*, né la premessa alla *Crestomazia*» –, di recente, G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 178 ss.: diversa era la valutazione di G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 163, secondo il quale «*le Istituzioni di diritto civile* ... chiaro e ordinato commento esegetico al codice civile, scritto in "un mese appena", riproducono letteralmente buona parte del *Sistema*»). In proposito si veda ora anche M. NARDOZZA, *Manualistica e cultura del codice civile in Italia tra Otto e Novecento*, Roma 2012, pp. 81 ss. spec. 89 ss.

⁸³ Per certi versi riduttiva mi è così apparsa, al riguardo, la lettura di F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., spec. p. XXVII (ma cfr. anche ID., *Sistematica e metodo del caso*, cit., spec. pp. 451 ss.; non diversa dall'orientamento di quest'ultimo, mi sembra ora la posizione di G. CIANFEROTTI, *Introduzione*, cit., pp. 12 ss., spec. 16 ss.: egli tende però, a mio avviso, a considerare pressochè fungibile la contrapposizione tra 'scientifico' e 'pratico' con quella fra 'sistematico' e 'casistico', laddove anche quest'ultima dimensione era invece assunta da Gianturco come partecipe di un progetto scientifico e formativo, anche se tale da non divaricare eccessivamente astrazione concettuale ed empiria del fenomeno giuridico). Più vicini all'interpretazione da me suggerita appaiono, ad esempio, P. BENEDEUCE, *Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 321 ss., e A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica*, cit., p. 153 s.

⁸⁴ Con particolare riguardo, soprattutto nell'ambiente napoletano, al *Sistema del diritto civile romano* pubblicato da Nicola DE CRESCENZIO nel 1869.

to civile, Gianturco indicava anche gli strumenti per non rimanere, per così dire, vittime della ‘sistemica’, imprigionati in algei giochi di forme e in raffinate costruzioni concettuali senza riscontro nelle concrete esigenze degli uomini – o, ancor peggio, tese proprio a lasciare queste ultime senza effettiva tutela, quasi impurità da cui non far contaminare la matematica esattezza delle deduzioni giuridiche⁸⁵. Era in questo senso che avevo accennato⁸⁶ al lavoro di Gianturco come assai più vicino, sul piano metodologico, alle tecniche degli antichi *prudentes*⁸⁷ di quanto non lo fosse, nei medesimi anni, la rielaborazione che i materiali provenienti da questi ultimi conoscevano nella scienza giuridica tedesca, che proprio dalle Pandette prendeva il nome e che ad esse poteva continuare a guardare – prima dell’entrata in vigore del BGB – come fonti ancora vigenti (appunto, come nel titolo del *Sistema* savignyano, «diritto romano attuale»).

Non si tratta di voler descrivere, con una buona dose di campanilismo disciplinare, «l’opera civilistica di Gianturco ... quasi [come] una palingenesi delle analisi casistiche dei giuristi antichi», secondo quanto – in relazione a quelle mie pagine – ha scritto Giulio Cianferot-

⁸⁵ Di recente, menziona Gianturco tra i giuristi che più decisamente avvertirono, negli ultimi decenni dell’Ottocento, l’esigenza di avvicinare tecniche giuridiche e vita reale, G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia fra Otto e Novecento*, Milano 2007, spec. pp. 41, 136.

⁸⁶ Cfr. E. STOLFI, *Il sistema e il caso*, cit., spec. pp. 93 ss.

⁸⁷ Da lui indicati, assieme agli interpreti medievali, come protagonisti di un «felice connubio della scienza colla pratica, con profonda intuizione dei rapporti intimi fra il diritto e la vita»: così in *Sistema di diritto civile italiano*, cit., p. 70. Termini assai più perentori rispetto a quelli da me impiegati, in merito a «Gianturco [quale] autentico giurista italiano e vicino ai giureconsulti romani – per tendenza e per attitudine spiccatissima all’inquadramento e alla penetrazione dei casi reali, cioè della realtà concreta», si trovano (sulle orme di un giudizio già del Simoncelli) in L. CARIOTA-FERRARA, *Emanuele Gianturco e il diritto*, in *Aspetti Letterari. Lucania d’oggi*, Napoli 1958, p. 21.

ti⁸⁸. Certo ogni studioso corre sempre il rischio di innamorarsi dell'oggetto delle proprie ricerche, e di vederne ovunque tracce ed echi, per quanto in realtà labili essi siano: ma sinceramente non ritengo, in questo caso, di essere caduto in simili eccessi, come, pur con molto garbo, sembra suggerire l'amico senese. Piuttosto, il mio intento era (ed è) quello di segnalare come, pur nel cuore di una stagione della nostra scienza giuridica in cui il modello di riferimento stava divenendo sempre più la Pandettistica, con la sua rielaborazione in chiave sistematica del diritto romano, assunto quale assetto neutro e metastorico, non mancava chi – pur collocandosi fra i protagonisti della svolta che conduceva verso questo nuovo vettore di interesse⁸⁹ – si sforzava di trarre dall'esperienza

⁸⁸ *Introduzione*, cit., p. 10 (quest'autore, del resto, si dice affatto persuaso che, da parte di Gianturco, non vi fosse «una adesione effettiva alle pragmatiche tecniche casistiche dei giuristi romani»: *op. cit.*, p. 16).

⁸⁹ Rispetto a quello che nei decenni precedenti era stato rappresentato dalla Francia e dalla sua «Scuola dell'esegesi». La scena della cultura giuridica italiana di quegli anni è peraltro, come ovvio, assai più complessa, e non si lascia ricondurre unicamente a questa polarità fra modello francese e tedesco: cfr. ad esempio C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma-Bari 1994, pp. 162 ss., e soprattutto (nel segno di una maggiore, e proficua, problematizzazione) G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., spec. pp. 196 ss. Per un condivisibile rifiuto di certi ripensamenti storiografici degli ultimi anni – e non solo di essi: cfr. già G. TARELLO, *La scuola dell'esegesi e la sua diffusione in Italia* (1969), ora in *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna 1988, p. 71 – che tendono a rivalutare la Scuola dell'Esegesi, non vedendovi necessariamente una fase di offuscamento della scienza giuridica, ormai defilata dinanzi al primato del codice, si veda P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 7 s., ove bibliografia. Circa l'avvicinarsi, nei riguardi della scienza giuridica italiana, del modello codicistico ed esegetico francese e di quello pandettistico tedesco, cfr. anche F. RANIERI, *Einige Bemerkungen zu den historischen Beziehungen zwischen deutscher Pandektistik und italienischer Zivilrechtswissenschaft: die Lehre des Rechtsgeäfts zwischen 19. und 20. Jahrhundert*, in *Le rôle de la volonté dans les actes juridiques. Études à la mémoire du Professeur Alfred Rieg*, Bruxelles 2000, pp. 705 ss., e ID., *Die Rolle des französischen Rechts in der Geschichte des europäischen Zivilrechts oder zum Aufstieg und Niedergang eines europäischen Kodifikationsmodell*, in W. SCHUBERT-M. SCHMOECKEL (Heraus.), *200 Jahre Code civil. Die napoleonische Kodifikation in Deutschland und Europa*, Köln-Weimar-Wien 2005, spec. pp. 119 s.

antica (anche) qualcosa di diverso, e sostanzialmente più aderente alla sua effettiva realtà storica. Se può parlarsi di «attualizzazione» dei testi del *Corpus iuris* anche nell'opera di Gianturco⁹⁰, essa prendeva la forma non tanto (o almeno non solo) di un recupero di categorie e di segmenti di disciplina, ripensati e disposti entro assetti sistematici loro originariamente estranei, quanto della rimeditazione di una lezione di metodo, che vuole l'analisi del caso e la sua più equa ed equilibrata disciplina come momento più alto della formazione e dell'impegno del giurista.

Non saprei dire se in questo si esprimesse solo la stretta dipendenza che ancora legava Gianturco all'esperienza giuridica della Napoli preunitaria⁹¹, e che gli precludeva una piena identificazione con

⁹⁰ Lo abbiamo fatto anche noi, alla luce di una specifica pagina della *Crestomazia*, *supra*, § 2.

⁹¹ Coi suoi circoli e le sue scuole private, i suoi protagonisti che erano al contempo studiosi, docenti, avvocati e uomini politici: una realtà che aveva ricevuto da Savigny una valutazione nettamente negativa, mentre più misurata era stata quella di Jhering. Su quell'ambiente, le caratteristiche che abbiamo ricordato e questi giudizi riscossi presso osservatori stranieri, si vedano ad esempio F. CASAVOLA, *Professori di Napoli 1860*, cit., p. 36; F. RANIERI, *Savigny's Einfluß*, cit., pp. 195 ss.; P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna 1986, spec. pp. 25 ss., 183 ss. ove bibl.; A. MAZZACANE, *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 20 ss.; G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, cit., pp. 157 ss.; M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel Secolo XIX. I. Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Napoli 1987, pp. 69 ss., 99 ss.; A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli 1994, pp. 79 ss.; L. MUSELLA, *Fra allievi, clienti ed elettori: gli avvocati e la politica a Napoli in età liberale*, *ibidem*, pp. 391 ss.; F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano 1995, spec. pp. 88 ss., 315 ove altra bibl.; A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica*, cit., spec. 51 ss.; F. TREGGIARI, *Sistematica e metodo del caso*, cit., spec. pp. 433 s., 455 ss.; G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. Porciani, Napoli 2001, pp. 19 ss.; ID., *Introduzione*, cit., p. 31; D. CLAPS, *Emanuele Gianturco: il politico, il giurista, il musicista*, in AA.VV., *Emanuele*

lo stile di pensiero e di lavoro proprio della Pandettistica⁹²; oppure

Gianturco: l'uomo dalle molte anime, Avigliano 2007, pp. 49 ss., 55. Non è da escludere che su un simile assetto culturale ancora esercitasse una significativa influenza il pensiero di Vico (di un «vichismo» di Savarese parlano ad esempio F. CASAVOLA, *Professori di Napoli 1860*, cit., p. 37 s.; M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea*, cit., pp. 85 s., 96 ss.; A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento*, cit., p. 106 s.; A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica*, cit., pp. 56 ss.; di un'influenza vichiana sugli studi giuridici napoletani, ma con particolare riguardo a Francesco Filomusi Guelfi, cfr. anche G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica*, cit., p. 20 s. nt. 3), e soprattutto la prospettiva in cui egli guardava alla figura del giurista romano, ove erano «confusi», sempre secondo il pensatore napoletano, «*philosophus, pragmaticus et retor*» (si sofferma sul punto, fra gli altri, G. MARINO, *Diritto principi giurisprudenza. Percorsi nella cultura giuridica italiana fra Otto e Novecento*, Napoli 1990, p. 45). Più in generale, sul giurista italiano dell'Ottocento, come al contempo «pratico e scienziato», in cui si realizza «il circuito virtuoso di vocazioni diverse e serrate in una stessa unità», cfr. P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente*, cit., pp. 14 ss. (le parole citate sono a p. 15).

⁹² Così che di lui si è discorso come di un giurista in cui «la pratica domina la scienza», autore di opere ove «manca soprattutto la costruzione giuridica pandettistica»: così G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, cit., pp. 163 ss. Per qualche mia osservazione al riguardo, cfr. E. STOLFI, *Il sistema e il caso*, cit., p. 90 s. Più di recente, lo stesso Cianferotti (*Introduzione*, cit., p. 20) scrive peraltro che, «pur nei suoi limiti, il *Sistema* di Gianturco pare appartenere a pieno titolo all'indirizzo pandettistico proprio della scuola romanistica civilistica nazionale, nella linea «Serafini-Scialoja-Bonfante»» (altrove, il medesimo studioso aveva parlato del paradigma pandettistico come «statuto scientifico accolto dai nuovi giuristi italiani», ma a partire dalle generazioni di Scialoja e Orlando: cfr. G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica*, cit., p. 41 e nt. 53). Perplessità analoghe in G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., spec. p. 181, persuaso che «secondo Gianturco ... l'espressione «sistema» non è intesa come l'avrebbero intesa i suoi successori, e secondo il metodo pandettistico ... è intesa piuttosto come organizzazione logica della materia, come *ordine espositivo*»: ma in realtà era Gianturco stesso (cfr. *Sistema di diritto civile italiano*, cit., p. 69) a scrivere che il sistema «da una parte è strumento di *esposizione*, dall'altra è strumento di *ricerca*». Notazioni condivisibili, al riguardo, in N. IRTI, *Scuole e figure del diritto civile*, cit., p. 37, e in ID., *L'età della decodificazione*, cit., p. 173 (secondo il quale in Gianturco «il metodo sistematico non è risolto in una nuova *tecnica espositiva*, ma più propriamente in una *tecnica di ricerca*: non nel semplice liberarsi dalla sequenza numerica degli articoli e dai moduli del commentario, ma in un diverso rapporto con il materiale positivo»).

se egli, nel momento stesso in cui proclamava (e almeno in parte soddisfaceva) quell'esigenza sistematica nel campo del diritto civile, ne prevenisse ogni eccesso, rintuzzandone le possibili esasperazioni teoriche alla luce di risalenti e prestigiosi modelli – da quelli romano e medievale a quanto di meglio, sul piano metodologico, poteva rinvenire nell'esperienza a lui geograficamente e storicamente più vicina. Certo è che il peculiare approccio che Gianturco riserva ai testi giurisprudenziali romani e all'impianto casistico che vi è sotteso non può essere sopravvalutato – sino a scorgervi un'inclinazione storiografica e una profondità di sguardo che i tempi e gli obiettivi stessi del nostro giurista sicuramente non consentivano –, ma neppure si lascia semplicemente ricondurre allo stereotipo dell'assoluta, «attualizzante» continuità fra lavoro romanistico e civilistico, quale in quei decenni si andava effettivamente delineando⁹³, ma che nell'ambiente napoletano conosceva forse qualche temperamento e maggiori articolazioni.

Dal primo punto di vista, è indubbio che nessuna consapevole operazione di recupero dell'effettiva dimensione storica degli antichi *prudentes* e della loro produzione può essere ascritta a Gianturco: laddove egli si faceva puro storico del diritto romano, ne scaturivano indagini improbabili⁹⁴, ed è evidente, piuttosto, l'ottica sostanzialmente strumentale con cui egli guardava al lavo-

⁹³ Soprattutto nei protagonisti della scienza giuridica tedesca e poi dei loro epigoni italiani: gli uni e gli altri segnati da un'attitudine che A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento*, cit., p. 89, ha proposto di ricondurre alla nota categoria della «invenzione della tradizione», dal momento che si cercava di «far prevalere i metodi sistematici e logico-costruttivi nella scienza contemporanea» e li si proiettava nella descrizione del passato perché ne venissero a loro volta rafforzati.

⁹⁴ Come quelle – pur apparse in una sede prestigiosa – relative all'imperatrice Teodora e al suo ruolo rispetto all'attività normativa di Giustiniano: cfr. E. GIANTURCO, *L'influenza dell'Imperatrice Teodora nella legislazione giustinianea*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli 1906, pp. 1 ss.

ro dei romanisti, i quali – egli scriveva – «dovrebbero contribuire oggi, con dissertazione sopra argomenti di pratica importanza, a porre le fondamenta di una dottrina scientifica del nostro diritto civile»⁹⁵. Se lo studio di quest'ultimo non poteva risolversi in «scienza per la scienza»⁹⁶, ancor meno ammissibile doveva apparire a Gianturco una ricerca storico-giuridica che non producesse alcun progresso nella costruzione di soluzioni e metodi idonei per il presente, riducendosi quindi a mera erudizione antiquaria⁹⁷.

Ma anche guardando a quella dimensione casistica che abbiamo visto attrarre la sua attenzione, e rappresentare per lui, sul piano delle tecniche di lavoro, il lascito forse più incisivo dell'esperienza romana, è di nuovo evidente una qualche semplificazione e disinvoltura storica: sia (come già segnalato) con l'identificazione

⁹⁵ Così E. GIANTURCO, rec. di A. VERALLI, *Procedura per sacramento nelle azioni reali e personali secondo l'antico diritto romano. – Delle conditiones* (1880), ora in *Scritti vari (1880-1905)*, cit., p. 24. Nove anni prima, nella sua prolusione romana, Filippo Serafini aveva ritenuto «il ravvivamento degli studi di diritto romano ... indispensabile nella costruzione del tessuto giuridico del nuovo Stato nazionale». Sono le tipiche voci di quella che A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in Id. (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 278 ss., ha definito «la romanistica "nazionale"» al lavoro nell'Italia post-unitaria.

⁹⁶ Lo abbiamo ricordato *supra*, all'inizio di questo § e nt. 81.

⁹⁷ Tale certamente non si rivelava la conoscenza del *Corpus iuris*, quando da essa era possibile trarre nozioni e prospettive di una certa originalità rispetto alle visuali allora correnti, e con implicazioni tutt'altro che neutre sul piano ideologico: è il caso – su cui insiste G. ALPA, *Che cos'è il diritto privato?*, Roma-Bari 2007, pp. 5 ss. – del problema che Gianturco, nelle *Istituzioni*, si poneva in merito alla definizione del diritto privato, e che «risolveva seguendo la tecnica trasmessa dalla sapienza tecnica dei Romani», offrendone una nozione che oggi risulta superata, ma che all'epoca si differenziava senz'altro sia dall'approccio dei semplici esegeti (in quanto costruita con ambizioni sistematiche) che dalla posizione dei giusliberisti (rispetto ai quali Gianturco delineava una cesura assai meno netta fra area giusprivatistica e giuspubblicistica, considerando contenute nella prima anche talune norme di diritto pubblico).

nelle scuole di retorica dei principali centri di insegnamento giuridico, sia nel conseguente, mancato esame di quale fosse l'effettivo ruolo attribuito all'indagine casistica (non solo nella produzione del *ius* ma soprattutto, nella prospettiva che più poteva interessare a Gianturco) nella formazione dei futuri *prudentes*. Certo non potremmo pretendere, da parte del giurista lucano, una puntuale disamina delle forme in cui si era realizzato l'insegnamento giuridico a Roma fra tarda repubblica e primi secoli del principato: tema in merito al quale le fonti tramandano notizie spesso limitate e incerte, che alla fine dell'Ottocento riscuoteva qualche attenzione quasi soltanto nella storiografia giuridica tedesca⁹⁸, e che ancor oggi è spesso affrontato, soprattutto in riferimento all'età di Cicerone, sulla falsariga di tralatzie interpretazioni, in larga parte risalenti a Schulz (o almeno da lui rese 'canoniche')⁹⁹. E tuttavia almeno la prassi, da parte dei giuristi tardorepubblicani, di dare responsi in

⁹⁸ Si vedano ad esempio F.P. BREMER, *Die Rechtslehrer und Rechtsschulen*, Berlin 1868; P. JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*, I, Berlin 1888, spec. pp. 231 ss. Circa altre indagini che, nella Germania di fine Ottocento, furono dedicate ai temi dell'insegnamento giuridico a Roma – ma con prevalente riguardo ai primi due secoli dell'impero, e soprattutto alla vicenda delle *sectae* –, cfr. E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 63 (1997), p. 4 s. e ntt. 11 e 14, p. 92 s. nt. 430.

⁹⁹ Cfr. F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 109 ss. Un quadro più complesso circa la formazione giuridica nell'ultimo secolo della repubblica è in F. BONA, *Il 'docere respondendo' e 'discere audiendo' nella tarda repubblica*, in *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, pp. 1131 ss., spec. 1144 ss.; P. CANTARONE, *Osservazioni sullo studio del diritto nella tarda repubblica romana*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 67 (2001), pp. 417 ss.; E. STOLFI, *Die Juristenausbildung*, cit., spec. pp. 15 ss. Si vedano anche K.M.T. ATKINSON, *The education of the lawyer in Ancient Rome*, in «South African Law Journal», 87 (1970), pp. 31 ss., spec. 37 ss.; J. KODREBSKI, *Rechtsunterricht in Republik und Prinzipat*, in *ANRW*. II.15, Berlin-New York 1976, pp. 177 ss., spec. 184 ss. (non lontano, nella sostanza, dall'interpretazione già di Schulz); D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, *ibidem*, pp. 221 ss.; M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982² (rist. 1984), pp. 66 ss.

presenza di giovani *auditores*, che proprio in tal modo potessero apprendere (o più probabilmente perfezionare la conoscenza del) la *scientia iuris*¹⁰⁰ – prassi che, a più riprese, troviamo testimoniata da Cicerone¹⁰¹ (ma non si tratta certo di formazione retorica in senso stretto) –, avrebbe potuto e dovuto interessare Gianturco, per il quale essa ben poteva assurgere a modello autorevole, assai vicino a quell'insegnamento privato in cui egli stesso si cimentò con successo, e al modello di didattica universitaria che stava adesso proponendo.

Né del resto il semplice, generico richiamo alla capacità romana di coniugare costruzioni teoriche ed esigenze della prassi, può riuscire, almeno ai nostri occhi, pienamente appagante sul piano storico e teorico. Qui il discorso del giurista lucano mostrava davvero l'empiria e l'immediatezza del suo impegno di «pratico»: era la capacità di diagnosi, il «senso giuridico» e «l'intuito clinico» che si mirava a far apprendere ai giovani con le esercitazioni e l'esempio¹⁰².

¹⁰⁰ Nella lettura di Schulz (*supra*, nt. precedente) era proprio tramite l'ascolto dell'attività rispondente (seguita, eventualmente, da discussioni e spiegazioni del maestro agli allievi) che il giovane aristocratico riceveva, in età tardo repubblicana, un'educazione giuridica, senza ausilio di opere o corsi istituzionali. Tuttavia, il ricorrere (verosimilmente, con un difforme significato) di verbi quali *'instituere'* ed *'instruere'* (ma anche *'docere'* e *'audire'*) – quali incontriamo nell'*Enchiridion* di Pomponio, e già in alcuni passi ciceroniani –, lascia immaginare un percorso formativo articolato su più livelli, che muoveva da una fase prettamente isagogica sino all'assistenza all'elaborazione di *responsa*, e che poteva contemplare la frequentazione di maestri diversi per ciascuno stadio (fu questo, ad esempio, il caso di Labeone: D. 1.2.2.47): sul punto posso ora rinviare a E. STOLFI, *Die Juristenausbildung*, cit., pp. 13 ss., spec. 18 ss., ove bibliografia.

¹⁰¹ Cfr. ad esempio *De oratore* 3.33.133, *Orator* 41.142-42.143, *Brutus* 89.306; si veda anche *Pro Murena* 9.19. Su questi testi si veda ancora, da ultimo, E. STOLFI, *Die Juristenausbildung*, cit., pp. 15 ss., ove bibliografia.

¹⁰² Sul punto, in ripresa di una terminologia che nel commemorare il nostro giurista già impiegava Vincenzo Simoncelli, cfr. soprattutto G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, cit., p. 164.

Ma un caso può essere prospettato e risolto in molteplici forme (così come l'aggettivo «casistico» non sarebbe sufficiente, di per sé, a indicare la specificità di un ordinamento): di nuovo una maggior sensibilità storica avrebbe potuto condurre a rinvenire, proprio nel mondo romano, un riscontro più puntuale, e uno dei modelli più appropriati per il programma che si stava suggerendo – sia per le modalità di configurazione delle fattispecie (che non erano rimaste certo immutate in opere quali *quaestiones*, *disputationes* o *responsa*, solo per indicarne alcune)¹⁰³, sia per la vasta gamma di tecniche di soluzione, forme argomentative, principi e parametri di valutazione messi in campo¹⁰⁴.

¹⁰³ Circa le caratteristiche di fondo di queste e analoghe tipologie letterarie, le loro più significative espressioni e il ruolo da esse assunte nella formazione di giuristi e (poi anche) di funzionari, si vedano, fra gli altri, D. LIEBS, *Rechtsschulen*, cit., p. 218 ss.; P. FREZZA, *Responsa e Quaestiones. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 43 (1977), pp. 203 ss., spec. 212 ss.; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte seconda*, Milano 1993, pp. 450 ss.; T. MASIELLO, *Le Quaestiones di Cervidio Scevola*, Bari 1999, spec. pp. 73 ss., 165 ss.; G. NEGRI, *Appunti sulle "antologie casistiche" nella letteratura giuridica dell'età dei Severi*, in *Cunabula iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggin*, Milano 2002, pp. 263 ss.; A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari 2003, passim; E. STOLFI, *I «libri disputationum» di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, in «Rivista di diritto romano» 3 (2003), pp. 434 ss. Particolarmente interessanti le caratteristiche di *quaestiones* e *disputationes* – secondo una contrapposizione che abbiamo visto di particolare rilievo nel lavoro di Gianturco, ma da lui assunta in termini diversi, già propri degli interpreti medievali – per come recentemente ricostruite da G. NEGRI, *op. cit.*, p. 263: «i libri *quaestionum* raccolgono trattazioni teoriche su casi reali o fittizi con analisi e discussioni dei pareri contrari ... i libri *disputationum* sembrano contenere dibattiti derivati in prevalenza dall'insegnamento e tenuti *in auditorio*, anche se è difficile riconoscere se le dispute "*publice tractatae*" siano avvenute fra maestro e allievi o nel *consilium principis*, o di magistrati, come i prefetti del pretorio e i governatori provinciali».

¹⁰⁴ È un ambito che sempre più attrae l'attenzione degli studiosi, giustamente persuasi che proprio col censire e ricostruire, nella loro concretezza e complessità, le tecniche adottate dagli antichi *prudentes*, si possano davvero cogliere le

È evidente, peraltro, l'anacronismo di chi volesse muovere a Gianturco, e ai civilisti suoi contemporanei, l'accusa di non svolgere, attorno alle fonti giuridiche antiche, un discorso compiutamente storiografico, laddove, ancora per molti decenni, non ne furono capaci gli stessi romanisti. E neppure, ovviamente, può essergli addebitata un'incompiutezza o un'indecisione nel contrapporre dimensione casistica e produzione del diritto tramite norme generali e astratte: dinanzi al predominio codicistico di queste ultime – dapprima ripercorse in via esegetica, poi rilette e assemblate alla luce del sistema – l'attenzione per il lavoro casistico non voleva e poteva avere alcun intento eversivo, non costituiva un'alternativa radicale né mirava a delineare un modello reciprocamente escludente¹⁰⁵ rispetto all'assetto in vigore, ma piuttosto a creare un temperamento nei confronti di quest'ultimo, e una dialettica al suo interno¹⁰⁶. E se è poi doveroso segnalare quanto fosse

peculiarità del loro sapere, e anche il senso più profondo in cui la loro analisi può conservare un valore nella formazione del giurista odierno. Al riguardo, si vedano ad esempio L. RAGGI, *Il metodo della giurisprudenza romana*, rist. Padova 2007, spec. pp. 39 ss., 46 ss.; F. HORAK, *Rationes decidendi. Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo*, I, Aalen 1969, *passim*; U. VINCENTI, *Metodologia giuridica*, cit. spec. pp. 19 ss.; L. VACCA, *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Padova 2006, pp. 1 ss.

¹⁰⁵ Un sistema «aperto» che davvero riproponesse i tratti del *ius* romano e della sua giurisprudenzialità – il che avrebbe comportato, nella sostanza, un assurdo azzeramento della codificazione e dei frutti che essa aveva garantito, e un'assimilazione alla situazione che per tutto l'Ottocento, ad esempio, perdurò in Germania. Ma si tratta di un'eventualità assolutamente irrealistica, che possiamo pensare non abbia minimamente sfiorato la mente di Gianturco.

¹⁰⁶ In tal senso trovo condivisibili, ma in certa misura anche ovvie, osservazioni come quella di G. CIANFEROTTI, *Introduzione*, cit., p. 18, secondo il quale in Gianturco si avrebbe una completa «subordinazione del caso concreto al principio regolatore già compreso nel manuale» (ossia, aggiungerei, un principio desumibile dal codice, e quindi fissato dal giurista nella sua ricostruzione sistematica). Anche il confronto tra il ruolo assunto dal metodo casistico nella didattica giuridica, rispettivamente, di area tedesca e italiana e del mondo anglo-americano

tenue la sensibilità storica di Gianturco dinanzi all'esperienza giuridica romana, e fortemente incentrata sull'esigenze dell'oggi la sua rilettura, occorre soffermarsi anche su un altro profilo cui accennavamo.

A Napoli, infatti, l'attualizzazione dei materiali giuridici antichi non passava solo tramite la strada del sistema, e quindi dei singoli istituti e contenuti normativi che – sulla falsariga dei modelli tedeschi – venissero riassemblati (e talora forzati) entro più generali e univoci quadri teorici. Possiamo anzi dire che, in questa prospettiva, il diritto romano riusciva talora ad acquisire, per i suoi studiosi più avveduti, una fisionomia propria e un'effettiva alterità rispetto al diritto civile vigente, meritevole di attenzione nell'organica pienezza del suo sviluppo, anche in quelle parti che più difficilmente potevano offrire soluzioni per le esigenze del presente. Era senz'altro così per Giuseppe Polignani (già lo segnalava, nel commemorarlo, l'allievo De Crescenzo)¹⁰⁷, ma sembrano da leggere nel medesimo senso anche certe enunciazioni di Luigi Capuano e dello stesso Nicola De Crescenzo¹⁰⁸. Proprio il primo di questi autori abbiamo visto essere, fra gli italiani, l'interlocutore e la fonte privilegiata della *Crestomazia* gianturchiana: circostanza non casuale, che aiuta a comprendere la pluralità degli itinerari traverso cui i materiali antichi erano rimeditati e sfruttati per la costruzione di una nuova scienza giuridica. Era la dimensione del metodo e della casistica che, in questo filone di pensiero (di cui, per-

(su cui, lucidamente, F. TREGGIARI, *Sistematica e metodo del caso*, cit., spec. pp. 440 ss.) non può non tener conto della considerevole distanza che (allora ancor più di oggi) contrassegnava questi universi giuridici – e che nel caso italiano vedeva poi l'ulteriore e ingombrante presenza del codice, rispetto alla quale diveniva ancor più difficile impostare qualsiasi discorso, di ricerca o insegnamento, legato alla dimensione del 'caso'.

¹⁰⁷ Cfr. N. DE CRESCENZO, *Giuseppe Polignani*, cit., p. 349 s.

¹⁰⁸ Sul punto, per tutti, A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica*, cit., spec. pp. 105 ss. ove altra bibl. Sull'esigenza, avvertita da De Crescenzo e Polignani, che lo studio del diritto romano avesse come fine anche quello di «dumeggiare le odierne istituzioni», si veda tuttavia M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea*, cit., p. 210.

ciò, diviene davvero emblematica la fattispecie che ha dato inizio alla nostra ricognizione), viene più valorizzata: il piano della logica e delle tecniche, ancor più che delle soluzioni e delle norme.

Ma se questa strada – considerata l'esigua fortuna riscossa, presso le generazioni future, da tali proposte di didattica casistica¹⁰⁹ – sembrava destinata a esaurirsi nel volgere di pochi decenni, era in realtà assai incisiva, e prodiga di conseguenze, la consonanza di vedute che, in merito al significato e al ruolo del diritto romano nel quadro della scienza giuridica italiana di fine Ottocento, possiamo scorgere fra questi esponenti della scienza giuridica meridionale¹¹⁰ e quello che fu uno dei massimi protagonisti del tempo: Vittorio Scialoja¹¹¹. Significativa si rivela, in particolare, la persuasione di quest'ultimo – espressa sin dalla ricordata lettera a Filippo Serafini del 1881 – che le ricerche e gli insegnamenti giusromanistici non dovessero limitarsi alla volgare individuazione e memorizzazione di brocardi spendibili nei tribunali, o a una sorta di commentario al diritto vigente (con la conseguenza di concentrarsi sulle sole parti che rivelino minori difformità rispetto agli assetti e alle soluzioni attuali)¹¹², per privilegiare piuttosto le forme del ragionamento giuridico antico, considerato ancora utilissimo e pressoché esemplare ai fini della formazione di nuovi giuristi¹¹³.

¹⁰⁹ Si veda in proposito soprattutto F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica*, cit., pp. VI ss. Cfr. anche ID., *Scienza e insegnamento del diritto*, cit., pp. 136 ss.; ID., *Sistemica e metodo del caso*, cit., pp. 451 ss. (che peraltro segnala come in Italia la fortuna del «metodo dei casi» fu senz'altro maggiore di quella del «libro di casi»); P. BENE-
DUCE, *Il "giusto" metodo di Emanuele Gianturco*, cit., spec. p. 345 s.

¹¹⁰ Segnata – secondo il giudizio di F. CASAVOLA, *Professori di Napoli 1860*, cit., p. 41 – da una «tradizione storicistica», tenuta viva «serbando consapevolmente intatta l'originalità del vichismo dalle influenze della Scuola Storica tedesca».

¹¹¹ Indicazioni in tal senso sono già in A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica*, cit., spec. pp. 138 ss.

¹¹² Col che – mi è occorso di scrivere riprendendo un paragone famoso – il diritto romano verrebbe ridotto a una specie di scimmia, la cui dissezione nulla può dirci di interessante circa l'anatomia dell'uomo: cfr. E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia*, cit., p. 55.

¹¹³ Fermo restando, peraltro, che per Scialoja – critico severo di ogni «te-

Certo non può dirsi che un simile convincimento si sia sempre tradotto, in Scialoja e nella ricca corrente di studi che egli influenzò, in coerenti scelte di metodo (ché anzi proprio attorno al carisma di quest'autore vediamo realizzarsi quella che è stata indicata come «la versione italiana del diritto “romano-borghese”»)¹¹⁴. E tuttavia, se prescindiamo da questi esiti (tutt'altro che marginali, peraltro, nel costituirsi dell'identità culturale italiana fra XIX e XX secolo), a me sembra che quell'idea di fondo – dietro la quale non è difficile intravedere anche il senso attribuito alle esercitazioni casistiche da un Polignani o un Gianturco – meriti di essere meditata con attenzione ancor oggi, in un tempo di grossolani e nebulosi propositi neopandettistici ed 'euroattualizzanti', che rischiano di compromettere la credibilità di ogni seria storiografia giuridica¹¹⁵.

atrinio casistico-processuale» cui si dava vita nei Circoli Giuridici – l'analisi delle fonti antiche e il lavoro esegetico rimanevano comunque finalizzati, prima di tutto, al rinvenimento del principio giuridico: sul punto, G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la 'vertenza Scialoja': concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell'Ottocento*, in «Studi senesi», 100 Suppl. (1988), pp. 734 ss.

¹¹⁴ Così A. SCHIAVONE, *Un'identità incompiuta*, cit., p. 284. Vi si richiama, di recente, anche G. CIANFEROTTI, *Introduzione*, cit., p. 20; cfr. altresì G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p. 195 s., 440 s., e già G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la 'vertenza Scialoja'*, cit., spec. pp. 729 ss. Non è da escludere, peraltro, che proprio un simile orientamento abbia contribuito a quell'«invincibile scetticismo» di Scialoja nei confronti di una radicale riforma del codice, quale voluta dal regime fascista, cui il giurista collaborò, ma guardandovi come a un mero impegno di «revisione tecnica e formale»: cfr. C. SALVI, *La giusprivatistica fra codice e scienza*, in *Stato e cultura giuridica in Italia*, cit., pp. 241 ss., nonché R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942)*, Bologna 1996³, pp. 54 ss.

¹¹⁵ Affatto condivisibili, sul punto, le osservazioni di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dieter Nörr e le sfide poste alla romanistica contemporanea*, in *Dieter Nörr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo. Atti del Convegno, Torino 26-27 maggio 2005*, a cura di E. Stolfi, Torino 2006, pp. 77 ss., spec. 93 ss. Cfr. ora anche E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., p. 53 e nt. 8 ove altra bibliografia.

LORENZO GAETA

SCIOPERO E «PACIFICAZIONE SOCIALE»
TRA OTTO E NOVECENTO:
UN VIAGGIO IN COMPAGNIA DI EMANUELE GIANTURCO

SOMMARIO: 1. Riassunto della prima puntata. – 2. Tra Potenza e Avigliano, alla fine del XIX secolo: un Gianturco socialista? – 3. A Napoli, all'inizio del XX secolo: un Gianturco reazionario? – 4. Una specie di conclusione.

1. *Riassunto della prima puntata.*

Il paziente lettore vorrà tollerare una premessa metodologica di taglio personale. Nel 2006, accogliendo l'invito dei miei correlazionali di Avigliano, ebbi modo di approfondire un piccolo profilo della complessa vicenda giuridica di Emanuele Gianturco, illustre figlio della cittadina lucana. Affrontai allora un tema, quello dei rapporti tra la dottrina civilistica e il mondo del lavoro, riguardandolo sotto un particolare angolo prospettico, offertomi appunto dagli scritti di Gianturco: l'anelito, da parte di molti settori della dottrina, verso un 'codice sociale' che sostituisse del tutto l'impianto di un codice civile giudicato inadeguato a rappresentare le nuove istanze del mondo del lavoro¹. Ricostruii allora il passaggio progressivo di Gianturco da una linea molto decisa di fervente richiesta di un tale codice, che lo fece qualificare (del tutto ingiustificatamente, secondo me) tra i 'socialisti giuridici', ad un atteggiamento, molto più morbido, di auspicio di una legge generale sul rapporto di lavoro (una sorta di 'statuto' *ante litteram*), che non intaccasse l'impianto civilistico complessivo, e ai cui lavori preparatori Gianturco partecipò attivamente; fino ad arrivare, pochi mesi prima della prematura scomparsa, a

¹ L. GAETA, *Emanuele Gianturco, il lavoro e il codice mancato*, in L. GAETA, E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, Avigliano 2007, p. 37.

gettare la spugna, rassegnandosi a un sistema di una legislazione *ad hoc*, settoriale, caso per caso: quello, poi, che per lungo tempo è stato uno dei tratti distintivi del diritto del lavoro italiano. Anzi, quello che, per un certo verso, continua ancora oggi ad essere il carattere strutturale di una materia che vuole essere, talvolta anche con orgoglio, largamente autopoietica e poco incline a totalizzanti sistematizzazioni dall'esterno, nonché, per altro verso, frammentata e ad impatto differenziato²: cose che a noi sembrano far parte da sempre della sua più intima sostanza e che invece prendono corpo proprio in quei tormentati anni a cavallo tra Otto e Novecento.

Ora, invece, in occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo della nascita e del centenario della morte, cercherò di proseguire nell'esame degli scritti di Gianturco dedicati al lavoro, trovando qualche nuovo filone di indagine, che si innesti sempre sulla base cui ho appena accennato. In realtà, non è facilissimo trovare nuovi spunti, perché Gianturco ha scritto molto poco di 'diritto del lavoro': sono solo due le sue incursioni di rilievo scientifico in questa materia, e in entrambi i casi si tratta, per giunta, di lezioni raccolte e pubblicate, per un totale di appena venti pagine³. Un'attenta analisi sulle origini dottrinali del nostro diritto del lavoro li bolla come «scrittarelli occasionali»⁴, e forse è vero. Questa volta, allora, allargherò l'indagine: oltre a considerare queste pagine, esaminerò anche qualcosa del Gianturco politico, che in quanto tale è stato osservatore molto attento ai problemi del lavoro. Ed affronterò un tema molto più generale: quello del rapporto tra la dottrina dell'epo-

² Magistralmente, G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per un'enciclopedia)*, in «Giornale di diritto del lavoro», 1979, p. 11, poi in ID., *Lavoro legge contratti*, Bologna 1989, p. 245.

³ È d'obbligo il riferimento a C. VANO, *I «problemi del lavoro» e la civilistica italiana alla fine dell'Ottocento: il contributo di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1987, p. 169.

⁴ L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano 1994, p. 285, nt. 157.

ca e le agitazioni dei lavoratori della terra e della fabbrica. Rispetto a tale tema, Gianturco tenne una posizione nient'affatto particolare; anzi, ebbe grande sintonia con l'atteggiamento allora più diffuso, vedendo all'orizzonte un solo obiettivo in grado di dare appropriata soluzione a questi problemi: la «pacificazione sociale». Ma qualche significativa presa di posizione merita di essere segnalata.

2. Tra Potenza e Avigliano, alla fine del XIX secolo: un Gianturco socialista?

Il contesto di fine Ottocento, nel quale è situata questa indagine, è più che risaputo, anche relativamente al tema del conflitto, sul quale orienterò le mie riflessioni. È un contesto nel quale una certa classe lavoratrice sta organizzandosi e coalizzandosi, prendendo coscienza degli effetti spesso perversi dell'industrializzazione, e comincia perciò a protestare e ad astenersi dal lavoro. Sempre più spesso, poi, tali conflitti cominciano a interessare settori che già da allora prendono il nome di servizi pubblici essenziali: l'impiego pubblico, allora tutto indiscutibilmente assoggettato al diritto amministrativo, la produzione di beni vitali (in primo luogo, il pane), il trasporto, soprattutto quello ferroviario, allora in grande espansione e popolato da lavoratori fortemente coalizzati.

Dal punto di vista più strettamente giuridico, se la situazione a livello individuale è desolante, sostanziandosi le tutele nella regolazione codicistica di un paio di rapporti di lavoro quasi preindustriali e nelle prime norme di una 'legislazione sociale' volta a porre qualche limitato argine allo strapotere della parte forte del contratto, a livello collettivo il quadro è addirittura drammatico, poiché tutto si sposta dal diritto privato al diritto penale: si passa, cioè, dalla regolazione (sia pure largamente unilaterale) alla repressione. Un'altra notazione merita interesse: mentre gli studi sul diritto del rapporto individuale di lavoro si mantengono quasi sempre ad un alto livello di rigore argomentativo, nel diritto collettivo del lavoro si registrano

sovente degli scadimenti di tono, inconsueti per l'epoca. Ovviamente, ciò non dipende dal passaggio dal diritto privato al diritto penale, ch  anzi la dottrina penalistica   forse ancora pi  finemente tecnica della civilistica; il fatto   che nel nostro caso prendono il sopravvento considerazioni del tutto estranee alle tecniche giuridiche. Molto bene ha detto Umberto Romagnoli, segnalando «l'esistenza – tra i giuristi del primo Novecento – di una esigua minoranza d'ispirazione democratica la quale si propone di far uscire dal tono fazioso, invelenito, ricattatorio il discorso giuridico-sindacale, sforzandosi di affrontare i problemi [...] in modo scientificamente dignitoso»⁵.

L'indagine, allora, pu  partire dal 1889, un anno significativo per due aspetti: il 5 maggio Gianturco fa ingresso alla Camera dei deputati, trionfalmente eletto nel III collegio di Basilicata; il 30 giugno entra in vigore il nuovo codice penale, che porta il nome del Ministro Giuseppe Zanardelli e che sostituisce l'ormai inadeguato codice sardo-italiano del 1859.

Questo codice   passato alla storia come un testo progressista, e probabilmente ci    vero in raffronto ad alcuni precedenti. Ma, andando un po' oltre il luogo comune, pu  vedersi che gi  una coeva autorevolissima dottrina provvede a smitizzare un progressismo spesso pi  sbandierato che reale⁶. Nel nostro campo, ci    piuttosto evidente: gli artt. 165 e 166 riconoscono la punibilit  dello sciopero, comminando sanzioni anche detentive, solo quando esso sia condotto «con violenza o minaccia». In realt , il nuovo testo si   semplicemente limitato ad affinare le tecniche repressive che la giurisprudenza ha fino ad allora provveduto ad elaborare⁷; e la giurisprudenza, dal canto suo, si incarica immediatamente di fornire

⁵ U. ROMAGNOLI, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in ID., *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna 1974, p. 152.

⁶ E. FLORIAN, *Delitti contro la libert *, Milano 1906.

⁷ G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922*², Bari 1973, p. 6.

un'interpretazione dei requisiti della «violenza o minaccia» tale da annullare il più delle volte il preteso liberalismo delle disposizioni incriminatrici⁸. Tanto per fare un solo esempio, per buona parte dei giudici, ma anche per alcuni autori, la semplice presenza di una moltitudine di persone basta ad attribuire la qualifica di 'violento' ad uno sciopero⁹; anzi, quando siano, seppur velatamente, presenti valenze politiche, i giudici chiamano in soccorso il più grave reato della violenza privata commessa «da più persone riunite», punito con una lunghissima sanzione detentiva (art. 154 comma 2 c.p.)¹⁰: un'altra operazione che Vincenzo Manzini definisce spregiudicata¹¹.

Molto peggio, com'è intuibile, si presenta la situazione là dove lo sciopero riguarda un'area definibile pubblico servizio. Non voglio deviare eccessivamente l'indagine, permettendomi di rinviare ad un mio non recente saggio in materia¹², ma posso sinteticamente ricordare come qui lo sciopero sia punito anche se pacifico, rientrandosi nella fattispecie dell'abbandono indebito del servizio, previo concerto, da parte di tre o più pubblici ufficiali (art. 181), della quale viene fornita una interpretazione talmente dura – ampliando a dismisura la nozione di pubblico ufficiale, ritenendo sufficiente un concerto 'tacito', escludendo ogni considerazione sulla volontà dell'agente, addirittura intervenendo anche sul dato numerico dei 'tre' scioperanti – che alla fine qualcuno noterà come di tale norma sia stato

⁸ B. VENEZIANI, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, in «Rivista di diritto del lavoro», 1972, I, pp. 230 ss.

⁹ Per tutte, Cass. 22 dicembre 1902, in «Cassazione unica», 1902, p. 407; L. ORDINE, *I delitti contro la libertà del lavoro*, in «Supplemento alla Rivista penale», 1893, p. 193; G. GREGORACI, *Scioperi e serrate nel diritto penale*, Torino 1908.

¹⁰ Per tutte, Cass. 17 gennaio 1907, in «Rivista penale», 1907, p. 566.

¹¹ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano. Parte speciale*, IV, Torino 1911, p. 801.

¹² L. GAETA, *Materiali per una storia dello sciopero nei servizi pubblici: il periodo liberale*, in «Lavoro e diritto», 1989, p. 133.

fatto «strazio e grande scempio»¹³. Davanti alle evidenti ragioni di salvaguardia dell'ordine pubblico sottese chiaramente a questi giudicati¹⁴ c'è poco da fare; d'altra parte, come meglio si vedrà, anche gli esponenti del più bellicoso socialismo politico sono del tutto favorevoli ad una politica del diritto assolutamente repressiva sul punto.

Descritto in maniera del tutto telegrafica, è questo il contesto nel quale è possibile situare la reazione di Gianturco al problema delle agitazioni dei lavoratori. La prima parte della nostra storia è tutta ambientata in Basilicata, dove Gianturco inizia a muovere i suoi passi di politico. Presentandosi davanti agli elettori del collegio uninominale di Acerenza (dove è compresa la natia Avigliano) per la campagna elettorale del 1895, egli dichiara di aver approvato con convinzione i provvedimenti forti che Crispi ha appena preso per sedare le insurrezioni in Sicilia e in Lunigiana, tra cui la proclamazione dello stato d'assedio, «nell'interesse della pace pubblica, che è al disopra di ogni partito»¹⁵. Nello stesso tempo, però, Gianturco ammette di aver votato contro l'altra parte del 'pacchetto' proposto da Crispi per reagire alle agitazioni, ovvero le leggi eccezionali di pubblica sicurezza, dirette soprattutto contro socialisti e anarchici. Qui egli confessa di non aver potuto seguire il capo del governo, non perché abbia in simpatia il socialismo, e men che meno l'anarchismo, ma perché altro si dovrebbe dare «al povero cafone semplice e laborioso», «agli operai agitantisi nelle officine», per far sì che essi non cadano vittima delle sirene dei sovversivi. «Ben altri ardimenti richiedono i problemi [...] del lavoro»¹⁶: più che leggi eccezionali di pubblica sicurezza, occorre – per Gianturco – un soddisfacente

¹³ V. VALSECCHI, *L'art. 181 codice penale e i ferrovieri*, in «Rivista di diritto e procedura penale», 1915, II, p. 125.

¹⁴ G. NEPI MODONA, *Sciopero*, cit., p. 150.

¹⁵ E. GIANTURCO, *Discorso tenuto agli elettori del collegio di Acerenza il 18 maggio 1895*, in ID., *Discorsi parlamentari*, Roma 1909, p. 4.

¹⁶ Ivi, p. 4 s.

apparato di provvedimenti di tipo sociale ed economico, tale da impedire al lavoratore, soprattutto a quello della terra, di cedere a tentazioni pericolose, cioè alle lusinghe di quei socialisti, che di lì a poco egli dipingerà come «apostoli delle funeste utopie», particolarmente versati in una «abilissima organizzazione del malcontento»¹⁷.

Ma cosa si è fatto fino ad allora in campo sociale? In parole di oggi: qual è il diritto del lavoro a quel tempo operante? Gianturco non può che procedere ad una troppo rapida elencazione di provvedimenti, che impallidiscono al confronto di quanto è stato fatto in altri paesi, come Germania, Austria, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, rispetto ai quali egli è costretto a constatare la nostra assoluta arretratezza.

La situazione del nascente diritto del lavoro italiano è dipinta con grande spietatezza: c'è solo una legge sui probiviri, «evidentemente incompleta»; una sulla Cassa pensioni, «di assai scarsa utilità»; una sul lavoro dei fanciulli, «fin oggi ineseguita». A completare il quadro – e questa è la parte più disarmante – c'è un diritto comune «quasi mutolo intorno al contratto di lavoro», la cui unica funzione è quella di legittimare lo strapotere imprenditoriale sugli operai «in nome di un'illusoria libertà di consenso»¹⁸. Situazione ben «misera» in confronto alla legislazione inglese sulle fabbriche, o all'ordinanza industriale tedesca, che pure – nota Gianturco con una punta di malizia – sono state fatte rispettivamente dai conservatori e da Bismarck. Per non parlare, poi, delle inesistenti tutele giuridiche dell'agricoltura, in un paese che, a differenza di Inghilterra e Germania, lavora ancora prevalentemente nei campi (22 milioni di addetti in quel 1895¹⁹; e Gianturco non dimentica di far presente ai suoi elet-

¹⁷ E. GIANTURCO, *Discorso tenuto agli elettori del collegio di Acerenza il 1° giugno 1900*, in ID., *Discorsi parlamentari*, cit., p. 32 s.

¹⁸ *Discorso* [1895], cit., p. 6.

¹⁹ *Ivi*, p. 5 s.

tori come egli si senta profondamente «basilicatese»²⁰).

In conclusione, lo strumento da utilizzare per evitare le agitazioni e tagliare ai socialisti la strada del proselitismo è quello delle leggi sociali, non certo quello della legislazione eccezionale crispina. Una posizione avanzata per chi, appena qualche anno prima, aveva proclamato la sua assoluta lealtà alla politica del governo, giudicando un «triste legato di reggimenti dispotici [...] l'opinione che gli interessi del Governo siano in antitesi con quelli del popolo e che questo non abbia altra via di salvezza, fuorché un'opposizione sistematica e premeditata»²¹. Ma, comunque, una posizione lontana da quella di un socialista, sia pure un socialista 'della cattedra', quella categoria di giuristi 'deamicisiani', animati da buoni sentimenti ma da non troppo solidi argomenti tecnici, che pure ha avuto un ruolo non di secondo piano nella genesi del nostro diritto del lavoro. Meraviglia, francamente, come Gianturco sia potuto passare tra i trenta maggiori socialisti cattedratici italiani²², quando egli può invece essere considerato un esempio, tra i molti di quel momento, di come le nuove idee stessero permeando anche giuristi di formazione classica, anche persone caute e moderate, oratoriamente intente ad individuare posizioni di compromesso²³. Eppure, Gianturco dovette in qualche modo difendersi dall'accusa di socialismo, perché aveva utilizzato questa parola fin nel titolo di una sua fortunata prolusione, e perché veniva appunto visto tra coloro che, in un momento di industrializzazione selvaggia, diceva qualche parola pietosa nei confronti

²⁰ E. GIANTURCO, *Lettera agli elettori del 3° collegio di Potenza, 20 aprile 1889*, in *Id.*, *Discorsi parlamentari*, cit., p. 2.

²¹ *Ivi*, p. 1.

²² Mi riferisco a *Socialismo giuridico. Ipotesi e letture*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 3/4 (1974-75), e, per la selezione degli autori, a M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano 1976, p. 87.

²³ C. VANO, *I «problemi del lavoro»*, cit., p. 177.

del soggetto debole del contratto di lavoro: «non tema alcuno» – tranquillizzava Gianturco in quella prolusione – «che io predichi qui la guerra di classi: io reputo, invece, che tutte siano membra di uno stesso corpo e che il danno dell'una sia danno dell'altra»²⁴.

3. *A Napoli, all'inizio del XX secolo: un Gianturco reazionario?*

La seconda parte della nostra breve storia continua in un altro scenario: Napoli, seconda patria di Gianturco, che vi ha studiato, vi abita e vi insegna. Nella più rarefatta atmosfera della ex-capitale, Gianturco, che ha anche qualche anno di più, sembra dire cose in parte diverse rispetto a quanto proclamato poco prima al suo uditorio lucano; sembra fare ragionamenti molto più cauti e conservatori; forse reazionari?

Nel 1902, tiene una conferenza al Circolo giuridico di Napoli²⁵, nella quale espone i risultati della 'Commissione governativa per la riforma dei contratti agrari e del contratto di lavoro', che egli stesso ha promosso già nel 1894, come sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia. È allora appena uscito il frutto del lungo lavoro di questa commissione, un progetto che prenderà il nome del suo presidente, Bruno Chimirri, e che si dimostrerà poi assolutamente deludente, fino a configurare un autentico fallimento. Nella sua appassionata difesa del progetto, Gianturco si addentra anche in una zona che è completamente assente nel progetto Chimirri, ovvero quella (piccola) parte di regole che successivamente prenderanno il nome di diritto sindacale. La trattazione che ne fa Gianturco è ancora tutta appiattita nel negarle cittadinanza civilistica: il diritto collettivo del lavoro è attribuito tutto al diritto pubblico²⁶ ed espunto di fatto dal diritto del contratto di lavoro.

²⁴ E. GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli 1891, poi in ID., *Opere giuridiche*, Roma 1947, II, p. 266.

²⁵ E. GIANTURCO, *Sul contratto di lavoro*, Napoli 1902, poi in ID., *Opere giuridiche*, cit., II, p. 270.

²⁶ Ivi, p. 279 s.

Gianturco, in verità, si è occupato approfonditamente, fin dal suo fortunato manuale del 1885²⁷, della distinzione concettuale tra diritto privato e diritto pubblico²⁸. Ora, però, riguardo alla sistemazione giuridica del diritto 'sindacale', pare prevalere una spiegazione più che altro 'politica', ovvero il fatto che Gianturco è molto più interessato ad una regolamentazione imperativa degli scioperi, dei contratti collettivi e delle 'leghe di resistenza' piuttosto che ad una loro riconduzione nell'alveo civilistico, come ha appena fatto Philipp Lotmar e come, appena l'anno dopo, farà in Italia Giuseppe Messina²⁹, che proprio con questa operazione proporranno una soluzione importante dei nuovi problemi posti dai profili collettivi della materia. Gianturco, quindi, non manifesta interesse verso la risoluzione dei problemi giuridici della disciplina dello sciopero, ma è attentissimo a richiedere una sua considerazione in termini di repressione autoritaria e di composizione del conflitto dall'alto.

Nel 1904, poi, Gianturco si rivolge agli elettori del suo collegio napoletano. Egli sembra operare una distinzione, non infrequente all'epoca, tra sciopero nel 'servizio pubblico' e sciopero 'economico'. Sul primo si scaglia senza pietà, ritenendolo sempre illegittimo, a prescindere dalle modalità con cui sia esercitato, e trasferisce deliberatamente la disputa dal piano giuridico a quello del 'buon senso', chiedendo a chiare lettere una legge che vieti senza tentennamenti questo tipo di agitazione, insieme a quella politica, «punendone i promotori e capi con efficaci sanzioni civili, amministrative e pena-

²⁷ E. GIANTURCO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Napoli 1885.

²⁸ Sul contributo di Gianturco, da ultimo, G. ALPA, *Che cos'è il diritto privato?*, Bari 2007, pp. 5 ss.

²⁹ P. LOTMAR, *Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern*, in «Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik», 1900, p. 1 (tr. it. *I contratti di tariffa tra datore e prestatore di lavoro*, in «Giornale di diritto del lavoro», 1984, p. 313; G. MESSINA, *I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in «Rivista del diritto commerciale», 1904, p. 458.

li»³⁰. Una legge in materia è, in quegli anni, auspicata da ampi settori del mondo giuridico, da chi reclama un intervento eteronomo pur che sia, a chi, con toni più blandi, chiede una definizione di servizio pubblico, il riconoscimento dell'esistenza di vari gradi di utilità generale da tutelare, e il divieto di sciopero, con singole leggi *ad hoc*, per quei settori, tassativamente indicati, dove l'utilità sociale è maggiore³¹. In effetti, una nozione unitaria e tranquillizzante non c'è: anche Gianturco si affida più che altro a considerazioni empiriche sulla utilità generale del servizio, prescindendo dalla natura pubblicistica del rapporto di lavoro. Non a caso, proprio quell'anno il congresso nazionale delle società economiche è dedicato allo spinoso tema dello sciopero nei servizi pubblici, e la relazione è affidata ad un civilista anch'esso poi passato alla storia come socialista cattedratico, che apre proprio lamentando la carenza di una rigorosa definizione del tema³².

D'altra parte, in quegli anni si assiste, sul piano giuridico, ad interventi deliberatamente repressivi delle agitazioni di determinate categorie, in primo luogo quella tradizionalmente più combattiva, i ferrovieri, che uno stralcio della legge di statalizzazione – alla quale Gianturco ha lavorato con grande impegno – equipara tutti senz'altro (anche gli operai di più basso rango) a pubblici ufficiali³³, proprio al fine di applicare senza dubbi le sanzioni previste per l'abbandono collettivo di ufficio, e per sovrappiù li considera automaticamente dimissionari (art. 18 l. 22 aprile 1905, n. 137), con la benedizione di

³⁰ E. GIANTURCO, *Discorso pronunziato innanzi agli elettori del I collegio di Napoli, 3 novembre 1904*, in ID., *Discorsi parlamentari*, cit., p. 39.

³¹ G. BIONDI, *Sullo sciopero nei servizi pubblici*, in «Rivista di diritto pubblico», 1911, I, p. 438.

³² P. JANNACCONE, *Sullo sciopero nei pubblici servizi*, in *Atti del IV Congresso nazionale delle società economiche*, Torino 1902, p. 51.

³³ S. RAMERI, *Gli operai delle officine ferroviarie sono pubblici ufficiali?*, in «Supplemento alla Rivista penale», 1909, p. 321.

un'interpretazione concorde della Cassazione³⁴; e l'identico *escamotage* è adottato pochi anni dopo per tutti gli impiegati civili dello Stato, con una norma non a caso passata alla storia come 'legge capestro' (art. 43 l. 22 novembre 1908, n. 693)³⁵.

Ma Gianturco ed altri (non pochi) vogliono prescindere da interventi settoriali, chiedendo una legge generale, che sanzioni con durezza le agitazioni nei servizi pubblici (e, detto per inciso, il progetto Cocco Ortu-Baccelli, che nel 1902 prende il posto del progetto Chimirri, sebbene non sia quella la sede più opportuna, afferma che «lo sciopero non possa essere mezzo normale di lotta per gli impiegati ed agenti dello Stato, delle Province o dei Comuni o delle maggiori Opere pie»)³⁶.

D'altronde, il clima complessivo di quegli anni non è certo dei più propizi per i lavoratori di questi settori. È in assoluta minoranza la voce di chi afferma che costringere a lavorare gli operai dei forni e delle panetterie significa solo assicurare al padrone un guadagno, mentre il comodo pubblico dovrebbe imporre il sacrificio delle posizioni dei più forti e non dei più deboli³⁷. Anzi, finanche esponenti del socialismo politico, notoriamente più agguerriti di quello giuridico, sostengono la necessità che il potere statale impedisca lo sciopero nei pubblici servizi³⁸: «non è più azione di classe quando lo Stato difende gli interessi di tutta la collettività contro una determinata

³⁴ Sono unanimi in tal senso Cass. 9 gennaio 1906, Cass. 8 maggio 1906, Cass. 8 giugno 1906, Cass. 21 giugno 1906, Cass. 10 ottobre 1906, tutte in «Giustizia penale», 1906, rispettivamente pp. 695, 1203, 1493, 1202, 1604.

³⁵ M. CEVOLOTTO, *I delitti contro la libertà del lavoro nel diritto penale italiano*, Torino 1911, p. 177.

³⁶ Sul punto, G. PINO, *Modelli normativi del rapporto di lavoro all'inizio del secolo*, in «Politica del diritto», 1984, p. 216.

³⁷ P. NOCITO, *Corso di diritto penale col commento delle relative leggi. Reati contro il diritto politico*, Roma 1901, p. 57.

³⁸ F. TURATI, *Gli agenti dello Stato e le Camere del lavoro*, in «Critica sociale», 1902, p. 228.

maniera di lotta di una speciale categoria di lavoratori»³⁹. E quando a Milano nel 1910 al congresso del partito socialista viene dibattuto il tema dei lavoratori dei pubblici servizi, si approva a larghissima maggioranza un ordine del giorno che tra l'altro afferma: «dal personale si deve pretendere disciplina, coscienza dei propri doveri, sentimento delle responsabilità che si incontrano lavorando in aziende che provvedono a pubblici servizi. I lavoratori di una pubblica azienda non lavorano a vantaggio e a formazione di un profitto privato, ma a vantaggio della collettività; [...] il partito deve avere il coraggio di insegnare ai lavoratori che l'interesse di tutti i consumatori è superiore agli interessi dei piccoli gruppi egoistici; che i servizi pubblici non ammettono interruzioni senza recare grave danno alla collettività; [...] che gli scioperi non sono ammessi»⁴⁰. In questo contesto, i socialisti mettono subito in un angolo la voce di Enrico Ferri (che ha da poco lasciato la direzione dell'*Avanti!*), il quale, aprendo il suo corso di Diritto e procedura penale all'Università di Roma, deride chi si illude di risolvere il problema degli scioperi nei servizi pubblici con la giustizia penale anziché con la giustizia sociale: «immaginarsi che questo diritto in formazione di tutto un ceto sociale, lo Stato possa soffocarlo mettendo un articolo nel codice penale è vivere ancora nei pregiudizi del passato»⁴¹.

Come comportarsi, però, quando si è davanti ad un conflitto 'economico', cioè non attinente ad un pubblico servizio, pur nella amplissima accezione che di questo spesso si fornisce? Gianturco vuole *in primis* liberarsi di tutte quelle agitazioni che comportino motivazioni 'politiche'; anche questa una categoria non meglio definita e pericolosamente allargabile quasi a piacimento: non a caso – egli

³⁹ I. BONOMI, *I lavoratori dei servizi pubblici*, in ID., *Questioni urgenti*, Genova 1903, p. 68.

⁴⁰ M. CEVOLOTTO, *I delitti*, cit., p. 186.

⁴¹ E. FERRI, *Giustizia penale e giustizia sociale*, in «Scuola positiva», 1911, p. 30.

dice – «in brevi anni il moto è divenuto turbine e lo sciopero economico è divenuto ad un tratto arma di sovvertimento politico»⁴², quasi a voler accreditare l'idea di una sostanziale coincidenza tra sciopero economico e sciopero politico. Ebbene, in questi casi è lecito il pugno di ferro: pur rimpiangendo «col cuore pieno di angoscia quei conflitti tra operai e la pubblica forza» e auspicando «la più longanime prudenza da parte dei militi armati», Gianturco afferma che «vi è un limite anche alla prudenza più longanime» e che, dopotutto, anche i soldati che hanno sparato sugli operai «hanno madre e fratelli e spesso spose e figliuoli, ed il loro sangue e la loro vita, se spesi per l'adempimento del dovere, non valgono meno del sangue e della vita dei cittadini, che potevano forse evitare il conflitto»; non si dovrà mai più accreditare «per viltà, l'opinione che la pubblica forza sia armata solo per la parata offembacchiana»⁴³.

Allora, lo sciopero 'economico' sembra davvero avere uno spazio esiguo, schiacciato com'è dalle sempre più ampie e indefinite categorie dello sciopero nei servizi pubblici e di quello politico. Anche qui, comunque, Gianturco ha pronta una sua risposta, fondata su considerazioni coerenti con tutta la sua produzione 'lavoristica', nella quale è sempre presente il tema dell'«interesse generale» e dell'interclassismo: tra l'altro, Gianturco cita il suo esempio personale: «figlio di operaio, ho potuto senza incontrare alcun ostacolo, neppure nelle consuetudini sociali, divenire ministro del Re». Perciò, non la lotta di classe, ma «la fratellanza e la solidarietà» devono stare alla base della società, mai dimenticando i vincoli che «avvincono la mano dell'operaio fraternamente a quella del borghese, o del nobile gentiluomo»: e tra questi vincoli di riconoscenza Gianturco cita in pratica tutto il diritto del lavoro dell'epoca, che gli operai dovrebbero solo alla borghesia «e non

⁴² E. GIANTURCO, *Discorso* [1904], cit., p. 37.

⁴³ Ivi, p. 39 s.

alla propaganda sovversiva»⁴⁴.

Riguardo allo sciopero economico ‘puro’, quindi, il giurista non deve nutrire alcun dubbio circa la sua «incontrastabile legittimità»⁴⁵. Lo sciopero è dunque legittimo, ovviamente nei ridotti margini che gli sono stati ritagliati; ma – soggiunge subito Gianturco – è del tutto «inutile», perché è legato ad una prima fase del movimento operaio, quando è «di moda» astenersi dal lavoro, mentre solo più tardi gli operai si accorgerebbero di essersi lasciati «menar pel naso dai professionisti dello sciopero». Con una formula icastica, allora, Gianturco definisce gli scioperi i «*peccata inventutis* del movimento operaio», che quando diventa maturo li rigetta; e, se lo sciopero può essere tollerato nei paesi ricchi, ad industrializzazione avanzata, in Italia, dove invece «l’industria è ancora bambina», sono «una vera iattura per gli stessi operai», perché mandano in malora «quell’industria dai cui utili l’operaio trae il proprio salario», finendo così col costituire «un vero infanticidio».

Quale può essere, allora, la soluzione? Gianturco – e anche qui non sarà certo l’unico – la individua in un istituto per sua natura pacificatore e interclassista, l’arbitrato, fondamentale istanza di composizione sociale, che deve essere promosso, anzi imposto, da uno Stato che non può più permettersi di «assistere buddisticamente indifferente alla colossale dispersione della ricchezza nazionale che può derivare da uno sciopero prolungato»⁴⁶.

L’arbitrato, allora; e Gianturco ha qualche motivo in più di altri per avanzare una tale proposta. Da giovane sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, infatti, nel 1893 ha promosso l’approvazione della legge che istituisce i collegi dei probiviri nell’industria, e in un suo lungo intervento al Senato ha magnificato i pregi di un organismo

⁴⁴ Ivi, p. 36.

⁴⁵ Ivi, p. 38, anche per le citazioni che seguono.

⁴⁶ Ivi, p. 38.

che, fungendo in sostanza da collegio arbitrale con decisioni dotate di un certo grado di coercibilità, «possa nell'avvenire rendere più rari gli scioperi, più facili le conciliazioni»⁴⁷; anche grazie all'opera di Gianturco, questo progetto – da lui ritenuto sostanzialmente una «legge sull'arbitrato», che, in uno spirito di «pacificazione sociale, porterà il ramoscello d'olivo fra operai e padroni»⁴⁸ – viene approvato, dando vita a un istituto che significherà tanto per il nostro diritto del lavoro⁴⁹.

Le idee di Gianturco – che, come si diceva, sono condivise da diversi altri – troveranno di lì a poco una sistemazione definitiva, grazie alle serrate argomentazioni del più autorevole dei giuristi italiani, Francesco Carnelutti, che in una sua lezione (dal titolo modernissimo) auspica che lo Stato, per risolvere i conflitti collettivi, faccia «proprii gli organi di conciliazione e di arbitrato», e li imponga ai contendenti, vietando contemporaneamente lo sciopero: l'arbitrato è un male, ma un male minore rispetto allo sciopero; da accettare come una medicina amara, nell'attesa che i gruppi professionali diventino più maturi, relegando finalmente la conciliazione e l'arbitrato obbligatori a «cose da museo, come i cinturoni e le

⁴⁷ E. GIANTURCO, *Senato del Regno. Tornata del 6 giugno 1893*, in ID., *Discorsi parlamentari*, cit., p. 845.

⁴⁸ Ivi, rispettivamente pp. 843 e 849. Più che altro come curiosità, va citato l'atteggiamento di Gianturco, figlio del suo tempo, nei confronti di una novità assoluta contenuta nel progetto, cioè la possibile partecipazione di donne ai collegi arbitrali; Gianturco considera innanzitutto che, essendo «pur troppo» le donne «obbligate» a lavorare invece che restare a casa (come richiederebbe il «compito sacro che loro la Provvidenza ha assegnato»), è giusto che esse partecipino a organismi competenti a giudicare sul loro lavoro; e che poi, dopotutto, non si chiede loro di «legiferare intono allo Stato» – cosa che contrasterebbe con «l'indole appassionata delle donne» e con la loro mancanza di «quel sentimento pieno, obbiettivo, sintetico, della necessità della *res publica*» – ma di giudicare su «controversie particolari del mio e del tuo», nella qual cosa esse portano grande intuito: ivi, p. 848 s.

⁴⁹ Per tutti, si veda ora P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I. *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano 2006, pp. 355 ss.

smaniglie che s'adoperavano altra volta per costringere i pazzi»⁵⁰.

Ecco quindi che Gianturco, da un lato per i suoi richiami all'interclassismo e al diritto come strumento di «pacificazione sociale», dall'altro per le sue invocazioni alla repressione penale e armata di molti conflitti del lavoro, alla fine può passare come un conservatore. Egli, allora, difesosi poco tempo prima dall'ipotetica accusa di essere socialista, deve ora difendersi dall'ipotetica accusa di essere «reazionario» e «forcaiolo»⁵¹: Gianturco replica di avere ben chiaro il rispetto delle libertà, ma di essere anche conscio del fatto che ogni libertà ha dei modi di esercizio: «non reazione, dunque, ma libertà entro i limiti della legge, e sotto lo scudo della giustizia sociale; insomma, democrazia, che elevi, non demagogia, che abbassi»⁵².

Quel che ci si aspetta da un politico del «centro sinistro»⁵³.

4. *Una specie di conclusione*

Le parole della prolusione gianturchiana sul diritto che deve cercare «nella solidarietà umana e non nella lotta di classe le regole della vita sociale», allo scopo di ristabilire l'«armonia [...] per la grande strada del progresso e della fratellanza umana»⁵⁴, vengono qualche anno dopo fortemente apprezzate da Alfredo Rocco⁵⁵. Ha un valore solo retorico l'esercizio di cercare in queste posizioni di Gianturco un atteggiamento in qualche modo pre-fascista⁵⁶; indub-

⁵⁰ F. CARNELUTTI, *Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi del lavoro*, in «Rivista di diritto pubblico», 1911, pp. 411 ss.

⁵¹ E. GIANTURCO, *Discorso* [1904], cit., p. 40.

⁵² Ivi.

⁵³ E. GIANTURCO, *Lettera agli elettori*, cit., p. 2.

⁵⁴ E. GIANTURCO, *Sul contratto*, cit., p. 281.

⁵⁵ A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquanta anni*, in «Rivista del diritto commerciale», 1911, I, p. 297.

⁵⁶ F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica*, cit., p. 56.

biamente, questi valori sono collegati a «quell'ideologia giuridica del fascismo che in seguito lo stesso Rocco porrà a fondamento dell'ordinamento corporativo»⁵⁷. D'altro canto, il discorso sulla pacificazione sociale viene sempre più ribadito dalla stragrande maggioranza degli studiosi e dei giudici, soprattutto dopo la guerra mondiale: il tema dell'arbitrato obbligatorio per risolvere i conflitti diventa comunissima invocazione; già nel 1907 (Gianturco si è spento da venti giorni) viene presentato un progetto di legge, che però non va in porto. Corollario dell'introduzione di un tale sistema viene poi pacificamente ritenuta l'abolizione della libertà di sciopero; e tutto, ancora, viene accompagnato dalle richieste sempre più pressanti ed autorevoli di un riconoscimento per legge (e ovviamente di un controllo) della rappresentanza sindacale, nonché dell'adozione di un sistema obbligatorio e vincolante di contrattazione collettiva, fornito di adeguate sanzioni per il caso di inadempimento.

Qualche anno dopo, il fascismo non dovrà fare altro che trasformare in legge tutte queste aspirazioni⁵⁸.

⁵⁷ L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., p. 285, nt. 157.

⁵⁸ G. NEPPI MODONA, *Sciopero*, cit., p. 461.

EMANUELE GIANTURCO PENALISTA

SOMMARIO: 1. Gianturco e l'area penalistica: una breve introduzione. – 2. Il codice penale Zanardelli e il progetto di un nuovo codice di procedura penale. – 3. L'indipendenza del pubblico ministero. – 4. L'istituto della grazia condizionale. – 5. L'attività penalistica di Gianturco come avvocato e professore: il parere *pro veritate* nel processo Murri.

1. *Gianturco e l'area penalistica: una breve introduzione.*

Chi scrive si trova ad essere quasi una clandestina nel mondo di Emanuele Gianturco, sia perché estranea a studi di storia del diritto, sia perché chiamata a riflettere sul contributo che egli – insigne e raffinato civilista – ha fornito anche all'area penalistica.

Un esame immediato del tema porterebbe innanzitutto a parlare della sua partecipazione quale avvocato, con un parere *pro veritate*, in uno dei più famosi processi penali svoltisi nell'Italia dei primi novecento, il processo Murri¹.

¹ La storia dell'omicidio e del processo saranno sintetizzate nel par. 5. Si tratta di uno dei processi celebri dell'inizio del secolo scorso, la cui vicenda è stata anche oggetto della sceneggiatura del film di Mauro Bolognini del 1974 *Fatti di gente perbene*, vincitore l'anno successivo del David di Donatello. Per una attenta disamina sul caso Murri, anche come primo esempio di “processo penale-spettacolo” per l'esplosione di campagne di stampa sui protagonisti della vicenda, si rinvia all'interessante contributo di V.P. BABINI, *Il caso Murri. Una storia italiana*, Bologna 2004. Include il processo Murri tra i processi clamorosi anche G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Bari-Roma 2001, pp. 187 ss.; il processo è esaminato innanzitutto per il coinvolgimento dell'opinione pubblica benpensante nelle vicende che interessavano la famiglia di un cattedratico di idee socialiste ed anche per la sottrazione dello stesso al giudice naturale (Bologna, luogo dell'omicidio), essendo stato celebrato innanzi alla Corte di Assise di Torino.

Il percorso intrapreso per preparare queste riflessioni ha però attivato magiche alchimie del cuore confluite nell'ammirazione per la statura di questo giurista e uomo politico, la cui ricchezza intellettuale ed umana sovrasta i suoi tempi ed ancor più la nostra contemporaneità.

Il contributo di Gianturco all'ambito del diritto e del processo penale resta ancora tutto da scoprire e certo l'intervento di chi scrive, nella sua non esaustività, non può essere in grado di rivelarlo compiutamente. Non è infatti questa la sede per una ricerca completa, e quindi scientifica, su tutte le significative influenze che Gianturco ha esercitato nell'ambito del diritto e della procedura penale.

La rassegna che si sta per compiere, circa i temi in materia penale che potrebbero, anzi dovrebbero, essere approfonditi per meglio delineare la sua figura, dimostra forse che i suoi contributi di maggiore rilevanza attengono non già alla sua attività forense, ma a quella svolta dapprima come parlamentare, poi come ministro di grazia e giustizia.

Gianturco è stato infatti sottosegretario di Stato al ministero di grazia e giustizia nel 1893 fino alle dimissioni di Giolitti (rassegnate nel dicembre dello stesso anno)². All'esito delle elezioni svoltesi nel giugno 1895, fu proprio Emanuele Gianturco a svolgere in parlamento, il 13 dicembre 1895, un'appassionata difesa di Giolitti durante la discussione della relazione della Commissione presieduta da Salaris ed esposta dal relatore Cambray-Digny. In tale seduta si

² Giolitti si dimise a conclusione del processo per lo scandalo Banca Romana, quando in relazione al c.d. plico Giolitti, l'11 dicembre 1894, iniziò il processo a suo carico per sottrazione di documenti, tra le quali lettere personali di Francesco e Lina Crispi, che sporsero querela contro Giolitti, la cambiale di 20 mila lire sottoscritta dal Crispi, allora Presidente del Consiglio dei ministri, che dimostrava che lo stesso aveva contratto debiti con la Banca Romana; secondo alcuni egli aveva ottenuto tale agevolazione dall'istituto di credito come "scambio" del discorso dallo stesso pronunciato il 20 dicembre 1892 contro l'istituzione di un'inchiesta parlamentare sulle banche.

doveva stabilire se a giudicare Giolitti fosse competente la Camera od invece i tribunali ordinari³. Un primo settore di interesse che potrebbe essere utilmente approfondito attiene quindi alle argomentazioni in diritto svolte da Gianturco in tale occasione nella materia dei c.d. reati ministeriali e dei relativi procedimenti di accusa.

Dopo l'esperienza come sottosegretario, Gianturco, dopo aver ricoperto dal 10 marzo 1896 l'incarico di ministro della pubblica istruzione, fu nominato ministro di grazia e giustizia, una prima volta dal 18 settembre 1897 al 14 dicembre 1897 (per meno di tre mesi) e, successivamente, dopo altri incarichi di governo in altri settori, dal 24 giugno 1900 al 15 febbraio 1901.

2. Il codice penale Zanardelli e il progetto di un nuovo codice di procedura penale.

Lo storico del diritto Mario Da Passano⁴, in un commento alla polemica tra Lucchini e Ferri che fece seguito all'emanazione del codice Zanardelli⁵ del 1889, segnala la presentazione alla Camera, nel 1900, di un disegno di legge sull'impiego dei condannati in lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni incolti e malsani da parte del ministro Gianturco, nella cui relazione illustrativa Gianturco affermò⁶: *«Il Codice penale italiano, entrato in vigore fino dal 1° gennaio 1890⁷, non ha potuto avere ancora la sua completa attuazione nella parte che*

³ La Corte di Cassazione aveva cassato senza rinvio, in data 24 aprile del 1895, la decisione della sezione di accusa che aveva respinto il ricorso di Giolitti avverso il mandato di comparizione, eccependo proprio l'incompetenza dei tribunali ordinari a giudicare i fatti compiuti nella sua qualità di ministro e deputato.

⁴ Vedi M. DA PASSANO, *Echi parlamentari di una polemica scientifica (e accademica)*, in «Diritto@storia» Memorie, n. 1, maggio 2002.

⁵ Codice alla cui elaborazione contribuì il Lucchini.

⁶ Atti Parlamentari, Camera Dep., legisl. XXI, sess. I, n. 87, pp. 1 s.

⁷ La proclamazione del Regno d'Italia (18 marzo 1861) non produsse una immediata ricomposizione della legislazione penale: contestualmente alle annessioni, il Codice penale del Piemonte sabauda era stato esteso ai territori dei ducati

si riferisce al modo onde le diverse pene restrittive della libertà personale devono essere scontate. E ciò per due gravi ragioni: la mancanza presso che totale di stabilimenti carcerarii adatti, e la difficoltà quasi insuperabile di provvedere i condannati del lavoro a cui dovrebbero essere obbligati [...] s'impone pertanto la necessità di trovare un rimedio ad una così anormale condizione di cose, la quale non importa solamente una disuguaglianza di trattamento fra i detenuti, che non deve perdurare, ma contraddice al principio fondamentale del sistema penitenziario accolto nel nostro Codice penale, che cioè il lavoro debb'essere l'elemento precipuo della espiazione di ogni pena restrittiva della libertà personale, la cui efficacia consiste meno nella durata che nel modo di espiarla».

di Modena e di Parma, Piacenza e Guastalla, delle legazioni dello Stato pontificio, alla Lombardia e all'ex Regno delle Due Sicilie. Rimasero invece vigenti i Codici austriaco nel Veneto e toscano nell'ex Granducato. Dopo il dibattito sulla pena di morte e sulla opportunità di estendere alla Toscana il Codice sardo, vi fu un primo progetto di Codice penale del Regno d'Italia (limitato al Libro primo), su iniziativa del ministro di grazia e giustizia Giuseppe Pisanelli ad opera di Giovanni De Falco, che divenuto ministro, nel 1873, promosse un nuovo progetto in due Libri. Tale progetto, a causa delle sue dimissioni, non fu presentato alle Camere. Stesso destino per il successivo progetto del ministro Paolo Onorato Vigliani. Con la sinistra al Governo nel 1876, il ministro Pasquale Stanislao Mancini adottò comunque il progetto Vigliani e, dopo averne affidata la revisione ad una commissione, lo sottopose all'esame delle assemblee legislative: il Libro primo fu approvato dalla Camera nel 1877, ma i lavori si interruppero per le dimissioni del Mancini, alla fine del 1877. Nel 1883 fu Giuseppe Zanardelli ad incaricarsi di redigere un nuovo progetto integrale di Codice penale, poi preso in carico dai Ministri successivi. Rientrato al dicastero della giustizia, Zanardelli presentò alla Camera, il 22 novembre 1887, il progetto del Codice penale, esaminato alla Camera da una commissione presieduta da P.S. Mancini. Emerse così la proposta di non affrontare alla Camera la discussione e la votazione articolo per articolo, ma di delegare al governo eventuali correzioni. Pertanto fu approvata la legge delega nel giugno 1888 ed il testo passò al Senato, che autorizzò il governo ad apportare le modifiche necessarie e a pubblicarlo. Una commissione, presieduta dallo stesso Zanardelli, si occupò di formulare le modificazioni, tra le quali alcune suggerite a suo tempo dal Parlamento: il testo definitivo fu presentato al re Umberto I che lo firmò il 30 giugno 1889 ed il Codice penale entrò in vigore nel Regno l'1 gennaio 1890.

L'esame dell'attività di Gianturco come ministro della giustizia svolta in riferimento ai lavori di riforma del codice di procedura penale richiederebbe da sola uno studio molto più esteso.

Ai fini del presente lavoro è sufficiente però ricordare quale fosse, all'epoca del Gianturco, il quadro normativo di riferimento relativo al processo penale. Già ai territori annessi tra il 1850 ed il 1861 (Lombardia, province emiliane e meridionali) era stata estesa la validità del Codice sardo del 1859, che, emendato dal ministro Giuseppe Pisanelli, fu pubblicato il 26 novembre 1865 dopo essere stato presentato al Re e divenendo così il primo Codice di procedura penale italiano. L'esigenza di procedere ad una nuova codificazione si manifestò in collegamento con le innovazioni in materia di diritto penale sostanziale che erano state operate con l'adozione nel 1889 del codice Zanardelli.

Nei primi anni del 1890, l'istituzione di una commissione di studio, già annunciata dal ministro Teodorico Bonacci, non aveva portato ad alcun risultato concreto, forse anche perché aveva lavorato in eccessiva adesione ai dettami della «scuola positiva». Proprio per questi motivi, quando Gianturco assunse la guida del ministero, il 18 settembre 1897, istituì dal successivo ottobre una Commissione, presieduta dallo stesso Gianturco e composta dal Sottosegretario alla giustizia onorevole avvocato Cesare Fani, dal sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione Eugenio Tofano, dall'avvocato Francesco Innamorati, professore di diritto penale presso l'università di Perugia, dall'avvocato Luigi Masucci, libero docente di diritto penale all'Università di Napoli, dal sostituto procuratore del Re Aristo Mortara e del giudice di Tribunale Tommaso Mosca⁸.

⁸ Sulla bozza Gianturco, si veda M.N. MILETTI, *Un processo per la Terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, I. *L'attesa*, Milano 2003, pp. 154 ss., il quale evidenzia come la Commissione nominata da Gianturco (composta da appartenenti all'orientamento opposto a quello degli estensori del progetto Bonacci) dimostra con chiarezza che il ministro voleva discostarsi dalla linea positivista delle proposte fino a quel momento avanzate.

Gianturco presiedette le prime riunioni della Commissione, nelle quali furono elaborate le linee generali della riforma. Purtroppo il breve periodo di permanenza presso il ministero (fino il 14 dicembre, meno di tre mesi) rese impossibile il completamento del lavoro ed anche la revisione che avrebbe dovuto essere effettuata dal Ministro stesso. Comunque fu varato un elaborato, poi pubblicato nella rivista «Il Foro penale», vol. VII, previa autorizzazione ottenuta dai membri di quella Commissione da parte del Ministro Finocchiaro Aprile, il quale nel frattempo aveva assunto la guida del dicastero della Giustizia, istituendo una nuova Commissione. Le riforme principali dello schema della Commissione Gianturco erano costituite: a) dall'abolizione dell'appello, e le conseguenti garanzie di un doppio grado di giurisdizione istruttoria, cui si sarebbero poi coordinate anche le disposizioni sulla revisione; b) dall'intervento della difesa nella fase istruttoria (partecipazione agli atti di acquisizione delle prove generiche), in un giusto temperamento tra la tutela dei diritti dell'accusato e le esigenze della difesa sociale; c) dalle nuove norme per la determinazione della competenza; d) dalle norme relative al giudizio con i giurati. Il libro terzo del codice rimase incompiuto in riferimento al ricorso per cassazione e non furono neppure redatte le parti relative a quello che sarebbe dovuto divenire il libro quarto, sull'esecuzione delle condanne.

Emanuele Gianturco, tornato a ricoprire il ruolo di ministro di grazia e giustizia il 24 giugno 1990 su incarico di Giuseppe Saracco, riprese il lavoro per il nuovo codice di procedura penale, avendo innanzitutto a cuore il raggiungimento dell'obiettivo di predisporlo. Pertanto, tralasciò di riprendere in mano il lavoro da egli stesso intrapreso con la Commissione dal medesimo presieduta nel 1897, in quanto non era stata prodotta alcuna bozza di disposizioni e non era possibile raggiungere in tempi ragionevoli un risultato concreto. Proseguì invece l'iter del progetto elaborato dalla Commissione ministeriale istituita con D.M. 3 ottobre 1898 dal precedente ministro

Finocchiaro-Aprile⁹. Gianturco, confermando le doti di intelligenza e modestia, mostrò così di considerare sorpassato nei tempi il vecchio progetto dallo stesso avviato¹⁰ e, con lettera circolare del 10 luglio 1990, trasmise il contenuto dei 263 principi elaborati dalla citata Commissione Finocchiaro-Aprile, nonché i verbali delle sedute, alla magistratura, alle Facoltà giuridiche ed ai Consigli dell'Ordine degli avvocati del Regno affinché gli stessi provvedessero ad inviare, non oltre la metà del successivo novembre, le rispettive osservazioni. Gli atti furono anche trasmessi ai Circoli giuridici di Napoli, Palermo e Roma e ad alcuni criminalisti stranieri. Le risposte giunsero da quasi tutte le Corti di Cassazione (Firenze, Palermo, Roma, e Torino) ed i Tribunali, da alcune Facoltà giuridiche (Bologna, Catania, Modena, Padova, Pisa, Siena, Torino), dal Circolo giuridico di Palermo, da pochi Consigli dell'Ordine (Caltanissetta, Ivrea e Aosta, Oneglia, Termini Imprese, Vicenza) e, tra i criminalisti stranieri, da L. v. Bar, Professore nell'Università di Gottinga, H. Harburger, professore nell'Università di Monaco, S. Mayer, già professore nell'Università di Vienna e, all'epoca, consigliere nell'ambasciata austriaca di Parigi, H.

⁹ Cfr. *Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia, Atti della Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di Grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro-Aprile, con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente codice di procedura penale. Principi adottati dalla Commissione*, Roma 1900. Il testo finale dei lavori di tale Commissione sarebbe stato poi presentato dal ministro Finocchiaro Aprile nel novembre 1905 alla Camera dei deputati. L'iter fu straordinariamente lungo (tanto che fra il 1908 e il 1909, il ministro Vittorio Emanuele Orlando promosse diversi disegni di legge per la riforma della giustizia). Di nuovo Finocchiaro Aprile, nominato Guardasigilli, dette gli impulsi finali: dopo il progetto del 1905, con profonde modificazioni che tenevano conto delle fasi successive dei lavori, solo nel maggio 1911 – quando Gianturco era già prematuramente scomparso – fu presentato il disegno di legge e a seguito dell'esame delle commissioni parlamentari, il governo ottenne (nel giugno 1912) la delega a pubblicarlo con i ritocchi necessari. Si trattò di profonde modificazioni: il nuovo codice di procedura penale fu presentato al Re e pubblicato il 27 febbraio 1913.

¹⁰ In tal senso, M.N. MILETTI, *op. cit.*, p. 173.

Speyer, avvocato a Bruxelles e A. Teichmann, professore nell'Università di Basilea. Una sintesi dei pareri trasmessi furono pubblicati nel 1902 in un apposito volume.

3. *L'indipendenza del pubblico ministero.*

L'opinione di Gianturco su un tema oggi così sensibile, quale quello dell'indipendenza del pubblico ministero, era favorevole all'indipendenza dell'organo inquirente.

È di interesse riscontrare come quasi cinquant'anni dopo la prematura scomparsa del Gianturco, in data 5 luglio 1954, nella seduta alla Camera della II Legislatura della Repubblica, l'opinione del grande giurista lucano fu citata dal deputato Enzo Capalozza, avvocato e docente di diritto penale (che sarebbe stato nominato giudice costituzionale nel dicembre del 1967), in relazione al progetto ministeriale relativo al Consiglio Superiore della magistratura, in risposta all'on. Bettiol (altro illustre avvocato e professore di diritto penale di quei tempi), nell'occasione di un'accurata difesa della indipendenza della magistratura. Così il deputato Capalozza si esprimeva «...Ma all'onorevole Bettiol aveva già risposto oltre cinquant'anni or sono un giurista che ha onorato la scienza del nostro paese ed ha onorato il parlamento italiano, l'onorevole professor Emanuele Gianturco, il quale, nella tornata del 20 marzo del 1903, ebbe ad affrontare il problema della indipendenza della magistratura in genere e del pubblico ministero in specie ed ebbe, fra l'altro, a dire: *“Credo che sia ormai tempo di affermare risolutamente questo principio liberale dell'indipendenza del pubblico ministero, trascinato, dall'indole stessa del suo ufficio, nelle più aspre lotte, nelle più fiere contese. Dopo la legge del 1890 e dopo lunghe controversie, il carattere dell'istituto del pubblico ministero come istituto giudiziario venne presso di noi chiaramente riconosciuto. Soggiungerò anche che molti illustri rappresentanti del pubblico ministero piuttosto che divenire, come in Germania, semplici funzionari amministrativi, preferirebbero di gettare la toga, imperocché non consentirebbero*

mai di essere equiparati ai delegati di pubblica sicurezza oppure ai questori?». Pare che il vostro intendimento, signori del Governo, sia proprio di equiparare il magistrato del pubblico ministero a un poliziotto agli ordini del potere esecutivo». L'intervento di Capalozza illustrava la presentazione di un ordine del giorno poi approvato: «La Camera impegna il Governo a dare attuazione all'obbligo costituzionale sul Consiglio superiore della magistratura, che garantisca l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario nel suo complesso, ivi compresi gli organi del pubblico ministero».

È significativo che a 50 anni dalla sua scomparsa le tesi di Gianturco sul ruolo del pubblico Ministero siano state richiamate nel dibattito politico, alla vigilia della concreta operatività dell'organo costituzionale del Consiglio Superiore della magistratura, che ha garantito al pubblico ministero autonomia ed indipendenza fino ad oggi.

4. *L'istituto della grazia condizionale.*

È di grande interesse esaminare l'istituto della grazia condizionale¹¹ ancora oggi vigente e riconoscere in Emanuele Gianturco uno degli artefici della disciplina e della introduzione nel nostro sistema di tale istituto, in seguito divenuto prassi statutaria e costituzionale¹².

¹¹ Per un'ampia ed articolare ricostruzione storica dell'istituto della grazia, si veda M. STRONATI, *Il governo della grazia*, Milano 2009.

¹² Come del resto riconosciuto nella ricostruzione offerta da F. CAMPOLONGO, voce *Grazia* in *Digesto Italiano*, XII, Torino 1900-1904, p. 1002, laddove ricorda dapprima il condono condizionale disposto dal re Umberto I il 22 aprile 1893, e poi riconosce a Gianturco il ruolo di autore della prima proposta di grazia condizionale. L'A. dà anche conto dei commenti della dottrina (negativi da parte del Ferri, che ritenne l'istituto funzionale al successivo controllo dei condannati politici, e da parte di altri che assumevano che il perdono non potesse ammettere condizioni): in particolare, viene evidenziato il favorevole appoggio al provvedimento da parte della «Rivista penale». Lo stesso Campolongo accoglie positivamente

Ci si riferisce alla proposta motivata¹³, con relazione allegata, che Gianturco ministro presentò al Re Vittorio Emanuele III, il quale concesse in data 7 ottobre 1900 numerosi decreti di grazia condizionata.

In tale relazione Gianturco prese in considerazione il dato di fatto che non è infrequente che soggetti che abbiano già avuto concessa la grazia siano poi ricaduti nel reato, tanto che i ministri di grazia e giustizia avevano nel passato esitato a proporre gli atti di clemenza sovrana, pur in presenza di gravi ragioni di famiglia, di salute o di pubblico interesse, proprio quando vi era timore che il condannato potesse ricadere nel delitto. Il giurista esprime l'opinione che l'atto di clemenza avrebbe potuto essere esercitato in modo da costituire un «freno alla recidiva», proponendo al re di concedere dei provvedimenti di grazia condizionata, nei quali il beneficio è sottoposto alla condizione che chi l'abbia ottenuto non commetta durante i cinque anni successivi un nuovo reato (con eccezione dei delitti colposi).

Il Gianturco si esprime in riferimento all'istituto nel modo seguente: *«La grazia condizionale, sotto questo rispetto, è un istituto affine alla condanna condizionale; e nelle sue linee generali si sta da alcuni anni sperimentando con buon successo in parecchi Stati dove la condanna condizionale non raccoglie unanimità di consensi. Infatti, in parecchi Stati della Germania, come in quelli della Prussia, della Sassonia, del Wurtemberg, della Baviera e di Hamburg, rescritti Sovrani ed ordinanze Ministeriali hanno con assidue cure*

mente l'introduzione dell'istituto della grazia condizionale che «rappresenterebbe un favore, ma nel contempo, un temperamento, che salvaguarderebbe la società da tutti quegli immeritevoli di benefici, e quindi da un pericolo permanente per la sicurezza individuale».

¹³ La *Relazione a S.M.* e le *Istruzioni per l'esecuzione dei decreti di grazie condizionali* sono pubblicate in *Lavori preparatori del codice di procedura penale per il Regno d'Italia, Osservazioni e pareri richiesti con circolare 10 luglio 1900 dal Ministro Gianturco sui principi adottati dalla Commissione*, IV, Roma 1902, pp. 745 ss.

coordinata la grazia al fine del miglioramento dei condannati, autorizzando la sospensione della pena specialmente in favore dei delinquenti non recidivi minori di diciotto anni, mediante un periodo di prova di buona condotta, salvo al Sovrano di condonare la pena medesima se la condizione della buona condotta venga adempiuta».

Nella relazione Gianturco segnalò al Sovrano il fatto che anche la Commissione ministeriale incaricata di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel codice di procedura penale si era ispirata agli stessi concetti, «sebbene diverso sia il modo di attuazione», esprimendo il proprio parere favorevole all'istituto della grazia condizionale¹⁴. Comunque Gianturco riteneva che la prerogativa del Sovrano, come prevista dall'art. 8 dello Statuto ed alla luce della disciplina allora vigente sull'esecuzione dei decreti di grazia (art. 829 c.p.p. del 1865) consentisse tale modulazione dell'istituto: *«non si può mettere in dubbio che il diritto di grazia possa, nell'ampiezza dei poteri che sono attribuiti alla M.V., esplicarsi con quelle condizioni che V.M. giudichi consentanee alle esigenze individuali ed all'ordine sociale»*. Del resto – evidenziava il ministro Gianturco – in precedenza anche il re Umberto I¹⁵, nel concedere l'indulto del 22 aprile 1893, all'art. 4 del provvedimento clemenziale aveva stabilito la condizione che il condannato ammes- so al beneficio non commettesse altri reati nei tre anni successivi, con conseguente revoca dall'indulto nel caso contrario.

Sulla base della proposta di Gianturco il Re concesse le grazie;

¹⁴ Principio 230 adottato dalla Commissione: «Il Pubblico Ministero deve potere promuovere la grazia sovrana previo parere conforme di un collegio giudiziario da determinarsi, con facoltà di proporre che la grazia sia accordata anche con condizioni e modi, specialmente tenuto conto della qualità delle persone e della natura dei reati». Di contro, alla direttiva 229 si affermava il principio che «nelle presenti condizioni giuridiche e sociali non è opportuno introdurre nella nostra legislazione la condanna condizionale».

¹⁵ Il quale fu ucciso il 29 luglio 1900 da Gaetano Bresci, che ebbe commutata la pena in lavori forzati dal figlio, Re Vittorio Emanuele III, ma che poi si impiccò in carcere.

di conseguenza il Ministro formulò apposite Istruzioni ai Procuratori generali presso le Corti di appello ed ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali del Regno, datate 9 ottobre 1900, con le quali veniva disposta l'attuazione di un apposito registro presso le Corti di appello ed i Tribunali, nel quale annotare le condanne emesse nei confronti di coloro ai quali era stata concessa la grazia, oltre alla annotazione del decreto di grazia condizionale nel casellario giudiziale. Venivano inoltre stabiliti i criteri in base ai quali i procuratori avrebbero in seguito dovuto prospettare la concessione della grazia, trasmettendo le richieste *«specialmente quando i richiedenti siano donne ovvero minorenni, allo scopo di promuoverne l'emenda; o quando trattisi di persone rispetto alle quali la grazia condizionale possa ritenersi come un rimedio efficace per trattenerle dal ricadere nel delitto»*.

Questo istituto è ancora presente nel codice di procedura penale vigente oggi: l'art. 681, comma 5, c.p.p. fa riferimento alla grazia sottoposta a condizioni, rinviando per la definizione alla disposizione sull'amnistia ed indulto condizionati¹⁶. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 134 del 1976 – che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sull'istituto, formulata peraltro in riferimento al previgente codice Rocco –, ha chiarito la funzione della grazia condizionale, collegandola alla «esigenza di natura equitativa che consente la individualizzazione del provvedimento di clemenza in un senso logicamente parallelo alla individualizzazione della pena», in quanto favorisce l'emenda del reato ed il suo reinserimento sociale, sancito dall'art. 27 Cost. Peraltro, la condizione apposta alla grazia ai nostri giorni attiene solitamente al risarcimento del danno od al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Nella parte motiva di tale decisione, il Giudice delle leggi ha spiegato perché non ritenga l'istituto per nulla contrastante con l'art. 87 Cost.,

¹⁶ L'art. 672 comma 5 c.p.p., seconda parte, prevede che l'istituto si applica definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

in quanto esorbitante dai limiti dei poteri di grazia ivi attribuiti, ricordando che «l'art. 87 Cost. riproduce la formula dell'art. 8 dello Statuto albertino, e che, secondo una prassi tradizionale, formatasi appunto sotto l'impero dello Statuto stesso, la grazia è spesso sottoposta a condizione, pacificamente escludendosi, in sede di interpretazione del potere di grazia, che lo stesso possa intendersi limitato soltanto alla concessione o al diniego del provvedimento di clemenza, senza possibilità di adattamenti intermedi, adeguati alla peculiarità dei singoli casi presi in esame».

Alla finalità essenzialmente umanitaria della grazia, inerente alla persona del condannato o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, fa riferimento la ben nota decisione della Corte Costituzionale n. 200 del 2006, che ha posto la parola fine alla questione che era sorta tra l'ex Ministro della Giustizia Castelli e l'allora presidente della Repubblica Ciampi, in relazione alla grazia ad Ovidio Bompressi. È stata riconosciuta al Presidente della Repubblica la titolarità sostanziale del potere di grazia e la insussistenza in capo al ministro del potere di bloccare la prosecuzione del procedimento, che comunque rimane incardinato in sede ministeriale, in tal modo limitando il valore – e la conseguente responsabilità – della controfirma ministeriale. Il carattere dualistico del provvedimento di grazia e la sua polifunzionalità, tipici dell'epoca precedente e positivamente rappresentati dai rapporti di proficua collaborazione tra il ministro Gianturco ed il Re illustrati, è da considerare perciò superato¹⁷.

¹⁷ In tal senso, e con commenti critici in riferimento alla sovrapposizione operata dalla Consulta dei distinti momenti relativi all'istituto della grazia, quello della titolarità del potere e quello dell'esercizio, si veda M. STRONATI, *op. cit.*, pp. 14-15.

5. *L'attività penalistica di Gianturco come avvocato e professore: il parere pro veritate nel processo Murri.*

Entrando nell'argomento specifico dell'attività forense svolta da Emanuele Gianturco, è di fondamentale importanza richiamare il parere *pro veritate* sulla costituzione di parte civile dei minori Bonmartini nel processo Murri.

È bene premettere qualche notizia su tale processo celebre. Tanta letteratura, anche recente, ricorda il contesto del delitto, e lo ricostruisce attraverso il processo e la stampa dell'epoca¹⁸.

Augusto Murri, nato a Fermo, era un illustre clinico di scuola positivista¹⁹, titolare dal 1876 della cattedra di clinica medica nell'Università di Bologna, illustre esponente della cultura scientifica, amico di Carducci, e già eletto deputato nel 1891. Il 2 settembre 1902, a Bologna, nel Palazzo Bisteghi in via Mazzini 39, oggi Strada Maggiore, venne trovato assassinato con tredici coltellate il conte Francesco Bonmartini, genero del professore Murri. Fu lo stesso professore, alcuni giorni dopo, ad accusare del delitto il figlio Tullio, conosciuto in città come direttore del periodico socialista «La Squilla». Nella vicenda vennero anche coinvolti la figlia Linda Murri (moglie del conte assassinato), Carlo Secchi, l'amante di Linda, Rosa Bonetti, amante di Tullio ed il medico Pio Naldi.

Il fatto di cronaca nera dapprima, ed il processo penale poi, aprirono un dibattito pubblico anche sul piano politico, in quanto il professore Murri, nei suoi scritti, aveva manifestato le proprie opinioni laiche e la simpatia per le idee socialiste ed il figlio Tullio stesso era consigliere comunale eletto per il partito socialista: il quotidiano

¹⁸ Oltre all'opera già citata di Valeria P. Babini, si indica anche Gianna MURRI, *La verità sulla mia famiglia e sul delitto Murri*, Bologna 2003, ricostruzione della vicenda in senso innocentista da parte della figlia di Tullio Murri.

¹⁹ La sua frase celebre «Nella clinica bisogna avere un preconetto solo ma inalienabile. Il preconetto che tutto ciò che si afferma e che par vero può essere falso: bisogna farsi una regola costante di criticare tutto e tutti prima di credere».

cattolico «L'Avvenire» iniziò un'accesa campagna di stampa su tutti gli aspetti più privati della vicenda per colpire in realtà il razionalismo laico e l'area socialista.

Il procedimento penale, svoltosi in istruttoria a Bologna, fu spostato per la fase dibattimentale, su istanza della procura, che adombrava condizioni ambientali di 'legittima suspicione', davanti alla Corte di Assise di Torino e si concluse con la sentenza in data 11 agosto 1905. La discussione vide impegnati i principi del foro dell'epoca che svolsero le loro arringhe nei giorni 28 giugno, 4, 5 e 6 luglio 1905. Le arringhe a favore di Linda Murri furono tenute dagli avvocati Giuseppe Gottardi, Arturo Vecchini (parlamentare, del foro di Ancona), Agostino Berenini (parlamentare socialista)²⁰, Enrico Cavaglià. Per Tullio Murri, dagli avvocati Carlo Altobelli (del foro napoletano, difensore nella causa relativa al naufragio della nave Utopia²¹, parlamentare di sinistra), Enrico Ferri²² (direttore del giornale «Avanti!», penalista e criminologo, tra i fondatori della scuola positivista) e dall'avvocato Scipio Sighele (esperto di psicologia criminale, autore di uno studio sulla "coppia criminale"), difensori sostituiti nel processo in cassazione dagli avvocati Romualdo Palberti e Teobaldo Calissano (anch'essi parlamentari) e dall'avvocato Gennaro Escobedo (fondatore e direttore della rivista «Giustizia penale»).

Per la parte civile costituita per i minori Bonmartini (il cui curatore speciale era l'Avv. Alessandro Stoppato), i difensori furono gli avvocati Callegari e Marengi.

²⁰ Di interesse ricordare la campagna innocentista dell' «Avanti!», diretto da Enrico Ferri, difensore di Tullio Murri innanzi alla Corte di assise.

²¹ Il 17 marzo del 1891, la nave Utopia, di proprietà di armatori inglesi, carica di emigranti italiani diretti in Sudamerica, fece naufragio per un errore di manovra nella Baia di Gibilterra, provocando la morte di 576 persone sulle 800 trasportate.

²² Per un'analisi dei passaggi della sua arringa, si veda R. Bisi, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano 2004, pp. 137-141

Con ordinanza del 22 febbraio 1905 la Corte di Assise di Torino aveva dichiarato validamente costituita la parte civile contro gli accusati Murri Tullio, Naldi Pio, Bonetti Rosa, Secchi Carlo. Al Gianturco, in vista del ricorso in cassazione, viene chiesta l'elaborazione di un parere²³ relativo all'eventuale esistenza del diritto dei minori Bonmartini a costituirsi parte civile nel processo, in vista del giudizio di Cassazione. In forza di quali contatti sia stato officiato il Gianturco sono possibili solo ipotesi: certamente tramite la conoscenza con gli stessi difensori di Tullio e/o Linda Murri, che avevano interesse a che fosse dichiarata la nullità del dibattimento svoltosi a Torino, conseguente, come previsto dal codice di procedura penale dell'epoca (che come detto era il codice sardo esteso al Regno d'Italia), alla partecipazione di una parte civile non legittimata. Difatti molti degli avvocati coinvolti come difensori nel processo erano anche parlamentari e quindi colleghi di Gianturco (inoltre anche Gianturco aveva patrocinato – peraltro gratuitamente – gli interessi delle vittime del naufragio della nave Utopia, come l'avvocato Altobelli).

Il parere *pro veritate*, datato 22 gennaio 1906, costituisce un esempio di chiarezza espositiva del grande giurista lucano nella trattazione del quesito di diritto e nell'enucleazione dell'ipotesi di soluzione. Si divide in tre parti, la prima delle quali dedicata all'esame della questione relativa al diritto dei minori a costituirsi parte civile.

Gianturco premetteva in fatto che il professor Stoppato aveva ritenuto non opportuno che, durante l'istruttoria, i figli minori si costituissero contro la madre inquisita, poiché gli stessi erano innanzitutto interessati alla innocenza della loro madre e che nel prosieguo del giudizio, pur avendone fatta espressa riserva, il professore non si era costituito per conto dei minori contro la loro madre. Pertanto la Corte di assise non aveva risolto la questione

²³ Il parere, edito in Napoli nel 1906, è rinvenibile presso la Biblioteca Centrale Giuridica di Napoli (n. inv. F 6691). È stato poi inserito nelle sue *Opere giuridiche*, III, Roma 1947, pp. 202-233.

se i minori, costituendosi parte civile contro gli altri imputati si fossero necessariamente, od indirettamente, costituiti anche contro la madre, ma si era limitata ad affermare il dato di fatto che non vi era agli atti costituzione di parte civile dei figli minori contro Linda Murri. Nell'introdurre il profilo giuridico della questione, Gianturco evidenziava, da un lato, come la costituzione di parte civile non possa considerarsi esercizio di un'azione civile e patrimoniale, ma finisca anche per rafforzare l'azione penale, partecipando all'esercizio dell'accusa; dall'altro, come fosse essenziale considerare l'unità obiettiva del processo penale (deducibile del resto dell'estensione automatica della querela).

Il giurista si soffermava poi ad esaminare la natura e la funzione processuale della costituzione di parte civile, analizzando la giurisprudenza, la dottrina italiana e francese, le discipline comparate dell'istituto e richiamando anche – in nota – le considerazioni contenute nella relazione ministeriale sul progetto di codice di procedura penale da poco presentato alla Camera. Gianturco esprimeva l'opinione che la costituzione contro uno dei coaccusati comportasse indirettamente gli effetti penali contro tutti gli altri, anche se, in caso di condanna, solo i correi contro i quali la costituzione era stata fatta sarebbero stati obbligati al risarcimento dei danni.

Gianturco svolgeva poi un'ampia disamina del diritto romano, del diritto canonico, del diritto francese e di quello italiano per giungere ad affermare la non sussistenza del diritto dei figli a costituirsi parte civile contro i genitori. Fondamento giuridico di tale conclusione veniva individuato nell'art. 220 del codice civile, che stabiliva il dovere morale di rispettare ed onorare i genitori, alla cui *ratio* si ispiravano le altre disposizioni, quali quella che prevede che il figlio non possa domandare l'arresto dei genitori per debiti (art. 2098 c.c.), la regola in base alla quale il discendente non può richiedere l'azione penale per reati di sottrazione posti in essere a suo danno dal proprio ascendente, e l'incompatibilità a testimoniare dei parenti di

uno dei coimputati i quali non possono essere ascoltati nel processo relativo all'accertamento del reato.

Per cui, data la natura e la funzione della costituzione di parte civile e l'unitaria struttura del processo penale, i minori Bonmartini, secondo Gianturco, non avrebbero potuto costituirsi parte civile nel processo nel quale risultava imputata la loro madre, anche nel caso in cui non si fossero formalmente costituiti contro di lei. Di qui la richiesta avanzata alla Corte di cassazione di annullare il dibattimento nel quale era intervenuto chi non ne aveva diritto.

Il giurista ipotizzava poi la eventualità che fosse ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile dei minori, affrontando il tema della rappresentanza in giudizio dei minori Bonmartini. La nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 224 c.c., nella persona del Prof. Stoppato, era stata richiesta – secondo Gianturco – da chi non ne aveva la facoltà, in quanto persona con la veste di mero procuratore della vedova Murri e parente del defunto Bonmartini; inoltre non sarebbe stato possibile che tale nomina fosse promossa dal pubblico ministero, non citato in tale norma, impropriamente, quindi, la Corte di assise avrebbe utilizzato l'analogia tra detta disposizione e l'art. 233 c.c. Ulteriore contestazione veniva effettuata dell'affermazione dei giudici di merito circa la non contraddittorietà tra la nomina del curatore speciale e quella del tutore nella diversa persona del Conte Mainardi, in quanto contrastante, secondo l'opinione di Gianturco, con il principio fondamentale dell'*unitas tutelae*. Per questa ragione Gianturco riteneva che lo Stoppato non avesse facoltà di rappresentare i minori.

Quale ultimo punto di trattazione del parere in oggetto, il giurista esaminava la competenza alla nomina del curatore speciale, in quanto il professor Stoppato era stato nominato dal Tribunale di Padova, mentre la nomina avrebbe dovuto spettare alla competenza del tribunale di Bologna, presso il quale era in corso l'istruttoria del processo e dove erano domiciliati i minori.

La conclusione del parere *pro veritate* offre uno spaccato significativo del concetto di famiglia di Gianturco: i valori della famiglia nei quali egli ha creduto e che ha messo in pratica nella vita, superando la sfera del privato, hanno dato significato agli istituti giuridici ed al modo di interpretarli: *«Ho scritto queste pagine con la piena e sicura coscienza di servire la causa della verità e della giustizia. Sarà titolo di onore pel Collegio Supremo confermare, in Roma, gl'immortali principi della ragion naturale, proclamati già dall'alto del trono di Roma imperiale e custoditi sino a noi dalle leggi, dalla religione e dal costume. Io confido che la suprema magistratura del mio paese annullerà un dibattimento, che ha offeso non solo le norme del diritto positivo, ma quelle supreme ragioni di pietà filiale, nel culto delle quali si ritemprano le società umane e per le quali soltanto la vita vale la pena di essere vissuta. Salvare la loro madre dall'infamia e dalla galera, questo è a parer mio il più degno e, dirò meglio, il solo interesse dei minori Bonmartini: e se essi potessero parlare innanzi ai giudici, nella pienezza del giudizio e del sentimento, no, non direbbero altrimenti!»*.

Dopo il ricorso in cassazione, la parola conclusiva fu data con la sentenza n. 771 del 6 aprile 1906 (Presidente Fiocca, relatore Bettoni), la quale è un esempio di puntuale disamina di ogni motivo di ricorso posto all'attenzione della Suprema Corte, nonché di una professionalità a tutto tondo del consigliere estensore, che spende molta parte della stesura della motivazione sulle questioni preliminari, illustrando in particolare la problematica della legittimazione dei minori Bonmartini a costituirsi parte civile nel processo penale per l'omicidio del padre, processo ove è imputata anche la loro madre.

Oltre quarantacinque massime risultano estratte dalla decisione stessa che fu pubblicata, integralmente o per estratto, in moltissime riviste dell'epoca²⁴ e che costituì un importante precedente per i principi affermati non solo in materia di parte civile, ma in relazione ai temi dell'audizione di testimoni, della incompatibilità a testimo-

²⁴ Tra le altre, in «La Giustizia penale», 1907, cc. 730 ss.

niare, sui periti, sull'interrogatorio dell'imputato, sulla lettura degli atti a dibattimento, nonché in tema di diritto penale sostanziale, sulla complicità necessaria e non necessaria nel delitto di omicidio, sulle aggravanti ed attenuanti in gioco, sul vizio parziale di mente.

A proposito della costituzione dei minori, questi furono alcuni dei principi di diritto affermati dalla Corte: «Non può negarsi ai figli il diritto di costituirsi parte civile in giudizio penale avverso i propri genitori. E però bene sono ammessi i figli soggetti alla patria potestà della madre a costituirsi parte civile in un procedimento nel quale essa sia con altri chiamata a rispondere dell'omicidio del marito. In tale ipotesi i minori devono essere rappresentati in giudizio da un curatore speciale ai sensi dell'art. 224 cod. civ., non potendo i medesimi essere rappresentati dalla madre per evidente conflitto di interessi, né da un tutore, non ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 233 cod.civ.». La Corte di cassazione ritenne quindi valida la nomina del curatore speciale e corretta l'individuazione della competenza in capo al tribunale del luogo del domicilio della madre. Così nel dettaglio la parte motiva²⁵: «Se l'azione civile si innesta nel procedimento penale e ne segue le sorti, non perciò assume carattere personale, come sarebbe invece dal diritto di portare querela, essendo unicamente diretta al fine di salvaguardare appunto un interesse patrimoniale; e non è vero che non possa essere conferita al curatore la rappresentanza del minore relativamente, si intenda, a quel solo determinato affare per il quale è nominato, perché anzi appunto perciò si nomina il curatore, che può stare in giudizio per il suo rappresentante giusta l'art. 136 ult. cap. cod. proc. civ.». Non fu accolta quindi la soluzione prospettata da Gianturco, nondimeno ampia argomentazione venne spesa sugli specifici punti analizzati dal Nostro, tanto che il lettore si avvede che è proprio ai singoli punti esaminati in quel

²⁵ Pagina 72 dell'originale manoscritto della sentenza.

parere che l'estensore diede risposta, pur raggiungendo differenti soluzioni giuridiche.

La sentenza confermò la responsabilità di Tullio Murri e di Linda Murri per complicità, nell'omicidio, con il riconoscimento dell'aggravante della qualità di coniuge dell'ucciso, aggravante applicata a tutti i complici ed agli esecutori. Tullio fu condannato a trenta anni di reclusione più dieci di sorveglianza, insieme a Pio Naldi. Carlo Secchi e Linda Murri furono condannati a dieci anni, mentre per Rosa Bonetti la condanna fu di sette anni e sei mesi. Il 15 maggio 1906 Vittorio Emanuele III commutò in tre anni di confino la pena di 10 anni di reclusione, comminata a Linda Murri, per complicità non necessaria nell'omicidio di Bonmartini Francesco, con l'aggravante del vincolo di coniugio e con le attenuanti²⁶.

Tullio Murri fu graziato nel 1919, unitamente a Pio Naldi. Intercedette per lui persino Giovanni Pascoli, che scrisse al re una accorata lettera il 4 marzo 1912, quando, curato dal Prof. Murri, era vicino alla morte²⁷.

Secchi era morto in carcere per una polmonite, Rosa Bonetti finì i suoi giorni in un manicomio.

²⁶ Gianna Murri nel suo libro riferisce di aver appreso che “la grazia” sarebbe stata concessa dal re in cambio della guarigione della figlia Mafalda, ammalatasi di tifo, ottenuta per le cure del clinico Murri.

²⁷ Così riferisce A. ANDREOLI, in un articolo apparso sul «Corriere della sera» del 18 settembre 2006 ed anche Maria PASCOLI, nelle *Memorie* curate ed integrate da Augusto Vicinelli, Milano 1961.

EMANUELE GIANTURCO
E L'ALTERNATIVA AL GIOLITTISMO*

Il pensiero politico di Emanuele Gianturco è stato, forse anche a causa della irreperibilità delle sue carte personali, solo parzialmente analizzato dalla storiografia¹: del giurista e politico lucano si conoscono l'attività pubblicistica e parlamentare², nonché la sua infaticabile opera giuridica³, ma si ignora, in massima parte, la maturazione ideologica che lo portò ad elaborare uno dei progetti politici più originali dell'Italia liberale.

*Questo scritto riprende, con qualche modifica, l'articolo *Ruralismo meridionalista e conservatorismo cattolico. Il progetto politico di Emanuele Gianturco*, apparso su «Clio», XLV (2009), n. 4, pp. 583-604.

¹ Scarsa è la bibliografia sul giurista e politico lucano; tra gli anni '60 e '70 sono da ricordare le opere di G. SORGE, *Annotazioni per un profilo storico-politico di Emanuele Gianturco*, in «Il Cristallo», IX (1969), n. 2, pp. 87-110; ID., *Emanuele Gianturco nella storia parlamentare della nuova Italia*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», XXXIX, 1971, pp. 125-216; ID., *Emanuele Gianturco nella storia parlamentare della nuova Italia*, Roma 1973. Negli anni '80: *L'esperienza culturale e politica di Emanuele Gianturco*, a cura di C.D. Fonseca, Napoli 1987; *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1987 (nel quale, alle pp. 221-258, il bel contributo di A. CARDINI, *Statualismo giuridico e riformismo conservatore nel liberalismo di Emanuele Gianturco ministro giolittiano (1886-1907)*); A. MAZZACANE, *Emanuele Gianturco*, in *Il Parlamento Italiano*, VI, Milano 1989, pp. 467-469. Più recente un breve profilo biografico di F. TREGGIARI, *Gianturco Emanuele*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LIV, Roma 2000, pp. 556-560.

² Utili, in tale direzione, E. GIANTURCO, *Scritti vari (1880-1905)*, Napoli 1906; E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, Roma 1909.

³ Cfr. E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, 3 voll., Roma 1947. Su alcuni aspetti dell'opera giuridica gianturchiana, si veda il recente L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, con una Introduzione di G. CIANFEROTTI, Avigliano s.d. [ma 2007].

I giudizi sulle posizioni politiche di Gianturco oscillano tra il “crispino”, il “rudiniano” e il “giolittiano”, finendo quindi, implicitamente, con l'inquadrare l'aviglianese non come portatore di una personale proposta politica, ma come un sostenitore delle linee dei principali *leader* avvicendatisi sulla scena politica italiana dal momento della sua prima elezione a deputato (1889) all'anno della morte (1907). Tale lettura sembra avvalorare l'immagine di un Gianturco tipico esponente di quell'opportunismo trasformista così frequente tra la classe politica liberale italiana tra '800 e '900.

Ritengo invece che egli possa configurarsi come portatore di una originale proposta politica, nient'affatto schiacciata sulle linee di statisti ai quali Gianturco fu certamente legato, ma dei quali non fu mai un semplice vassallo o, nel migliore dei casi, luogotenente.

Ciò che molti studiosi non hanno tenuto nel debito conto è la giovane età di Gianturco al momento della morte: quando assumeva il dicastero dei Lavori Pubblici nel governo Giolitti, infatti, l'aviglianese aveva solo cinquant'anni⁴ e dunque quell'incarico governativo dovrebbe essere inteso non tanto come un punto di arrivo, ma piuttosto come un trampolino di lancio verso ben altri traguardi.

Certo è che la storia è lo studio di processi conclusi e non è compito dello storico ipotizzare evoluzioni potenziali di questi; scorrendo la carriera politica di Gianturco fino alla sua morte, quindi, si è legittimamente portati a ritenere che egli fu, al pari di gran parte della classe politica (specie meridionale) del suo tempo, incline ad adattarsi al *leader* ed alla proposta governativa di volta in volta vincente pur di non mettere a rischio la propria presenza sulla scena politica.

⁴ Uno degli studiosi più attenti alle dinamiche politiche del Mezzogiorno in età liberale, Francesco Barbagallo, ha in tal senso sostenuto che Gianturco «aveva tutti i numeri per diventare Presidente del Consiglio»; F. BARBAGALLO, *Intervento*, in *L'esperienza culturale e politica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 53.

Prendendo in esame i passaggi della vita politica di Gianturco, infatti, troviamo l'aviglianese prima legato a Crispi, poi a Giolitti, poi alla Destra meridionale di Rudinì e Chimirri, poi di nuovo a Giolitti. In effetti Gianturco, dopo essere divenuto deputato sotto l'ala protettiva di Crispi⁵, diveniva sottosegretario alla Giustizia nel 1893 nel governo Giolitti e all'uomo di Dronero si legava profondamente, tanto da diventare il primo difensore del presidente del Consiglio nel corso dello scandalo della Banca Romana⁶. Successi-

⁵ Cfr. in proposito F.S. NITTI, *L'elezione di Potenza. Emanuele Gianturco*, in «Corriere di Napoli», 19-20 aprile 1889.

⁶ A tal proposito, interessante si rivela lo scambio di lettere intercorso tra Gianturco, in qualità di sottosegretario alla Giustizia, ed Antonio Mordini, allora presidente della commissione d'inchiesta sulla Banca Romana; ecco quanto Mordini scriveva a Gianturco il 28 giugno 1893:

«Eccellenza, la Commissione d'inchiesta, nonostante la risposta avuta dall'E.V. in data 19 corrente, torna ad insistere per avere la comunicazione integrale di tutti gli atti e documenti del processo della Banca Romana. È inutile dire che la Commissione manterrà il più scrupoloso segreto sul contenuto degli atti e documenti stessi, fino alla pubblicazione del processo. Questa dichiarazione, la eccezionalità del caso che è oggetto della procedura penale, e più l'indole elevatissima del mandato alla Commissione fanno ritenere che la chiesta comunicazione sarà secondata. Del resto, non crede la Commissione che le prescrizioni del codice di procedura penale, specialmente in un caso come questo, in cui la domanda è presentata da un Comitato parlamentare d'inchiesta, si appongano alla comunicazione domandata. È della massima urgenza una risposta ed una decisione immediata».

Alla lettera di Mordini Gianturco così rispondeva, tra la fine di giugno ed il principio di luglio del 1893:

«Onorevole signor presidente, dopo matura riflessione stimo dover mio persistere nelle dichiarazioni che ebbi l'onore di fare, la mattina del 28 volgente, innanzi il Comitato parlamentare d'inchiesta da Lei presieduto. I termini di quelle dichiarazioni sono noti a V.S. Onor.ma. Se il Comitato parlamentare chiede la comunicazione di determinati documenti allegati al processo della Banca Romana, non ho alcuna difficoltà di trasmettere la richiesta all'autorità giudiziaria, affinché deliberi se la comunicazione si possa concedere. Ma se il Comitato persistesse nel domandare la comunicazione integrale di tutti gli atti istruttori e di tutti i

vamente, entrando (come ministro della Pubblica Istruzione, poi dal settembre 1897 come Guardasigilli) nel governo Rudini in “quota Giolitti”⁷, Gianturco si sarebbe avvicinato alla Destra meridionale e, come moderato rudiniano, sarebbe poi entrato nel governo Saracco, assumendo l’incarico di ministro della Giustizia⁸.

documenti del processo, non potrei, mio malgrado, farmi organo di trasmissione di tale domanda, poiché il segreto dell’istruttoria è prescritto e garantito in modo assoluto dalla legge di procedura. L’on. Comitato consentirà, io spero, nel concetto che le ragioni desunte dalla singolarità del caso, per quanto appaiano degne di considerazione, non possono prevalere all’esplicito precetto del diritto comune positivo. Sono perciò dolente di non potere aderire alla richiesta contenuta nella sua pregiata lettera del 28 volgente [...]».

Entrambe le lettere sono pubblicate in *Dalle carte di G. Giolitti. Quarant’anni di politica italiana*, I. *L’Italia di fine secolo*, a cura di P. D’Angiolini, Milano 1962, pp. 155-156. La presenza di queste due copie tra le carte di Giolitti sembra comprovare che sia stato proprio Gianturco a farle pervenire, a testimonianza della propria fedeltà politica, allo statista di Dronero.

⁷ Cfr. la lettera di Giolitti a Rudini, dell’8 marzo 1896, cit. in G. NATALE, *Giolitti e gli italiani*, Milano 1949, pp. 382-383.

⁸ Due documenti sembrano comprovare che Gianturco, nell’estate del 1900, fosse vicino alle posizioni della destra meridionale ed in particolare a Chimirri. Il primo è questa lettera di Luzzatti a Rubini, del 26 giugno 1900: «Caro Rubini, poiché io desidero sostenere sinceramente e fortemente un ministero in cui *sei tu*, ho provocato un’intervista fra Rudini Saracco e me e le feci prendere un *indirizzo cordiale*. Ma sento ora che, invece di Fani o Balenzano o Bertarelli va all’*Interno* sottosegretario di Stato lo Spirito. È il più gran nemico di Rudini e mio. Lascia andare per me, che non me ne importa. Ma mi figuro come monterà in furore e giustamente Rudini, il quale si dirà di nuovo boicottato e corbellato. Vedi se puoi riparare e parlane con Gianturco e con Chimirri, ma parlane subito [...]» (in P.L. BALLINI, *La Destra mancata. Il gruppo rudiniano-luzzattiano tra ministerialismo e opposizione*, Firenze 1984, p. 513).

La vicinanza di Gianturco alla Destra nei mesi dei governi Pelloux e Saracco è confermata da questo articolo della «Stampa» sulla costituzione del governo Saracco: «L’Opposizione sarebbe così rappresentata nel ministero da quattro ministri: Saracco, Banca, Morin, Carcano; l’antica maggioranza da sette ministri: Visconti-Venosta, Gianturco, Rubini, Gallo, Ponza di San Martino, Pascolato,

In questo periodo Gianturco prendeva gradualmente le distanze da Giolitti⁹, rinsaldando i suoi legami con la Destra e gettando le basi della propria avversità al ministero Zanardelli del 1901.

La condotta parlamentare dell'aviglianese, in tal senso, non lascia adito a dubbi: il 6 febbraio 1901, votandosi sull'emendamento Fulci di sfiducia al governo Saracco, egli era tra i 102 deputati a schierarsi a favore del governo, insieme a Biancheri, Cappelli, Chimirri, De Cesare, Di Rudinì, Di Scalea, Fani, Giusso, Luzzatti, Molmenti¹⁰. Nel marzo 1902 Gianturco votava contro il governo Zanardelli insieme a Rudinì, Luzzatti e Molmenti¹¹; nel giugno 1903

Chimirri [...]. Il nuovo ministero accetta le idee dell'Opposizione costituzionale nella questione più urgente, quale è quella del Regolamento»: *Il dovere di tutti*, in «La Stampa» del 25 giugno 1900.

⁹ Un sintomo del progressivo allontanamento di Gianturco dalle fila giolittiane si può rintracciare nell'atteggiamento del Guardasigilli di fronte alle aspirazioni del giolittiano Tancredi Canonico alla carica di primo presidente della Corte di Cassazione. Nell'estate del 1900 Canonico (presidente di Cassazione e senatore) scriveva a Giolitti: «Carissimo amico, ti restituisco la lettera di Gianturco e ti sono vivamente grato della tua replica. Le ragioni sono esposte. Ora facciano loro. Quanto a me non farò altro [...]». La lettera di Gianturco a Giolitti (datata 6 agosto 1900) recitava: «Illustre amico, perdonami se rispondo con un po' di ritardo alla tua gradita lettera del 2 corrente mese. Il senatore Ghiglieri, che compirà 75 anni ai primi di ottobre, non ha ancora presentato la domanda di collocamento a riposo. Quando la presenterà, porterò subito la questione della nomina del suo successore al Consiglio dei ministri e sarà mio dovere di esporre imparzialmente le ragioni ed i titoli di preferenza che s'invocano a favore del senatore Canonico e quelli che s'invocano a favore di altri aspiranti. Trattandosi di una nomina di altissima importanza, il voto del Consiglio dei ministri non sarà, come intendi benissimo, una pura formalità, bensì la conseguenza di un esame comparativo ponderato e coscienzioso». Entrambe le lettere sono custodite in Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), *Carte Giolitti-Cavour*, sc. 5, fasc. 11, s. fasc. 9.

¹⁰ Cfr. Atti Parlamentari (d'ora in poi AP), Camera dei Deputati, *Discussioni*, Tornata del 6 febbraio 1901, p. 2225.

¹¹ Cfr. AP, Camera dei Deputati, *Discussioni*, Tornata del 15 marzo 1902, p. 198.

Gianturco votava nuovamente contro il ministero Zanardelli insieme a Giusso, Rudinì, Luzzatti e Molmenti¹².

Nel momento in cui Giolitti succedeva a Zanardelli, Gianturco (e con lui buona parte della deputazione meridionale) tornava a schierarsi con lo statista di Dronero; non a caso infatti, nel 1905, di fronte alla diaspora della Destra di fronte alla costituzione del governo Fortis, Gianturco si accostava all'ala tittoniana¹³ e il 30 luglio 1905 presentava un o.d.g. di fiducia al governo Fortis (relativo alle ferrovie) che sarebbe stato approvato in due parti, e non votato dalla destra di Rudinì e Luzzatti¹⁴.

Se, dunque, non si può condividere l'interpretazione di Spadolini, che ebbe a definire Gianturco come «uno degli uomini politici più saldamente legati a Giolitti, uno dei suoi più stretti e fedeli collaboratori»¹⁵, più convincente sembrerebbe il giudizio nittiano, secondo il quale «Gianturco non era mai per le soluzioni estreme. In politica non aveva mai veri nemici ed evitava tutto ciò che lo obbligasse a compiere atti che gli dessero responsabilità antipatiche [...]; era nel buon senso un conservatore. Disposto ad accettare ogni

¹² Cfr. AP, Camera dei Deputati, *Discussioni*, Tornata del 26 giugno 1903, pp. 106-108.

¹³ Ecco quanto in proposito scriveva il principale foglio dei moderati milanesi: «La Destra e i Centri dopo aver manifestato consenso e solidarietà d'idee si divisero nel voto [...]. Degli uomini di Destra, taluni seguirono il Chimirri che preferisce una linea di condotta di vigilante aspettativa, per vedere se veramente il nuovo Gabinetto avrà l'impronta tittoniana, temendo ancora il soverchiare delle fazioni Sinistre. Gli altri nostri amici con Gianturco – lo stesso Cornaggia – stimano necessario sin d'oggi stare dintorno a Tittoni e prestargli il prestigio e l'aiuto del loro appoggio perché nella nuova combinazione essa possa far pesare maggiormente la sua autorità»: *La prima impressione*, in «La Perseveranza» del 25 marzo 1905.

¹⁴ Cfr. AP, Camera dei Deputati, *Discussioni*, Tornata del 30 luglio 1905, pp. 5474-5477.

¹⁵ G. SPADOLINI, *Giolitti e i cattolici*, Milano 1994 (I ed. 1959), p. 17.

nuova idea, anche la più ardita, credeva che nessun cambiamento si potesse realizzare se non fosse già nella tradizione e nella coscienza nazionale»¹⁶.

La definizione di Nitti, seppur utile a delineare alcuni aspetti caratteristici della strategia politica gianturchiana, non ci aiuta a comprendere il progetto politico dell'aviglianese; non bisogna dimenticare, infatti, che Nitti, pur personalmente molto vicino al Gianturco, era schierato su posizioni politiche molto diverse da quelle dell'aviglianese e, dunque, stentava a cogliere l'essenza¹⁷ ed il fine ultimo del progetto politico di quest'ultimo.

Analizzando la condotta politico-parlamentare di Gianturco, si possono evidenziare quattro punti-cardine, sempre riaffermati dallo statista lucano, che saranno alla base di una originale proposta politica avanzata nel 1906.

Osserviamo nel dettaglio questi quattro punti: una forte azione sociale dello Stato a favore delle classi più deboli; una agguerrita difesa dei valori cattolici; una visione dello sviluppo italiano incen-

¹⁶ F.S. NITTI, *Prefazione* alla Edizione Nazionale delle *Opere Giuridiche* di Emanuele Gianturco, Roma 1947.

¹⁷ Che Nitti avesse ben poca considerazione del Gianturco politico è confermato da alcune lettere da lui inviate, dopo la morte di Gianturco, a Giustino Fortunato. In data 16 agosto 1910, ad esempio, Nitti scriveva all'amico: «Caro Giustino, è inutile dirvi che non vado a Potenza. Si osano mettere busti di marmo ad Albini, ch'era sciocco e ladro, a Gianturco, ch'era un ciarlone che non s'è mai occupato della sua terra, che anzi non l'ha conosciuta, a Lacava, ch'è stato soltanto un predone. No, queste sono cose disgustevoli [...]». In data 23 agosto 1910 Nitti ribadiva il proprio pensiero in una nuova lettera a Fortunato: «[...] Questo paese non dà che dei *guaracini* (che quando sono *illusi* si chiamano Gianturco): né cultura, né idealità, né sentimento di forza, né senso della vita politica [...]». Entrambe le lettere sono pubblicate in G. FORTUNATO, *Carteggio 1865-1911*, a cura di E. Gentile, Roma-Bari 1978, alla p. 231 e alle pp. 237-238. È opportuno segnalare che non esistono studi specifici su Albini e Guaracino; su Pietro Lacava si veda almeno la recente voce di F. CONTI, *Lacava Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXIII, Roma 2004, pp. 18-21.

trata sul settore agrario; la necessità della costituzione di un partito liberale organizzato.

Riguardo al primo punto, già Cardini ha notato la speciale attenzione riservata dall'aviglianese alle classi subalterne ed in special modo a quelle contadine, sottolineando che «per Gianturco, lo Stato liberale, lo Stato unitario, doveva assolvere ad un *compito etico*, assumendo sopra di sé la cristiana missione di *protettore dei deboli*, secondo i dettami delle nuove scienze sociali»¹⁸; scorrendo i discorsi dello statista lucano, in effetti, non mancano i riferimenti a questa concezione. Nel 1895, non esitando a prendere apertamente le distanze dai postulati liberisti, dichiarava ai propri elettori che «il mio primo ideale [...] è quello che uno Stato cristiano non possa e non debba rimanere indifferente innanzi alla dolorosa e quotidiana lotta per l'esistenza; non possa abbandonare del tutto alle crudeli leggi della concorrenza l'avvenire delle classi diseredate»¹⁹. Quattro anni più tardi, il 1° marzo 1899, parlando alla Camera dei Deputati, ribadiva i medesimi concetti: «lo Stato moderno non può rinunciare all'ufficio di tutore dei deboli nella lotta brutale della vita economica e sociale»²⁰; nel 1904, parlando ai suoi elettori napoletani, ribadiva: «non reazione [...] ma libertà, entro i limiti della legge e sotto lo scudo della giustizia sociale»²¹.

Questa politica aveva, nel pensiero gianturciano, il fine ultimo di restituire credibilità alla borghesia liberale e, dunque, di annullare la «nefasta» influenza del socialismo sulle masse popolari. Depotenziato il socialismo attraverso una coraggiosa politica sociale, lo Stato avrebbe poi dovuto impegnarsi per evitare di essere scavalcato dall'altro movimento di massa presente nella società italiana: quel-

¹⁸ A. CARDINI, *Statualismo giuridico*, cit., p. 230.

¹⁹ E. GIANTURCO, *Discorso agli elettori del Collegio di Acerenza*, Potenza 1895, p. 12.

²⁰ In E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, cit., p. 88.

²¹ *Discorso agli elettori del I Collegio di Napoli del 3 novembre 1904*, in E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, cit., pp. 35-43; la citazione è a p. 40.

lo cattolico. Profondamente religioso, Gianturco riusciva a cogliere con estrema lucidità i pericoli per lo Stato liberale provenienti dal protrarsi dello scontro con la Chiesa cattolica; tra questi, in particolare, egli paventava – con straordinaria preveggenza politica – la possibilità che le masse, persa la fiducia nelle istituzioni liberali, riponessero le proprie aspettative di progresso e di democrazia nella Chiesa cattolica. Già nel novembre del 1891, infatti, parlando alla Camera dei Deputati, aveva dichiarato: «il socialismo cattolico si avvia a prendere le sue radici anche nel nostro paese mentre lo Stato trascina pazientemente i suoi disegni di legge sociali da una ad altra sessione. Sarebbe un triste giorno per la nostra patria, quello in cui la democrazia sociale si schierasse intorno al Vaticano, convinta che esso possa contribuire alle sue rivendicazioni più e meglio del parlamento e dei governi»²².

In virtù di questa profetica convinzione, Gianturco non esitava a dichiarare (in un intervento parlamentare del 1° febbraio 1896) che «il nostro Stato è laico, non ateo»²³ e, di conseguenza, suggeriva alla classe politica liberale l'obiettivo di difendere l'etica cattolica (risolvendo di fatto lo scontro cattolicesimo-liberalismo) e di integrare così pienamente i cattolici nel progetto liberale: Gianturco, in sostanza, comprendendo quanto autoreferenziali fossero stati in passato i tentativi operati dai governi liberali al fine di acquisire il consenso dell'elettorato cattolico, sosteneva la necessità di “cattolicizzare” il progetto liberale se si voleva che i cattolici ne facessero realmente parte. Ecco il significato della lotta di Gianturco contro il divorzio²⁴, a favore dell'insegnamento religioso nelle scuole e, più in

²² E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, cit., p. 119.

²³ Ivi, p. 108.

²⁴ Su questo punto è bene ricordare che quando, nel 1903, si progetterà di creare a Firenze una *Federazione nazionale anti-divorzio*, il primo leader politico ad annunziare la propria adesione sarà proprio Gianturco. Cfr. in proposito G. SPADOLINI, *Giolitti e i cattolici*, cit., p. 17.

generale, in difesa dell'autonomia e della libertà della Chiesa.

Questa difesa dei valori cattolici si sposava in pieno, nel pensiero gianturciano, con una lettura meridionalista e agraria dello sviluppo italiano: in vent'anni di attività politica, infatti, l'aviglianese rimase sempre convinto della centralità del settore agrario nel processo di sviluppo nazionale e, probabilmente in virtù delle proprie umili origini, non smise mai di solidarizzare con il contadino meridionale, lamentando – come ebbe a dichiarare nel 1893 – che lo Stato dimenticasse «le condizioni dei nostri lavoratori dei campi che parlano poco e soffrono molto, che prestano alla patria il braccio, l'opera e il sangue»²⁵. Il ruralismo dell'aviglianese, dunque, ci aiuta a meglio comprendere il suo ondeggiare tra diversi *leader* e progetti politici: l'azione gianturciana in senso filocrispino, filorudiniano e poi filogiolittiano, infatti, a ben vedere, è sempre legata alle politiche di questi *leader* nei confronti dell'agricoltura meridionale.

Ultimo punto a caratterizzare il progetto politico di Gianturco è quello che emergerà chiaramente solo nell'ultima fase della sua vita, vale a dire la proposta di promuovere una organizzazione politica stabile per il liberalismo meridionale: di fronte al dipanarsi di un progetto essenzialmente settentrionalista come quello giolittiano, infatti, Gianturco riteneva opportuno affermare idee e propositi di quel liberalismo meridionale che, animato da un'ispirazione moderata, agraria e filocattolica, non aveva trovato una *leadership* adeguata né in Rudinì, né in Chimirri, né in Salandra.

All'inizio del 1906, in effetti, Gianturco, avvertendo di essere ormai il *leader* più autorevole del liberalismo «temperato» meridionale²⁶, sentiva su di sé la responsabilità di difendere interessi ed istanze

²⁵ Discorso del 6 giugno 1893, tenuto al Senato del Regno, in E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, cit., p. 843.

²⁶ A testimonianza di ciò si può ricordare come, nel corso della crisi del secondo governo Fortis, Roux scrivesse a Giolitti (in data 5 gennaio 1906): «[...] Gianturco parlerà contro e i meridionali passano all'opposizione [...]». In *Dalle car-*

provenienti dal Mezzogiorno: di fronte alle dichiarazioni del nuovo capo del governo Sonnino, che, nel febbraio 1906, enunciava i propositi programmatici del suo ministero, Gianturco decideva di rompere gli indugi e di lanciare il proprio progetto politico. Ad un Sonnino che, accanto a propositi filoagrari e meridionalisti, si esprimeva a favore di più severi controlli statali sulle congregazioni religiose, di avocazione allo Stato della scuola primaria e di legge sul divorzio²⁷, Gianturco rispondeva prontamente con l'iniziativa di creare un'associazione finalizzata ad organizzare il liberalismo conservatore meridionale. A far parte del Comitato Esecutivo dell'Associazione, infatti, Gianturco chiamava i maggiori nomi del liberalismo moderato del Mezzogiorno: Arlotta, D'Antona, Carafa d'Andria, Giusso, Grippo, Cantarano e Visocchi.

La nuova associazione decideva di sondare subito il terreno napoletano, convocando una riunione (da tenersi il 26 febbraio nei locali dell'associazione dei commercianti) di tutti i deputati e senatori residenti nel capoluogo campano; questo il testo dell'invito spedito dal comitato esecutivo:

«Avendo noi in animo di promuovere la costruzione di una

te di Giovanni Giolitti. *Quarant'anni di politica italiana*, II, a cura di G. Carocci, Milano 1962, pp. 401-402.

²⁷ Sul primo ministero Sonnino si veda U. GENTILONI SILVERI, *Conservatori senza partito. Un tentativo fallito nell'Italia giolittiana*, Roma 1999. È bene sottolineare che Gentiloni Silveri ha scorto nel programma sonnininiano una sintesi armonica delle diverse tendenze del pensiero conservatore laico e cattolico e, dunque, non ha riscontrato la profonda contrarietà di molti ambienti e *leader* conservatori (come Gianturco) al progetto sonnininiano. Proprio riguardo all'atteggiamento gianturichiano, Gentiloni Silveri scrive, infatti, che: «A Napoli, per iniziativa di Emanuele Gianturco, viene fondata una nuova associazione dalle *tendenze liberali temperate*, che si proponeva di far valere gli interessi del Sud e di organizzare e coordinare i deputati meridionali. Il Mezzogiorno avrà in Sonnino un suo interprete di primo piano e le finalità dell'associazione investivano la struttura del sistema politico e dei partiti esistenti»: U. GENTILONI SILVERI, *Conservatori senza partito*, cit., p. 75.

nuova associazione politica che raccolga le forze liberali monarchiche avremmo assai caro sentire intorno al nostro proposito l'opinione tua con la speranza che voglia tu concorrere [...]. La nostra associazione dovrebbe colla sua azione politica generale secondare quelle tendenze liberali temperate che a parer nostro meglio rispondono alle condizioni presenti del paese e soprattutto curare effettivamente gli interessi di Napoli e di tutto il mezzogiorno»²⁸.

Ecco come "Il Mattino", in quel momento molto vicino alle posizioni gianturchiere, descriveva la riunione del 26 febbraio:

«[...] Ieri infatti si è tenuta la riunione [...] nella sede dell'Associazione dei commercianti ed industriali, cortesemente offerta dal suo presidente on. Arlotta, e alla quale sono intervenuti: gli onorevoli Gianturco, Arlotta, Placido, Giusso, Visocchi, Ravaschieri, Grippo, Marghieri, Spirito B., Rocco, Mendaia, Strigari, Gualtieri, Santamaria, Cantarano, Semmola, Mango, Leone, Anania de Luca, Ciccarelli ed i senatori d'Antona, Carafa d'Andria, Aversa, Compagna, D'Eboli, De Renzi, D'Ovidio. Hanno aderito i senatori Fusco, Cardarelli, Calenda, Di Marzo ed il deputato Fede [...].

L'on. Arlotta [...] conferma quanto è detto nell'invito e smentisce tutte le voci fatte correre intorno al carattere della futura associazione, soprattutto che s'intende fare una serrata degli elementi conservatori. Invece il concetto è quello che sia urgente difendere gli interessi meridionali, concetto già riconosciuto dagli onorevoli Zanardelli, Giolitti e Sonnino, i quali tutti hanno dimostrato grande interesse ai problemi che travagliano Napoli ed il Mezzogiorno. Ora però occorre che la legge per Napoli abbia piena e sollecita attuazione, così la direttissima, le opere portuali, nonché la legge per la Basilicata, quella per la Calabria e l'acquedotto pugliese [...].

²⁸ Ivi, p. 77.

Gianturco si associa all'on. Arlotta. Tiene a chiarire il pensiero dei proponenti, che è stato intieramente frainteso. Nel pensiero nostro – dice – l'Associazione non v'ha alcun carattere ministeriale né antiministeriale; essa seguirà con benevolenza l'opera dell'on. Sonnino pel Mezzogiorno, ma vuole rappresentare e difendere idee che vivono assai più a lungo di qualsiasi ministero. Il concetto nostro – soggiunge – è di colmare l'immenso vuoto fra leghe clericali e leghe socialiste, vuoto nel quale si aggira e si confonde il gran partito liberale, che pure è il più importante nel paese. Il nostro scopo è di organizzare anche il partito liberale, rendendo più frequenti i contatti cogli elettori, educando politicamente il paese e affiatandoci fra noi rappresentanti politici, deputati e senatori, mediante l'esame dei più gravi problemi. Alcuni hanno frainteso il significato della nostra frase: difesa delle idee liberali temperate; ebbene, noi abbiamo a disegno adoperata quella frase, poiché non intendiamo né far risorgere la vecchia destra, né confonderci con quei liberali radicali che patrocinano la sollecita attivazione del suffragio universale e la lotta politica religiosa sul modello di Combes.

Tutti i liberali non intransigenti potranno quindi associarsi a noi. Si è detto che la costituzione di una associazione potrebbe dare al problema meridionale che è essenzialmente nazionale un carattere regionale. No, noi tutti siamo unitari senza restrizione di alcun genere. La quistione meridionale è e rimarrà quistione nazionale. Non so quindi comprendere – conclude – come una tale istituzione non potrebbe sussistere a Napoli, mentre nelle altre città simili associazioni sono già costituite.

L'on Giusso dichiara di aderire pienamente a quanto hanno dichiarato gli on. Arlotta e Gianturco. Il napoletano – dice – è il meno regionale degl'italiani.

Il concetto della guerra alla Chiesa è antiliberal. Il suffragio universale dev'essere il porto d'una mutazione avvenuta nel paese. Pur non essendo ad esso contrario trova che in questo momento

sarebbe prematuro. Dichiarò infine che vede con piacere l'attuale ministero con a capo l'on. Sonnino [...]»²⁹.

La nuova associazione, dunque, registrando adesioni meno numerose e meno politicamente omogenee del previsto, si vedeva costretta – come esplicitamente dichiaravano Gianturco e Arlotta – a sfumare la propria connotazione “temperata” e a rafforzare il proprio carattere esclusivamente meridionalista. Non a caso, il sodalizio dichiarava la propria estraneità agli schieramenti politici consolidati ed insisteva sulla difesa degli interessi economici del Mezzogiorno, affermando – in virtù del programma meridionalista del governo in carica – di non essere pregiudizialmente antisonniniano. La nuova associazione si dichiarava però decisamente contraria agli intendimenti governativi in materia di suffragio universale e di politica ecclesiastica e scolastica, ponendosi quindi, inequivocabilmente, in opposizione all'esecutivo sonniniiano.

L'iniziativa gianturchiana, dunque, veniva seguita con preoccupazione dal governo: Sonnino, in effetti, invitava il prefetto di Napoli Caracciolo a relazionarlo sulla riunione del 26 febbraio, ricevendo, il giorno seguente, questo rassicurante telegramma:

«Dei 45 deputati monarchici residenti a Napoli e che furono invitati solo 19 intervennero alla riunione di ieri. I non intervenuti così spiegano la loro astensione: un'associazione politica che deve esplicare un'azione di politica generale non può essere costituita di deputati che sono divisi dal voto parlamentare e che hanno perciò

²⁹ *La Cronaca. Per la nuova Associazione monarchica liberale del Mezzogiorno*, in «Il Mattino» del 27-28 febbraio 1906. Tra i tanti articoli usciti in quei giorni sulla stampa nazionale riguardo alla riunione napoletana, si vedano *L'adunanza parlamentare a Napoli*, in «Il Giornale d'Italia» del 27 febbraio 1906; *Una riunione di deputati*, in «La Tribuna» del 27 febbraio 1906; *Riunione di deputati napoletani*, in «L'Adriatico» del 27 febbraio 1906.

tendenze politiche diverse [...]»³⁰.

Il prefetto del capoluogo campano, dunque, confermava lo scarso successo dell'iniziativa gianturchiana.

Quali le ragioni delle scarse adesioni alla riunione? Il timido entusiasmo del liberalismo napoletano di fronte all'iniziativa gianturchiana, o piuttosto le intromissioni governative volte a bloccare l'iniziativa?

A ben vedere, si direbbe né l'una né l'altra causa. La proposta di Gianturco fu senz'altro apprezzata da buona parte dell'ambiente politico napoletano e certamente il debole ministero Sonnino non aveva le armi sufficientemente affilate per inibire l'iniziativa gianturchiana. La causa, dunque, è da ricercare altrove e precisamente nella serrata lotta che al nuovo soggetto politico fece Giolitti.

Ma come, si dirà, Giolitti non trovava comodo che una fronda meridionalista rendesse ancora più fragile il già tifico ministero Sonnino?

In realtà Giolitti, rendendosi perfettamente conto della congenita debolezza dell'esecutivo, stava già lavorando alla propria successione a Sonnino; di conseguenza, la nascita di un'organizzazione politico-parlamentare del liberalismo meridionale doveva preoccuparlo molto seriamente: il suo tradizionale bacino di voti parlamentari, infatti, rischiava di passare dallo stato "magmatico" a quello di una – pur embrionale – organizzazione.

Di fronte ad un simile pericolo, dunque, Giolitti aveva profu-

³⁰ Cit. in U. GENTILONI SILVERI, *Conservatori senza partito*, cit., p. 77. Qualche giorno più tardi, il 6 marzo, Caracciolo avrebbe nuovamente relazionato Sonnino sulla situazione napoletana: «L'inopportuno proposito della costituzione di una associazione politica meridionale propugnata dagli onorevoli Gianturco e Arlotta ha alquanto allontanato un più sollecito ravvicinamento al ministero dei deputati che furono favorevoli al passato governo [...]; per quanto autorevoli parlamentari essi fossero il loro ravvicinamento deve trattarsi a tempo e con forme e metodi ben diversi. Quella associazione fallì lo scopo»: ivi, pp. 77-78.

so il massimo sforzo al fine di far naufragare l'iniziativa gianturчина, coinvolgendo importanti esponenti politici meridionali nell'opera di "sabotaggio" della nuova associazione. Principale "guastatore" al servizio di Giolitti era stato il lucano Tommaso Senise, il quale non si era limitato a dissuadere i deputati napoletani dall'intervenire alla riunione promossa da Gianturco, ma si era spinto fino all'organizzazione di una "controriunone" per stroncare il progetto gianturchino.

Fu quindi lo sforzo di Senise e degli altri "agenti" giolittiani a provocare la scarsa adesione alla riunione del 26 febbraio; ecco, ad esempio, con quali parole declinava l'invito il deputato Antonio Venditti:

«Mio caro Emanuele, tu sai che mi presentai ai miei elettori con programma liberale democratico, conformemente alle idee allora propugnate dall'on. Giolitti; e, naturalmente, a quel programma desidero di rimanere fedele, quali che siano e che possano essere gli elementi parlamentari.

Conoscendo le tue idee, non difforni da tale programma, stimai che ad esso sarebbe informata la nuova associazione politica, della quale con altri amici ti fai promotore; e ritenni che la frase *tendenze liberali temperate*, nella circolare scritta, si riferisse unicamente alla disapprovazione di una politica inopportunamente anticlericale, nonché del suffragio universale a breve scadenza, secondo le ultime dichiarazioni da te fatte alla Camera nella seduta del primo febbraio corr.

Da altri amici, però, si è pensato assai diversamente; e si ritiene che l'adesione alla vostra associazione significherebbe *rinnegare* il programma che propugnammo nel nome di Giolitti. In politica, uomini onesti, come te e come me, non possono amare gli equivoci. Se la interpretazione data da me è esatta (e bisogna saperlo specie alla vigilia di un voto politico) sarò contentissimo di seguirti, e puoi

ritenere con questa lettera la mia modesta ma piena adesione. Se no, devo con dolore distaccarmi da te, e continuerò, checché avvenga, per la mia via»³¹.

Ora, se si volesse un'ulteriore prova della pressione operata da Giolitti sugli invitati alla riunione del 26 febbraio, basterà far presente che la copia di questa lettera, è conservata tra le *Carte Giolitti* ed è quindi facilmente ipotizzabile che Venditti l'abbia fatta pervenire allo statista di Dronero come prova della propria lealtà nei suoi confronti.

In ogni caso, le testimonianze del “sabotaggio” operato da Giolitti non mancano: ecco, ad esempio, quanto Tommaso Senise gli scriveva in data 28 febbraio:

«Carissimo amico, come hai visto, la prima *riunione* fu un *fiasco*! Ma tu non puoi credere quello che han fatto e stanno facendo per *riuscire alla men peggio*! Il guaio è che vi son deputati che non hanno *senso politico*, nei quali mancano le due qualità principali dell'uomo politico: la *consistenza* e la *continuità*! Vi è, insomma, di quelli che si *adattano*, si *convincono* delle *parole*, quando non cadono per *pusillanimità* o per *leggerezza*! L'amico Gianturco, intanto, è stato *punito*; perché, alla tirata dei conti, egli è rimasto *prigioniero* di Arlotta, Cantarano, Visocchi etc. E con l'essersi *rimangiato* il *temperato*, addio *partito* dell'anima sua!

Ho paura che stasera potranno essere trascinati in equivoco alcuni dei deputati della *ex maggioranza ministeriale*. Quando vi sono uomini come Anania De Luca, Cicarelli etc. tutto è possibile in materia di *leggerezza politica*. Ieri sera vennero da me Girardi e De Tilla e stamane mando una mia nuova lettera circolare ai deputati *amici* per dissuaderli a non andare stasera ed a venire, invece, domani sera

³¹ Copia di lettera di Antonio Venditti a Gianturco, 26 febbraio 1906, in ACS, *Carte Giolitti*, b. 27, fasc. 81.

da me. Vedremo che succederà. Intanto il *Pungolo* e il *Giorno* hanno pubblicato la mia lettera a Gianturco [...]»³².

Lieto di poter comunicare a Giolitti tanto la scarsa partecipazione alla riunione, quanto l'abbandono dell'aggettivo "temperato" dalle insegne del costituendo partito gianturciano, Senise allegava alla sua lettera anche una copia della circolare da lui inviata ai deputati napoletani:

«Onorevole collega e amico, in nome di comuni amici politici, vi prego di voler favorire in questa mia casa domani sera alle 8,30 pm. Intanto ho fiducia piena ed intera che, a tutela del *carattere politico* – il quale non consente di avere contemporaneamente *due fedi*, una per Roma e un'altra per Napoli – non vi presterete all'equivoco, intervenendo, in qualsiasi modo, a riunioni politiche indette da onorevoli deputati notoriamente militanti in partiti parlamentari diversi dal vostro»³³.

In data 1° marzo, dunque, aveva luogo la "controriunione" ed i giolittiani potevano comunicare all'uomo di Dronero di aver adempiuto al compito assegnatogli; ecco la lettera di Senise:

«[...] Iersera dunque vi è stata la riunione novella in casa mia [...]. Il risultato ottenuto ha superato *ogni aspettativa* perché siamo riusciti ad *allontanare* dalla nascente *associazione equivoca* (avversaria) gli *amici politici* e siamo anche *riusciti* ad un *ribattezzamento* di essi [...]»³⁴.

Il giorno successivo era Colosimo a scrivere a Giolitti:

³² T. Senise a Giolitti, 28 febbraio 1906, in *Quarant'anni di politica italiana*, cit., II, pp. 409-410.

³³ *Ibidem*.

³⁴ T. Senise a Giolitti, 2 marzo 1906 in *Quarant'anni di politica italiana*, cit., II, pp. 412-413.

«G.mo amico, come avrai visto dai giornali, la riunione in casa Senise è valsa a neutralizzare la riunione *eclettica* di cui si mena tanto rumore. Spero ti sarà piaciuto l'ordine del giorno votato con contenuto politico a te favorevole, e che nel contempo ha tranquillati un paio degli intervenuti, i quali non essendo del nostro partito, pure hanno votato finora con noi. Ebbi la tua lettera a Catanzaro – ed iersera ho presa conoscenza di quella che hai scritta a Girardi. Va bene.

Occorrerebbe neutralizzare [...] la propaganda che sul *Mattino* fa il corrispondente da Roma contro alla nostra linea di condotta. Il *deus ex machina* è Abignente che d'accordo con La Cava [*sic*] turba le nostre acque [...]

³⁵

È interessante rilevare – anche ai fini di una più profonda comprensione delle dinamiche politiche dell'Italia giolittiana – che il Girardi cui fa cenno Colosimo altri non era che il presidente del consiglio provinciale di Napoli; dunque, anche senza guidare il governo, Giolitti disponeva a suo piacimento degli amministratori locali e, tramite questi, poteva operare sul territorio in proprio favore. A conferma di questa interpretazione, ecco quanto il presidente del consiglio provinciale di Napoli scriveva a Giolitti ai primi di quel marzo 1906:

«Caro amico, dalla mia precedente avrete appreso, e dalla stampa, come la famosa associazione, che doveva fare il *fascio meridionale*, ha avuto il più colossale insuccesso [...]. I nostri amici sono rimasti saldi e pubblicamente hanno affermato la loro fede politica, che fa capo a Voi. Il senatore Senise mi ha prestata valida cooperazione a raggiungere il desiderato intento [...]

³⁶

La straordinaria efficacia della “macchina” giolittiana potrebb-

³⁵ Colosimo a Giolitti, 2 marzo 1906, in ACS, *Carte Giolitti*, b. 27, fasc. 81.

³⁶ F. Girardi a Giolitti, 3 marzo 1906, in ACS, *Carte Giolitti*, b. 27, fasc. 81.

be lasciarci pensare che, una volta schiacciato il tentativo gianturchiano, lo statista di Dronero avesse voluto recidere ogni legame con l'aviglianese; in realtà la prassi politica giolittiana ed il grande consenso di cui Gianturco godeva nel Mezzogiorno avrebbero spinto Giolitti ad imboccare tutt'altra strada. Contenute le ambizioni gianturchiane, infatti, Giolitti doveva ben rendersi conto di quanto debole sarebbe stato il suo governo, se, come era più che prevedibile, Gianturco fosse riuscito a raggruppare intorno a sé una buona parte dell'opposizione meridionale. Con una manovra tipica della sua prassi politica, quindi, Giolitti decideva di operare una "conversione ad u" : il nuovo ministero (costituitosi ufficialmente il 29 maggio 1906) non nasceva – come la successione a Sonnino lasciava presagire – fortemente caratterizzato a sinistra, ma "giolittianamente" ancorato al centro³⁷. A rappresentare gli interessi del conservatorismo meridionale, Giolitti, con un autentico *coup de théâtre*, chiamava proprio Emanuele Gianturco, affidandogli, per di più, il ministero più ambito dalla classe politica meridionale, ossia quello dei Lavori Pubblici.

L'ingresso di Gianturco nella nuova compagine ministeriale, se lasciava di malumore la sinistra liberale, scatenava la reazione del partito radicale che, sentendosi tradito dal voltafaccia giolittiano, decideva di non entrare nel governo (Fradeletto, infatti, rifiutò l'offerta del ministero dell'Istruzione); ecco, ad esempio, quanto il direttore del "Secolo" Carlo Romussi scriveva a Giolitti due giorni prima della costituzione del ministero:

«Illustre amico, non vi scrissi durante la crisi perché avevo fiducia che l'avreste risolta collo schierarvi francamente a sinistra, secondo avevate manifestata l'intenzione. Sarebbe stata la più nobile vendetta che avreste potuto compiere verso Sonnino. Ormai l'intru-

³⁷ Il nuovo ministero vedeva i moderati Tittoni, Gianturco e Fusinato "bilanciare" i liberali di sinistra Gallo, Massimini e Cocco Ortu.

glio del nuovo ministero è fatto: ed è superfluo vi scriva che è ben lontano dal soddisfare le aspirazioni della Democrazia [...].

Il Gianturco, paladino del clericalismo, diffonde sul ministero l'ombra nera del cappello di Don Basilio. Quel violinista mancato vi procaccerà nel paese una impopolarità maggiore di quel che pensate. Conosco la vostra risposta. Direte che avete fatto la somma dei voti che ciascuno dei ministri scelti porta seco: somma, per altro, sempre incerta. E voi siete persuaso di aver fatto un ministero che durerà perché poggiato sulla cosiddetta *larga base* [...]. Perché non vi liberate dal seguito immondo? Si ha un bel sentirsi superiore alle dicerie del pubblico; ma le accuse di affarismo – che sono *stupide* se rivolte a voi – derivano dal riverbero di chi vi sostiene [...]»³⁸.

Se la lettera di Romussi spiega tanto le ragioni dei radicali quanto parte di quelle di Giolitti, quali i motivi che spinsero Gianturco ad accettare la proposta giolittiana?

Accettando il dicastero dei Lavori Pubblici Gianturco era forse diventato giolittiano?

Nell'opportunità di entrare al governo, in realtà, Gianturco aveva visto una seconda strada per realizzare il suo progetto politico: in un primo momento egli aveva pensato di scontrarsi con il ministero Sonnino e di provocare una “levata di scudi” dei liberali meridionali contro la politica laicista di un governo debole; sabotato da Giolitti, questo progetto non poteva, a maggior ragione, essere riproposto con l'uomo di Dronero al governo. Ora quindi Gianturco provava a battere una strada diversa, scegliendo di evitare lo scontro frontale con il governo, ma di agire all'interno di questo.

A ben vedere, le strategie di Giolitti e Gianturco si stavano intrecciando: impegnato nella costituzione di un governo poggiato su di un'ampia maggioranza, Giolitti pensava di rabbonire Gianturco

³⁸ Romussi a Giolitti, 27 maggio 1906, in *Quarant'anni di politica italiana*, cit., II, pp. 421-422.

con l'offerta di un ministero molto ambito; in questo modo Giolitti contava di avere una "copertura" liberale-moderata su alcuni provvedimenti non sgraditi all'estrema sinistra, primo tra tutti quello di demandare ai comuni la decisione sull'opportunità di mantenere o meno l'insegnamento religioso nella scuola primaria.

Gianturco aveva compreso la strategia giolittiana e riusciva a sfruttarla proprio favore: egli sarebbe stato un ottimo ministro dei Lavori Pubblici³⁹, avrebbe dimostrato di condividere in pieno l'azione giolittiana tesa a condurre in porto i disegni di legge presentati da Sonnino in favore delle province meridionali, ma sarebbe stato un inflessibile critico delle cedevolezze di Giolitti di fronte alle richieste in materia di abolizione dell'insegnamento religioso nella scuola primaria da parte dell'ala laicista della maggioranza.

Com'è ampiamente noto⁴⁰, verso la fine di dicembre del 1906, durante la discussione del bilancio dell'Istruzione pubblica alla Camera, la questione dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari era tornata di stringente attualità: in quell'occasione, infatti, il *leader* socialista Bissolati aveva espresso l'opinione che ai Comuni dovesse essere vietato d'impartire l'insegnamento religioso nelle scuole ed aveva annunciato che il gruppo parlamentare socialista avrebbe a breve presentato una mozione al riguardo.

I precedenti legislativi sulla questione erano decisamente controversi: la legge Casati (13 novembre 1859, n. 3725), all'articolo

³⁹ Ha scritto in proposito Cardini che: «Come ministro dei lavori pubblici ebbe il difficile compito di attuare la statizzazione delle ferrovie. Nel 1904 aveva avanzato delle perplessità sull'*esercizio di Stato* per le strade ferrate, temendo che potesse divenire un *grave pericolo per la finanza pubblica* perché avrebbe dato *più vigorosa efficacia alle nuove e veramente gravi richieste dei ferrovieri organizzati così saldamente che il Parlamento difficilmente saprebbe resistere*. Pur con queste iniziali riserve, accettò l'incarico ed intraprese con energia il lavoro di ministro». A. CARDINI, *Statualismo giuridico*, cit., p. 256.

⁴⁰ Al riguardo si veda almeno A. AQUARONE (a cura di), *Lo Stato catechista*, Firenze 1967.

315, disponeva: *«L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore. L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari del sistema metrico»*.

Dunque la legge Casati era esplicita: l'insegnamento religioso era posto fra le materie obbligatorie ed i Comuni erano tenuti ad impartirlo. Con l'avvento della Sinistra depretisina, però, la legge Coppino (15 luglio 1877, n. 3961) avrebbe modificato la situazione; l'art. 2, infatti, recitava: *«[...] il corso elementare inferiore comprende: le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico»*.

L'insegnamento religioso, dunque, risultava scomparso dai programmi della scuola elementare, sostituito dall'insegnamento dei diritti e dei doveri dei cittadini. Negli anni successivi, però, i fautori dell'insegnamento religioso fecero notare che la legge Coppino escludeva l'insegnamento religioso dalle materie obbligatorie, ma non lo proibiva: di conseguenza, nei casi in cui i Comuni lo ritenessero opportuno e comunque tutte le volte che i genitori degli alunni lo avessero formalmente richiesto, questo doveva essere impartito.

Nel corso dell'ultimo governo crispino, nel 1895, di fronte a tale situazione, il ministro della Pubblica Istruzione Baccelli emanava un Regolamento generale in cui si affermava: *«I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori lo chiedano, nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio provinciale scolastico, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a quest'ufficio o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico»*.

Con questo regolamento, quindi, i Comuni avrebbero avuto l'obbligo di provvedere all'insegnamento religioso qualora i genitori degli allievi lo avessero richiesto. Nel 1903, a seguito di un ricorso presentato dal Comune di Milano, il Regolamento Baccelli veniva riconosciuto incostituzionale da una sentenza del Consiglio di Stato. A parere di quest'ultimo, il potere esecutivo non poteva disporre,

con regolamento, diversamente da quanto aveva sancito una legge votata dal Parlamento.

Da parte dell'estrema sinistra e dell'ala laicista dello schieramento liberale partiva così, negli anni successivi, una campagna "abolizionista", culminata sul finire del 1907, con la presentazione della mozione Bissolati, con la quale si invitava la Camera ad impegnare il governo a sopprimere l'insegnamento religioso nella scuola primaria.

Nel corso del terzo ministero Giolitti, di fronte alle pressioni di socialisti e radicali – e di certo non sgradite ai ministri democostituzionali⁴¹ – per una legge che abolisse l'insegnamento religioso nella scuola primaria, l'uomo di Dronero pareva orientarsi verso una soluzione che liberasse il governo da eccessive responsabilità: demandare cioè la questione all'iniziativa dei Consigli comunali.

In tal senso, il ministro dell'Istruzione Rava, ritenendo che il regolamento Baccelli dovesse essere abrogato, avrebbe incaricato una Commissione di elaborare un nuovo provvedimento che chiarisse il punto oscuro dell'obbligatorietà o meno dell'istruzione religiosa. Approvato il 6 febbraio 1908, il Regolamento Rava avrebbe stabilito che se i genitori avessero chiesto l'insegnamento religioso per i figli, i Comuni avrebbero dovuto provvedervi. Se poi la maggioranza dei consiglieri del Comune avesse deciso di non impartire l'insegnamento religioso, i padri di famiglia avrebbero potuto chiederlo a persona competente e a proprie spese⁴². Questa complicata

⁴¹ Sul partito democratico costituzionale si veda il recente A. SCORNAJEN-
GHI, *La Sinistra mancata. Dal gruppo zanardelliano al Partito Democratico Costituzionale
Italiano (1904-1913)*, Roma 2004.

⁴² Regolamento 3 febbraio 1908, n. 150: Art. 3: «I comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio provinciale, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a quest'ufficio e lo accettino; o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico. Quando però la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l'insegna-

formula, secondo quanto avrebbe dichiarato Giolitti alla Camera⁴³, aveva risolto il problema di lasciare ampia libertà a tutti: ai Comuni, ai maestri e alle famiglie.

Di fronte a tali orientamenti, manifestati già nella primavera del 1907 dal presidente del Consiglio, Gianturco non aveva esitato a prendere una decisione drastica ed aveva scritto questa lunga lettera a Giolitti, annunciando le proprie dimissioni:

«Caro Giolitti, quando, circa 15 giorni or sono, mi parlasti dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari, io ebbi a dirti, che la soluzione più liberale e politicamente più opportuna era quella accolta in Italia fin dal 1895, la quale non aveva dato luogo a inconvenienti di grave importanza. L'educazione religiosa rientra nel diritto e nel dovere dei genitori di educare i proprii figliuoli; ed è ufficio essenzialmente paterno il decidere se il relativo insegnamento debba o non essere impartito. D'altra parte il riaprire un dibattito, che in molti paesi era ed è ardentissimo, non è, a parer mio, senza pericolo neppure in Italia, dove i Combisti non mancano; e il più piccolo successo li farebbe arditi e chiedere domani che l'immagine del Cristo venisse bandita dalle scuole e dai tribunali, accendendo così nel paese quella lotta religiosa, che è stato gran ventura aver finora evitata in Italia.

Non ti nascondo che udii perciò con sorpresa essere ben altra la tua opinione; e propriamente quella che spettasse alle instabili maggioranze, talvolta clericali, talvolta socialiste, dei consigli comu-

mento religioso, questo potrà esser dato a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio provinciale scolastico. In questo caso saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico». Cit. in D. BERTONI JOVINE, *Storia della scuola popolare in Italia*, Torino 1954, p. 395.

⁴³ AP, Camera dei Deputati, XXII Legislatura, I Sessione, *Discussioni*, tornate del 18-27 febbraio 1908, p. 19635.

nali il decidere una questione che è stata sempre e dappertutto ritenuta di competenza del Parlamento oppure rimessa all'*insindacabile* giudizio dei padri di famiglia. Né riuscii a persuadermi che a tale conclusione si dovesse venire per argomento d'interpretazione della legge o del regolamento, quasi che si trattasse di ermeneutica legale e non di politica legislativa, anzi della più alta politica. E quando mi soggiungesti che eravate *tutti* di accordo in ciò, compreso il Tittoni, io che avevo pure il diritto di dire la mia parola in proposito e che, come Ministro di P. [ubblica] I. [struzione] avevo nel 4 giugno 1897 sostenuto alla Camera la tesi accolta dal Regolamento ancora in vigore, ti dissi sinceramente che, se quelle da te manifestate fossero state le dichiarazioni pubbliche del Governo, avrei compiuto il dovere di separarmi da te per evidenti ragioni di dignità e di coerenza.

Conoscendo i tuoi sentimenti verso di me, debbo supporre che tu non abbia stimata possibile nessuna soluzione che fosse conciliabile con la dignità mia; e che perciò non abbia reputato né necessario, né opportuno di ridiscutere l'argomento nella sede propria, che era indubbiamente il Consiglio dei Ministri: sicché ieri il collega Rava illustrò l'argomento quasi fosse una modesta questione regolamentare di esclusiva competenza del Min[istero] della P.[ubblica] I. [struzione].

L'accoglienza che la Camera, sebbene si trovasse in un momento di svogliatezza, fece alle parole dell'egregio collega dimostrò che la soluzione proposta non parve né logica, né schietta, né rispettosa dei diritti dei padri di famiglia. E ciò basta, a parer mio, per condannarla, prescindendo dalla contraddizione fra una tale proposta, che prelude alla completa abolizione dell'insegnamento religioso, e la politica ecclesiastica larga e liberale finora seguita dal Gabinetto.

Non credere che in questo giudizio m'inducano le mie personali convinzioni religiose: esse non mi hanno mai impedito di salvaguardare con fermezza i diritti dello Stato. Ne detti prova quando

nel 1893, *te consule*, riuscii, per rigido ossequio al patronato sovrano, a distogliere il ministro Santamaria dal concedere l'*exequatur* a Pio X, allora Patriarca di Venezia; e più tardi nel 1900 ordinai per tutelare i diritti dello Stato sequestri di parrocchie e di vescovati assai più numerosi che non abbiano mai fatto i miei predecessori e successori a Palazzo Firenze.

Ma è inutile discorrere più oltre in merito al grave argomento: ciò che ho detto in Parlamento e nei privati colloqui basta a dar ragione delle mie dimissioni.

Ti confesso che le rassegnò a malincuore, alla vigilia delle importanti discussioni parlamentari, cui potranno dare occasione i progetti da me elaborati. Ma d'altra parte a che gioverebbe il restare, se pur fosse ancora possibile di salvare la mia dignità?

Ho lavorato per un anno con instancabile zelo per rendere al Paese il più segnalato dei servizi, quello cioè di riordinare le ferrovie dello Stato e di assicurarne l'avvenire e lo svolgimento mercé l'approvazione della Legge ferroviaria definitiva, più volte solennemente promessa. Ma le dichiarazioni, che mi facesti pochi giorni or sono, e parecchi non dubbii argomenti mi fanno intendere che la discussione del progetto o non sarà neppure intrapresa, o sarà condotta innanzi così di mala voglia da renderne inevitabile il rinvio. Rispetto l'opinione di coloro i quali pensano che sia consiglio prudente soprassedere e mantenere ancora in vita il mostruoso e pericoloso ordinamento creato dalla Legge del 22 aprile 1905; ma l'esperienza di un anno mi ha invece persuaso dell'urgenza di radicali riforme che, pur mantenendo l'autonomia, tutelino la finanza pubblica e rendano non del tutto vuota di senso, quale è presentemente, la responsabilità ministeriale.

Prendo dunque senza indugio commiato da te: il ritardo avrebbe il solo risultato di allargare e rendere più acuta la nostra divergenza: ed io desidero, invece, che essa non affievolisca in nessun

modo i sentimenti di viva e provata amicizia che mi hanno sempre legato e mi legano a te.

Ti prego perciò di presentare a S.M. il Re le mie dimissioni dall'Ufficio di Ministro dei Lavori Pubblici e ti sarò grato se vorrai farle accettare sollecitamente.

Salutami affettuosamente i colleghi carissimi e credimi *immutabilmente* tuo affezionatissimo»⁴⁴.

Non sappiamo come Giolitti rispondesse alla lettera di Gianturco (non disponiamo dell'Archivio Gianturco e Giolitti non ha lasciato traccia della corrispondenza con Gianturco – che pure in quei giorni dovette esserci – tra le sue carte personali), ma è cosa certa che egli riusciva a convincere l'aviglianese a tornare sui propri propositi.

È probabile che l'uomo di Dronero abbia temporeggiato, assicurando a Gianturco che il Regolamento sarebbe stato modificato, consapevole dell'imminente presentazione della mozione Bissolati: la linea laicista intransigente dell'estrema sinistra, infatti, forniva a Giolitti l'opportunità di far passare il Regolamento Rava come una soluzione ragionevole e temperata contrapposta ad una intransigente e laicista.

Gianturco, pur accettando di restare al governo, doveva aver compreso la strategia giolittiana e, dunque, non aveva certo abbandonato il proposito di essere irremovibile sulla questione dell'educazione religiosa: l'aviglianese, in sostanza, voleva impedire la soluzione “di comodo” immaginata da Giolitti e gettare le basi per la costituzione di un fronte liberale contrario al Regolamento Rava.

Gianturco comprendeva perfettamente l'evoluzione del quadro politico, intuendo che si stavano realizzando le condizioni per quell'accordo clericico-moderato che si sarebbe realizzato nel 1909

⁴⁴ Gianturco a Giolitti, 11 maggio 1907, in *Quarant'anni di politica italiana*, cit., II, pp. 431-433.

per poi consolidarsi nel 1913: avendo lavorato apertamente in direzione di una cattolicizzazione del progetto liberale e ponendosi come *leader* del fronte a favore dell'insegnamento religioso, Gianturco sapeva di poter costituire un interlocutore ben più apprezzabile per il mondo cattolico di quanto non potesse essere Giolitti.

Gianturco, dunque, in quel maggio 1907, dimostrava di essere ancora ben convinto dei capisaldi del proprio progetto politico, comprendendo che – nel giro di breve tempo – si sarebbero create le condizioni perché questo potesse essere realizzato.

Giolitti doveva aver avvertito la pericolosità di questa situazione e quindi, di fronte alle dimissioni di Gianturco, era riuscito, in qualche modo, a prendere tempo e a scongiurare le immediate dimissioni dell'aviglianese. Gianturco aveva accettato di restare al suo posto ma non a decremento del proprio prestigio e del proprio “peso” politico: le possibilità di realizzazione del progetto gianturciano sembravano dunque aumentare decisamente in quell'estate del 1907, ma un male incurabile aveva colpito l'aviglianese e non avrebbe tardato a manifestarsi: il 7 novembre Gianturco presentava le proprie dimissioni per motivi di salute e tre giorni più tardi, il 10 novembre 1907, si spegneva senza aver avuto il tempo di coronare il proprio progetto politico.

La morte di Gianturco spianava dunque la strada alla linea giolittiana: come già anticipato, il 6 febbraio 1908 un decreto approvava il Regolamento Rava; pochi giorni più tardi, in forma semiplebiscitaria (347 voti contro 60), la Camera avrebbe bocciato la mozione Bissolati.

MARIO BELARDINELLI

L'ESPERIENZA GOVERNATIVA
DI EMANUELE GIANTURCO (1893-1907)

Cosa ha rappresentato nella biografia di Emanuele Gianturco l'esperienza governativa, tra fine Ottocento e primi anni del Novecento, in compagini di vario orientamento politico? A mio modo di vedere la sua nomina in ministeri guidati da personalità di sinistra o di destra (che testimonia la stima di cui godeva per la sua competenza giuridica) costituisce per lui, consapevole di vivere in un Paese dai forti squilibri e ancora diviso sull'eredità risorgimentale, un'occasione per contribuire al consolidamento dello Stato, ma anche per renderlo capace di aprirsi a nuove, pressanti esigenze. Si tratta per lui, nei momenti gravi, fra crisi di fine del secolo e l'emergere della società di massa, di sostenere le istituzioni liberali di fronte ad agitazioni "rivoluzionarie"; difendere l'ordine e la convivenza civile, ma promuovere anche riforme che rimuovano i limiti di quelle istituzioni: è inevitabile perciò che nella sua condotta politica si intreccino momenti progressisti e momenti conservatori.

Nella prolusione al suo corso universitario del 1891-92 (*L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*) il brillante professore di diritto civile, da due anni deputato, prendeva decisamente posizione sulla questione sociale, esprimendo la sua indignazione perché un sistema ispirato al culto della libertà e all'uguaglianza non riusciva ad offrire soluzioni alla miseria delle popolazioni. L'indigenza crescente e il fermento di masse contadine e cittadine operaie gli appariva un vero e proprio problema nazionale, che metteva in crisi l'ideologia individualista e sfidava il senso civile della classe dirigente. Lorenzo Gaeta in un recente contributo sul pensiero "lavoristico" di

Gianturco¹ ha sottolineato la debolezza giuridica di quell'intervento; esso tuttavia gli diede fama di "socialista giuridico", e fu probabilmente (insieme al grande prestigio accademico), tra le ragioni del suo primo incarico ministeriale: fu infatti chiamato da Giolitti nel maggio del 1893 (a trentasei anni d'età, e a quattro anni dalla prima elezione a deputato) a ricoprire la carica di sottosegretario di Grazia Giustizia e Culti.

In quella primavera stavano maturando in Italia molti gravi problemi, che mettevano in discussione la guida politica della classe dirigente liberale: dall'inchiesta parlamentare sugli abusi bancari alla crisi economica, ai fermenti di protesta, in Sicilia, a Napoli e altrove. Giocavano sulla situazione italiana cause congiunturali (le dure conseguenze della crisi agraria e la caduta della domanda nella produzione industriale), ma anche certe scelte (o mancate scelte) della classe dirigente: l'alto prezzo dei cereali dovuto al protezionismo, patti coloniali angarici a Sud, e comunque onerosi anche nel Centro-Nord, perdurante sperequazione fiscale, accentuata nel Mezzogiorno dalle amministrazioni comunali. Tutto ciò favoriva la crescita delle opposizioni anti-istituzionali, dai socialisti ai repubblicani ai cattolici intransigenti, che denunciavano il fallimento della classe dirigente: si generava un complesso di tensioni che avrebbe aperto di lì a poco la più grave crisi politico-sociale dall'Unità. Giolitti, con il suo realismo, si rendeva conto della necessità di dare segnali d'intervento efficace all'opinione pubblica e un personaggio come Gianturco, sia pur in un ruolo governativo secondario, poteva esprimere la volontà di nuovi orientamenti (e comunque poteva rafforzarlo sul versante parlamentare degli amici di Crispi, fra cui egli era allora annoverato).

La prima preoccupazione nella primavera-estate del 1893 era costituita dalle agitazioni dei Fasci siciliani. Gianturco condivideva l'opinione di Giolitti che se ne dovessero comprendere le cause prima

¹ L. GAETA-E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, con *Introduzione* di G. CIANFEROTTI, Avigliano 2007, pp. 41-45.

di intervenire in modo repressivo, e riteneva che molto malcontento dipendesse dall'inerzia della magistratura di fronte alle sopraffazioni individuali o collettive. Come avrebbe apertamente sostenuto alla Camera l'anno dopo (mentre imperversavano i tribunali militari nella Sicilia «bella ma sventurata»), «il popolo si forma un concetto più o meno elevato della giustizia a seconda che i pretori adempiono la loro missione in modo efficace e degno». Ma «il personale dei pretori in Sicilia è impari all'alta missione sua in questo triste momento»²: questo perché i magistrati destinati all'isola cercavano di restarvi il meno possibile, evitando di essere coinvolti in controversie locali. In accordo con il ministro alla Giustizia, Santamaria, Gianturco preparò pertanto un progetto di legge per incentivare la presenza dei magistrati e contenere l'intervento di politici a sostegno delle petizioni di trasferimento (una legge che tuttavia, come quella giolittiana sulla tassazione progressiva, non avrebbe mai visto la luce)³. Come sappiamo, le agitazioni dei Fasci dei contadini in Sicilia avevano cause ben più profonde, che spingevano il Governo a nominare una qualificatissima commissione per lo studio del problema, in vista di una legge futura (anch'essa mai attuata) sui patti agrari. Gianturco vi faceva nominare l'amico Nitti e, dopo aver lasciato il governo, vi sarebbe entrato lui stesso, esercitando tuttavia – a differenza di Nitti – un ruolo di difesa «dell'ordinamento attuale della proprietà»⁴.

² Atti Parlamentari (d'ora in poi AP), *Camera, Discussioni*, leg. XIX, 22 giugno 1894, pp. 10533-10535.

³ Cfr. la lettera di Santamaria a Giolitti, Roma 16 settembre 1893, sulle «norme regolamentari sulle nomine e sui tramutamenti dei magistrati», e la risposta di Giolitti, 20 settembre 1893, in cui dichiara: «Trattandosi di provvedimenti di grande importanza, non ho creduto di poterlo [il decreto] sottoporre alla augusta firma di S.M. prima che il Consiglio dei Ministri lo abbia discusso ed approvato», in Archivio Centrale dello Stato, *Presidenza del Consiglio* (d'ora in poi ACS, PC), 1893 (Giolitti), b.50, f.3.

⁴ Sulle vicende della commissione, v. G. MANACORDA, *Crispi e la legge agraria per la Sicilia*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 1972, ora in Id., *Il movimento reale e la coscienza inquieta*, Milano 1992, pp. 19-33.

Uno dei problemi di cui Gianturco si occupava nell'estate del '93 era quello dei rapporti fra Stato e Chiesa, che dopo l'esperienza laicista crispina era stato coltivato con spirito di conciliazione dal precedente ministero del Rudini. Il neo-sottosegretario, pur essendo privatamente cattolico, sosteneva una posizione di fermezza nei confronti della Chiesa, una linea che era insieme difesa delle prerogative dello Stato liberale ed eredità della tradizione giurisdizionalista meridionale. A proposito degli *exequatur* che il governo, a norma della legge delle Guarentigie, si riservava di dare ai vescovi appena eletti (in particolare, in questo momento, al patriarca di Venezia, su un seggio ritenuto di "regio patronato"), egli si irrigidiva di fronte alla richiesta della S. Sede che ci fosse il semplice riconoscimento sulla domanda di mons. Sarto, e chiedeva che questi presentasse formale domanda di *concessione* al governo regio. Secondo il De' Bojani, Gianturco ravvisando un atto ostile da parte della S. Sede per tale negazione di juspatronato, si mostrerà a sua volta ostile, non risolvendo più le questioni dipendenti e che si credevano risolte⁵. Procedeva poi con un'inchiesta, che coinvolgeva il ministero degli Esteri, destinata a raccogliere negli archivi di Venezia, di Milano e di Vienna prove documentarie delle dotazioni concesse al Patriarcato dai regimi succedutisi nella città lagunare, e quindi a provare la natura di patronato regio della sede veneziana⁶. Questo atteggiamento, che poteva sembrare strano a chi lo accusava di essere clericale perché avverso ai progetti sul divorzio, veniva poi spiegato dallo stesso Gianturco nel senso di una laicità civile, indipendente dalle scelte etico-religiose⁷.

⁵ V. la lettera di De' Bojani a Giolitti, 7 giugno 1893, in *Dalle carte di Giovanni Giolitti. Quarant'anni di politica italiana*, I (*L'Italia di fine secolo*), a cura di P. D'Angolini, Milano 1962, pp. 149-150.

⁶ Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), *Ministero Interno, Affari di Culto, Vescovi*, b. 134, lettere di Gianturco 17 agosto e 5 giugno, in cui si chiedono informazioni.

⁷ Così nella sua risposta al giornalista del «Don Marzio» nel settembre

Analoga fermezza nel tutelare l'autorità governativa e il segreto d'ufficio Gianturco dimostrava allorché il Mordini, presidente della Commissione parlamentare dei Sette incaricata di indagare sulle irregolarità bancarie e sulle connessioni politiche relative, chiedeva di poter consultare gli atti integrali del processo Tanlongo-Lazzaroni⁸. Si trattava per lui in questo caso di impedire che il prestigio e l'autorità dello Stato fossero insidiati dalla pubblicizzazione di notizie scandalose sulla Banca Romana nel momento più critico per l'Italia liberale.

Come è noto, l'aggravarsi delle risultanze dello scandalo induceva alla fine di agosto il ministro della Giustizia, Francesco Santamaria, a dimettersi. Giolitti incaricava Gianturco di premere sul Santamaria perché non insistesse nelle dimissioni (e con ciò gli riconosceva un peso politico significativo). Ma l'atto dimissionario del ministro (dopo l'intervista in cui egli affermava che in quel momento l'atteggiamento della magistratura era «un punto interrogativo») giungeva comunque alla fine di settembre, cui seguiva il 12 ottobre quello dello stesso Gianturco⁹.

Il successivo ministero Crispi-Sonnino risolveva con lo Stato d'assedio le agitazioni in Sicilia e cercava di superare con drastiche riforme finanziarie la gravissima crisi di fiducia in cui era caduto il Paese. Gianturco, che dapprima approvava gli interventi d'emergenza per l'ordine pubblico, manifestava successivamente un atteggiamento critico di fronte a provvedimenti legislativi di repressione per gli oppositori. Egli ormai non poteva più essere considerato, come all'inizio della carriera politica, vicino a Crispi: la vicenda della Banca romana (con le relative responsabilità crispine) e le leggi antisocialiste

1894, in M.A. COLUMBA FONZI, *Vincenzina De Felice Lancellotti e la rivista "Vittoria Colonna"*, in «Dimensioni della ricerca storica», 1991, 2, p. 161.

⁸ *Dalle carte di Giovanni Giolitti*, cit., I, lettere di Antonio Mordini a Gianturco (Roma 28 giugno 1893) e di Gianturco a Mordini (s.d.), pp. 155-156.

⁹ Su tutta la vicenda *Dalle carte di Giovanni Giolitti*, cit., I, pp. 164-165 e 172.

(ma forse anche la vicenda dell'*exequatur* concesso da Crispi al Sarto in cambio di vantaggi in politica interna)¹⁰ accostavano sempre più il professore lucano a Giolitti, anche per un giudizio sulla grave situazione meridionale vicino a quello dell'amico Nitti¹¹. Allorché nel marzo del '96, dopo Adua, di Rudinì formava un ministero di «grande coalizione» anticrispina, con programma anticolonialista e di restaurazione liberale, Gianturco figurava quale ministro della Istruzione Pubblica “in quota Giolitti”, come si direbbe oggi. Che poi la sua posizione in questo governo fosse più tecnica che politica (nel senso di un impegno qualificato per le riforme piuttosto che di presidio della “parte giolittiana”), risulta dal giudizio che dava di lui il suo stesso sottosegretario, Tancredi Galimberti, che scriveva a Giolitti nel luglio '96 definendo Gianturco «buonomo [*sic*], non buon politico»¹².

Il liberal-conservatore di Rudinì tornava al potere sull'onda del disastro coloniale, ma riteneva che per far riemergere il Paese dalla situazione depressa non bastasse annullare le iniziative imperialiste e repressive di Crispi, ma fosse necessario impostare urgentemente una serie di riforme: esse sole avrebbero potuto rimediare alle cause del degrado sociale e dell'insofferenza della società civile, ridando smalto alla classe dirigente e prestigio alle istituzioni liberali. In questo quadro Gianturco, con la sua fama di giurista attento al sociale (ma anche grazie alla sua linea di tutela inflessibile delle prerogative dello Stato), veniva chiamato a far parte, insieme a Luzzatti e a una serie di collaboratori e consiglieri extraministeriali (da Astengo a Saredo a Brunialti), di un *pool* di intellettuali destinati a mettere a punto provvedimenti “risolutivi”. A suo avviso, da parte del

¹⁰ Cfr. F. FONZI, *Crispi e lo “Stato di Milano”*, Milano 1965, pp. 93-95.

¹¹ Nitti, scrivendo a Giolitti nell'ottobre 1896, definiva Gianturco «nostro amico carissimo». Sul rapporto di amicizia tra i due in quegli anni, v. F. BARBAGALLO, *Nitti*, Torino 1984, p. 73.

¹² Lettera del 20 luglio 1896, in *Dalle carte di Giovanni Giolitti*, cit., I, p. 266. Ma vedi anche la lettera di Brunialti, 26 settembre 1896, *ibidem*, p. 277.

Ministero dell'Istruzione Pubblica, che gestiva la formazione della gioventù, doveva essere avviata una efficace "politica della scuola": quella di base, innanzitutto, ma anche l'università – che era un settore strategico per la preparazione della futura classe dirigente – ove si stavano manifestando evidenti segni di malcontento.

Gianturco si impegnava perciò a rimediare all'evasione dall'obbligo scolastico (dovuto principalmente all'indigenza delle famiglie povere), disponendo che provveditori e ispettori scolastici costituissero in tutti i comuni «patronati per gli alunni delle scuole elementari»¹³ e aumentava i modesti fondi statali destinati a integrare quelli messi a disposizione da enti locali e privati (un provvedimento di grande senso etico, vanificato dalla scarsità dei mezzi a disposizione, ben poco incrementati dall'iniziativa privata). Veniva altresì avviata fin dal settembre 1896 la riorganizzazione della scuola normale per la formazione dei maestri e il ministro preparava, «di concerto con il ministro del Tesoro Luzzatti», una legge sull'istruzione superiore che, senza sconvolgere l'impianto previsto da Casati e Sella, rimediasse a insufficienze e inefficienze (legate al crescere della popolazione studentesca, ma soprattutto a concezioni superate). Presentata alla Camera il 4 maggio 1897¹⁴, essa prevedeva una serie di innovazioni nell'organizzazione delle università: dal riconoscimento della personalità giuridica con piena capacità di possedere e amministrare, alla valorizzazione dei liberi docenti; da aumenti di stipendio per i professori a borse di studio per i giovani meritevoli, a fondi dedicati all'incremento di laboratori e di materiale scientifico.

L'impostazione liberale e insieme l'atteggiamento politico-religioso di Gianturco emerge nella discussione sul bilancio della pubblica istruzione, nel giugno del 1897. All'interpellanza Bovio contro l'insegnamento della religione nelle scuole, egli risponde che l'inse-

¹³ E. LE FORT, *Storia della scuola elementare in Italia*, I. Dall'Unità all'età giolittiana, Milano 1979, pp. 126-127.

¹⁴ AP, *Camera, Documenti*, leg. XX., n. 79, relazione del 4 maggio 1897.

gnamento religioso «si ricollega a tutta quanta la politica ecclesiastica»: «il conflitto politico che purtroppo da tanto tempo dura fra la Chiesa e lo Stato venne così profondamente inteso da coloro i quali rappresentano gli interessi vivi del paese, che essi si convinsero come non sia possibile affidare alla cura dei religiosi l'avvenire della nostra gioventù, l'anima della nazione». Tuttavia «la nostra scuola è laica, ma non atea», e «bisogna fare una politica positiva, una politica che secondi i voti e interpreti il pensiero del Paese»; riconoscendo che, su 8255 comuni, l'insegnamento religioso è impartito in 6394 per richiesta dei padri di famiglia¹⁵. Di fronte all'o.d.g. Tecchio (che «non si aprano le porte della scuola alla propaganda dei nemici della patria e delle istituzioni liberali») Gianturco sostiene: «Io credo sia preciso dovere del ministro della pubblica istruzione di impedire che nelle scuole si faccia una propaganda antireligiosa come una propaganda antinazionale, perché l'una e l'altra sono contrarie a quel principio della libertà di coscienza che è consacrato nel nostro diritto pubblico»¹⁶.

Proprio per la sua posizione di difesa della laicità dello Stato, allorché alla fine dell'estate 1897 moriva il ministro alla Giustizia, Giacomo Costa, il presidente del Consiglio di Rudinì chiamava Gianturco a sostituirlo: si trattava di una breve permanenza, poiché tre mesi dopo il marchese siciliano avrebbe concluso il “connubio” con Zanardelli, escludendo dal governo i giolittiani. Ma il neo-ministro si trovava a fare i conti in quel momento con l'intenzione del Presidente del Consiglio e ministro dell'Interno di irrigidire le misure contro il cattolicesimo intransigente. Questo movimento, con il grandioso Congresso di Milano (30 agosto-3 settembre 1897) aveva dato l'impressione – sia nella crescita organizzativa, sia nelle proposte di riforme sociali, sia in certe dichiarazioni pubbliche antiliberali

¹⁵ AP, *Camera, Discussioni*, leg. XX, 3 luglio 1897, pp. 2841 ss.

¹⁶ *Ibidem*, p. 2912.

– di voler costituire un’alternativa futura ad una classe dirigente ritenuta ormai screditata. Di Rudinì, emanando le circolari ai prefetti sulla sorveglianza delle attività dei clericali e sul divieto di riunioni “politiche” nelle chiese, sollecitava i prefetti stessi affinché richiamassero la magistratura sulla possibile rilevanza penale di queste attività. Egli inviava pertanto a Gianturco un fascicolo con la protesta del Comitato diocesano milanese per le citate circolari¹⁷ e con documenti sulla «azione anticostituzionale» dell’arcivescovo Ferrari, affinché gli desse un parere per l’incriminazione. Ma Gianturco, restituendo il tutto senza nessuna nota o giudizio, dava l’impressione di dissentire sia sulle misure repressive, sia sull’interferenza tentata dal ministro dell’interno sull’azione della magistratura¹⁸.

Mentre avviava la riforma del giudizio sommario (che sarebbe stata fatta propria dal futuro ministro alla Giustizia, Zanardelli), Gianturco restava attento custode dei “diritti dello Stato” di fronte alla Chiesa. Alla sollecitazione che gli giungeva dal Sovrano attraverso il capo del Governo, affinché si concedesse l’*exequatur* al nuovo vescovo di Torino, Richelmy (la cui partecipazione ufficiale alle cerimonie per il cinquantenario dello Statuto albertino e all’Esposizione veniva considerata un rafforzamento per le istituzioni), Gianturco ne condizionava l’approvazione sia all’impressione generata sull’opinione pubblica torinese, sia ad informazioni sulla «condotta morale e civile» e sui «sentimenti politici» del prelado¹⁹.

¹⁷ ACS, *Presidenza del Consiglio*, 1897, b. 213, f. 211, con minuta del di Rudinì a Gianturco, 21 ottobre 1897.

¹⁸ Su tutta questa vicenda, che coinvolgeva l’intransigente arcivescovo Ferrari, v. A. CANAVERO, *Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900)*, Milano 1976, pp. 128-134. Gianturco fu probabilmente rassicurato dalle informazioni, fornite dal prefetto Winspeare e dal procuratore generale di Milano, Panighetti, sulla mancanza di prove positive di attacchi alle istituzioni da parte del Ferrari.

¹⁹ V. lettera di Rudinì, Milano, 27 settembre 1897, e risposta di Gianturco, Roma 29 settembre, in ACS, *Presidenza del Consiglio*, 1897, b. 213, f. 201.

Dal dicembre 1897 al giugno 1900 Gianturco è fuori dagli impegni governativi e vive una fase di preoccupazioni conservatrici (che porteranno anche alla fine dell'amicizia con Nitti). Vive politicamente ritirato, vede con preoccupazione il crescere dell'agitazione popolare, approva le misure di "difesa dello Stato" nel '98 e fa parte della Commissione parlamentare che sostiene i provvedimenti restrittivi delle libertà, presentati dal governo Pelloux. All'inizio del 1900, il suo giudizio sulla situazione è spesso in contrasto con quello di Giolitti (come dimostrano molte votazioni nominali alla Camera). Sostenuto da Sonnino²⁰, è eletto vicepresidente della Camera e dopo il ritiro di Giuseppe Colombo diviene candidato alla presidenza dell'assemblea, ma rinuncia di fronte all'esito delle elezioni della primavera del 1900, che registrano un debole appoggio al governo Pelloux e una crescita dei partiti di opposizione (segnale inequivocabile degli orientamenti mutati dell'opinione pubblica).

Dopo le dimissioni di Pelloux, nel giugno 1900 Gianturco entrava nel governo di "tregua parlamentare", guidato dal Saracco, come ministro di Grazia e Giustizia. In questa veste teneva una linea di prudenza dopo l'assassinio di re Umberto, impedendo un ritorno di misure legislative eccezionali e giudicando con favore la partecipazione della Chiesa cattolica italiana e della S. Sede al lutto nazionale²¹. Nei pochi mesi di permanenza promuoveva la legge sul giudice unico (riaccostandosi in questa occasione al «provato magistrato» Giolitti, e chiedendogli consiglio)²² e quella sullo *status* degli impie-

²⁰ S. SONNINO, *Carteggio 1891-1913*, a cura di B.F. Brown e P. Pastorelli, Bari 1981, p. 228.

²¹ Gianturco incaricava Ernesto Pacelli il 9 agosto 1900 di «esprimere in suo nome e a nome del Governo i più sentiti ringraziamenti al Papa per la benevola attitudine tenuta dalla S. Sede e dal clero italiano nella triste circostanza» (B. LAI, *Finanze e finanzieri vaticani fra l'800 e il 900. Da Pio IX a Benedetto XV*, Milano 1979, p. 184.

²² *Dalle carte di Giovanni Giolitti*, cit., I, Gianturco a Giolitti (s.d., ma 1900), p. 416.

gati giudiziari; sosteneva inoltre la legge per la difesa degli emigranti dagli arruolatori disonesti e quella sulla repressione dell'usura. Barbagallo lo ha visto in questa fase come partecipe del «blocco politico-affaristico» che aveva in Rosano e Scarfoglio i suoi principali rappresentanti, citando la censura che egli rivolge al procuratore De Notaristefani e considerandola un suo schierarsi contro le risultanze dell'inchiesta Saredo²³: essa mi sembra tuttavia rientrare nella sua concezione della difesa giuridico-istituzionale. Barbagallo stesso del resto riconosce come «decisione indubbiamente coraggiosa» quella presa dal Governo Saracco di nominare la commissione d'inchiesta sull'amministrazione comunale di Napoli, una scelta cui il Guardasigilli non poteva essere estraneo.

All'opposizione dal febbraio 1901 di fronte al successivo governo Zanardelli-Giolitti, egli sembra prendere le distanze da uno schieramento che giudica troppo sbilanciato verso l'Estrema, mentre il secondo ministero Giolitti, orientato al recupero dell'unità liberale e ad una svolta conservatrice, lo trova consenziente. Gianturco si è avvicinato ad altri deputati campani, come Arlotta, Cantarano, Visocchi, nella prospettiva di poter svolgere una funzione di cerniera parlamentare, dando vita a un raggruppamento liberale *temperato*²⁴.

Allorché Giolitti, tornato al potere nel maggio 1906 dopo la parentesi dei governi Fortis, si trova a dover organizzare e regolamentare le ferrovie, che il suo predecessore ha cominciato a statalizzare, chiama Gianturco («mio antico amico», come ricorda nelle sue *Memorie*) al ministero dei Lavori Pubblici, ritenendolo l'elemento capace non solo di portargli l'appoggio di un settore di centro-destra

²³ F. BARBAGALLO, *Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mezzogiorno (1900-1914)*, Napoli 1980, pp. 76-77 e 80. De Notaristefani aveva pubblicamente accusato il procuratore presso la corte di Cassazione, Gargiulo, di mendacio per una sua deposizione.

²⁴ V. la lettera del senatore T. Senise a Giolitti, 28 febbraio 1906, in *Dalle carte di Giovanni Giolitti*, cit., II, a cura di G. Carocci, p. 410.

riformatore, ma anche di offrirgli la competenza tecnica per gestire la complicata questione: si tratta infatti di rendere moderna ed efficiente la rete ferroviaria nazionale senza compromettere lo Stato in una funzione imprenditoriale diretta.

Gianturco si gettava con entusiasmo nell'impresa, come ricordava poi Giolitti, «impadronendosi in modo mirabile, in due o tre mesi, di tutto il complesso meccanismo tecnico del suo ministero»²⁵. Nel settembre del 1906 veniva presentata la legge sull'ordinamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e all'inizio di febbraio del 1907 il Parlamento era chiamato ad approvare il complesso disegno di legge sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie, che riconosceva l'autonomia gestionale della nuova azienda definendone gli organi direttivi ed affermando la responsabilità ministeriale in «tutti gli atti e provvedimenti pei quali si impegna la firma dello Stato o si spende il denaro pubblico»²⁶. Si trattava di un'operazione che, portando a una rete ferroviaria gestita con criteri uniformi, efficiente e a prezzi accessibili, avrebbe contribuito alla crescita economica del Paese.

Ma la crescita andava incoraggiata anche con un intervento diretto dello Stato nella creazione di nuove infrastrutture (e nel rafforzamento di quelle fatiscenti), soprattutto nell'Italia meridionale: veniva così presentato il 17 febbraio 1907 un disegno di legge per opere pubbliche (strade, ponti, porti, bonifiche) da attuare nel biennio successivo, per complessivi 25 milioni²⁷. L'eccezionale ondata di maltempo che colpiva in quella primavera Sicilia e Mezzogiorno continentale era l'occasione per un ulteriore intervento del ministro, che proponeva di anticipare ai comuni stremati le somme per lavori diret-

²⁵ G. GIOLITTI, *Memorie della mia vita*, Milano 1945³, p. 236.

²⁶ AP, *Camera, Documenti, leg. XXI*, n. 640, disegno presentato da Gianturco, Cocco-Ortu, Gallo, Massimini.

²⁷ *Ibidem*, n. 657, ddl Gianturco d'intesa con il ministro del Tesoro Maiorana.

ti ad arrestare i movimenti franosi in atto²⁸. Ancora Gianturco era fra i proponenti nel maggio della legge per Roma (destinata a sostenere l'edilizia popolare e le sedi universitarie, in una città che in pochi lustri aveva visto crescere fortemente popolazione e debito comunale)²⁹, e a lui si doveva l'istituzione della Commissione per l'estensione dei benefici concessi alle cooperative di produzione e lavoro, presieduta da Luigi Luzzatti (il cui risultato fu la legge 25 giugno 1909, «asse portante dell'intera legislazione cooperativistica italiana»)³⁰.

Una delle ultime battaglie (anche se non direttamente collegata alla sua responsabilità ministeriale) fu quella per la libertà dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie, messo in discussione dal regolamento presentato dal ministro dell'Istruzione pubblica, Luigi Rava. Gianturco, in linea con le sue antiche convinzioni, scriveva a Giolitti che quella educativa era una scelta che spettava ai padri di famiglia, e che era opportuno evitare di accendere nel paese «quella lotta religiosa che è stata gran ventura aver finora evitato in Italia»: prospettava quindi una sua separazione «per evidenti ragioni di dignità e coerenza» se il Governo si fosse impegnato in altro senso³¹. Come risulta dalle Carte Giolitti, il progetto fu per il momento accantonato, salvo riproporsi poco più tardi.

Il grande impegno di lavoro contribuiva ad indebolire la fibra fisica di Gianturco, e nell'autunno un male incurabile lo portava alla tomba. Ma i suoi meriti di uomo e esponente di governo sarebbero

²⁸ *Ibidem*, n. 656, 19 febbraio 1907, d'intesa con il ministro del Tesoro.

²⁹ *Ibidem*, n. 689, 22 maggio 1907.

³⁰ M. DEGLI INNOCENTI, *Luigi Luzzatti e l'“onestà operosa”*, in *Luigi Luzzatti e il suo tempo*, a cura di P.L. Ballini e P. Pecorari, Venezia 1994, pp. 452-453.

³¹ *Dalle carte di Giovanni Giolitti*, cit., II, Roma, 11 maggio 1907, pp. 431-433. A contrastare l'idea che a questa presa di posizione lo inducessero le sue «personali convinzioni religiose», Gianturco ricordava a Giolitti i propri atti nei ministeri precedenti in materia di difesa dei diritti dello Stato e sottolineava i meriti della «politica larga e liberale finora seguita dal Gabinetto».

stati ampiamente riconosciuti non solo dagli amici, ma anche da avversari, in Parlamento (penso in particolare al radicale Marcora) e sulla stampa nazionale (perfino da chi brandiva ancora la bandiera dell'intransigenza antiliberale: così appariva nel necrologio del giornale clericale «La Vera Roma»)³².

³² V. le numerose commemorazioni, in primo luogo quella del presidente della Camera, Marcora, in AP, *Camera, Discussioni*, leg. XXI, 28 novembre 1907, pp. 17696 ss. Il necrologio citato è in prima pagina su «La Vera Roma» del 17 novembre 1907 (e rappresenta in qualche modo, all'indomani della vittoria a Roma del Blocco guidato da Nathan, la rivalutazione del liberal-moderatismo cattolico).

FRANCESCO BOSETTI

EMANUELE GIANTURCO
E LA QUESTIONE UNIVERSITARIA*¹

SOMMARIO: 1. Alcune brevi, necessarie premesse. Una precisazione sull'oggetto del presente contributo. – 2. L'Università italiana ed il contesto normativo: dalla "Legge Casati" (l. 13 novembre 1859, n. 3725) al R.D. 9 agosto 1910, n. 795. I motivi ispiratori dell'esperienza politica gianturchiana: prima enunciazione. – 3. Il fondamento ideologico della politica universitaria in Emanuele Gianturco. – 4. La progettata realizzazione del programma ideologico: la questione dell'autonomia e l'autorità morale del docente; un breve appunto su altri temi generalissimi. – 5. Cenni conclusivi.

1. Alcune brevi, necessarie premesse. Una precisazione sull'oggetto del presente contributo.

Nella ormai cospicua – per quantità e qualità – produzione letteraria su Emanuele Gianturco², non consta, ad oggi, che il tema qui discusso abbia avuto una trattazione singolare; e questo rappresenta, in fondo ed insieme, una ragione di difficoltà ed un sensibile vantaggio.

**In ricordo di Giuliano Bonfanti.*

¹ Il breve contributo riprende e sviluppa, con le necessarie integrazioni e le indispensabili revisioni formali, i contenuti della relazione tenuta in occasione delle manifestazioni aviglianesi per l'Anno Gianturchiano.

² Ci limitiamo qui a ricordare, senza alcuna pretesa di completezza ed allo scopo di proporre un minimo repertorio bibliografico generale di riferimento: G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma 2000; P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, 2002; Id., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico – 1860-1950*, Milano 2000; Id., *La "Scienza del diritto privato". Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo (1893-1896)*, Milano 1988; *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1987; L. GAETA- E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, con una Introduzione di G. CIANFEROTTI, Avigliano 2007.

La difficoltà sta proprio in ciò, che di quella produzione accennata non possono essere utilizzati, se non in minima parte, i metodi, i contenuti ed i risultati; il vantaggio sta, all'opposto, in una conseguente, relativa libertà di movimento e d'indagine, nel limitato ambito dell'oggetto che ci si è proposti, qui, di approfondire.

A ciò deve aggiungersi, in verità, una preliminare puntualizzazione terminologica: quando si utilizza l'espressione "*questione universitaria*" si vuole, entro i limiti puramente descrittivi, indicare quell'area dell'attività gianturchiana, legata in primo luogo all'esperienza generale dell'uomo politico, quantunque indubbiamente pervasa dalle istanze profondamente razionali dello scienziato del diritto, nonché dal rigore morale, che ispirò senza alcuna eccezione ogni manifestazione del Nostro.

Il tema si prospetta perciò interessante, non solo perché – *ça va sans dire* – è attuale, nei limiti in cui l'Università e l'Istruzione in generale siano *seriamente* ritenuti *anche oggi* come reali mezzi di promozione dell'individuo e come efficaci strumenti di progresso sociale; ma è interessante anche perché costituisce, da un lato, il potenziale banco di prova di spunti e di conclusioni raggiunte già da altri e su temi affatto diversi. D'altro lato, esso può fornire oggettivamente dati almeno in parte nuovi, per delineare con maggior grado di completezza storica la complessiva figura del giurista lucano.

In questa prospettiva – sotto il profilo contenutistico – descrivere criticamente l'atteggiamento di Gianturco nei riguardi dell'università del suo tempo non significa, contro le apparenze, limitare la possibile indagine alla sua attività puramente pubblica e politica.

Infatti, anche se si terranno, naturalmente, nel dovuto e principale conto le fonti tratte dalla vita parlamentare, non potrà sfuggire come il profilo qui discusso si ponga sovente quale concreta epifania di sintesi delle tre precipue attitudini dell'Aviglianese: certamente in primo luogo – come detto – del politico, ma nondimeno del cultore della scienza giuridica e, da ultimo, del

didatta, secondo quanto illustre Dottrina ha ormai da tempo segnalato³.

D'altra parte, la limitazione oggettiva della fonte è motivata, ulteriormente⁴, sia dall'assenza di una compiuta letteratura critica sul punto qui particolare, sia dall'esigenza di mantenere entro i confini del necessario rigore storico i dati sui quali proporre queste brevi osservazioni.

Infine, è da annunciare un'ultima, minima premessa di metodo: nel corso dell'esposizione non si tratterà un discorso strettamente cronologico; la relativamente breve vicenda umana e l'uniforme atteggiamento del Protagonista, che – come apparirà – mantenne una diffusa e costante linea di condotta intellettuale, ben inquadrabile in quella dimensione storica, giustificano il fatto di concentrare l'attenzione più sui temi, che sui tempi.

E se, così facendo, si attireranno le giuste critiche dello storico verso il civilista, di ciò facciamo da subito ammenda, nella speranza che con le minime riflessioni che seguiranno si sia, quantomeno, riusciti a segnalare qualche nuovo tema di interesse e di più approfondita indagine.

³ G. ALPA, *op.cit.*, 183; l'Illustre A., peraltro, raccomanda la necessità di tenere distinte le tre indicate inclinazioni intellettuali di Gianturco. Se ciò, tuttavia, appare possibile nel caso di un'indagine intorno alla produzione più propriamente tecnico-giuridica e sistematica (Alpa guarda qui al *Sistema* ed alle *Istituzioni*), le manifestazioni dell'esperienza politica – come appare dai contributi all'opposto qui esaminati – palesano per larghi tratti una inscindibile compenetrazione tra quelle plurime inclinazioni del Nostro.

Naturalmente qui le attitudini del didatta emergono nei limiti delle convinzioni che Gianturco manifesta, quanto alla politica ed ai metodi dell'insegnamento, non certo in un contesto di esercizio attivo di esse.

⁴ Nel corso dell'indagine faremo pressoché esclusivo riferimento a E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, Roma 1909, pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati.

2. *L'Università italiana ed il contesto normativo: dalla "Legge Casati" (l. 13 novembre 1859, n. 3725) al R.D. 9 agosto 1910, n. 795. I motivi ispiratori dell'esperienza politica gianturciana: prima enunciazione.*

Emanuele Gianturco operò in un contesto temporale notoriamente connotato da profonde trasformazioni; nella politica e nella legislazione universitaria, in particolare, prima del Testo Unico sull'Istruzione Superiore, di poco posteriore alla sua morte e costituito dal R.D. 9 agosto 1910, n. 795, la situazione delle fonti era notevolmente articolata e composta da provvedimenti promulgati da diverse autorità statali in tempi diversi. È opportuno, perciò, per maggior chiarezza e per meglio definire i contorni del sistema allora vigente, dare breve conto di esso riproponendone un sintetico schema⁵.

La c.d. legge Casati regolava, con il corpo normativo costituito dagli articoli 47-187, l'istruzione superiore dopo l'annessione della Lombardia al Regno Savoiaro; per questa ragione, in essa si faceva esclusiva menzione delle Università di Torino, Sassari, Genova, Cagliari e Pavia.

Detto *corpus* di norme fu esteso nel 1860 (d.l. 17 ottobre 1860, n. 263) alle Università siciliane di Catania, Messina e Palermo; nel 1872 a Roma e Padova (l. 18 maggio 1872, n. 821); nel 1875, con la l. 30 maggio, n. 2513, all'Università di Napoli, che sino ad allora aveva il proprio regolamento nel d.l. Imbriani del 16 febbraio 1861, n. 82.

Autonome fonti avevano, invece, fino al 1910, gli atenei di Pisa e di Siena, che facevano riferimento al decreto legislativo del 31 luglio 1859 (detto "Boncompagni-Ridolfi"); allo stesso modo, una legge speciale reggeva l'Università di Bologna, che con quella di Macerata aveva il proprio principale statuto nella Bolla Pontificia

⁵ I contenuti sopra esposti sono tributari del tuttora fondamentale contributo di A. MORELLI, *Istruzione superiore*, in *Nuovo Digesto Italiano*, VII, Torino 1938, pp. 371 ss.; in part. pp. 387 ss.; il contributo citato è anche preziosa indicazione sempre attuale di fonti bibliografiche per la storia delle università italiane.

Quod divina sapientia del 28 agosto 1824⁶; infine, le “libere” Università di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino erano governate da varie disposizioni particolari ed ulteriori.

Prima del 1910, quindi, l'assetto normativo nel quale si agitava la vita degli atenei d'Italia era indubbiamente non semplice, e ciò dà nondimeno ragione – nell'ambito delle più ampie esigenze definitivamente unificatrici – dei numerosi progetti di legge organici che fino ad allora conobbero la luce. Possono così rammentarsi – per citare solo alcuni dei principali – i Progetti Matteucci del 1861, Berti del 1866, Sella e Correnti del 1872, Scialoja (1872 e 1873), Coppino (1877, 1879 e 1886), De Sanctis del 1880, Baccelli (1881, 1884 e 1894), lo stesso Progetto Gianturco del 1897 ed infine il Progetto del 1898, redatto dalla Commissione presieduta da Chimirri (rel. Fusinato), presentato alla Camera nel periodo del Ministero Baccelli.

A questa parziale, variegata e diacronica rassegna può farsi riferimento generale per constatare come, certo, uno dei temi centrali fosse quello, evidente, dell'esigenza del riordino e dell'uniformità di assetti nell'istruzione superiore universitaria. D'altro canto, si deve riconoscere come non meno vigorosa fosse la discussione intorno all'antico *punctum dolens* dell'autonomia universitaria⁷, sotto i profili didattico, amministrativo e disciplinare: si può quindi intuire come, pur a far data dal 1889, per il Nostro

⁶ L'Università di Bologna, peraltro, integrava le proprie fonti normative con alcuni decreti dittatoriali del gennaio, febbraio e marzo 1866.

⁷ Si ricorda che altra è la questione politica dell'autonomia delle Università italiane, così come prospettata *supra*, altra è la questione della *personalità giuridica* delle medesime, che riguarda soprattutto il distinto profilo tecnico-giuridico dell'autonomia patrimoniale. Pochi dubitavano, peraltro, della consistenza soggettiva autonoma degli Atenei – ripetiamo, come *persone giuridiche* patrimonialmente autonome – secondo quanto lo stesso Gianturco riferisce alla Camera dei Deputati il 16 marzo 1899 (*Discorsi*, cit., pp. 500 ss.); tanto che l'eventualità di una espresa attribuzione, nelle disegnate riforme, della personalità giuridica alle Università appariva come fatto «meramente dichiarativo dei diritti preesistenti ...» (p. 500).

non fossero mancate occasioni per palesare ispirazioni, convinzioni, orientamenti.

Se ci si limitasse, tuttavia, ad una mera ricerca in questi ambiti singolari, espungendo concetti solo dai lavori parlamentari dedicati al tema esclusivo, probabilmente non si coglierebbero né i fondamenti spirituali di quella irripetibile esperienza umana, né si renderebbe giustizia alla non comune ampiezza di vedute ed alla squisita sensibilità politica, riformatrice e razionale che insieme animarono l'azione pubblica di Gianturco.

Non solo, infatti, l'esperienza gianturchiana è connotata costantemente dal profilo strettamente tecnico, nei luoghi dedicati alla progettata riforma dell'università italiana; all'opposto, l'istanza che potremmo chiamare morale, culturale o – in senso ancora debole – *ideologica*, emerge in più di un tratto, spesso trasmettendo da qui il reale messaggio trascendente i tempi ed i contesti d'occasione⁸.

Tali sono, perciò, i primi oggetti di esame, in quanto posti a fondamento di ogni conclusione – conseguente – tecnicamente sostenuta dal Nostro: per questa ragione, solo dopo avere accennato ai luoghi di emersione dei valori, per i quali si sostiene con forza e chiarezza – fuori sempre da ogni coloritura estremistica o puramente emotiva – la necessità morale e sociale di una coerente ed alta politica universitaria, si farà cenno agli aspetti più strettamente pragmatici legati alla concreta sua attuazione.

⁸ Sul significato qui accolto del termine *ideologia*, come possibile primo oggetto di indagine nell'ambito dell'esperienza gianturchiana, si fa rinvio a quanto osservato da M. STOPPINO, *v. Ideologia*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, *Il dizionario di politica*, Torino 2004, pp. 435 ss. ed in part. p. 436, § II.

3. Il fondamento ideologico della politica universitaria in Emanuele Gianturco.

«[...] questi nostri disegni di grandi e forti Università peccano di megalomania. Sì [...] si può non essere megalomane negli ordini della politica, si può essere o non essere africanisti, si può essere o non fautori dei grandi armamenti e della triplice alleanza; ma negli ordini della cultura si deve essere megalomani: i popoli che non fossero megalomani, almeno in questo, non rappresenterebbero alcuna parte nella storia del mondo. Fu questa megalomania che nel medio evo creò in piccoli Comuni le nostre Università gloriose; fu per essa che i Comuni largheggiarono in sussidi, in aiuti di ogni specie all'insegnamento anche in tempi di maggiori strettezze finanziarie. E di questa megalomania io mi auguro che sia ammalata tutta la Camera, tutto il popolo italiano»⁹.

Basterebbe probabilmente questo breve passo, fortemente programmatico – e significativo, in quanto pronunciato all'esordio dell'esperienza parlamentare – a chiarire in cosa potesse consistere quella prospettata emergenza ideologica, nella visione gianturichiana della politica universitaria.

Di più, per meglio comprendere ancora l'atteggiamento che ispirò il Nostro, potrebbe ancora rammentarsi l'affermazione – di circa un lustro successiva – per la quale «[...] vi sono due specie di politiche [...] vi è la politica che vive alla giornata, la politica che subordina l'alto fine ai mezzi, la politica che vive d'espediti e di transazioni; e quella certo sarebbe altamente perturbatrice se penetrasse nell'istruzione. Ma vi è un'altra politica, poiché il ministro della pubblica istruzione si può dire che dirige lo spirito e l'anima nazionale, ed è quella politica che dirige e forma il pensiero e l'avvenire del paese.

Ora dirigendo appunto i supremi sforzi dello spirito nazionale per una certa strada piuttosto che per un'altra, secondando le naturali attitudini di alcuni ingegni o contrariandoli, si ponno elevare o deprimere alcune classi della cittadinanza a preferenza di altre [...]»¹⁰.

⁹ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 22 maggio 1890), p. 307.

¹⁰ *Discorsi*, cit., (Senato, 1° luglio 1896), p. 385. Un notevole e riassuntivo discorso programmatico sul ruolo delle Università italiane si rinviene, peraltro, nel

Ma bene si intenda: queste energiche affermazioni sono ben lungi dal confortare l'eventuale riconoscimento del latore di esse nel novero dei "socialisti giuridici", come del resto ha già da lunga pezza avvertito la più accorta dottrina¹¹.

Ciò che prevale è, in realtà, un'esigenza profondamente etica – *neutralmente* etica! – che non salva affatto il sistema esistente da pesantissime critiche, da clamorose prese d'atto che chiariscono come, del resto, Gianturco non conobbe neppure timori di sorta, in ordine all'assunzione di responsabilità discendenti dalle proprie scelte ed affermazioni pubbliche. D'altro lato, a ciò conseguì la costante affermazione della necessità di un profondo rigore morale interiore del docente, suscettibile comunque di penetrante controllo da parte dell'istituzione medesima.

L'impeto critico, in particolare, si appalesa in passaggi che, a fronte della necessità di diffusione dell'istruzione superiore e della povertà di risorse evidenziano come *«dobbiamo per necessità rassegnarci ad avere professori impari al compito loro.*

*E se i professori sono mediocri o addirittura cattivi, è naturale che mediocri e svogliati siano gli studenti [...]*¹². Di seguito: *«oggi invece il professore ordinario ha il suo bastone di maresciallo: nulla ha da guadagnare dalla maggiore efficacia del suo insegnamento, nulla da temere dalla sua ignoranza»*¹³. Ed ancor prima, verso l'intero sistema, dice: *«Abbiamo un terzo sistema, ed è quello italiano, che francamente, a parer mio, è il peggiore di tutti ... la laurea*

discorso di Isernia del 16 marzo 1897: *Discorsi*, cit., pp. 24-28, anche relativamente al ruolo, nell'elevazione della Nazione, della cultura e dell'arte (p. 28 in part.).

¹¹ Sulla terminologia, in proposito, vale l'avvertimento di P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano 2002, p. 33 ed in part. nt. 14; con ancora maggiore chiarezza L. GAETA, *Emanuele Gianturco, il lavoro e il codice mancato*, in L. GAETA- E. STOLFI, *Visioni del diritto*, cit., pp. 44 ss., con gli essenziali riferimenti bibliografici.

¹² *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 22 maggio 1890), p. 305.

¹³ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 22 maggio 1890), p. 306

*è ormai ridotta a non essere altro che una semplice quietanza delle tasse pagate. La laurea non ha più alcun valore scientifico, non ha più alcun valore pratico ... un sistema antistorico, il quale ha distrutto tutta la gloria di quella antica istituzione italiana, ha scemata l'efficacia dell'insegnamento superiore [...]*¹⁴.

Da Ministro, nel più ampio contesto della cultura artistica e musicale giungeva a dire: «[...] *cattedre inutili non ne istituirò non solo, ma abolirò [...]. Tanto meno poi nominerò dei cantanti sfiatati come professori dei nostri Conservatori [...]*»¹⁵. E sulla stessa linea, stigmatizzando il largheggiare nella nomina di nuovi professori, con estrema chiarezza affermava poi, a margine sempre della presentazione del proprio progetto di riforma: «*Si è osservato che in Italia sono andate eccessivamente moltiplicandosi le cattedre e con esse gli esami.*

Questo fatto corrisponde, in generale, ad un movimento di specializzazione di tutta la scienza. Accadde però talvolta, e bisogna francamente riconoscerlo, che venne creata una nuova cattedra, non perché fosse sorta una scienza nuova, ma semplicemente per dar posto ad un professore [...] e così la coltura pubblica si è abbassata, e si è creato un sopraccarico intellettuale, che pesa sulle nuove generazioni, e che certamente non contribuisce né al fiorire degli studi, né all'onore della scienza [...]»¹⁶.

La tensione tra impeto ideologico sul ruolo dell'Università e qualità del docente appare, quindi, *ictu oculi* come uno dei motivi critici preliminari ad ogni ipotesi di lavoro successiva; né, ripetiamo, la preoccupazione – non di rado manifesta – verso il discente deve leggersi come una conferma di quel presunto, ricordato, vago solidarismo che a Gianturco venne un tempo sommariamente imputato¹⁷.

¹⁴ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 3 marzo 1890), p. 260.

¹⁵ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 25 giugno 1896), p. 365.

¹⁶ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 4 luglio 1897), p. 457.

¹⁷ Si veda per i riferimenti opportuni L. GAETA, *op. cit.*, pp. 45-46 e nt. 16. Su quanto, invece, osservato nel testo, basta un cenno a quanto Gianturco affermò, approssimandosi alla conclusione del più volte citato intervento del 22 maggio 1890 (*op. cit.*, p. 308): «[...] *una delle cause, e non l'ultima, per cui (nelle Università)*

Piuttosto, proprio per quanto si è detto, l'*autorità*, discendente in via principale dalla dignità scientifica e dalla saldezza morale del docente, è essa stessa componente ideologica – e non strumento o risultato di un'attuazione dell'ideologia – per Gianturco; è, in analogia prospettiva, una premessa delle progettate conseguenze in tema di riordino del sistema universitario, e non un esito di esso.

Conferme di questo assunto si ritraggono, per esempio, dal ruolo attribuito alla libera docenza nel relativo Progetto del 1897¹⁸, dove l'unico reale parametro di giudizio appare il valore scientifico e didattico del professore; confermando, con ciò, orientamenti già dichiarati in epoche risalenti¹⁹. Per quanto riguarda la posizione dei professori strutturati – come li chiameremmo oggi – non si esita né a confermare l'imprescindibile parametro dell'oggettivo valore scientifico, né a rifugiare dall'idea di una progressione di carriera – e di emolumenti – per anzianità: «[...] *in Germania si sono levati lamenti grandissimi contro il sistema della cooptazione [...] anche là è accaduto [...] che talvolta si entrasse nelle Università anche prendendo moglie*» ed in Italia «[...] *le Facoltà talvolta non erano mosse, nella nomina, dal desiderio di avere i migliori professori, ma dal desiderio che fosse*

la disciplina è così fiacca, è che i professori non conoscono né la vita, né le particolari attitudini ed inclinazioni degli studenti; e tra professori e studenti vi è una distanza così grande, che nessuna autorità morale i professori possono esercitare su di essi dentro e fuori la scuola [...]».

¹⁸ «Qualche volta, pur essendovi un valoroso privato docente della disciplina, a cui dovevasi provvedere, si è conferito l'incarico ad un professore ufficiale affatto incompetente [...]»: *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 5 luglio 1897), p. 473.

¹⁹ La più appassionata difesa della libera docenza fu sostenuta a suo tempo da Gianturco nel discorso del 29 maggio 1891 alla Camera dei Deputati (*Discorsi*, cit., pp. 310 ss.). Il tema venne ripercorso a più riprese, come nell'occasione del 24 giugno 1896, alla Camera dei Deputati (*Discorsi*, cit., p. 354): «*se vogliamo risolvere gli studi universitari, dobbiamo dare alla libera docenza un'importanza assai maggiore di quella, che presentemente non abbia. Ed io ho fatto da ministro parecchie di quelle cose, che avevo desiderato da deputato, e che m'auguravo che altri facesse quand'ero semplice deputato*». Ed ancora, sulla linea dell'indispensabile, oggettiva autorevolezza scientifica del candidato: «*La libera docenza deve essere costituita in maniera che le prove per la nomina siano più serie che oggi non sono: questo è il cardine di ogni riforma*».

prescelto piuttosto l'uno che l'altro candidato». Nondimeno, contro chi «vorrebbe fare dell'insegnamento universitario una carriera uguale a tutti gli altri impieghi», risponde: «Io non credo che ciò sia opportuno; credo si abbasserebbe in tal modo il livello dell'insegnamento [...]. Perché vorreste voi chiudere le porte dell'Università a uomini eminenti, i quali abbiano illustrato la scienza?»²⁰.

Ma a conforto della precedente affermazione sulla preliminarità ideologica, qui ancor più assiomatica, della figura (di alta moralità e di elevato profilo scientifico) del docente, del resto, milita una considerazione nondimeno discendente dall'esame seriamente testuale della produzione gianturciana: al di fuori di un controllo sviluppato in sede di accesso ai ruoli della docenza – sul quale si veda anche *infra* – non è spesa una sola parola sulla formazione dello stesso professore, nonostante si stigmatizzi il fatto che la stessa Università non fosse più luogo da dove potesse trarre alimento il vero progresso della scienza²¹.

È nell'indicato contesto di premesse, allora, che si può ora brevemente illustrare come si disegnò in concreto la visione complessiva dell'istruzione universitaria e l'intento politico di riforma, puntualmente connesso alle due idee di fondo.

Da un lato, il più ampio tema della funzione sociale dell'Università italiana passò attraverso l'esame dell'imprescindibile problema, per quei tempi assai discusso, dell'autonomia degli Atenei; dall'altro – ed in parziale connessione con il precedente – il problema del vaglio della docenza fu sviluppato sia in sede di considerazione dell'accesso alle cattedre, sia relativamente al controllo successivo sulla attività dei professori, nell'alveo dell'autonomia disciplinare delle Università medesime²².

²⁰ I temi sono sviluppati nello stesso discorso del 24 giugno 1896, nel luogo citato alla nota precedente.

²¹ Convinzione facilmente rinvenibile: «[...] si può affermare che la cultura del paese non è cresciuta per opera dell'Università, ma per cause affatto estranee alle Università ed all'azione dello Stato», già il 22 maggio 1890 (*Discorsi*, cit., p. 306).

²² Quanto all'atteggiamento verso il corpo studentesco, Gianturco non fu esente da moti anche pubblici di profonda reazione a comportamenti che la co-

4. *La progettata realizzazione del programma ideologico: la questione dell'autonomia e l'autorità morale del docente; un breve appunto su altri temi generalissimi.*

Affrontare il tema dell'autonomia fu, quindi, un passaggio necessario anche per Emanuele Gianturco; e non fu questione certo nuova, poiché nell'ambito della riorganizzazione del sistema postunitario il dibattito sul punto si era da tempo sviluppato, come altri ha già avvertito, pur senza giungere a soluzione positiva, che solo in parte si ebbe con la nota riforma del 1923 (l. 30 settembre 1923, n. 2102)²³.

La scelta del Nostro si rivelò fortemente avversa al decentramento: sia nel senso di tener ferma l'esigenza di conservare un imponente potere decisionale all'autorità ministeriale, sia nel senso di chiudere le prospettive per l'apertura di nuovi Atenei in quelle città che, al tempo, non ne erano dotate.

Atteggiamento, questo, almeno per la prima parte storicamente comprensibile, come reazione generale alle potenziali e perma-

unità dei discenti – altre volte con paternalistico affetto considerata – assunse pure nei suoi personali confronti, talvolta mossa da spirito di popolare ribellione. È noto il concreto pericolo fisico che corse lo stesso Gianturco durante una sua visita all'Università di Bologna, dove nel 1897 fu salvato letteralmente dall'Esercito, intervenuto in forze a sedare la rivolta studentesca (cfr. D. MACK SMITH, *Storia d'Italia 1861-1958*, I, Bari 1964, p. 295). E questo fu probabilmente l'episodio che lo indusse ad affermare «[...] i recenti disordini mi obbligano a dir qualche parola intorno alla disciplina universitaria [...] in nome della libertà di insegnamento, è stata offesa dai promotori e dagli autori dei disordini la libertà dei professori d'insegnare e degli studiosi di ascoltare le lezioni tranquillamente. E questa è la più manifesta violazione del diritto della grande maggioranza degli studenti, che io so buona, studiosa e tranquilla [...]» (*Discorsi*, cit., p. 27). E conseguentemente: «[...] è stato molto doloroso per me dover prendere severi provvedimenti, come non è stato certamente piacevole divenire il più fischiato dei ministri d'Italia [...] non temo i fischi quando ho la coscienza di fare il mio dovere [...] non l'autorità esecutrice della legge profana l'Università, ma la profanano i tumultuanti [...]» (dal Discorso alla Camera dei deputati del 4 luglio 1897, in *Discorsi*, cit., p. 467).

²³ A. MORELLI, *op. cit.*, pp. 387-389.

nenti pulsioni autonomiste di talune realtà locali del nuovo Stato unitario²⁴; d'altro lato, non mancarono anche in questo caso occasioni di segnalare in modo assai circostanziato – con il solito profondo senso di autoresponsabilità verso la chiarezza delle proprie affermazioni – le ragioni contingenti di questo centralismo, per trarne le dovute conseguenze.

Ponendo da parte i motivi più strettamente economici, che qui non mette conto di approfondire²⁵, non può non apparire evidente l'emersione di problemi ancora una volta morali, che un disegno compiutamente autonomista avrebbe portato con sé: «*Lo stesso dicasi per gli assistenti: se li nominerà il Ministro, sarà violata l'autonomia; se li nominerà l'Università, voi vedrete professori nominare assistenti i loro figli, anche se al primo anno dei loro studi universitari [...]*»²⁶. E non meno temuto è il rischio corporativistico, in un senso negativo, che nella nuova Italia avrebbe dato – ad avviso del Nostro – ben più nefasti effetti di quanto non fosse avvenuto nelle Università americane: «*[...] a questo punto, io domando: è proprio questo l'ultimo termine, al quale si vuole giungere in Italia?*

Vorrete voi Università cattoliche e Università socialiste?

Vorrete voi Università pei bianchi ed Università pei negri, se questi ci potessero venire dall'Africa?

Vorrete voi Università, cui sia dato di conferire liberamente gradi, senza l'autorità dello Stato? [...]

²⁴ Ha segnalato la necessità di essere “liberali” ed oppositori dei regimi preunitari, per poter accedere alle cattedre universitarie nella nuova Italia unita, e specialmente a Napoli, A. ASOR ROSA, *La cultura*, in *Storia d'Italia*, IV**, *Dall'Unità a oggi*, Torino 1975, p. 842, nt. 1; non sappiamo quanta influenza culturale questo fenomeno – forse storicamente superato – abbia potuto esercitare sul Gianturco, uomo per molti versi di tempi ormai rinnovati.

²⁵ Numerosi riferimenti sono rinvenibili sempre nei resoconti delle attività parlamentari: per esempio nel discorso del 16 marzo 1899, in *Discorsi*, cit., p. 515.

²⁶ *Ibidem*.

Io mi dichiaro recisamente contrario ...»²⁷.

Sul piano squisitamente operativo, l'intento di ostacolare nuove forme di indipendenza dal Centro si manifestò con ancor più chiarezza quando – pur sostenendo a titolo personale le parti dell'Ateneo napoletano – motivò con fierezza l'opposizione alla creazione di una nuova Università a Bari: «[...] una Università non si fonda, ove non concorrano tutte quelle condizioni di ambiente storico, intellettuale e sociale, senza le quali assolutamente una Università non può prosperare. Non è possibile un'Università senza grandi ospedali, senza biblioteche, senza tribunali, senza un ambiente che la vivifichi [...] aspetteremo che vengano creati in Bari i grandi ospedali, le grandi biblioteche, l'ambiente ideale, ed allora ne discuteremo [...]»²⁸.

E contro l'idea di una diffusione locale di “Università Secondarie”: «[...] servono principalmente ai figli dei farmacisti ed ai notai del luogo, per fare in casa propria quelli che, in Germania, si dicono, con frase efficace, studi di pagnotta (Brodstudien) (sic!); e servono agli affittacamere del luogo, che intendono ricavare lucri maggiori dalla loro industria [...]»²⁹.

Atteggiamento nemico, in fondo, dei piccoli Atenei, che talvolta fu temperato con considerazioni più ampiamente accondiscendenti, anche se strumentali ad esigenze di bilancio. Quando si trattava di discutere, infatti, dell'eventuale autonomia amministrativa, si paventava il rischio di estinzione delle Università “minori”, che per meriti di tradizione e di cultura dovevano sopravvivere ad ogni eventuale riforma³⁰.

La considerazione, poi, che sovente proprio le istituzioni universitarie di minori dimensioni non erano in grado di supportare tutti i corsi di laurea, non era per il Nostro un argomento decisivo, per giustificare l'eventualità di declassamenti o soppressioni: “«[...]

²⁷ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 16 marzo 1899), p. 497.

²⁸ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 17 dicembre 1903), p. 522.

²⁹ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 22 maggio 1890), p. 305.

³⁰ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 16 marzo 1899), p. 511.

credete voi dannoso alla cultura del paese che vi siano alcune Facoltà isolate, che rispondano ad intenti professionali? [...] Ecco, onorevoli colleghi, il problema, che non potete risolvere secondo un concetto puramente aprioristico [...] non si tratta solo di difendere, come dicono i tedeschi, gli studi di pagnotta [...] si è perché ciascuna città tiene alla propria Università come all'orgoglio, come al patrimonio ideale di tutta la cittadinanza»³¹.

A chiudere il discorso dell'autonomia *amministrativa*, conviene infine ricordare un passo che conferma, una volta ancora, l'atteggiamento ostile, qui corroborato da forti argomenti dedotti, probabilmente, dalla notorietà di vicende locali del tempo: «[...] io domando una cosa sola: i professori amministreranno meglio del Governo? Amministreranno il denaro pubblico meglio che oggi non sia amministrato [...]? [...] l'esperienza dovrebbe pure insegnarci qualcosa: in generale i professori che amministrano già parecchie fondazioni, non amministrano bene [...]. Non già che nulla di men corretto si possa loro imputare; ma le piccole camarille universitarie battagliano attorno le poche briciole di tali fondazioni [...]»³².

Quanto all'autonomia *didattica*, riemerge con forza la *questione morale*, individuale per il docente, nonostante le indicazioni di principio: «[...] non si tratta qui punto della libertà interiore, per così dire, delle Università [...] non v'è mai stato un Ministro, che abbia chiesto conto a un professore delle opinioni da lui manifestate, dei metodi da lui seguiti nell'insegnamento [...]»³³.

La reale forza della figura di colui che è chiamato a diffondere le conoscenze scientifiche sta in verità nell'autorevolezza individuale, se è vero che uno dei cardini – si ripete, probabilmente anche per i trascorsi individuali – è costituito dal problema della collocazione della libera docenza e della relativa posizione del docente stesso nei riguardi dei professori ufficiali, già titolari di cattedre presso le Università.

³¹ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 22 giugno 1896), p. 339; ed ancor prima, sul tema generale delle piccole Università, pp. 336 ss.

³² *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 16 marzo 1899), p. 512.

³³ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 16 marzo 1899), p. 501.

D'altro canto, sia nel momento delle nomine dei professori ordinari³⁴, sia nella successiva fase di controllo (qui, nella fase di controllo, risiede il tema dell'*autonomia disciplinare*), il rigore è certamente il fondamentale criterio ispiratore – nelle intenzioni – nel governo della politica universitaria. Esemplare, in proposito, la polemica accesa intorno alla scelta concorsuale tra i candidati Ciccotti e Scherrillo, Ministro lo stesso Gianturco, dove l'articolata relazione proposta al Senato dava conto del pieno rispetto, nella fase squisitamente operativa, dei presupposti che abbiamo rapidamente disegnato³⁵.

Il centralismo, dunque, appare come regola di buon governo, di sana programmazione ed amministrazione da un lato; ed appare come regola di controllo (più) oggettivo delle individualità chiamate ad operare nel sistema della didattica e della scienza, tanto nella fase preventiva, quanto nella fase successiva. Esso incarna, perciò, la coerente traduzione operativa di quei fondamenti ideologici (alta funzione sociale ed economica dell'Università; questione morale) che sopra si è ritenuto possibile individuare nella loro sintesi.

Un solo brevissimo cenno meritano infine, per avviarci alle conclusioni, pochi altri temi che, peraltro, costituiscono lo sfondo culturale maggiore dei fondamentali atteggiamenti dell'Aviglianese; primo, fra essi, il dibattito intorno all'Università come luogo – si passi l'espressione riassuntiva – di teoria o, alternativamente, di prassi³⁶.

³⁴ Alcuni tratti degli interventi di Gianturco in Parlamento hanno, in proposito, caratteri veramente gustosi per ironia e schiettezza: «[...] *che cosa accade da noi? Che nessuna prova della capacità didattica viene richiesta nei concorsi, che il titolo di privato docente e l'esercizio lungo ed onorato dell'insegnamento non valgono a nulla. Si è osservato che noi potremmo chiamare ad insegnare nelle nostre Università un sordo-muto, perché la Commissione non si accerta in nessun modo dell'attitudine all'insegnamento di chi aspira alla cattedra [...]*»: *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 29 maggio 1891), p. 316.

³⁵ *Discorsi*, cit., (Senato, 17 giugno 1897), pp. 441 ss.

³⁶ Tema pressoché infinito, nel periodo storico considerato, che aveva probabilmente maggiori connotati di attualità in tempi un poco anteriori; A. ASOR ROSA, *op. cit.*, pp. 842 ss., ne colloca per esempio il momento tipico, tendenzial-

Contrariamente alle apparenze, non si può sostenere che Gianturco avesse operato una scelta decisamente rivolta verso il profilo scientifico e teorico. Guardando alle fonti testuali sin qui principalmente utilizzate, si rinvencono decise affermazioni come «[...] è bene quindi che, conformemente alla natura dell'ingegno italiano, l'insegnamento nostro continui ad essere scientifico e professionale insieme [...]» e, facendo proprie le parole di C.F. Gabba: «[...] I propri caratteri del pensiero italiano e l'intimo connubio della scienza con l'arte non solo vanno rispettati, ma custoditi e coltivati, se ci vogliamo gloriare d'una scienza italiana [...]».

Nondimeno, poco oltre, con parole di nuovo personali: «[...] Ma è certo del pari, che lo Stato [...] non può e non deve tollerare [...] avvocati, che conoscano profondamente la storia delle legis actiones e non sappiano dettare un atto di citazione [...]. Al nostro intelletto ripugna ogni opera di scienza, che non abbia luce e calore d'arte, come ogni opera di fantasia, che non abbia senso di misura e di verità»³⁷.

E, forse, un'accurata rivisitazione anche di queste affermazioni, pur formulate in un contesto politico, potrebbe finalmente indurre a qualche ulteriore e più precisa riflessione – fuori da ogni affrettata conclusione (talora fondata su opinioni tralatizie) – anche a proposito del reale significato e della collocazione scientifica dell'opera di Emanuele Gianturco giurista³⁸.

mente, tra il 1860 ed il 1867. Comunque, per le indicazioni essenziali, in ordine al protratto dibattito intorno alle facoltà giuridiche, si fa ora rinvio a G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco: giuslavoristi e romanisti alla ricerca dell'identità*, in L. GAETA- E. STOLFI, *Visioni del diritto*, cit., pp. 13 ss., ove peraltro non appaiono condivisibili diverse conclusioni, sulle quali v., invece, *infra*, nel testo.

³⁷ *Discorsi*, cit., (Camera Dep., 29 maggio 1891), p. 318.

³⁸ Non cesseremo mai di ribadire come, a nostra modesta opinione, l'opera del giurista Gianturco si traduca in un messaggio qui straordinariamente moderno, fuori dalle ordinarie letture, nel segno di un'aspirazione scientifica (e, conseguentemente, didattica) volta alla mediazione tra diritto civile sostanziale e processuale. Interpretazione, questa, che trova ampia conferma – sotto il profilo metodologico – dalla semplice lettura dell'introduzione alla *Crestomazia* (Napoli

5. *Cenni conclusivi.*

Le ultime osservazioni proposte costituiscono, in fondo, la naturale introduzione a qualche cenno conclusivo, poiché hanno evidenziato come – effettivamente – l’esperienza umana, scientifica e politica di Emanuele Gianturco presenti tratti indubbi di inscindibilità, di compenetrazione, di fronte ad un attuale tentativo di lettura complessiva anche nel contesto qui particolare.

Per questo, chi avesse particolari inclinazioni per l’agiografia, certamente, troverebbe qui buona materia per far prevalere – avanti ad ogni considerazione – l’indiscutibile empito morale ed umano che caratterizzò costantemente l’attività politica del Nostro; ma per chi volesse, invece, trarre dai pochi dati proposti qualche frutto non troppo condizionato da giudizi etici, probabilmente si potrebbero aprire due distinte vie.

La prima potrebbe dirigersi verso l’osservazione di come, in un tema politico tanto legato alle sue più profonde inclinazioni spirituali ed intellettuali, Gianturco si rivelò pienamente uomo del suo tempo, teso tra una perfetta derivazione culturale comune a tanti intellettuali – per così dire – postunitari ed una prima, chiara inclinazione alle nuove esigenze di mediazione tra passato e futuro.

Nel primo senso, possono leggersi quegli spunti ispirati ad un permanente centralismo nella programmazione e nel controllo del sistema dell’istruzione a tutti i livelli; o, ancora, quella incrollabile fiducia nella riformulazione di un apparato di regole ordinali unitarie, fondato su presupposti profondamente etici, che

1885, spec. alla conclusione, p. 18); e, sotto il profilo oggettivo, dall’esame dei contenuti sia del *Sistema di diritto civile italiano*, I, Napoli 1894, sia delle stesse *Istituzioni di diritto civile*, Firenze 1908 (ed. qui utilizzata). In questa direzione potrebbero indirizzarsi ben diversamente le conclusioni già a suo tempo, in sensi affatto difformi, raggiunte dalla dottrina e riferite con esauriente essenzialità in E. STOLFI, *Il sistema e il caso. La civilistica lucana dell’Ottocento fra modello pandettistico e tecniche giurisprudenziali romane*, in L. GAETA- E. STOLFI, *Visioni del diritto*, cit., pp. 85 ss.

ne ribadisce le più probabili ascendenze culturali e filosofiche³⁹.

Nel secondo senso, invece, l'esperienza gianturchiana richiama per molti versi sin dal principio ed *ante litteram*, se è consentito, atteggiamenti che furono – nella politica sociale e culturale in senso ampio intesa – propri del Giolitti del primo '900⁴⁰; riferimento che non è da intendersi nel senso più volgarmente deteriore, ma nel senso del richiamo ad una profonda attenzione all'evoluzione storica ed alle contraddizioni sociali che a Gianturco furono già, con notevole sensibilità, ben presenti nei loro più precisi contorni.

In questo senso depone anche la storia degli eventi: è difficile pensare che il semplice scienziato, il puro giurista di scuola, il limpido professore dell'Ateneo napoletano, potesse essere chiamato ad affrontare con successo temi come quello – critico per il tempo – dell'ordinamento per l'esercizio di Stato delle Ferrovie⁴¹.

Può stupire, dunque, che proprio nell'area della politica universitaria Gianturco non raccolse i frutti che, in virtù delle premesse divise – costituite dalla grandezza del giurista, dalla solidità morale, dalla sensibilità sociale – ci si sarebbe attesi. Ma anche in questo caso, il giudizio non può che restare sospeso – posto che il relativo esito possa rivestire un qualche serio interesse storiografico⁴² – e

³⁹ Corre, qui, il pensiero a A. ROSMINI, *Sistema filosofico*, Torino 1924, pp. 101 ss., §§ 226-242, *Diritto razionale (et al.)*.

⁴⁰ Ancora A. ASOR ROSA, *op.cit.*, pp. 1101 ss., ove i necessari e più ampi riferimenti.

⁴¹ Per una rapida ed esauriente rassegna dei problemi sociali del tempo, con riferimento particolare anche alle vicende legate alla riforma del sistema dei trasporti su ferro, L. ALBERTINI, *Venti anni di vita politica, Parte prima. L'esperienza democratica italiana dal 1898 al 1914*, I, Bologna 1950, pp. 133 ss.

⁴² Volentieri, anche se si tratta qui – in fondo – non di un ipotizzato giudizio prognostico, richiamiamo a nostra volta (dopo L. GAETA, *op. cit.*, p. 62) le efficaci parole di F. TREGGIARI, *Scienza ed insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 56: «è un'ipotesi che lasceremo volentieri formulare ad altri». Deve, ovviamente, esse-

formuliamo, tra il serio ed il faceto, solo un'ipotesi di lettura, per concludere, sostenuta da una nota citazione:

«*Così va spesso il mondo ... voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo*» (A. MANZONI, *I promessi sposi*, VIII, [26]).

re fatta la dovuta salvezza di eventuali più approfondite conclusioni, in relazione all'influenza che il pensiero di Emanuele Gianturco esercitò nella prospettiva delle riforme successive. Ma tali sarebbero conclusioni, com'è naturale, potenzialmente conseguenti solo ad un'indagine condotta in una prospettiva storica e politica ben più ampia di quella ora conclusa, legata al contesto d'occasione ed al limitato tema contingente.

L'ISTRUZIONE GIURIDICA A NAPOLI E LA RIFORMA GIANTURCO

SOMMARIO: 1. Il dinamismo delle scuole private napoletane di diritto. – 2. Il regime normativo della privata docenza dopo l'Unità. – 3. In difesa dell'insegnamento giuridico privato.

1. *Il dinamismo delle scuole private napoletane di diritto.*

Culturalmente così caratteristica, eppure così legata al destino unitario della nazione; così riflessa nella sua storia eppure così vocata ad incarnare il sentimento italiano (furono non pochi suoi giuristi, esuli in Piemonte dopo i moti del 1848 per sfuggire alla persecuzione borbonica, i principali architetti dello Stato unitario)¹ e a gettare ponti con le culture di altre nazioni, Napoli era nell'Ottocento il centro culturale al tempo stesso più regionale e più europeo. Questa doppia dimensione si traduceva, nel mondo del diritto, nel saper coniugare tradizione e novità; nel saper mantenere un legame vivo con lo *ius commune* e con il diritto patrio senza mancare di attingere, assimilandone contenuti e metodologie, alle correnti più moderne della cultura giuridica che si affacciavano sulla scena europea: l'esegesi dei codici, le nuove tendenze 'sistematiche', la comparazione giuridica (è a Napoli che nel 1861, per volere dell'allora ministro della istruzione pubblica Paolo Emilio Imbriani, venne istituita la prima cattedra italiana di diritto comparato).

Anche le scuole giuridiche private napoletane ottocentesche²,

¹ Le biografie di molti di loro sono oggi raccolte in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Milano 2011 (Storia dell'avvocatura in Italia), pp. 595-731.

² Cfr. A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel*

con la peculiarità dei loro programmi didattici, combinavano tradizione e riforme. Sorte per compensare la decadenza dell'università statale, più che per farvi concorrenza, queste scuole sopprimevano soprattutto alla mancanza di un efficiente sistema di preparazione dei giovani alle professioni. Impartendo istruzione scientifica e avviamento professionale, fornivano quel sapere 'utile', che l'università non dispensava.

Le scuole private a Napoli svolsero anche un'importante funzione civile e politica. Le contingenze storiche (la repubblica giacobina del 1799, il periodo murattiano, la restaurazione borbonica, il 1848, l'esilio) ne avevano fatto luoghi di partecipazione politica e di diffusione di ideali patriottici. Queste tre note – culturale, professionale, civile – impronteranno la fisionomia del giurista meridionale nelle decadi successive all'unificazione, caratterizzandone la triplice vocazione: all'insegnamento, all'avvocatura, alla politica.

Contro la tendenza alla riorganizzazione centralizzata dell'istruzione superiore, promossa dalla legge piemontese del 1859 – una scelta statalista che aveva infine prevalso sull'alternativa, incarnata dal progetto Minghetti-Farini, che avrebbe voluto attribuire alle Regioni le competenze amministrative in materia universitaria³ –, le università del Regno avevano opposto resistenze, che traevano alimento dalle differenti tradizioni dei vari Stati preunitari, dai particolarismi accademici e dalla tendenza delle *élites* locali a non perdere il controllo sulla vita economica e associativa cittadina.

Una delle trincee più rappresentative di questa resistenza fu appunto costituita, nelle province meridionali, dalla difesa delle antiche scuole private di diritto napoletane. Questa difesa – che

primo Ottocento, in *Università e professioni giuridiche in Europa in età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli 1994, pp. 79-113; ID., *A jurist for united Italy: the training and the culture of Neapolitan lawyers in the nineteenth century*, in *Society and professions in Italy 1860-1914*, a cura di M. Malatesta, Cambridge 1995, pp. 80-110.

³ I. PORCIANI, *L'università dell'Italia unita*, in *Università e professioni giuridiche nell'età liberale*, cit., pp. 69 ss.

pure nel primo periodo post-unitario verrà premiata dalla legislazione statale con un regime d'eccezione – testimoniava la volontà di auto-organizzazione delle corporazioni professionali e dei gruppi accademici locali, diffidenti a delegare al governo nazionale e alla debole struttura dell'università statale, ancora lontana dal riprendersi dalla sua secolare decadenza, la prerogativa della formazione dei ceti dirigenti.

In un contesto italiano ancora inciso dal retaggio dei particolarismi giuridici territoriali – testimoniato anche dalla persistente distribuzione regionale delle Corti di Cassazione (una scelta transitoria del governo nazionale, che sarebbe però durata fino al 1923) –, con la sua singolare vitalità scientifica e la sua illustre tradizione oratoria il ceto giuridico-forense napoletano esibiva la sua forza competitiva.

Ancora nei primi anni dopo l'Unità d'Italia le scuole private napoletane erano riuscite ad affermare il loro prestigio su quello dell'università locale. Gli studenti s'iscrivevano all'università, pagavano le tasse e si laureavano, ma spesso senza frequentarvi le lezioni, che seguivano invece nelle scuole dei privati docenti. Fino al 1875 potevano persino essere esonerati dal sostenere nell'università gli esami speciali, se avessero scelto di farsi istruire ed esaminare dagli insegnanti privati.

Avviare una scuola privata a Napoli non era difficile: per aprirla bastava la laurea; finché la fase finale degli studi universitari rimase distinta in tre gradi – baccellierato, licenza e dottorato – era sufficiente aver conseguito il secondo di tali gradi. I decreti del 1° gennaio 1812 e del 30 gennaio 1813, che disciplinavano le scuole private a Napoli, prevedevano il rilascio di un'apposita patente da parte del Ministero degli interni, mentre programmi e metodi di insegnamento dovevano essere comunicati alla Direzione generale della pubblica istruzione⁴. Negli anni successivi il controllo pubblico e politico sulle scuole, specie dopo gli eventi del 1820-1821, era diventato più stringente: il decreto 23 settembre 1823, n. 933, aveva assoggettato

⁴ Cfr. A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento*, cit., p. 95.

l'apertura della scuola al permesso dell'autorità pubblica. Dopo il 1830, la politica meno repressiva di Ferdinando II aveva consentito la ripresa dell'attività delle scuole (nel 1831 se ne contavano 48, ma il numero sarebbe cresciuto negli anni seguenti) e favorito la circolazione delle idee e dei programmi. Questo clima sarebbe cambiato con la crisi politica del 1848 e con le persecuzioni e gli esili che ne seguirono. Nel 1849 fu introdotto l'esame, da sostenere presso l'università, necessario ad ottenere l'abilitazione alla docenza privata.

Il successo delle scuole giuridiche private era dovuto sia alla forma seminariale e casistica dell'insegnamento, sia al legame con il mondo forense; un legame garantito, da un lato, dall'esperienza degli insegnanti privati, che erano di norma avvocati; dall'altro, dalla sovrapposizione fra corso di laurea e avviamento alla professione forense, che le norme allora vigenti prevedevano. La legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, consentiva infatti (all'art. 39, n. 5) di svolgere negli ultimi due anni di studio del corso di laurea in giurisprudenza (all'epoca quadriennale) il biennio di pratica forense da compiere presso un procuratore esercente, necessario per iscriversi all'albo di questa categoria. Lo stesso Gianturco aveva compiuto il biennio di pratica (negli studi legali di Giuseppe Polignani e di Nicola Alianelli) durante gli ultimi due anni di università, come dimostra la sua iscrizione all'albo dei procuratori, che data al novembre-dicembre 1879 e che seguì di pochi mesi la laurea, conquistata nel luglio precedente⁵.

Insegnamento privato, da un lato, e pratica forense, dall'altro, stringevano dunque l'università in una morsa, riducendola al ruolo poco più che di dispensatrice del titolo legale.

Nei decenni successivi all'Unità molti protagonisti delle scuole giuridiche private napoletane erano passati ad insegnare nell'università federiciana, che era pur sempre la più affollata del Regno d'Italia (negli anni ottanta dell'Ottocento gli studenti iscritti

⁵ F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1987, pp. 65 ss. e 68 nt. 37.

erano oltre quattromila). Gianturco, che pure aveva frequentato in gioventù le scuole private di Luigi Settembrini e di Francesco De Sanctis prima di iscriversi nel 1875 alla facoltà di giurisprudenza napoletana, non aveva avuto motivo di preferire alle aule dell'università quelle delle scuole private, di continuare cioè la consuetudine delle precedenti generazioni degli studenti di legge; ciò appunto perché già da tempo i maestri di queste scuole, e *in primis* quelli a cui i Borboni avevano impedito l'accesso alle cattedre universitarie, erano passati ad insegnare nell'università. Così, mentre nel 1844 Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) aveva potuto laurearsi in giurisprudenza a Napoli senza mai aver sostenuto all'università neppure un esame e addestrandosi precocemente all'avvocatura sotto la guida di Giuseppe e Carlo Poerio⁶, trent'anni dopo Gianturco aveva invece svolto il suo intero corso di studi nella facoltà di giurisprudenza⁷.

L'università tendeva a riacquistare il monopolio di sede dell'istruzione superiore e a perdere, come la stavano perdendo la professione forense e l'ordinamento giudiziario, la sua specificità regionale. Ciò non toglie che nell'ultimo quarto d'Ottocento le scuole giuridiche private continuassero a rappresentare un buon 'mercato', anche per i docenti che avevano cattedra nell'università. Alla fine degli anni ottanta gli insegnanti ufficiali della facoltà di giurisprudenza di Napoli, che tenevano anche corsi privati (da cui traevano profitti che sommavano allo stipendio pubblico) erano sette: Giorgio Arcoleo, Giovanni Bovio, Luigi Miraglia, Pasquale Fiore, Nicola De Crescenzo, Giovanni Lomonaco e Filippo Milone. A questi sette si aggiunse l'insegnamento privato che Gianturco, quando salì la cat-

⁶ Cfr. A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento*, cit., p. 109.

⁷ Lo si deduce dai ragguagli che lo stesso Gianturco dà dei suoi studi universitari in occasione della domanda di concorso (1885) alla cattedra di diritto civile nell'università di Perugia: cfr. F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli*, cit., p. 65.

tedra universitaria di diritto civile, fu ‘costretto’ a continuare a causa della sua sfortunata vicenda concorsuale napoletana⁸, a cui fra poco accenneremo.

2. *Il regime normativo della privata docenza dopo l'Unità.*

Il deperimento delle scuole private avveniva in concomitanza con il nuovo clima culturale che si era diffuso in Italia proprio negli anni della formazione universitaria di Gianturco. All'indomani dell'affermazione politica della Germania sulla scena europea⁹ si era venuta affermando l'idea dell'università come esclusiva sede della scienza e dello Stato come entità che organizza e regola la società civile, indirizzandola verso i suoi scopi più elevati¹⁰. In Italia, l'idea del

⁸ Cfr. F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli*, cit., pp. 71 ss.

⁹ Su questo scenario cfr. A. MAZZACANE, *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 13-15.

¹⁰ I cardini della concezione humboldtiana dell'università sono ben illustrati da F. TESSITORE, *L'università di Humoldt e l'unità del sapere*, in *Università e professioni giuridiche nell'età liberale*, cit., pp. 15-29; cfr. anche P. SCHIERA, *Università e società come nodo strutturale della storia moderna*, ivi, spec. pp. 37 ss. I principi pedagogici e di organizzazione didattica enunciati nel 1810 da Humboldt per la fondazione dell'Università di Berlino – ma che rappresenteranno un modello per la storia dell'università contemporanea – e la loro decisiva ricaduta sul problema del rapporto tra scopi formativi dell'istruzione universitaria e esigenze del sapere pratico delle «professioni particolari» ebbero una traduzione importante nella discussione sui metodi di insegnamento del diritto, in Germania e in Italia. Cfr. F. TREGGIARI, *Der Einfluss des deutschen Unterrichtsmodells auf die italienische Rechtskultur: Die Fallrechtsmethode*, in *Deutsche Rechtswissenschaft und Staatslehre im Spiegel der italienischen Rechtskultur während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin 1990, pp. 131-167; saggio tradotto e aggiornato col titolo *Sistematica e metodo del caso come tecniche complementari d'istruzione giuridica: maestri tedeschi ed epigoni italiani dell'Ottocento*, in *Per una riflessione sulla didattica del diritto*, a cura di V. Cerulli Irelli e O. Roselli, Milano 2000, pp. 105-131, pubblicato anche in *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, a cura di N. Picardi, B. Sassani e F. Treggiari, I (Profili storici, filosofici, comparatistici), Napoli 2001, pp. 431-457. Cfr. ora anche F. TREGGIARI, *L'educazione al diritto, in Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Milano 2012, pp. 827-844.

monopolio statale dell'insegnamento superiore e dell'organizzazione della ricerca scientifica si legava al grande tema della costruzione della «scienza nazionale»¹¹ e della formazione della classe dirigente del nuovo Stato unitario, che portava a riconoscere nell'istruzione superiore uno dei punti di forza dell'identità del nuovo Stato¹². Anche lo statuto formativo dell'avvocato aveva cominciato a perdere la sua autonomia per collegarsi sempre più strettamente ai programmi di studi universitari.

Molto era da ricostruire. Il rapido collasso della monarchia borbonica nell'estate del 1860 aveva gettato nel caos il sistema educativo. L'impietosa descrizione delle condizioni della facoltà di giurisprudenza e delle scuole private napoletane, che si legge in non poche e lucide testimonianze dell'epoca, era almeno pari al contemporaneo biasimo del malcostume degli avvocati di Castel Capuano. Lo Stato nazionale doveva riprendere il controllo del sistema universitario e delle professioni legali.

Il primo intervento, la legge del 16 febbraio 1861, n. 82, «sull'istruzione superiore nelle provincie napoletane», fu una falsa partenza, giacché fu tutta nel segno della conservazione delle prerogative del sistema locale dell'istruzione superiore. Questa legge (che, fra l'altro, abolì la facoltà di teologia, facendo così dell'università anche uno dei terreni di scontro tra Stato e Chiesa) portava la firma di un ministro napoletano, Paolo Emilio Imbriani (1808-1877), che conosceva bene l'ambiente forense della sua città, avendo frequentato negli anni trenta – come molti altri avvocati, magistrati e giuristi

¹¹ C. VANO, «Edifizio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, a cura di A. Mazzacane e P. Schiera, Bologna 1990, pp. 15-66. Cfr. oggi L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 153-228.

¹² I. PORCIANI, *L'università dell'Italia unita*, cit., pp. 63 ss.

destinati a incidere profondamente sul diritto e sulle istituzioni del Mezzogiorno nel secondo Ottocento – lo studio legale di Giuseppe Poerio (1775-1843), illustre avvocato e grande figura di liberale e patriota, rientrato a Napoli da Firenze nel 1833¹³.

La legge Imbriani, che riorganizzava completamente l'università di Napoli e che sarebbe rimasta in vigore fino al 1923, da un lato sanciva di fatto uno stato di relativa autonomia dell'ateneo napoletano rispetto al resto delle università italiane; dall'altro – ed è l'aspetto che qui più ci interessa – garantiva all'insegnamento privato la sua tradizionale autonomia, confermandone il carattere extrauniversitario. L'antico regime delle scuole libere veniva pertanto conservato: sia sotto il profilo didattico (i programmi dei docenti privati non dovevano essere autorizzati); sia sotto quello economico (gli scolari pagavano *de proprio* le lezioni ai maestri); sia sotto quello logistico, potendo l'insegnamento privato svolgersi, com'era tradizione, al di fuori dell'università (solo se il docente privato chiedeva di svolgere le sue lezioni all'interno dell'università, i suoi programmi dovevano essere approvati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione). Per la legge Imbriani, dunque, gli studenti che s'immatricolavano all'università di Napoli potevano non iscriversi a nessuno dei suoi corsi (e non pagarne perciò la relativa tassa, dato che remuneravano direttamente il docente privato alle condizioni pattuite), facendo tutta la didattica nelle scuole private ed entrando nell'università solo per sostenere gli esami speciali e quello di laurea.

La prerogativa, che una simile disciplina garantiva alle scuole private di Napoli, venne confermata dai due regolamenti emanati nel luglio e nel settembre 1862 dal ministro Carlo Matteucci. Questi nuovi regolamenti, malgrado le originarie intenzioni governative fossero di riorganizzare la distribuzione territoriale delle sedi

¹³ F.E. D'IPPOLITO, *Giuseppe Poerio (1775-1843)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., p. 603 s.; G. BRANCACCIO, *Imbriani, Paolo Emilio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 62, Roma 2004, pp. 272-276.

in un'ottica di razionalizzazione 'dall'alto' del sistema universitario, nel segno cioè del controllo statale, si limitarono a dettare regole di compatibilità tra le attività svolte in parallelo dalle scuole private e dall'università¹⁴.

Anche la legge del 1874 sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore finiva per armonizzarsi all'assetto dell'istruzione giuridica napoletana, se per diventare procuratore, come si è già ricordato, oltre al superamento dell'esame teorico e pratico, bastava aver compiuto solo alcuni corsi, aver superato i corrispondenti esami universitari (diritto civile e penale, diritto commerciale, procedura civile e penale) ed aver atteso per due anni alla pratica forense «anche contemporaneamente agli ultimi due anni di studio».

La vera riforma dell'insegnamento privato arrivò con la legge Bonghi del 30 maggio 1875. Questa legge introdusse l'obbligo, per lo studente che intendesse frequentare il corso del docente privato, di pagare ugualmente la tassa d'iscrizione al corso universitario, stabilendo che sarebbe stata poi la stessa università a 'girare' la tassa all'insegnante privato. La novità, certamente indirizzata ad omologare il regime dell'ateneo partenopeo al sistema universitario statale, tentava anche di rimediare ad alcune patologie del sistema di istruzione napoletano. Il nuovo regime mirava infatti a rialzare le sorti economiche dei docenti privati e a «spoltrire l'insegnamento ufficiale» (come disse Francesco Fiorentino nella sua relazione parlamentare), mettendolo in concorrenza con quello privato appunto 'pareggiando' questo a quello. E difatti, pochi mesi dopo, la seconda legge Bonghi del 30 ottobre 1875 introdusse il ruolo degli «insegnanti privati con effetti legali»: dei privati docenti, cioè, che avessero conseguito l'abilitazione. Le loro lezioni avevano ora il medesimo valore di quelle degli insegnanti ufficiali ed erano retribuite con i proventi delle tasse universitarie.

¹⁴ Per il dibattito che precedette l'emanazione dei regolamenti Matteucci cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, tornata del 12 luglio 1862, in particolare gli interventi di Giuseppe Pisanelli (pp. 3189 ss.), di Nicola Matteucci e di Ruggiero Bonghi (pp. 3194 ss.).

Il risultato della riforma Bonghi fu però disastroso. La corsa per ottenere la libera docenza, la convenienza di aprire scuole private, la gara per accaparrarsi studenti (si intercettavano le matricole alla stazione ferroviaria per carpirne le firme) e lucrare le tasse universitarie (non infrequentemente ripartite fra il docente privato e lo studente), fece precipitare la qualità dell'insegnamento privato provocando ben due inchieste ministeriali.

Nel 1882-83, anno in cui Gianturco, appena divenuto «insegnante privato con effetti legali», aveva inaugurato la sua scuola privata, i «pareggiati» nell'Università di Napoli erano 186, di cui 64 quelli della facoltà di giurisprudenza: di questi ultimi 13, compreso Gianturco, solo per il diritto civile. La Gazzetta di Napoli del 25 novembre 1882 aveva bollato il nuovo fenomeno come *Furto pareggiato*. Pochi giorni dopo sulla *Nuova Antologia* si era alzata la voce di Pasquale Villari contro la folla di «mestieranti», che a Napoli accumulavano lucri «all'ombra della libertà d'insegnamento»: l'insegnamento pareggiato a Napoli era la «calamità nuova» del Sud¹⁵. Dell'«antico sistema napoletano» poco o niente restava.

In questo clima ambiguo e polemico la scuola privata di Gianturco comunque prosperò, con le sue molte centinaia di iscritti, tra cui nomi di spicco della futura civilistica. Gianturco continuò ad insegnare come privato docente anche una volta vinto, nel 1889, il concorso alla cattedra di diritto civile bandito nell'università di Napoli. Da quel concorso per un solo punto non era uscito ordinario e per questo motivo la sua Facoltà gli aveva negato di presiedere la commissione d'esame di diritto civile e di prendere parte a quella di laurea. In aperta polemica, Gianturco aveva scelto allora di tenere il suo corso universitario gratuitamente, continuando l'insegnamento privato, che avrebbe proseguito ancora per qualche anno anche dopo essere stato nominato ordinario, nel 1892, ora però nella più problematica compatibilità con il mandato parlamentare, assunto tre anni prima, e con l'esercizio dell'avvocatura.

¹⁵ Cfr. F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli*, cit., pp. 77-78.

3. *In difesa dell'insegnamento giuridico privato.*

Prima come libero docente e poi come ministro della pubblica istruzione, Gianturco rivolse molta attenzione alle sorti dell'insegnamento privato a Napoli.

Nel 1885 l'Associazione dei privati docenti napoletani, presieduta da Giovanni Bovio, fece propria e pubblicò la sua relazione sulla questione dei pareggiati¹⁶. In questa relazione Gianturco ripercorreva la storia dell'«antico insegnamento libero», rievocando e celebrando i «maestri napoletani, che prosciolti da ogni vincolo di corporazione, da ogni autorità di programmi, attendevano all'insegnamento senza preoccupazioni esaminatorie, e senza timore di biasimo o speranza di lode da parte delle facoltà. Loro giudici i giovani (...)». Alla legge Bonghi Gianturco rimproverava un «solo e grave difetto», esiziale per le sorti della libera docenza: quello di aver lasciato gli esami universitari appannaggio del professore universitario. Se si lasciava liberi i giovani di iscriversi ai corsi dell'insegnante privato o dell'ufficiale, ma poi li si obbligava a dare l'esame dinanzi a quest'ultimo, era fatale che quelli tendessero a disertare le scuole e le cattedre dei privati docenti, preferendo seguire le lezioni del professore ufficiale; e fatale pure che, vertendo l'esame su ciò che il professore ufficiale aveva insegnato a lezione, i privati docenti finissero per ridursi al ruolo di ripetitori dei suoi programmi e delle sue dottrine.

Due anni dopo, nel 1887, e ancora per conto dell'Associazione dei privati docenti di Napoli, Gianturco stese un *Voto*¹⁷, con cui, dopo aver reclamato prove nazionali e più severe (dissertazione a scelta, disputa e lezione pubblica) per l'esame dei candidati alla privata docenza («In alcune Università la privata docenza è divenuta, per così dire, la cresima ufficiale, che avvocati, medici e ingegneri di grido, hanno desiderato non per fini scientifici o per vocazione (...), ma solo per accrescere la loro nomea e i loro guadagni di professio-

¹⁶ E. GIANTURCO, *Relazione letta all'Associazione dei Privati Docenti con effetti legali, intorno alle condizioni della privata docenza in Napoli*, Napoli 1885.

¹⁷ *Voto dell'Associazione dei privati docenti nella R. Università di Napoli*, Bologna 1888 (D. Lioy, relatore; E. Gianturco, relatore ed estensore).

nisti)), e aver rivendicato il riconoscimento di maggiori diritti per la categoria (libera docenza come titolo di eleggibilità nei concorsi a cattedre per straordinario e titolo di preferenza nel conferimento di incarichi), propose di riformare gli esami speciali istituendo commissioni esaminatrici non locali, per togliere al professore ufficiale «l'aspersorio dell'esame», rendere effettiva la concorrenza ed impedire che «l'insegnamento divenisse monopolio dello Stato» («è negli esami *speciali* la chiave di tutto l'insegnamento», scrive sempre Gianturco).

Dieci anni dopo, Gianturco parlamentare e uomo di governo riprese le sue battaglie giovanili per la riforma dell'università. Il 4 maggio 1897, da ministro della pubblica istruzione, presentò il suo disegno di legge di riforma dell'istruzione superiore, le cui linee erano già state anticipate nel discorso di Isernia del 16 marzo 1897¹⁸. Obiettivo dichiarato della riforma era di tornare a far prosperare l'insegnamento privato, eliminando le cause della sua decadenza, tra cui il ministro lucano indicava l'appannaggio del professore ufficiale sull'esame e la remunerazione del docente privato tratta dalla tassa universitaria e non già percepita come onorario liberamente pagato dallo studente. La sua ambizione era di rannodare questa sua riforma all'«esperienza lunga e gloriosa» della libertà d'insegnamento «nelle provincie meridionali d'Italia. Chi non ricorda ancora gli studi fiorenti di Mancini, di Savarese, di Pisanelli, di De Sanctis e di altri moltissimi che furono la vera gloria della cultura napoletana dal 1840 al 1870? Certo non mancarono allora ragioni politiche ad accrescer a quegli *studi* fortuna e splendore; certo vi contribuì la condizione veramente misera e volgare dell'insegnamento pubblico a quel tempo; ma non è men certo che in quelle *Scuole* si formarono i migliori uomini del Mezzogiorno; che il maestro liberamente scelto e liberamente pagato era circondato dall'affetto quasi filiale degli studenti; (...) che

¹⁸ *Discorso pronunciato in Isernia dal Ministro della Pubblica Istruzione (on. Emanuele Gianturco) il 16 marzo 1897*, Roma 1897; poi in E. GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, Roma 1909, pp. 13-28.

insegnando tutta la materia quei maestri preparavano meglio alle professioni».

Nel discorso di Isernia aveva già marcato quest'ultimo e cruciale aspetto, invocando «una salutare distinzione di uffici (...) fra la docenza libera e l'ufficiale: quest'ultima più intensamente rivolta al progresso della scienza e l'altra (...) più specialmente rivolta a fine professionale», affinché «nella medesima Università potessero contemporarsi l'elemento scientifico e il professionale». Per far rivivere quell'esperienza, Gianturco arrivava ora ad ipotizzare che «accanto alle Università di Stato, sorgano, per libere associazioni di privati docenti, Facoltà libere, anzi Università libere», idonee a rivitalizzare la concorrenza e ad elevare gli studi e la scienza (già nel discorso di Isernia aveva rivendicato l'idea che l'università dovesse essere istituto di Stato, mentre «la scienza non può essere monopolio dello Stato»). Proponeva pertanto di ripristinare, con la libertà di scelta del corso ufficiale o del corso del privato docente con effetti legali, il sistema del pagamento diretto dell'onorario dello studente al privato docente, per eliminare alla radice gli abusi derivati dal 'pareggiamento', riconfermando che «i corsi dei docenti privati potranno essere dati anche fuori dell'Università». Proponeva anche di riformare il sistema degli esami, stabilendo che l'esame dovesse vertere su tutta la materia e non solo su quella trattata nel corso e chiamando a comporre le commissioni esaminatrici non già i professori di altre università (con «spesa gravissima per lo Stato»), ma due professori ufficiali dell'università e un terzo scelto al di fuori degli insegnanti ufficiali della università, tra i professori emeriti o onorari o fra i liberi docenti della disciplina e altresì dando al libero docente il diritto d'intervenire nella commissione.

Il suo disegno elevava insomma la libera docenza a «vera base della carriera universitaria»: la libera docenza conquistata in una università sarebbe stata valida in tutte le altre università del regno; avrebbe assicurato l'eleggibilità nei concorsi per professore straordinario; avrebbe costituito titolo di preferenza per gli incarichi ufficiali; avrebbe dato diritto di far parte delle Commissioni per gli esami speciali e di laurea.

Un'ultima novità del suo progetto di riforma universitaria riguardava l'istituzione nell'università, accanto al Rettore, del Curatore accademico di nomina governativa, indirizzato a reprimere «l'indisciplina» e «la tendenza al disordine e alla ribellione» degli studenti. Una misura, questa, figlia delle tumultuose vicende che avevano seguito l'intervento disciplinare assunto nel novembre 1896, sempre da ministro della pubblica istruzione, contro Antonio Labriola per il discorso inaugurale tenuto da quest'ultimo all'università di Roma¹⁹; un intervento disciplinare (un'ammonizione), che gli fruttò molta impopolarità tra gli studenti, provocando contestazioni e manifestazioni di protesta, che minacciarono la stessa incolumità fisica del ministro (il diario della moglie Remigia conserva la cronaca viva di quegli eventi). In una lettera inviata da Roma il 9 maggio 1897 all'amico Carlo Fiorilli, Antonio Labriola non si era però mostrato toccato dalla proposta del ministro: «Il Curatore – scrisse – non mi fa né caldo né freddo»²⁰.

A Labriola, per di più, il progetto di riforma universitaria di Gianturco non dispiaceva, riconoscendo anche lui nella classe dei liberi docenti una potenziale risorsa di rinnovamento. Nella lettera appena citata a Carlo Fiorilli, Labriola scrive: «Ho letto: e non mi dispiace. (...) Ma i *privati-docenti* si ribelleranno. Si crederanno più offesi di quello che non siano. In fondo si dà loro un potere morale che può dispiacere agli statolatri. Passando una legge simile un manipolo di liberi docenti potrebbe rivoluzionare tutta la scienza, in barba ai professori ufficiali. Ma la maggioranza dei privati-docenti – così aggiunge, con un soprassalto di realismo – si preoccupa poco di esercitare cotesta funzione progressiva, e crede poco anche alla pretesa concorrenza: aspira invece ad avere una particella di quella più o meno notevole assicurazione su la cassa dello stato, che gode

¹⁹ Cfr. ora A. LABRIOLA, *L'università e la libertà della scienza*, a cura di S. Miccolis, Torino 2007.

²⁰ A. LABRIOLA, *Lettere inedite (1862-1903)*, a cura di S. Miccolis, Roma 1988, p. 259.

presentemente»²¹.

Non ci sarebbe stata occasione di vedere la riforma Gianturco alla prova dei fatti. Il suo disegno di legge non concluse l'iter parlamentare, bocciato dai pareri espressi dalle facoltà di giurisprudenza, che ritennero (come ad esempio ritenne la facoltà giuridica palermitana)²² la parte relativa alla libera docenza anacronistica e contraria alla necessità di potenziare l'università di Stato; inopportuna la licenza concessa ai privati docenti di fare lezione fuori dall'università, sottraendosi al suo controllo; controproducente l'istituzione di una nuova autorità disciplinare.

Queste critiche al progetto di riforma svelavano le pretese scientifico-formative che, pur senza eccessi 'statolatrici', la classe dirigente liberale rivendicava ormai solo all'università di Stato. L'unitario progetto educativo propugnato da Gianturco, che tendeva a saldare scienza e professione promuovendo una fruttuosa collaborazione tra università di Stato e docenza privata, aveva perso la sua forza attrattiva. Gli «avvocati-professori» della generazione a lui appena precedente, che con le loro colte allegazioni forensi «non servivano soltanto alla causa, servivano alla scienza»²³, appartenevano già al passato.

²¹ *Ibidem*.

²² Osservazioni sul disegno di legge di riforma universitaria presentato da S.E. il ministro Gianturco (per cura di una commissione di professori dell'Università di Palermo), Palermo 1897.

²³ E. GIANTURCO, *Don Ciccio Correrà*, in «Fortunio», VIII, 21 aprile 1895, pp. 1-2, poi in *Scritti vari (1880-1905)*, Napoli 1906, pp. 264-268 e quindi in *Opere giuridiche*, I, Roma 1947, pp. 209-211 (p. 209). Su Francesco Correrà cfr. ora A. TISCI, *Francesco Saverio Correrà*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 636-646.

INDICE

	<i>pag.</i>
PRESENTAZIONE	3
INTRODUZIONE	5
PIETRO RESCIGNO <i>Due centenari</i>	9
FERDINANDO TREGGIARI <i>Un profilo biografico</i>	17
EMANUELE STOLFI <i>Alcune osservazioni circa metodo casistico e insegnamento giuridico in Emanuele Gianturco</i>	29
LORENZO GAETA <i>Sciopero e «pacificazione sociale» tra otto e novecento: un viaggio in compagnia di Emanuele Gianturco</i>	79
ELISABETTA ROSI <i>Emanuele Gianturco penalista</i>	97
PAOLO CARUSI <i>Emanuele Gianturco e l'alternativa al giolittismo</i>	119
MARIO BELARDINELLI <i>L'esperienza governativa di Emanuele Gianturco (1893-1907)</i>	149
FRANCESCO BOSETTI <i>Emanuele Gianturco e la questione universitaria</i>	163
FERDINANDO TREGGIARI <i>L'istruzione giuridica a Napoli e la riforma Gianturco</i>	183

Finito di stampare nel mese di luglio 2013
presso

Tipografia Pisani Teodosio

Via Luigi Sturzo - Tel. 0971.700693 - 85021 Avigliano (Pz)

e-mail: tipografia.pisani@tiscali.it

www.tipografiapisani.it